



INTER NATIONES BONN

Inter Nationes
Kennedyallee 91-103
D-5300 Bonn 2
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany
République Fédérale d'Allemagne

0166557*

BW DT 1

Prof. Dr. ~~Maria Luigia~~

Federico D'Appolito

Vico Montecroce ~~1~~

I-00137 ~~BRANDI~~

Italien

39318

acc. a Brent
e Pubblicari

Unrichtige Beschriftung — still kann zur Postzustellung durch den Postgeheimen werden
Envol non clic, peut être ouvert contrôle par le service postal.
Unsealed form — may be opened for inspection by the postal service.

ISTITUTO ITALIANO
GLI STUDI FILOSOFICI
80132 Napoli - Via Monte di Dio, 14
Palazzo Serra di Cassano

3

Estratti per
Pubblicari

Mill (dato a d'Agostini)

CASA EDITRICE Dr. EUGENIO ICVINES p.a.
Via Mezzocastello, 109
80134 NAPOLI
Partita IVA 00298660630

Publ'caus

Chiar.mo Prof.
FRANCESCO DE MARTINO

12000
Anstati
c. 10/12
9.

5

La storia dei publicani e gli scritti
dei giuristi

Francesco De Martino

1. Nel suo saggio sui publicani tra gli altri meriti P.A. Brunt ha anche quello di avere giustamente apprezzato gli scritti dei giuristi romani come fonte di prove; "il meglio che abbiamo sul tema" (1). La lettura di questo importante saggio mi ha spinto ad alcune riflessioni ed approfondimenti, che mi sembrano di qualche interesse. Essi riguardano i rapporti con i contribuenti, che in tutti i tempi sono utili per definire la natura di un regime. Sebbene questo sia lo scopo principale della ricerca, è inevitabile che essa s'intrecci con l'altro tema largamente studiato dei modi di riscossione. Per quel che riguarda la difesa giudiziaria dei cittadini, in buona parte gli scritti che ci sono pervenuti si dedicano ad esporre la disciplina giuridica. Purtroppo solo una piccola parte di opere nelle quali si trattava di tali argomenti ed in modo specifico di quelli fiscali ha superato la lunga notte che avvolge con le sue ombre spesso impenetrabili l'età antica. Sarà forse anche per questo che anche in libri recenti sul diritto pubblico e la costituzione romana si è dato ^{non} a quello che è sopravvissuto l'attenzione che meritava. Io stesso devo confessare di aver commesso questo peccato ed ora vorrei, almeno in piccola parte, porvi un riparo.

(1) P.A. Brunt, Roman Imperial Themes (Oxford 1990) 354-553, raccolta di scritti dedicata ad aspetti vari del Principato. Il saggio sui publicani è inedito. Sul libro v. quel che ne ho scritto in PP. 1992. L'apprezzamento degli scritti dei giuristi come prove è a p. 422.

2.- Cominciamo dalla pignoris capio, mezzo arcaico, che la lex censoria consentiva al pubblicano di esercitare contro il contribuente per costringerlo a pagare il tributo. Essa era un mezzo anomalo, del quale già gli antichi dubitavano che si potesse annoverare tra le legis actiones (1). Gaio però lo considera tale (2) e così gli studiosi moderni.

E' passato oltre un secolo da quando Dernburg, Jhering e Bekker (3) si sono occupati della pignoris capio, ma le nostre conoscenze sono rimaste all'incirca le stesse. Come allora gli studiosi non possono che ricorrere all'immaginazione facendone largo uso e forse spingendosi oltre il giusto. Fra tutte le ipotesi la meno verosimile è quella che estende al pignus lo stesso destino del pegno ordinato dal magistrato nell'esercizio di un potere di coercizione, cioè la distruzione della cosa (4) e non si ottemperava all'ordine. Tale sanzione trasferita ai rapporti economici è insensata. Nel caso del pubblicano questi si dovrebbe prendere la briga di procedere alla presa del bene del debitore insolvente, senza dubbio di valore maggiore del debito, perchè altrimenti la forza di pressione sarebbe stata inefficace. Avrebbe poi dovuto custodire la cosa presa in pegno e preservarla da eventuali danneggiamenti (5) per non incorrere nelle responsabilità conseguenti. Trascorso qualche tempo in attesa del pagamento e non ottenendolo l'avrebbe distrutta! Un bel risultato per chi si proponeva di costringere il debitore a pagare il tributo!

Le ipotesi accettabili sono di segno opposto e si fondano sulla logica del sistema primitivo, nel quale

(1) Gai. 4.29.

(2) 4.12 e 32. La ragione sarebbe secondo Santoro, Potere ed azione nell'antico diritto romano (Palermo 1967) 288 ss., nel fatto che al pari delle altre legis actiones la pignoris capio si compiva con la pronuncia di parole solenni.

(3) Vedi le citazioni in Bekker, Die Aktionen des römischen Privatrechts (Berlin 1871) 43 n.1. Inoltre Degenkolb, Die Lex Hieronica und das Pfandungsrecht der Steuerpächter (Berlin 1861) 95 ss. con altre cit.

(4) Bertolini, Processo civile I (Torino 1913) 181; Cug, Institutions juridiques des Romains (Paris 1928) 844 e n.6; anche Buckland, ... ammette questa possi-

bilità. Si ammette anche un termine di due mesi, desumendolo per analogia dal pignus in causa iudicati captum. Contro Luzzatto, Procedura civile romana 2 (Bologna 1948) 83 n.3.

(5) Argomenta da D.9.2.29.7.

il fine era pur sempre di conseguire un vantaggio economico, anche se il debitore era insolvente. A questo mirava l'addictio e la prigionia nell'esecuzione personale, che rendeva possibile l'utilizzazione della forza lavoro, o alla fine la venditio del prigioniero. Anche la pignoris capio poteva permettere l'appropriazione dei frutti, se la cosa era produttiva (7). Meno probabile, ma non contrastante le finalità dell'azione, sarebbe stata l'alienazione del pegno dopo un certo tempo e previa autorizzazione del magistrato. Esiste anche l'altra possibilità, cioè l'acquisto della proprietà della cosa se il possesso del pignorante si prolungava oltre l'anno e quindi operava l'usucapione (8). Da escludere invece è l'acquisto della proprietà dopo un certo termine per effetto dell'azione, perchè di questa non vi è traccia nelle fonti e così anche nell'actio ficticia che sostituì la legis actio (9).

Lascio da parte le congetture sulle affinità con il pegno arcaico, sebbene non si possa escludere una qualche parentela fra i due istituti, ma non vi sono indizi nelle fonti (10).

(7) Degepkolb, Lex Hieronica cit. 98 con l'esame di tutte le possibili eventualità. Fra i più recenti F. La Rosa, Δ

(8) Pugliese, Istituzioni di diritto romano² (Torino 1990) 78

(9) Così invece Carcopino, Loi de Hiéron 128; diversamente a p. 143. Quest'opera, fondamentale per molti aspetti, è talvolta superficiale nell'interpretazione dei testi giuridici.

(10) Si è pensato che la p.c. fosse un mezzo assai primitivo di autotutela, comune ad altri popoli. Anche Lenel ha aderito a quest'idea. Ma la maggior parte degli storici attribuisce l'origine di essa ad una delega del potere pubblico: tra i vari Collinet, Études sur la saisie privée (Paris 1890) 7 ss.; Levy-Bruhl, Recherches sur les actions de la loi (Paris 1960) 320 ss. V. anche Kaser, Das altrömisches Jus (Göttingen 1949) 205 ss.; Steindwenter, PW. 27 (1944) 4235 ss. con altre cit. Kuznetz, Procedura civile, 86 etc.

Δ Ricerche sulle origini del pegno, Scritti Auletta 3 (Milano 1988) 68 ritiene che la cosa era trattenuta fino all'adempimento.

7 et les Romains, (Paris 1914)

8

4

D'altra parte, già nell'età repubblicana la pignoris capio, reale o fittizia che fosse, non era la sola azione della quale i pubblicani potevano servirsi. Sappiamo per certo che la lex agraria del 111 a.C. stabiliva che per la scriptura od il vectigal sull'ager dichiarato publicus dopo la data della legge medesima il pubblicano aveva un iudicium recuperatorium nel quale faceva valere il suo diritto, che viene definito "deberi darive oportere"⁽¹⁾. Come risulta dalle parole usate, il titolo dell'azione era un diritto di natura privata, anche se si riferiva ai proventi di un bene pubblico. In questo campo dunque non era prevista la pignoris capio, probabilmente perchè i censori nel clima creato dal movimento gracciano, anche dopo la sua sconfitta, non avevano più inserito questo arcaico rimedio nella lex con la quale si concedeva ai pubblicani l'appalto per la riscossione del vectigal. Se tale spiegazione coglie nel vero, la troppo sommaria affermazione di Gaio, che la lex censoria concedeva olim la pignoris capio si deve intendere nel senso che questo non accadeva sempre, il che è del tutto comprensibile nell'esercizio di poteri sensibili alle influenze politiche.

(1) FIRA.I, 102 ss. nr. 5, lin. 36 s.

75

9

La ricostruzione della storia delle azioni del publicano aveva suscitato ampie discussioni nella più antica letteratura. Sia la data della scomparsa della legis actio per pignoris capionem, sia l'esistenza di altri mezzi di intervento del publicano con una procedura extragiudiziale non formale erano oggetto di controversia⁽¹²⁾. Poi tali questioni sono state messe da parte negli studi più recenti. Tuttavia si tratta di temi di non poco interesse, che conviene almeno di ricordare. La data della scomparsa della pignoris capio non ci è nota, come non è certa nemmeno quella della lex Aebutia. La pignoris capio formale era un mezzo a sé stante e non sarebbe stata compresa nell'abolizione delle legis actiones⁽¹³⁾. Già prima essa sarebbe divenuta una procedura dichiarativa, se l'obbligato contestava il suo debito⁽¹⁴⁾. Si è anche sostenuto che l'Editto del Pretore avrebbe abolito la pignoris capio, ancora in vita - si dice - al tempo delle Verrine, cioè circa cento anni dopo la data presunta della lex Aebutia⁽¹⁵⁾. Nelle pagine che seguono si cercherà di dare una risposta a questi problemi, nei limiti in cui le fonti lo permettono, non a quelli che sono chiaramente infondati per ovvie ragioni storiche e sistematiche, come i riferimenti alla missio in possessionem od al pignus in causa iudicati captum.

(12) Un'ampia discussione su tali controversie in Degenkolb, Lex Hieronica cit. .95 ss.

(13) Demelius, Die Rechtsfiktion in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung (1858) 57.

(14) Rudorff, Römische Rechtsgeschichte (Leipzig) 1, 109.

(15) Rudorff, Walter e Rein cit. in Degenkolb, Lex Hieronica, 107; vedi anche Kaser, Das Römische Zivilprozessrecht (München 1966) 106 n. 17.

3.—Ci sfuggono le ragioni particolari, che indussero all'abolizione della pignoris capio nel caso dei publicani e negli altri ricordati da Gaio. Sporadicamente la troviamo ancora, ma in campi diversi; il Senatusconsultum de pago Montano (16) del penultimo od ultimo secolo della Repubblica, ed il regolamento di alcuni servizi nelle miniere di Aljustrel, la c.d. lex metalli Vipascensis (17) del 2-d.C. Non è da escludere che fosse usata per il dammum infectum, mentre il pignoramento fiscale che ricorre in taluni frammenti del Digesto (18) non ha nulla da vedere con la legis actio.

L'esistenza nell'Editto del Pretore di un'azione fittizia, con la quale si fingeva avvenuto il pegno (19) dimostra che la pignoris capio non era più in vita e che essa era stata verosimilmente abolita da una delle leges Iuliae, non certo dall'Editto (20), perchè il Pretore non poteva abrogare il diritto civile e non vi è alcun indizio testuale che egli lo abbia fatto in questo caso. Se si ammette la validità della testimonianza di Cicerone, Sicilia a parte, avremmo una prova che la pignoris capio o qualcosa analogo esisteva al tempo delle Verrine, ma non più nell'età in cui il Pretore inserì nell'Editto la rubrica de publicanis già prima dell'età di Labeone (21).

(16) FIRA.I, 272 n.39

(17) FIRA.I, 502 n.102, lin.16, 41, 46, 55

(18) D.25.4.1.3; 48.14.11.6; C. 10.21.1.2 (Lomb.)

(19) Gai.4.32.

(20) Vedi gli AA.cit. a ~~capitolo~~ n. 15.

(21) Il che si desume dalla citazione di Labeone in D.39.4.4.1 (Paul.52 ad ed.)

7.

M

4. - Fra i moderni sono sorti dubbi sulla fonte dell'azione concernente i publicani. Poichè Gaio parla di una forma quae publicano proponitur e non di una formula, il Wlassak ha sostenuto che si doveva trattare di una forma ensoria (22). Ma poco prima il giurista aveva detto correttamente "lege censoria data est pignoris capio publicanis" (23) e non si vede perchè avrebbe dovuto usare un termine diverso e per giunta specificare il carattere fittizio dell'azione, se si fosse trattato

(22) Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse (Wien 1921) 217 ss.; Lenel, Edictum, 389

(23) 4.28

~~4.28~~ pag.

12

di una sorta di delega dei censori, i quali peraltro potevano nella lex censoria concedere mezzi di difesa dell'appaltatore del servizio, ma non dettare le formule dell'azione senza invadere la sfera di potere del pretore. Il Wlassak mirava ad escludere il carattere privatistico dell'azione, ma la sua proposta non è stata molto convincente. Ai tempi nostri il Biscardi, lo Schmidlin, il Pugliese l'hanno criticata, ma tutti più o meno sostengono che l'azione fittizia mirava a salvaguardare il carattere pubblicistico del rapporto relativo alla riscossione tributaria. Nella sua ricerca delle azioni che secondo Gaio (24) ad legis actionem exprimuntur, Biscardi aveva affermato che l'actio ficticia pignoris capionis data al pubblicano derivava dall'esigenza di non modificare la fisionomia del ^{rapporto} (pubblicistico) che stava all'origine della riscossione, con la promessa di un'azione nella quale si riconosceva che il pubblicano aveva un diritto proprio, un dare oportere (25). Ma non sembra che i Romani si curassero molto di questo, ~~sottigliezze giuridiche astratte~~, tanto è vero che la lex agraria del 111 sancisce proprio un dare debere oportere al pubblicano contro il contribuente (26) e poco importa se si trattava di casi determinati o di un principio generale (27). A mio parere era inevitabile, riconosciuta al pubblicano un'azione formulare, che questa fosse concepita come tutte le altre, quindi con intentio e demonstratio o anche solo con demonstratio, nella quale non si poteva non fare parola del diritto del pubblicano a riscuotere il vectigal.

Nonostante tali ragioni l'idea del Biscardi è stata fatta propria dal Pugliese, il quale l'ha ulteriormente sviluppata con la consueta acutezza. Egli pensa che l'azione fittizia si rendeva necessaria per creare

(24) 4.10.

(25) Une catégorie d'actions négligée par les romanistes, Tijd. 24 (1953) 310 ss.; 317. Ugualmente in Lezioni sul processo romano antico e classico (Torino 1968) 151.

(26) lin. 36 ss., supra mt. 7. Anche Cic. in Verr. III.25 parla di un dare oportere perfino nell'editto dei decumani.

(27) Nel primo senso Pugliese, Gai 4.32 e la pignoris capio, in Mélanges Meylan (Lausanne 1963) 285.

quel titolo privatistico che mancava. Per di più egli individua l'illicitum exigere proprio nell'esercizio dell'azione, formalmente legale, ma nella sostan-

za ingiusta, perchè il convenuto non era realmente debitore dell'imposta o della quantità di essa richiesta ed ottenuta dal pubblicano. Nei passi che il

Pugliese adduce (19) non vi sono tracce che l'esazione abusiva era avvenuta mediante l'esercizio dell'azione fittizia. Nè tanto meno si può ricollegare quest'azione al testo edittale di D.39.4.1. E' vero che la condanna non poteva essere commisurata al valore del pegno, dato che una cosa pignorata non esisteva e quindi non poteva essere valutata. ~~Avrebbe~~ quindi errato gli studiosi moderni tra essi chi scrive, i quali hanno sostenuto l'opposto (20). Ma la critica, se mai, andrebbe rivolta a Gaio, il quale ha scritto precisamente "id...pignus luere deberet" e non poteva fare diversamente perchè la fictio si riferiva ad un pegno supposto, astratto, non esistente. Se si voleva sottolineare che la somma dovuta era quella del vectigal, allora si sarebbe dovuto dire ut quanta pecunia pro vectigali et rell. La questione è peraltro di ~~180000~~

(19) D.39.4.9.2 (Paul⁵ sent.); 39.4.6 (Mod.2 de poen.); C.2.11(12).2 (Sev. et Ant.197); su questi ~~testi~~ teste, v. *infra*, nel n. 9. ~~precedenti di questa tesi in Deginkalb, ~~testi~~ Lex Hieronice.~~

(20) La giurisdizione nel diritto romano (Padova 1937) 96 s.

valore²pratico perchè se la formula fosse stata come Gaio impone di credere, il giudice non avrebbe potuto fare altro che prendere come riferimento il vectigal non pagato, aumentandolo di quel che negli usi era il maggior valore del pegno, che anche Pugliese^{ola} ammette (30). Abbiamo già detto che non occorre pensare alla mancanza di un dare oportere per spiegare la ragione dell'actio ficticia.

Quanto allo Schmidlin (31) egli non reca nuovi argomenti ma rileva che l'involucro formulare non nasconde il volto pubblicistico del rapporto e trae dalla presenza dei recuperatores come giudici la prova della permanenza di elementi pubblicistici. Sebbene l'impiego di recuperatores si desume in modo indiretto, esse non ci aiuta a ricostruire la storia dell'origine e della durata dell'azione fittizia. Non sembra che Cicerone la conosca nell'esame dei giudizi praticati in Sicilia sotto Verre (32). Questo farebbe pensare che essa sia stata introdotta dopo la lex Aebutia, ma certamente prima delle leges Iuliae iudiciorum, che sono comunque il termine finale.

(30) Istituzioni cit. 78

(31) Das Rekuperatorenverfahren (Freiburg in Schw.

1963) 62 s. Vedi anche infra, nel n. 24.

(32) Su di essi infra, nel n. 6.

Nemmeno il titolo del Digesto dedicato ai pubblicani fa alcun riferimento a tale azione e l'editto in esso riportato riguarda azioni di rivalsa del contribuente. Gaio è talmente laconico, che ci rende perfino difficile una ricostruzione della formula. Bisogna pensare che per i giuristi classici la fictio della pignoris capio non doveva avere alcun interesse. Probabilmente già al tempo di Gaio, con sicurezza dopo, essa era divenuta un'anticaglia. La sola ragione plausibile è che i pubblicani avevano mezzi più semplici i quali permettevano di evitare le controversie su di un valore immaginario di un pegno, che nella realtà non aveva avuto luogo. Per la ricostruzione della formula cui Lenel rinuncia per suggestione dell'idea di Wlassak, non saprei immaginarne una diversa da una formula con demonstratio, nella quale si descriveva il fatto che dava origine alla pretesa dell'attore. Non si può peraltro passare sotto silenzio il fatto anomalo, che la fictio stava nella condemnatio: "Q. Ns. Ns. Ao. Ao. vectigal non solverit, qua de re agitur, quanta pecunia si pignus ab Ao. Ao. captus esset, id pignus luere deberet, tantam pecuniam condemnato". Questa formula rientra nello schema proposto con acute considerazioni da Arangio-Ruiz (31).

(33) Il Buckland, Text-book et.
 623 rileva che nel testo di Gaio si parla di debere e non di oportere, dal che si dovrebbe dedurre che non era un'azione in origine. La fictio serviva appunto a creare le premesse per l'azione, ma non è facile comprendere perchè manchi l'oportere. Forse il Buckland trae troppo da un rilievo puramente formale; come si è già detto (supra 4.2) in altre fonti, lex agraria e Cicerone, vi è anche oportere.

(34) Le formule con demonstratio e la loro origine, Studi Cagliari (1912) 10, ora in Scritti giuridici (Napoli 1974) 330, sulla base di una corretta interpretazione di Gai. 4.44. Non ha importanza ai nostri fini il problema dell'origine, nè che l'A. consideri, sulla scorta di Lenel il § 185 de vectigalibus in una categoria diversa dalla demonstratio. Il Lenel aveva però già nelle edizioni precedenti rinunciato a ricostruire la formula giudicando insufficiente quel che si legge in Gaio, poi nella 3a ed. ha accettato la tesi del Wlassak, che forma non sia la formula, ma la lex censoria. Una ricostruzione si ha invece in Rudorff, 168 § 183, alquanto diversa: Quanta pecunia paret Nm. Nm, si eius vectigalis nomine quo de agitur pignus ab eo captum esset, id pignus luere oportere, tantam pecuniam iudex Nm. Nm. Ao. Ao. condemna, si n. p. a.
 Sull'origine Pugliese, Processo civile 2. 1. 25 Wlassak ed. cit. in Kaser, Zivilprozessrecht, 240 s. n. 24.

5. Come il cittadino poteva difendersi contro un atto di natura esecutiva, che poteva essere compiuto perfino in sua assenza? Il tema della difesa del contribuente è della massima importanza e quindi conviene approfondirlo. Nonostante il formalismo molto sommario con il quale si attuava la pignoris capio, a me pare inverosimile che il contribuente non potesse in alcun modo resistere al pubblicano, allorchè l'azione era minacciata od ottenere la restituzione della cosa presa in pegno dopo ^{che} questo era accaduto, se contestava l'esistenza di un suo obbligo o la grande sproporzione di valore tra la cosa presa in pegno e l'imposta dovuta. La fonte del potere del pubblicano stava in una clausola della lex censoria, che fissava le modalità dell'appalto (35). Possiamo immaginare che il cittadino, ingiustamente perseguito, si rivolgesse ai censori o se questi mancavano per fine del lustrum ad un magistrato cum imperio. Ai censori la già ricordata legge agraria riconosceva addirittura una iurisdictio, quindi un potere analogo a quello del pretore (36). Non sappiamo se con il ricorso ai censori si aprisse un vero e proprio procedimento giurisdizionale con iudicis datio, il che si dovrebbe escludere nell'età più antica nella quale la forma del processo era quella delle legis actiones. Ma una cognitio del censore, un intervento di natura amministrativa sarà stato possibile ed era nella natura delle cose. L'arcaicità del me-

(35) Gai. 4.28

(36) Lin. 35; la correzione di Huschke PR COS è generalmente respinta. E' vero che nel luogo citato non si tratta dei processi per pagamento di tasse ai pubblicani, per i quali nella lin. 37 la restituzione del testo proposta dal Mommsen e di solito accolta non menziona i censori. Ma si tratta appunto di una restituzione sulla base di un argomento discutibile. In ogni caso lo stesso Mommsen spiegava il potere dei censori con la natura amministrativa del rapporto. In Staatsrecht 29/462 n. 4 e 465, ammette una vera e propria giurisdizione dei censori con nomina di giudici; sulle leges censoriae 430 n. 2, sulla prassi siciliana 431 e n. 2; un accenno alla pignoris capio in 432 n. 1. Sulla giurisdizione dei censori Cancelli, Studi sui 'censores' e sull'arbitratus della 'lex contractus' (Milano 1957) 83 s. Ma non si può da un caso singolo dedurre una ampia iurisdictio del censore: giustamente Luzzatto, In tema di origine nella 'cognitio extra ordinem', in Studi Volterra 2. (Milano 1971) 728 ss. e 732 n. 178.

zo ci porta ad un'epoca nella quale l'attività dei pubblicani era limitata⁽³⁷⁾ ed ancora di più lo divenne in Italia dopo il 167 allorchè i Romani furono di fatto esentati dal tributo e dopo l'89 tutti gli Italici. In ambienti ristretti la notizia di pignoramenti illegali si sarebbe subito diffusa. Anche in assenza della parte interessata - ipotesi più di scuola che reale - ~~si dovevano~~^{compiere} le formalità prescritte e la pronuncia delle parole solenni per avere un senso non poteva essere un soliloquio, ma almeno aver luogo davanti a testimoni.

Quando l'antica pignoris capio fu sostituita da un'azione con formula ficticia, il convenuto poteva ottenere l'inserimento di un'exceptio, che avrebbe reso possibile valutare il fondamento della pretesa.

Per sostenere il congrario bisognerebbe dimostrare che anche nel processo formulare non era richiesta la presenza del reo, né era necessaria la litis contestatio, il che sembra escluso dallo schema formulare di cui Gaio dà la condemnatio e che abbiamo provato a ricostruire. L'idea che il giudice doveva limitarsi ad accertare che se si fosse fatta la pignoris capio, il convenuto avrebbe dovuto pagare il prezzo del pegno e quindi condannare nella somma corrispondente ⁽³⁸⁾ è inconciliabile con la struttura della formula. Il testo di Tacito ⁽³⁹⁾, come si vedrà più innanzi, non fornisce alcun indizio che i lamenti contro i pubblicani nascevano dalle esazioni illecite strappate con giudizi di questo tipo.

(37) Tanto più se si ammette con lo Zaccan, la Bozza, La possessio dell'ager publicus (Milano 1939) 19 s. ed il Luzzatto, La riscossione tributaria in Roma e l'ipotesi della proprietà sovranità, Atti Congf. Intern. Dir. Romano-Verona 6 (Milano 1951) 79, che l'ager publicus era esente dal tributo ancor prima di questa data.

(38) Pugliese, Mélanges Meylan cit. 292.

(39) Ann. 13. 51.

14

18

6. Abbiamo già detto che dell'azione fitticia non troviamo più traccia nelle fonti. Se non ne parlasse Gaio non ne conosceremmo nemmeno l'esistenza. In seguito l'Editto del Pretore concede un'azione contro il pubblicano, sulla quale torneremo. Fra l'abolizione della pignoris capio, il suo surrogato formulare e l'Editto vi è qualche altro rimedio?

Le sole informazioni che ci sono pervenute riguardano il regime della Sicilia, dove non vi erano pubblicani ma decumani. Le dobbiamo alle orazioni di Cicerone contro Verre, in ispecie alla III, detta appunto frumentaria, e naturalmente riguardano la Sicilia. Ma da esse qualcosa può essere tratto intorno al regime giudiziario in Roma ed altrove. In un passo (40) è di grande importanza l'affermazione che Verre aveva imposto alla Sicilia un regime interamente diverso da quello esistente in tutti gli altri luoghi. In questi il pubblicano era petitor ac pignerator, mentre in Sicilia ereptor ac possessor. L'accusa è semplice e chiara e non le si può togliere valore (41), come prova dell'esistenza di un comune regime giudiziario (42). L'oratore non poteva avventurarsi a lanciare un'accusa infondata, che sarebbe stata immediatamente smentita dalla difesa ed adottata come esempio di faziosità e di falso dai non pochi senatori amici di Verre. Bisogna quindi stabilire quale sia il senso di questa contrapposizione.

(40) III.27

(41) Diversamente Fugliese, Mélanges Meylán cit. 285.

(42) Tale lo considera Cicerone; altra questione è se la legis capio fosse ammissibile in provincia, sul che v. *infra*, *ibidem*.

10

Non è facile peraltro ricostruire il regime giudiziario esistente fuori della Sicilia sulla base di due sole parole. Per di più la tradizione manoscritta non è univoca, dato che il codice Lagomarsinianus¹ 42 (sec. XV) invece di ac reca aut e la variante non è di poca importanza. Con la maggior parte degli editori riteniamo corretta la lezione ac, che si trova nei migliori manoscritti e meglio corrisponde agli altri due termini della contrapposizione non...neque. Presi alla lettera petitor ac pignerator significano che vi era una petitio ed una pigneratio, dunque una procedura dichiarativa cui faceva seguito un pignoramento (4). Le espressioni successive sembrano confermare tale interpretazione od almeno renderla probabile: "utrum est aequius decumanum petere an aratorem repetere? iudicium integra re an perdita fieri? eum qui manu quaesierit an eum qui digitus sit licitus possidere?".

Contro tale interpretazione, se si rimane nell'ambito del processo civile, si oppone l'ostacolo difficilmente sormontabile che non esisteva alcun tipo di azione puramente dichiarativa del fondamento di una pretesa cui seguiva non una condanna pecuniaria, ma l'autorizzazione ad eseguire un pignoramento come mezzo di coercizione sul debitore per indurlo a pagare il suo debito. La sola via di uscita è dunque di ammettere che vi erano due mezzi giudiziari, uno consistente in

(4) Carcopino, La loi de Hiéron cit. 142; Nicolet, Tributum (Bonn 1976) 62 n. 97; Rome et la conquête du monde Méditerranéen I (Paris 1977) 267, dove l'A. pone in evidenza gli abusi dei publicani contro le città. Una descrizione molto viva dei rapporti fra publicani e contribuenti, in particolare città e sudditi provinciali, fatta con rara maestria si ha nello stesso A. in Le métier de citoyen dans la Roma républicaine (Paris 1976) 232 ss.; 439 ss.

(Anche Schmidlin, Rekuperatorenverfahren cit. 67, si collega a Carcopino, con ulteriori precisazioni. V. infra, nel n. 7.

un'azione diretta ad ottenere il pagamento della somma dovuta per l'imposta non pagata o contestata, l'altra la pignoris capio, cui subentrò l'azione fittizia. Della prima non abbiamo testimonianze dirette nelle fonti, ma è poco credibile che non si fosse prevista una procedura già nota nell'anno 111 non limitata a dei casi particolari, ma a buona parte delle controversie tra i pubblicani e i debitori di imposte e forse a tutte.

La tendenza a considerare di natura pubblicistica la procedura solo perchè tale era il rapporto non è convincente e travisa il pensiero di Mommsen, il quale ammetteva che il rapporto era pubblicistico, ma fermamente sosteneva, con ragione, che la procedura era privata. Questo è un carattere significativo del sistema romano che preferisce impiegare mezzi di diritto privato anche in rapporti amministrativi (44). L'interesse pubblico viene, se mai, tutelato mediante forme particolari di processo, nelle quali i poteri del magistrato in iure erano più ampi e più rapido il corso della procedura come nel iudicium per recuperatores, la cui peculiarità non era solo l'esistenza di un collegio di giudici, ma anche la maggiore potestà direttiva del magistrato stesso. Non vi è dubbio che un'azione di questo genere era senza dubbio più utile della pignoris capio, che era solo un mezzo di pressione sul contribuente, ma non rendeva possibile un'esecuzione sulla cosa presa in pegno. La formula fittizia concessa dal pre-

(44) Vedi su questa tendenza in genere le acute osservazioni di Luzzatto, Studi Volterra cit. ~~1910~~. Sul rapporto pubblico-privato v. anche Pugliese, Figure processuali ai confini tra "iudicia privata" e "iudicia publica", Studi Solazzi (Napoli 1948) 391 ss.

14
tore in sostituzione dell'arcaica pignoris capio, elimi-
mina questa inettitudine giuridica a convertire il
pignus in un valore pecuniario di immediata appropria-
zione.

Cicerone non parla di questa formula o perchè essa
non esisteva ancora al tempo delle Verrine o perchè
non era praticata in Sicilia. La pignoris capio cui
non può non riferirsi il termine pignerator⁽⁴⁵⁾ potrebbe
anche essere, come si è supposto, un atto di impossessa-
mento provvisorio senza le forme dell'arcaica legis
actio, consentito al pubblicano o nella lex censoria
con la quale si dettavano i doveri ed i poteri del
pubblicano o con gli editti provinciali, per i quali
il governatore aveva un ampio potere nel dettare il
regime giuridico della provincia, senza essere tenuto
ad uniformarsi agli exempla dei precedenti editti ed
all'editto del pretore urbano. Dgì termini usati da Ci-
cerone non si trae che il regime delle controversie
con i pubblicani fosse uguale dovunque, ma che vi era-
no principi osservati in tutte le altre parti dell'im-
pero e cioè azioni dirette ad accertare che la pre-
tesa di esazione era fondata, nonchè atti di esecuzio-
ne provvisoria su beni del debitore per indurlo al pa-
gamento del debito calcolato sulla base del valore
del pignus e quindi, nella maggior parte dei casi, con
un sovrapprezzo. E' invece inammissibile tanto l'esisten-
za di legis actiones nelle province, perchè esse era-
no azioni legittime tipiche del ius civile ed esperi-
bili solo fra cittadini romani⁽⁴⁶⁾, quanto un regime uni-
forme in tutte le province, che avrebbe impedito di

(45) Del tutto diversa ed isolata è l'opinione espressa sotti-
lamente da Hill, The History of pignoris capio, in
Am. Journ. Phil. 67 (1946) 65 e n. 24 che il termine pignerator
possibilmente deriva da pigneror, nel senso di 'claim'
quindi sinonimo di petitor.

(46) Vedi Annali
infra, nel n. 7.

7.- L'esempio della Sicilia è illuminante. Si può far sempre valere che Verre era la quintessenza del malgoverno e delle estorsioni contro i sudditi (47), ma non sarà possibile contestare l'esistenza di un ordine giudiziario e di un sistema di riscossione proprio di questa provincia. Vediamone i tratti caratteristici. A me non sembra attendibile la tesi che si praticasse la legis actio per pignoris capionem o introdotta dai Romani o fatta praticare per abusi di Verre (48).

Neppure la tesi che si trattasse di un rimedio modellato sulla legis actio (49) appare più attendibile.

La procedura risultante dalle accuse di Cicerone non consisteva nel sequestro di beni dell'arator, per costringerlo a pagare la decima dovuta, ma nel portar via con ogni sorta di sopruso ed in via definitiva o gran parte del prodotto o altri beni. Questo è il senso del termine possessor contrapposto a pignerator e questo si trae dai casi denunciati nell'accusa. Come avveniva questo impossessamento definitivo? Il mezzo impiegato era quello della pactio, cioè dell'accordo previsto già nella lex Hieronica tra decumano ed arator. A tale accordo si toglieva qualsiasi carattere convenzionale, perchè in un primo editto Verre, in difformità dalla lex Hieronica (50), aveva stabilito "quantum decumanus edidisset aratorem sibi decumae dare oportere, ut tantum arator decumano dare cogeretur" (51). Si

(47) Così la maggior parte degli storici, i quali ritengono attendibili le accuse di Cicerone: v. ad es. Badian, Publicans and Sinners (Itaca 1972) 79-142 n. 59. Alquanto diversamente Finley, Storia della Sicilia antica (trad. it. Bari 1975) 167 a.

(48) Tesi implicita in Degenkolb, Die lex Hieronica cit. 53. ~~Das Pfandrecht der Steuerpächter~~, Berlin, 1861, 68 ss. 77, anche se alla fine (p. 124) si ammette che la pigneratio romana si mescolava con regole della lex Hieronica, che si fondava su basi diverse.

(49) Wlassak, Prozessgesetze 1, 91; Steinwenter, PW. 20, 1238. Per un possibile rimedio modellato sulla legis actio ora anche Kaser, Röm. Prozessrecht, 45 ed AA. ivi cit.

op. cit. 127 ss. Il Carcopino invece sostiene che in Sicilia si praticava proprio la pignoris capio, ma per un abuso di Verre, discordante non solo dalla lex Hieronica, ma da tutta la legislazione romana sulle legis actiones. Egli quindi critica Degenkolb e Trapenard, che aveva seguito la tesi del Wlassak.

Schmidlin, Rekuperatorenverfahren cit. 67, pensa che si trattava dell'actio ficticia, la cui condanna implicava il pignoramento senza ritardo.

(50) III.24: Hieronica lege... reiecta ac repudiata.

(51) III.25.

19

23

stabiliva ulteriormente: "quod decumanus edidisset sibi dari oportere, id ab aratore magistratus Siculus exigeret" (52). Questo magistrato cui era imposto di assicurare l'esazione della decima non poteva che applicare l'editto e quindi permettere che il decumano portasse via la quantità richiesta a titolo di decima anche se era eccedente. Se l'arator non subiva e tentava di opporsi si esponeva a guai peggiori, non solo violenze anche fisiche, ma anche sanzioni in forme legali e perfino incriminazioni per aver violato l'editto del governatore.

Era peraltro prevista un'azione a favore dell'arator, con una pena in octuplum contro il decumano per l'ingiusto prelievo (53). Cicerone ne denuncia il carattere ingannevole in quanto tutto era predisposto ad impedire che i coltivatori esercitassero un'azione destinata all'insuccesso dato che il collegio dei giudici nominati dal pretore, i recuperatores, erano persone dello stretto seguito di Verre. I pochi invece che avevano osato erano incorsi in condanne terroristiche, ben al di là della condanna in quadruplum, che era sancita nell'editto per l'arator soccombente (54).

Abusi di Verre a parte, non abbiamo notizia che vi fosse qualcosa di analogo nelle altre province, in alcune delle quali l'obbligo di corrispondere il tributo fondiario spettava alle città e le pactiones per conseguenza avvenivano con esse (55).

(52) III.34

(53) III.34 e 70. L'Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano 4^a ed. 120 afferma che si è dedotto dalla lex Hieronica che l'attore se soccombente pagava il duplum, mentre se perdeva il pignorante la sanzione era in quadruplum. Non so quali siano le prove testuali.

Il Carcopino, Lois de Hiéron 41 fa risalire alla lex Hieronica le azioni in octuplum ed in duplum, con argomenti non sempre convincenti, come quelli tratti da D.39.4.

(54) III.70.

(55) Per l'Asia Cic. ad fam. 13.65.1; ad Att. 5.13.1; 6.1.16; ad Q. fr. 1.1.35; per la Siria de prov. cons. 5. Sulle particolarità di ciascuna provincia insiste Luzzatto, Studi Volterra 2^a ed. cit. 736 ss. e n. 204; vedi poi Lo Cascio, La struttura fiscale dell'impero romano, in L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province (a cura di M. Crawford, Como 1986) 33 s. e note 24.

20
24
8. Se fino ad ora, il quadro che pur tra le molte ombre possiamo tracciare ci mostra i pubblicani in azione nei confronti dei debitori, da dopo, con il titolo del Digesto e gli scritti dei giuristi classici, il quadro muta interamente, perchè in azione è il cittadino contro il pubblicano per le sue diverse soperchierie.

Sorprendente è il silenzio del titolo 39.4 sui mezzi giudiziari con i quali il pubblicano poteva perseguire il contribuente, salvo il commisum, cioè la confisca. Questo non può spiegarsi con l'inesistenza di essi o con la loro trasformazione in atti amministrativi. La sola spiegazione possibile è che i compilatori del titolo non avevano interesse per questo, date le profonde trasformazioni istituzionali iniziate già nell'età tardo-severiana ed i grandi rivolgimenti avvenuti da Diocleziano in poi nel regime fiscale e nel processo fiscale (56).

La tendenza favorevole al debitore del fisco si rileva anche nei frammenti che trattano del commisum e forse una ragione può indicarsi in quell'estendersi ed aggravarsi degli abusi contro i quali si troveranno eloquenti espressioni nelle drastiche misure emanate da Costantino e poi dai suoi successori contro i delatori fiscali.

(56) Esempio: C.3.26.15 (Const.315): Ad fiscum pertinentes causas rationalis decidat, omnibus concussionibus prohibendis. Ampio elenco di fonti in Jones, Il tardo impero romano? (trad. it.) 1965 n.35 s. Una visione del processo fiscale alla luce della vindicatio caducorum in Provera, La vindicatio caducorum (Torino 1964) e sui delatori Spagnuolo Vigorita, Secta temporum meorum (Palermo 1978); Exsecranda pernicies (Napoli 1984).

1973-1981

9.- Bisogna risalire al Degenkolb(57) per trovare l'ultima valutazione d'insieme del titolo 39.4 del Digesto. Dopo di lui l'attenzione maggiore è stata rivolta a questi testi che interessavano ricerche su altri argomenti, la concorrenza delle azioni, le azioni miste, le azioni possali e così via. Il carattere generale del titolo è quindi di solito sfuggito e non sono stati affrontati problemi che la più antica storiografia aveva lasciati non risolti. Il mio scopo non è di tornare alla prima metà dello scorso secolo, ma di procedere ad un riesame del titolo, necessariamente critico per utilizzare le fonti in esso raccolte ai fini di una ricostruzione storica del regime giuridico dei publicani .

A prima vista il titolo ci appare come una raccolta abbastanza sconclusionata, che sembra più di origine postclassica che giustiniana. La rubrica del Digesto suona "de publicanis et vectigalibus et commissis", mentre quella del Codice (4.61) "de vectigalibus et commissis" ed in essa i publicani non vengono mai menzionati , sebbene si parli di imposte, vectigalia,

(57) Die lex Hieronica und das Pfandungsrecht der Steuerpächter: StR. , in particolare nella V parte, p.106 ss. con la citazione e la discussione di scritti precedenti di Rudorff naturalmente, Leist, Heffter ed altri. I problemi più interessanti discussi riguardano la pignoris capio e l'editto, la data dell'editto sui publicani, il rapporto con l'editto provinciale, l'esistenza di un pignoramento fiscale come mezzo esecutivo.

dati in appalto mediante licitazioni (4.61.4; 62.4; 65.7).

Se si dovesse giudicare dai soli frammenti del Digesto

si giungere^{he} alla conclusione che nell'età giustiniana i publicani erano i principali esattori delle tasse.

Ma la loro ultima menzione in un atto ufficiale si ha nel C.Th. 1.28.3 di Arcadio ed Onozio del 401, che concede sgravi ai debitori di imposte e tra essi i publicani. Poco tempo prima Simmaco aveva parlato della cupiditas publicanorum (ep. 5.68' ed implicitamente in 5.65).

10.- Il nome stesso di publicano è dunque nell'età giustiniana un fossile, ma il Digesto tratta di questi appaltatori d'imposta come se realmente esistessero. E' un chiaro indizio dell'origine ^{pregiuristica del titolo} postclassica. Un altro indizio si trae dall'ordine dei testi che non è quello delle masse bluhmiane (58), il che autorizza a supporre che si trovi di fronte, anche per l'assenza di qualsiasi organicità, non ad un lavoro direttamente compiuto dai compilatori, ma dalle scuole, forse una sorta di prontua-

(58) Nell'edizione del Krüger, seguito anche da Bonfante-Scobaja, in nota si rileva l'ordine anormale: 1-7 E-8-11 P. - 12-16 S. In genere il tit. D. 39.4 non è tra quelli particolarmente esaminati dagli Autori sulle masse. Se ne occupa C. Longo, Contributo alla storia della formazione delle Pandette, BIDR. 19 (1907), 132 ss. a proposito della connessione tra un testo ed un frgm. breve, come nelle leggi 1-3. Non ne tratta Mantovani, Digesto e masse bluhmiane (Milano 1987) e Orlinella di scussione sul libro in Iura 39 (1988) 137 ss.

Scialoja

± come già
Bluhme

rio per fini pratici, nel quale si raccolsero testi disparati per argomenti diversi. Tale prontuario fu considerato utile da Triboniano, perchè esso conteneva decisioni, che si potevano applicare agli esattori esistenti nell'età giustiniana, una parte dei quali riceveva in appalto la concessione di riscuotere determinate tasse. Insomma una sorta di predigesto parziale che si è trasferito nel Digesto, non per il cosiddetto classicismo di Giustiniano, ma perchè esso apparve di qualche utilità e permise ai commissari di risparmiare la fatica di andare a ricercare nei non pochi libri dei giuristi che trattavano di argomenti fiscali i pochi frammenti interessanti. Che nella prima età bizantina vi fosse ancora l'appalto per alcune riscossioni può ritenersi certo. Anche coloro che ritengono

(52) Com'è noto, la questione dell'esistenza di predigesti è sempre controversa, anche se l'opinione contraria è predominante. A me ~~non~~ pare che ~~essa sia nel vano~~ ~~perchè~~ attribuisca soverchio valore alle dichiarazioni di Giustiniano (Const. Tanta 1) sui libri letti dai compilatori. In primo luogo esse vanno prese con cautela in quanto il numero di 2000 libri, che i compilatori avrebbero letto, non corrisponde a quello che risulta dal Digesto e dall'Indice fiorentino (solo 1539) e trascura la diversa lunghezza dei codici, che anche Bonfante, Storia del diritto romano⁴ 2 (1922) 100, pur strenuo difensore della teoria bluhmiana, è costretto a rilevare (ivi 119 n. 17). In secondo luogo l'affermazione di Giustiniano si potrebbe anche intendere nel senso che i compilatori avrebbero controllato nei libri dei giuristi l'esattezza dei frammenti raccolti in compilazioni parziali precedenti.

Tra gli altri grandi sostenitori della teoria del Bluhme, nella sua critica al Peters, Lenel, Zur Entstehung der Digesten, ZSS. 34 (1913) 373 ss., ora in Gesammelte Schriften¹ (1934) 485 ss., ammette l'esistenza di raccolte di scuola, che i compilatori potevano avere utilizzato. Comunque sia, per obiettività devo dire che casi di testi della massa sabiniana finiti in fondo al titolo e non all'inizio sono numerosi, come può vedersi nella 2a Tabella di Bluhme, Zt. f. gesch. Rechtswiss. 4 (1820) 464, rist. in Labeo. 6 (1960) 384.

24

78

che la gestione fosse data a funzionari (60), argomentando da un'incerta interpretazione del termine octavarii (61) e dall'istituzione dei comites commerciorum (62), ammettono la possibilità di coesistenza tra appalto e gestione diretta. Se non fosse così non si potrebbe comprendere perchè anche il Codice giustiniano consideri l'appalto come esistente.

Si comprende allora perchè i compilatori del Digesto abbiano inserito quella sorta di summa raffazzonata che trovavano nelle raccolte postclassiche, in quanto i testi concernenti i publicani potevano essere utili anche per questioni del loro tempo. A noi essi permettono di trarre fuori dalla variopinta veste in cui sono stati avvolti dati e notizie sul sistema di riscossione nell'età del Principato fino ai Severi.

(60) J. Karayannopoulos, Das Finanzwesen des frühbizantinischen Staates (München 1958) 163 s. con altre cit. Contro De Laet, Portorium (Brügge 1949) 471 s.

(61) C.Th. 4.13.8 (381); 4.61.8; 4.42.2 (457/465); Bas. 19.1.85.

(62) Non prova in contrario la riduzione stabilita da Costantino del termine di durata dell'appalto di vectigalia a tre anni, C.Th. 4.13.1 (321); C. 4.13.1, mentre quello per l'octava era quinquennale, C. 4.65.7 (222).

25

110. — L'ottica del titolo è la tutela giudiziaria dei privati dai soprusi dei pubblicani. All'inizio si riporta l'editto del pretore⁽⁶³⁾ che prevede un'azione in duplum per il caso di res vi adempta da un pubblicano o da suoi dipendenti. Come le altre azioni penali trascorso l'anno la pena era in simplum. La restituzione della cosa prima della litis contestatio liberava il reo. Nel commento si spiega che ~~l'editto~~ il pretore aveva proposto un editto specialiter contro i pubblicani e così si respinge l'eventuale obiezione che già esisteva la previsione di damnum furtum e vi raptis spiegando che l'editto speciale era mitius, in quanto dava un'azione in duplum e la facoltà liberatoria di restituire la cosa, mentre nell'actio vi bonorum raptorum e nel furtum manifestum era in quadruplum⁽⁶⁴⁾. Nel § 4 successivo si risponde ad un'altra questione, se cioè il reclamante possa agire non in forza dell'editto speciale, ma con l'editto generale vi bonorum raptorum, dampni iniuriae e furti e si risponde affermativamente citando l'opinione conforme di Pomponio, cui si attribuisce la motivazione: "absurdum est meliorem esse publicanorum causam quam cet^{er}orum effectam opinari". Nella forma che ci è pervenuta la contraddizione fra i due paragrafi è evidente e nessun tentativo di conciliazione è praticabile. Così come è il testo parla del ricorso alle azioni comuni, come se si trattasse di una scelta sempre possibile e questo evidentemente toglie valore all'editto speciale.

(63) D.39.4.1.pr. (Ulp.55 ad ed.).

(64) § 2-3 eod.

Viceversa la maggior parte degli studiosi negà il contrasto e spiega la concorrenza delle azioni rilevando che l'editto era mitius solo in aliqua parte e per il resto non lo era affatto, dato che l'azione si poteva esperire in un più ampio raggio e non richiedeva il dolo ed inoltre consentiva che il reo si liberasse restituendo la cosa (65). Solo il Solazzi con

logica rigorosa ritiene non conciliabili i due paragrafi e quindi ^{penso} che la risposta di Pomponio e di Ulpiano sarebbe stata negativa (66). Egli attribuisce così ai compilatori di avere eliminato un non dopo posse nel § 4. Di tale restituzione Solazzi dava anche la ragione sostanziale. Il pretore aveva dettato un editto con sanzioni più miti, perchè nonostante le malefatte dei publicani, la riscossione dei tributi doveva essere comunque assicurata e tale esigenza non poteva essere considerata diversamente dalla giurisprudenza. Se il pretore avesse previsto una possibilità di scelta, chi si decideva ad intentare un processo sfidando il potere dei publicani, avrebbe scelto l'arma più acuminata e così l'editto speciale sarebbe

rapidamente caduto in disuso. La critica negativa al testo è da condividere, mentre la proposta di restituzione e la motivazione suggerita vanno valutate a parte.

(65) Serrao, Il frammento leidense di Paolo (Milano 1956) 88 s.; Metro, L'esperibilità nei confronti dei publicani dell'editto 'vi bonorum raptorum', Iura 18 (1967) 109 ss.; Balzarini, Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano (Padova 1969) 335 s.; Vacca, Ricerche in tema di 'actio vi bonorum raptorum' (Milano 1972) 110 ss.; Cimma, Ricerche sulle società di publicani.

(Milano 1980) 198 n. 114. Sulle differenze già Levy, ↑
(66) Noterelle critiche. L'editto de publicanis in D. 39. 4. 1. pr.; Studi Albertini (Milano 1953) 14, rist. in Scritti § 404 ss.

↑ Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht, 1 (Berlin 1918) 490 s., il quale avverte che il concorso poteva ma non doveva esservi necessariamente.

27

31

12.-Vedremo più oltre quale sia il valore storico dell'editto speciale. Per ora limitiamoci a constatare che i testi presentano vizi formali, incongruenze e difetti di logica, nonché sciatterie che difficilmente si possono attribuire a giuristi classici. Basterà rilevare che per esemplificare il contrasto fra l'actio in duplum dell'editto e quella in quadruplum si fa ricorso, oltre che all'a. vi bonorum raptorum anche al furtum manifestum, dimenticando il non manifestum, che ben poteva verificarsi in mancanza della flagranza. Inoltre il damnum appare e scompare, nè vi è alcuna simmetria tra l'enumerazione del § 2 e quella del § 3. Le scorrettezze di forma e la sciatteria dell'argomentazione rivelano l'origine non classica⁽⁶⁷⁾. Più grave di tutto è per la sostanza l'aver ommesso la descrizione dei fatti per i quali poteva sorgere la possibilità di una scelta fra l'editto speciale e le azioni comuni, generalizzando tale scelta e presentando le cose, come se essa potesse avvenire in ogni caso introducendo in tal modo la retorica motivazione finale attribuita a Pomponio: est enim absurdum meliorem esse publicanorum causa, la quale esprime una piena sconfessione dell'Editto del pretore, che era appunto melius. Non credo che possano esservi seri dubbi sul carattere non classico di buona parte dei §§ 2-4. Altro problema è se le alterazioni siano dovute ai compilatori giustiniani o siano il risultato del lavoro di scuole postclassiche. A me pare

(67) Ad es. l'uso di quippe e di cum causale con l'indicativo, la non certo elegante successione dei due cum nel § 3 e la menzione finale della facultas restituendi introdotta da un et. Il Beseler, Beiträge 3, 63 e 219 ha già segnalato alcune di tali scorrettezze. V. anche Krüger, Suppl. VJR. 3, 541 e 663. Contro Levy, Konkurrenz 490 n. 4 che però non discute delle scorrettezze formali.

preferibile la seconda ipotesi, perchè non vedo quali ragioni avrebbero potuto indurre i compilatori giustiniani a compiere le manipolazioni dei testi ed in un modo così maldestro.

Una conferma ci è offerta da una altra stranezza, se così può dirsi, che risulta da due frammenti dello stesso titolo del Digesto, attribuiti l'uno a Modestino, l'altro a Paolo⁽⁶⁸⁾ nei quali si prevede un'azione per il semplice illicitum exigere. Bisogna arrampicarsi sugli specchi per ~~far~~ rientrare l'esazione illecita nel vi adimere ! Eppure scrittori dell'autorità di Levy⁽⁶⁹⁾ e sulle sue orme Lenel lo hanno fatto e quest'ultimo che aveva ammesso nelle prime edizioni dell'E=dictum due differenti clausole sui pubblicani, nella terza ha cancellato la seconda clausola. Levy ha seguito l'opinione del Pernice che la vis in ampio senso comprenda quel potere che i pubblicani esercitano in modo contrario al diritto nell'esercizio della loro funzione semipubblica nel portar via l'imposta appaltata⁽⁷⁰⁾. Questa identificazione della vis del pubblicano con l'esercizio in modo illegale del suo potere rende del tutto incomprensibile la precisa formulazione dell'editto quod vi ademerit mentre sarebbe stato più semplice e chiaro dire quod illicite exigere rit, che ovviamente avrebbe compreso in sé anche fatti di violenza⁽⁷¹⁾.

I due testi di Modestino e Paolo hanno caratteristiche diverse. Il primo tratta della responsabilità di

(68) D.39.4.6 (Mod.2 de poenis);9.5 (Paul.5 sent.)

(69) Konkurrenz.1 cit. 470.

(70) "In Ausübung ihrer halbamtlichen Tätigkeit bei Beitreibung der gepächeten Steuer" (Pernice).

(71) Contro la tesi dell'unicità delle due previsioni v. anche Pugliese, Mélanges Meylan cit. 290 ss., del quale però non condivido l'opinione che l'illiceità consisteva proprio nell'esercizio dell'azione sostitutiva della pignoris capio (supra, nel n. 4); come Pugliese anche Cimma, Ricerche sulle società di pubblicani (Milano 1981) 213. Vedi ora ... Blanch Noguès, in Illecito e pena 7. Quanto all'extorquere v. Mommsen, Strafrecht, 663 (=Droit pénal? 27.384 e n.4) e le precisazioni di Serrao, il frammento leodense cit. 89.

privata in età repubblicana, Atti Convegno Copanello giugno 1990 (a cura di Milazzo, Napoli 1992) 286

più pubblicani nell'esecuzione dell'illicitum exigere ed esclude che l'azione si moltiplichi per quanti sono gli autori, sulla base di una costituzione di Severo ed Antonino; poi segue una motivazione che non sembra riferirsi al caso: "nam inter criminis reos et fraudis participes multum esse", con il che l'illicitum exigere è considerato una frode!

Il testo attribuito a Paolo pone assieme fasi diverse dell'evoluzione storica⁽¹⁾. Nella prima l'illicitum exigere dava luogo al pagamento della cosa più una pena in simplum. Nella seconda l'estorsione violenta esponeva ad una pena in tripulum più la restituzione della cosa, nella terza il termine amplius e la motivazione finale provano il sovrapporsi di una pena pubblica per un fatto ormai considerato crimen, oppure il concorso di tale pena con quella privata.

L'origine postclassica è indubbia. L'azione in tripulum è rivelatrice in tal senso. Com'è noto, le scuole orientali, avevano creato la categoria delle actiones mixtae penali e reipersecutorie. Il quadruplum si scindeva in due parti, la prima comprendeva il

(1) Sull'origine postclassica del testo e l'attribuzione alle scuole orientali vedi la controversia tra Steinwenter e Lévy, citati da Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, 212.

30

valore della cosa, la seconda il residuo triplum (73). Tutto il frammento del resto è chiaramente una breve summa di norme concernenti le imposizioni e le esenzioni fiscali, gli appalti ed i rapporti dei pubblicani con il fisco e fra tali norme è stato inserito non senza forzatura dell'economia del testo anche il tema della responsabilità degli esattori verso il contribuente.

V (74)

Certo si può pensare anche ad una interpolazione giustiniana, dato ^{che} la teoria delle azioni miste è definitivamente accolta dai compilatori, come è detto nelle Inst. 4.2, proprio in aggiunta al testo copiato da Gaio. Se ritengo preferibile l'altra ipotesi, è perché ~~il titolo~~ l'intero frammento pseudopaolino appare un sommario riassunto di cose disparate.

L'esame dei due testi consente di giungere alla conclusione che l'ipotesi dell'illicitum exigere era prevista dai classici ed in tal caso con una seconda clausola dell'editto, ma le scuole hanno compiuto un lavoro sul regime delle azioni nel quadro della nuova categoria delle actiones mixtae. Non si può dunque esser certi che anche in questa ipotesi vi fosse un'azione in duplum, come quella del vi adinere oppure un'azione in simplum diretta alla restituzione della cosa o del suo valore. Nel primo senso si esprime la costituzione degli imperatori Severo ed Antonino del 197 (73), forse la stessa invocata nel testo di Modestino, nella quale si afferma non potersi ritenere condannato per furto, violenza o peculato colui che sia stato condannato in duplum per avere esatto a titolo di tributo più di quanto era dovuto.

(73) Vedi per tutti Kaser, *Römisches Privatrecht* (1969) 310 e le opere del Levy ivi cit.

(74) Così infatti Biondi, *Studi sulle actiones arbitrae riae e l'arbitrium iudicis* (1912 rist. Roma 1970) 171.

(75) C.2.11(12).2. Levy, *Konkurrenz* cit. 498 n.5 l'adduce invece per dimostrare che la terminologia era un'altra, plus debiti nomine tributorum exigere e Cic. Verr. III.26; plus abstulerit quam debitum sit, mentre C.4.62.3 (Val. et Gall.) anch'esso devia con un illius postulat. Troppo poco per la sua età.

13.- Vediamo ora quali altri elementi classici si possano estrarre dal maldestro riassunto delle scuole. La questione dell'ammissibilità del concorso delle azioni nella rapina e nel furtum, forse anche del danno, è affrontata dai giuristi classici e non può sorprendere che essi nello stesso modo e con analoghe risposte risolvessero incertezze e dubbi che potevano essere sorti nella pratica, dato il carattere particolare dell'editto de publicanis. L'Arangio-Ruiz accetta come un dato incontrovertito l'opinione della precedente dottrina, che il furtum sia insi-
 ticio e vi aggiunge anche il damnum (76). I rilievi critici sono acuti e non lasciano dubbi sulle alterazioni formali. La più forte ragione consiste nel rilevare che non esisteva un editto generale, comprensivo dei tre casi, e che non vi era nemmeno un editto generale per il furtum, in quanto il pretore non poteva che riprodurre la previsione del diritto civile, salvo i casi speciali e lo stesso è a dirsi per il damnum iniuria datum. È difficile contestare questi ed altri rilievi precisi e pertinenti.

Ma né Arangio-Ruiz, né altri danno una ragione per l'asserita interpolazione giustiniana. L'autorità dello studioso e di quelli che l'hanno preceduto o seguito come Lenel, è tanto grande che si è naturalmente indotti a credere loro. Ma non sempre i grandi hanno ragione, ~~ro parte~~. La vicinanza tra rapina e furto è tale che Gaio ed altri con lui chiamano il raptor fur improbus (77): come a dire un ladro peggiore degli altri. Ma anche per il danno iniuria datum era ammessa in taluni casi l'actio vi bonorum raptorum (78), mentre nel diritto giustiniano non vi è alcun interesse per l'impiego di quest'azione e perciò non è credibile che la menzione del damnum nel nostro caso sia opera dei compilatori.

(76) Sugli editti "de publicanis" e "quod familia publicanorum furtum fecisse dicitur", Studi Perozzi (Palermo 1925) 229 ss., ora in Scritti di diritto romano, Napoli 1974, 135 ss. con altre cit.
 (77) Gai 3.209; Ulp. J. 1.1. D. 47.8.2.10; Ulp. D. 4.2.4.12
 (78) D. 47.8.2.10 cit.; 47.8.2.26.
 Divergenti opinioni in Balzarini, Ricerche 434 s. e Vacca, Ricerche 134 s.

Oltre alle controversie di carattere tecnico-giuridico ve ne potevano essere altre di natura più sostanziale. La categoria dei pubblicani, pur avendo perso la influenza politica, che aveva sotto la repubblica, era pur sempre in grado di avere i suoi patroni, non fosse altro che per l'incapacità dell'amministrazione fiscale di disporre di propri uffici altrettanto efficienti. Un'eco di tale controversia si può vedere nella citazione di Pomponio a sostegno della tesi prescelta, anche se può apparire goffamente retorica la giustificazione finale sull'ingiustizia di un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri. per i pubblicani. Ugualmente un relitto di diversità nel regime delle azioni contro i pubblicani può vedersi nel frammento già citato attribuito a Paolo molto discusso tra gli studiosi sui punti della classicità dell'actio mixta e del concorso tra azione privata e repressione pubblica (79), ma poco esaminato nella parte iniziale, sicuramente alterata (80), e dove si parla di un quod equivalente all'esazione illecita, più un altero tanto, riducendosi così il duplum dell'azione penale in un simplum più la cosa riscossa. Questa soluzione singolare non si può far rientrare nella nozione di actio mixta, perchè l'azione edittale si estingueva se il convenuto restituiva la cosa prima della litis contestatio (81). Ci troviamo perciò di fronte ad un regime diverso da quello edittale, che non sappiamo a chi si debba attribuire, ma che non poteva essere opera o di scuole postclassiche o dei compilatori, in quanto non ci risulta che essi abbiano

(79) Per la classicità Serrao, Il frammento leidense di Paolo 85 ss., contro gli autori ivi cit., cui si è aggiunto Balzarini, Ricerche 459 s. con altre cit. n. 261.

(80) L'espressione quod exegerit... cum altero tanto.. exsolvitur è per lo meno insolita: v. anche Levy, 335 A.

(81) D. 39.4.5 pr. (Gai. ad ed. praet. urb.) genuino nella parte che interessa.

Konkurrenz Tot.

A non così d'ora al § 184 nelle edizioni precedenti alla 3^a.

concepito la pena in duplum come comprensiva della res(32). Però dovevano esservi state discussioni, se nel testo di Gaio ora citato si legge magis placuit.

14. Le considerazioni che precedono ci permettono finalmente di affrontare la questione di sostanza, se l'editto adversus publicanum era mitius del regime comune dell'actio vi bonorum raptorum e del furtum. I sostenitori della tesi negativa hanno un solo argomento di rilievo e cioè la mancanza del requisito del dolo nell'azione speciale, e devono presupporre che la vis richiesta dall'editto fosse la medesima che era necessaria nella rapina e comprensiva della sottrazione propria del furto. Per brevità limitiamo il discorso alla rapina. La vis richiesta per tale azione era uguale a quella prevista per il publicano? In tal caso la scelta sarebbe stata indubbia e superfluo l'editto speciale. Ma non è da escludere che il comportamento del publicano, o della sua familia, non consistesse in una violenza fisica od anche in una violenza morale grave, ma nel portar via la cosa, contro l'opposizione della vittima(33), con minaccia di sanzioni e guai maggiori se non si pagava. In realtà il solo argomento a sostegno dell'interpretazione opposta è la mancanza del dolo. Che questo fosse un requisito essenziale nella rapina è indubbio. Ma come veniva inteso? Il rilievo maggiore era

(32) D.39.4.5.1 (vedi n.prec.) attaccato dalla critica per vari aspetti dimostra comunque che il punto era controverso. Contro la critica radicale anche Levy, nonkurrenz cit. 491

(33) Secondo l'opinione di Quinto Mucio si quis contra quam prohiberetur fecerit (D.43.24.1.5 Ulp.71 ad ed.) per l'interdictum quod vi aut clam e 50.17.73.2 (Q. Muc.Saev...s. opwv). Questo non implica identificare la vis con il potere (Grwalt) del publicano (sopra, nel n. 12).

dato alla premeditazione e predisposizione della violenza radunando una banda armata (84). Per l'attuazione della violenza il dolo era insito nel fatto stesso (85) e non occorre di provarlo. Si poteva discutere di tale elemento soggettivo, se si dimostrava che l'azione era stata compiuta per errore, cioè nella convinzione di esercitare un diritto. Ma il solo testo nel quale il caso è previsto e la mancanza di dolo fatta assurgere a causa discriminante con le parole sane dolo caret è già stato attaccato dalla critica (86) e davvero la dichiarazione appare inutile ed appiccicata come un ingenuo commento alla decisione, dato che l'errore escludeva per sua natura l'intenzione malvagia. In realtà la mancanza del dolo, sbandierata come prova che l'editto non era affatto mitius, nei casi pratici che potevano insorgere si rivela di ben scarsa importanza.

L'evoluzione storica non fu nel senso di rendere meno severi i mezzi giudiziari contro i soprusi dei pubblicani o nel senso che essi erano già molto forti fin da quando misure speciali furono adottate per loro, ma nel senso opposto. Quel che rimane dei giuristi classici, come si intravede fino ad ora, lo conferma.

(84) D.47.8.2.pr. (Ulp. 56 qd ed.); Dolo malo hominibus coactis; § 3 dolo malo... non tantum is qui rapit, sed et qui praecedente consilio ad hoc ipsum colligit armatos. Su questo ed altre fonti Vacca, Ricerche cit. 66 ss. con cit.; L'Editto di Lucullo, Atti Convegno Copanello cit. 246ss.

(85) D.47.8.2.8; nam qui vim facit, dolo malo facit; ~~ricco emblema~~ secondo Levy, Konkurrenz, 490 n.1 presenta un ricco emblema, che non si salverebbe nemmeno con Cic. pro Tull. 12.29: in vi dolus malus inest, il che è troppo sbrigativo per liberarsi di un testo incomodo.

(86) D.47.8.2.20; sul testo v. da ult. Metro, Iura, 1967, 18 n.42 ss.; Balzarini, Ricerche cit. 156 n.204 s.; Vacca, Ricerche, 111 che più decisamente sostiene la classicità del motivo sane dolo caret, ma con poca coerenza afferma che nella vis dei pubblicani rientra l'illicitum exigere, che non richiedeva il dolo. Nel § 18 il dolo finisce con l'identificarsi nell'anti-giuridicità.

15/17 Un trattamento diverso è previsto nel titolo del Digesto de calumniatoribus (D.3.6.7.2 Paul. 11 ad ed.), dove si concede un'azione in factum o più probabilmente utilis ⁽⁸⁷⁾ contro il pubblicano, che tratteneva dei servi ed aveva ricevuto danaro non dovuto, evidentemente per liberarli. Questo implicava un ^{Singolare} ampliamento della nozione di calumnia, estesa ad una ingiusta pretesa di danaro, come già aveva rilevato Cuiacio (88), definendola pro vexatione qualibet iniusta.

Tale estensione può essere tardo classica o del primo periodo postclassico, certo ancor prima di Giustiniano. Si può rilevare come un indizio in questo senso la sostituzione del termine calumniae di C.Th.10.4.1, forse di Costantino 313, con contumelias di C.3.26.9, identico al primo anche se nella inscriptio ha Valentinianus et Valens del 365. Pene severe, compresa quella capitale, sono previste per i funzionari che commettono vessazioni (89). Anche in D.3.6.8 (Ulp.4 op.) per l'illicitum extortum si ha la restituzione e una pena pro modo delicti.

(87) Lenel, Edictum 106 n.12; per l'interpolazione di in factum actione anche De Francisci, Synallagma Pavia 1916, 98

(88) Commentarium in Lib. XI Pauli ad ed., Opera (Neapoli 1722) .140 A

(89) Oltre la costituzione citata nel testo C.Th.6.35.1 (314) = C.12.28.1; C.Th.10.15.1 (315/6) con Interpretatio = C.2.8.3; C.Th.15.14.2 (325); C.Th.15.14.2 (325). Sull'estensione del concetto ad opera degli imperatori cristiani Lauria, Calumnia, ora in Studi e ricordi, Napoli 1983, 272 s.

16-Il titolo del Digesto finora esaminato non offre solo alcuni parlumi sulla difesa giudiziaria dei contribuenti contro i publicani, ma anche definizioni, (90), questioni giuridiche nascenti da fatti dei dipendenti, nozze e responsabilità degli eredi, pluralità di soci, appalto dei vectigalia, regime dei dazi commerciali e naturalmente la disciplina della confisca. Anche con tutto questo esso contiene solo una parte del regime delle esazioni e senza riferimenti al sistema, se così può dirsi, fiscale del Principato e del tardo impero. Invano cercheresti in esso le norme sulla delazione fiscale, che pure occupano un posto importante nella storia del processo fiscale e non si può dire che quella pratica fosse limitata soltanto alle eredità da tassare o da rivendicare nel caso dei caduca. Mancano tutti gli altri casi nei quali l'azione era direttamente esperita dal fisco, casi che avevano tanta importanza da indurre all'istituzione dell'advocatus fisci (91), presente già sotto Adriano.

I frammenti del D.39.4 offrono dunque un quadro circoscritto del regime della riscossione, che comprende i rapporti e la loro disciplina nascenti da vectigalia dati in appalto. Il campo è dunque quello dei portoria ed al più altri, pochi prelievi di tasse.

Questo risulta in modo evidente dal lungo testo di Marciano con il quale si chiude il titolo (92). Esso pur essendo stato estratto dal libro de delatoribus, non si occupa di spie o attori fiscali, ma delle merci soggette alla dogana, delle quali fornisce un lungo elenco e dei mezzi diretti a frenare l'avidità ed esosità degli esattari. A sostegno si citano costituzioni imperiali dell'età degli Antonini e dei Severi e casi clamorosi di confisca del carico di una nave soarcato nell'imminenza di una tempesta (93). Una grande parte del testo è dedicata alla responsabilità

(90) D.39.4.1.1 (Ulp.); 12.3 h.t. (Ulp. 38 ed.); 50.16.16 (Gai. 3 ed. prov.); 39.4.13.pr. (Gai. 13 ed. prov.)

(91) Fonti e lett. in Storia della Costituzione, Gai. 900 n. 35 e 5, 273 n. 83

(92) D.39.4.16.

trasgressioni

del dominus per compiute dai suoi schiavi; la tendenza è di attenuarla e di impedire la vendita da parte delle autorità doganali del servo con fisco, appagandosi del pagamento di una aestimatio. In altri casi nei quali risulti l'estraneità del padrone, questi non incorre in alcuna responsabilità. Si doveva trattare di questioni frequenti e controverse, per risolvere le quali intervengono costituzioni imperiali.

Un caso particolarissimo è quello del frgm. 15, la cui inscriptio è Alfenus Varus libro VII digestorum, inscriptio che farebbe pensare ad una lettura diretta dell'opera, mentre in altri l'inscriptio rinvia ad una epitome. Ma forse è solo un'ostentazione. Il testo riguarda i tempi nei quali era consentita l'estrazione nell'isola di Creta della pietra per affilare (cos, cotoriae) e risolve negativamente⁽⁹³⁾ la questione se fosse da considerare trasgressione della lex censoria il fatto di una nave partita prima del termine e costretta a rientrare nel porto per le avverse condizioni del mare e poi ripartita dopo il termine consentito. Che i compilatori siano andati a leggere l'opera di Alfenus od anche del suo epitomatore per

(93) Un respondit nel testo riguarda un responsus di Servio: De Sarlio, Alfenus Varo e i suoi Digesti (Milano 1940) 111.

estrarne questo solo caso è del tutto inverosimile mentre è naturale che esso fosse citato assieme ad altri in un pronunzio. In ogni caso nulla impedisce di credere che il divieto fosse ancora in vigore al tempo di Giustiniano.

Al di fuori dei testi del tit.39.4 e dei pochissimi altri concernenti le stesse materie già ricordati, dei publicani si parla solo per la facoltà di non testimoniare⁽⁹⁴⁾ e per la petitio di imposte dovute poste a carico di un fedecommissario⁽⁹⁵⁾. Se ne parla infine nel caso di concessioni di lagno o di stagno per l'impedimento di esercitare la pesca⁽⁹⁶⁾, ma qui si tratta di quei soggetti dei quali esattamente Gaio aveva detto che era no publicanorum loco⁽⁹⁷⁾. Il nome non ricorre nelle Istituzioni e nel Codice giustiniano solo due volte⁽⁹⁸⁾.

(94) D.22.5.19 (Ulp.8 de officio pro.c.)

(95) D.32.11.22 (Ulp.2 fideicom.)

(96) D.43.14.1.7 (Ulp.68 ed.)

(97) *Supra*, nel n. 2.

(98) C.12.46.1.5 (Const.320) sui privilegi dei veterani; C.1.17.2.7a (Iust. 533) uguale alla cost. Tanta premessa al Digesto.

Supra, nel n. 10.

17. — Veniamo alle fonti storiche valutandole alla luce dei testi dei giuristi. In primo luogo va resinta una erronea interpretazione di un testo del Panegirico a Traiano⁽⁹⁷⁾, secondo la quale vi sarebbe stato nella legislazione dell'impero un regime più sfavorevole al reo di come non fosse quello del Digesto per i pubblicani⁽⁹⁸⁾. Plinio contrappone al suo principe un "alius, ut contumacibus irascetur tarditademque solvendi dupli vel etiam quadrupli irrogatione multaretur: tu nihil referre iniquitatis existimas, exigas quod deberi non oportuerit, an constituas ut debeat". Questo alius è puramente ipotetico, non è un riferimento reale ad un altro imperatore, il dupli vel etiam quadrupli conferma il senso retorico della frase apologetica. Le parole finali non sono più rivolte alla mora del debitore, ma all'ingiustizia o meno della pretesa. Non abbiamo nessuna prova di un'azione penale in duplum od in quadruplum contro il contribuente moroso, salvo l'azione concessa da Verre in quadruplum in un ben diverso contesto. Tra l'altro il passo in esame, come risulta dall'inizio del §, si riferisce alla XX hereditatium e non ai tributi in generale⁽⁹⁹⁾.

(97) 40.5

(98) Carcopino, La loi de Hiéron, 40

(99) Un caso di vendita da parte dei pubblicani di terre & quote in loro possesso per la XX hereditatium è in Plin. ep. 7.14: a publicanis partem vicesimam emisti, su cui De Neeve, A Roman Landowner and his Estates: Pliny the Young, in Athenaeum 78 (1990) 369 ed AA.cit. a n. 33.

44

18.-I testi dei giuristi per quanto riguarda la storia della riscossione e dell'appalto non confermano la tesi formulata dal Rostovzev, che alle società di pubblicani sarebbero subentrati appaltatori singoli (102). Alorchè essi trattano

dell'appalto la menzione dei soci è in talvolta esplicita: Ulp.D.39.4.3 'in dominos' sic accipiendum est 'in socios vectigalis'; Paul.D.39.4.9.4; socii vectigalium. Alla luce del frgm.3 di Ulpiano vanno letti anche altri testi dello stesso giurista: D.39.4.1.5 e D.50.16.195.3, nei quali non si parla espressamente di socii, ma la loro esistenza è presupposta dalla definizione della familia servorum alle dipendenze dei pubblicani per l'esercizio della riscossione (103). Decisivo è il riconoscimento della personalità giuridica alle società vectigalium publicorum affermato da Gaio, secondo la più corretta interpretazione ribadita dalla Cimma (104). Queste fonti dimostrano che le società di pubblicani esistevano non solo al tempo

di Gaio e

(103) Vedi l'esame dei testi in Cimma, Ricerche cit. 198 s.

(104) Ricerche cit. 178 ss. con ampia discussione su 8.3.

(102) Dubbi e riserve ora anche in Bunt, op. cit. 382, 386, 408 s., 412, 422.

43
fu quella di introdurre la responsabilità dei singoli soci pro parte.

19. - D.39.4.1.11 è il solo di tutta la compilazione giustiniana nel quale vi è un riferimento al tributum riscosso dai pubblicani⁽¹⁰⁾. In tutti gli altri o manca qualsiasi riferimento specifico o il più delle volte si tratta di imposte indirette, la più importante delle quali è il portorium. Le fonti relative sono state raccolte dagli studiosi dell'ottocento che si occuparono del tema, ai quali rimandiamo il lettore⁽¹¹⁾. Le fonti giuridiche offrono prove abbastanza sicure dell'esistenza dell'appalto, sia durante il principato che dopo. Con acutezza Gaio ha distinto le entrate dello stato per la concessione e lo sfruttamento di propri beni, come saline e miniere: per il giurista i conduttori sono publicanorum loco e non propriamente pubblicani⁽¹²⁾.

Contro la testimonianza delle fonti giuridiche non si può far valere l'ipotesi del De Laet⁽¹³⁾, che l'appalto era praticato nella tarda età classica solo in una parte dell'impero, Egitto, Siria e Palestina, mentre nel tardo impero Costantino lo avrebbe di nuovo generalizzato per far fronte

(10) Sulla base di Heumann-Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Recht (10a ed. Graz 1958), 593, e del VIR. p. 1298-1299.

(11) G. Humbert, Les douanes et les octrois chez les Romains (Toulouse 1867); ... Cagnat, Etude historique sur les impôts indirectes chez les Romains (Paris 1882). Oltre i testi di D.39.4 e C.4.61 e 62 v. D.49.14.3.6 e 46.14; 17.2.33; 48.19.9.9; 4.16.203 e C.4.61.5; inoltre i testi del CTh. in Cagnat, 122 n.1; 123 n.1; 124 n.1 ss.; 125 n.1. Vedi in tempi recenti Neesen, Untersuchungen -

(12) D.39.4.13.pr. (Gai 13 ad ed. prov.); non con Δ
(13) Portorium, 424 e 469 ss. Contro sia Brent, op. cit. 412 s.

Δ d. 43.14.1.7 (Ulp. 68 ed.)

→ zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr. - 284 n. Chr.) (Bonn 1980).

32 42

46

alla diminuzione delle entrate con la gestione diretta (109).
Tutti i riferimenti a quest'ultima sarebbero stati
perciò eliminati dai compilatori giustiniani. Contro
questa tesi basterà osservare che se le entrate erano
diminuite in conseguenza del restringersi del commer^{cio} (110),
non si comprende perchè i privati avrebbero con-
cesso ed anche accanitamente (111) all'appalto. Non
vi è alcuna traccia di una costituzione che ristabili-
va l'appalto nè nell'edossiano, nè nel Codice di Giu-
stiniano, mentre l'appalto è esplicitamente previsto.
Non ci dicono nulla a questo riguardo le leggi impe-
riali con ripetuti interventi contro i soprusi e le
estorsioni di una pleora di funzionari disseminati
per le province con il compito di sollecitare il
pagamento di rate scadute e recuperare gli arretrati (112).
Esse riguardano altri campi dell'amministrazione fisca-
le e gli oneri delle comunità cittadine.

(109) Di tale tesi vi sono spunti in Rostovzev, Staats-
pacht cit. 503.

(110) D. 39.4.9.pr. (Paul. 5 sent.).

(111) Altre critiche in Guarino, Iura 1 (1950), 516 ss.,
che adduce contro De Laet anche C. 4.61.5.V. ~~esistere~~ per
Cimma, Ricerche, 111 della quale però non condivido
l'opinione che il portorium era decaduto nell'età
tarda, almeno in modo tale da scoraggiare la gestio-
ne da parte di privati.

(112) Jones, Il Tardo impero romano 2^a trad. it. Milano 1981
1672 s. e n. 113 p. 1011. un le fonti.

20. Anche la ricostruzione del Rostovzev, alla quale in larga parte si ricollega il De Laet, è molto ipotetica e fondata principalmente su dati terminologici e cioè sull'apparizione di conductores in luogo delle società. Il grande storico traeva da questa constatazione la prova che già molto per tempo la mancanza di interesse da parte degli speculatori per la forte diminuzione dei profitti aveva praticamente fatto scomparire le societates. Lo Stato allora avrebbe favorito l'impiego di conductores generali singoli, semi funzionari (halfbeamtlichen), ai quali si conferiva l'appalto, che però nella situazione così creata era solo una finzione, "eine traurige hybride Schöpfung" (13). Questo appare una pura escogitazione per superare la difficoltà nascente dal fatto che se non vi erano profitti sufficienti, perché mai i privati avrebbero dovuto concorrere agli appalti. La costruzione del Rostovzev è però insostenibile di fronte alla cura con la quale gli imperatori ed i giuristi affermano che non era lecito prorogare di ufficio i termini dell'appalto-locazione e scaduti quelli fissati era obbligatorio procedere alle ~~nuove~~ gare per affidare la gestione a nuovi conduttori (14). Ancor meno convincente appare l'ipotesi che il piccolo appalto (Kleinpacht) era molto diffuso nelle province orientali dove assumeva le caratteristiche della liturgia, essendo imposto a molte centinaia di persone e quindi più tollerabile per i singoli. Ma le liturgie, dato il

(13) Staatspacht ^{cit.} 501 ss. Contro Brunt, Imperial Themes ^{est.}
 De Laet, Portoria 401 ss.; Cimma, Ricerche 109.
 (14) D. 39.4.9.1 (Paul. cit.); C. 4.41.4 (Const. a. 321); D. 49.14.3.6 (Call. de iure fiscali) con citazione di un rescritto di Adriano; D. 50.6.10 (Call. 1 de cogn.).

loro carattere obbligatorio sono incompatibili con la locazione-appalto, che esige la volontarietà dell'atto costitutivo (45).

Al pari dell'ipotesi del De Laet, anche quella precedente del Rostovzev sulla reintroduzione del piccolo appalto da parte di Costantino (46), è insostenibile. Le stesse difficoltà ammesse dal Rostovzev per ricostruire storicamente la coesistenza di tre modi diversi di gestione, quella dell'antico appalto, della locazione a conduttori generali e del piccolo appalto ellenistico, dimostrano la poca consistenza dell'ipotesi. Né risulta fondata la considerazione che i testi dei giuristi non permetterebbero di stabilire volta per volta se essi trattassero dei conduttori dei domini, degli appaltatori dei vectigalia o dei κισθητάι ellenistici.

Non si superano tali obiezioni con l'ipotesi del De Laet di tre fasi diverse di sviluppo. Nel primo secolo appalto alle società di publicani, da Traiano a Marco Aurelio e Commodo conductores generali, da Severo ed oltre gestione diretta, poi dopo Costantino ritorno all'appalto per i portoria. Questa tesi si fonda su dati epigrafici, dai quali risulta l'appartenenza di schiavi a conductores. Già il Carcopino aveva notato che non si può interpretare il termine nel senso esclusivo di conduttore singolo e non vi è dubbio che sia così, se si risale al significato di esso già nell'

(45) Vi sono alcuni casi nelle fonti, per i quali si può pensare ad una obligatorietà dell'incarico. Ma in quello dell'Epistula Octaviagi a Seleuco di Rhosos (FIRA.I, 310) II, 1 vi è la concessione dell'immunità dai munera publica, senza specificazione degli appalti ai tributi, ed in quello dell'Epistula Domitiani de privilegiis veteranorum (FIRA.I, 410, lin. 10 s.) l'esenzione è dai vectigalia e portoria (?). L'Edictum di Tiberio Giulio Alessandri del 68 (Dittenberger, OGIS, n. 669, II pag. 391, parte non riportata in FIRA) respinge una prassi esistente in Egitto, contraria alle comuni disposizioni dei prefetti di imporre l'assunzione di servizi di riscossione, in quanto dannosa per l'inesperienza delle persone obbligate. Nelle fonti giuridiche in senso contrario D. 39.4.9.1 (Paul. 5 sept.) e 49.14.3.6 (Call. 3 de iure fisci), con citazione di un rescritto di Adriano contrario alla proroga coattiva di un appalto; C. 4.65.11 (244), Filippo vieta la coazione e si richiama a rescritti precedenti. Solo in D. 39.4.11.5 (Paul. 5 sept.) ammette la coazione se il conduttore aveva conseguito maximos fructus. Vedi sul tema da ult. Brunt, Imperial Themes cit. 414 s., il quale suppone che in tempi di grave crisi, come la peste al tempo di Marco Aurelio, si poteva avere la nomina coattiva di funzionari di rango elevato. cit.

(46) Staatspacht 503: prove C.Th. 11.28.3; Aug. civ. Del 7.4; C. 12.46.1 (320).

(47) Fermier général ou sociétés vectigaliennes, REA. 24 (1922) 13 ss.

età repubblicana⁽¹¹⁸⁾. Potrebbe anche darsi che il con-
ductor sia colui che procedeva all'appalto come rap=
 presentante di altri o come preposto alla gestione.
 Forse l'impiego del termine può ricondursi alla creazi=
 one di grandi distretti doganali, che assicuravano
 una maggiore possibilità di profitto, anche se richie=
 devano capitali adeguati. Per di più i conductores pos=
 sono essere titolari di una pluralità di servizi e
 non di un solo ramo dell'amministrazione finanziaria.
 Dal lato qualitativo del rapporto non ha comunque
 molta importanza stabilire se ad assumerlo fossero
pubblici singoli o associati, mentre non si può esclu=
 dere la possibilità che l'ingero apparato fosse cedu=
 to da un conduttore uscente al suo successore mediante
 un adeguato corrispettivo. Rimane congetturale la tesi
 che il profitto dell'imprenditore fosse stabilito
 in percentuale sulle somme riscosse e non più tratto
 dalla differenza tra queste e la mercede versata
 nella licitazione. Va peraltro osservato che nemmeno
 in questa ipotesi il contribuente era meglio garanti=
 to, mentre un vantaggio poteva esservi per il condutto=
 re, non esposto al rischio di versare in anticipo
 una somma ingente, che poteva anche non essere recupe=
 rata. Il fatto che vi fossero debitori di somme dovute
 al fisco da parte dei gestori potrebbe essere un indi=
 zio per ammettere l'esistenza della percentuale sulla
 riscossione⁽¹¹⁹⁾.

di una dogana

(118) Ad es. Cic. ad Q. fr. 1.1.5, ad Att. ~~1.1.5~~
 d. 17.9: e censoribus conducere etc.

(119) D. 39.4.9.2 (Paul. cit.). La tesi dell'appalto a sing
 goli conduttori appartenenti alla cerchia imperiale ed
 a percentuale è decisamente sostenuta anche da Vitting=
 hoff, Portorium, in PW. 221 (1893) 387 s.; v. ~~anche~~ Bunt, op.

ut. 382 s.

21. - Alla luce delle fonti giuridiche va letto anche quel poco che ci offre la tradizione letteraria sulla politica degli imperatori. Il testo più ostico è quello in cui Tacito descrive lo stato dell'impero e dell'amministrazione sotto Tiberio fino all'anno fatale, il 24, in cui avrebbe avuto inizio il peggioramento del Principato. Tra l'altro lo storico parla della riscossione delle imposte: "At frumenta et pecuniae vectigales, cetera publicorum fructuum societatibus equitum agitabantur"⁽¹²⁰⁾. L'interpretazione del testo è controversa, a cominciare dal significato del termine frumenta. Il Brunt osserva che in latino mancava l'articolo e quindi avanza l'ipotesi che pecuniae vectigales non erano necessariamente tutti i tributi, ma solo alcuni di essi. ^{Però} la successiva frase cetera publicorum fructuum fa pensare ad una accezione ^{più} ampia di quelle che precedono. Naturalmente non si può escludere che già alcune tasse non fossero appaltate. Questo anzi, come ora diremo, ben si adatta alla tesi che la riforma ebbe inizio con Augusto.

Il contesto del passo di Tacito implica che le cose peggiorarono anche per le società degli equites. Questo si può anche intendere nel senso restrittivo che l'appalto delle pubbliche entrate non rimase esclusivamente nelle mani dei cavalieri, ma di questo non sappiamo nulla. Anche il Brunt osserva che i cavalieri non avevano dall'alto giuridico alcun monopolio; questo però non vuol dire che non lo avessero nemmeno di fatto. In realtà l'estrema sinteticità del testo non permette alcuna precisazione. La sola certezza è che al tempo

(120) Ann. 4.6.3. Per le varie interpretazioni vedi Cimma, Ricerche cit. 99 ss.

di Tiberio, almeno fino al 23, le compagnie di pubblicani erano operanti. Questa constatazione non può valere contro l'ipotesi⁽¹²¹⁾ che la riforma del sistema di riscossione venne iniziata da Augusto e prosieguita dai suoi successori. Se mai occorre accentuare la cautela nella ricostruzione storica nel senso che i mutamenti furono gradualisti e furono introdotti in primo luogo nelle sole provincie imperiali. Non molto mutata doveva essere la situazione, se Nerone aveva concepito, a quanto riferisce lo stesso Tacito, una riforma radicale per impedire gli abusi dei pubblicani, contro i quali forti erano le proteste⁽¹²²⁾. Anche per Nerone lo storico fa nascere dubbi di interpretazione, fra i quali vanno ricordati quelli relativi al senso delle parole extra ordinem per i giudizi contro i pubblicani. Di queste ci occupiamo più innanzi. Importa qui sottolineare che Nerone, secondo la testimonianza di Tacito, rinunciò al suo primo progetto di abolizione totale dei vectigalia, fortemente avversato dal Senato, con la ragione tra l'altro che dopo di essa sarebbe stata richiesta l'abolizione dei tributa. Questo può essere un indizio che i tributi nelle provincie senatorie venivano ancora dati in appalto, il che avvalorava la tesi della gradualità della riforma. Per il poteria invece l'appalto non venne abolito mai, come risul-

(121) Sostenuta da Hirschfeld e da me precisata in Storia della Costituzione romana 4^a ed. 924
 (122) Ann. 13.50-51.

L'ipotesi della distinzione tra province senatorie ed imperiali è sostenuta dalle prove epigrafiche concernenti le prime (123). Contro di essa non si possono addurre alcuni testi, dai quali già il Mommsen desumeva che i procuratori imperiali operavano anche nelle province senatorie e quindi che la politica fiscale era nelle mani dell'imperatore (124). Forse da essi si vuol trarre troppo. Le elargizioni attribuite da Tacito a Tiberio (125) in favore delle città dell'Asia colpite da un tremendo terremoto sono un caso di intervento straordinario. Dione Cassio afferma effettivamente che i procuratori erano inviati tanto nelle province senatorie quanto in quelle imperiali, ma precisa che nelle prime la riscossione dei tributi spettava ai proconsoli (126). Flavio Giuseppe riferisce

che Erode, durante la visita di Agrippa T^o pagò somme dovute da Chios ai procuratori di Cesare ed inoltre liberò la città dal tributo (127). La notizia suscita forti dubbi. Chios era stata dichiarata città libera con un senatusconsulto già al tempo di Silla e poi confermata in tale condizione privilegiata anche da Augusto (128) né alcuna fonte accenna ad un mutamento successivo, tanto è vero che Plinio continua a chiamarla libera (129). Di solito la libertà era accompagnata all'immunità dal tributo, sebbene per Chios manchi una testimonianza specifica. È comunque inverosimile che già prima del 14 procuratori fossero inviati nelle province senatorie e d'altra parte Erode non aveva alcun titolo per liberare Chios dal tributo. Egli era stato, a dire di Flavio (130) nominato superprocuratore della Siria, ma Chios apparteneva all'Asia e poi l'importanza della nomina è stata molto enfatizzata per porre in evidenza il favore di Augusto ed Agrippa verso Erode, ma non è credibile che un re vassallo avesse poteri di decisione su temi di estremo interesse per la finanza romana.

T (14 a. c.),

(123) CIL. VI, 31713; 8853; III, 6065; A. E. (1952) n. 225

(124) Staatsrecht 2 47:1005 e n. 1; 1017 s.

(125) Ann. 2.47.2-3 dove peraltro si menziona anche l'invio di un senatore di rango pretorio per accertare l'entità dei danni.

(126) 53.15.3. In 52.2.28 si traccia un modello ideale di costituzione.

(127) Ant. Jud. 16.2.2 (26).

(128) CIG. 2222, dove si menziona, oltre i precedenti, anche una epistola di Augusto. Altri testi per l'età repubblicana Liv. 28.59.11; Pol. 18.35; 21.10.3; 22.5.4; 22.27.8; App. Mithr. 41.

(129) Nat. hist. 5.136.

(130) Ant. Jud. 15.360 e più ancora Bell. Jud. 1.399. Critiche su questo già in Marquardt, Röm. Staatsverwaltung 4, 406 n. 2, che ritiene accettabile la notizia di D. J. solo se si legge *legex* invece di *oix*. Più recisa è la critica di Otto, Herodes, in *Ph. 2 Suppl.* (1913) 71 nt.

22.- Quel che sappiamo con certezza è che Cesare tolse ai pubblicani la riscossione delle imposte in Asia e la diede alle città⁽¹³¹⁾. Non si può escludere che egli abbia esteso lo stesso provvedimento a tutte le province orientali, come si può desumere dal regime adottato per la Giudea⁽¹³²⁾. Se questo sia stato attuato anche per le altre province, dovunque era possibile porre a carico delle città la riscossione del tributo, è un'ipotesi che il Brunt raccomanda⁽¹³³⁾. Per sostenerla bisogna limitare il valore della testimonianza di D.39.4.1.1 ai casi di domini pubblici e privati fuori del territorio di comunità cittadine o di comunità che non avevano lo statuto di città. In modo analogo occorre togliere valore ai testi che provano l'esistenza di un frumentum municipale⁽¹³⁴⁾, limitandolo alla riscossione del prodotto di beni pubblici. Poiché tali testi si possono interpretare altresì nel senso di riscossione di tributi, non si può escludere che questa fosse ancora data in appalto a pubblicani nelle province senatorie od in varie di esse fino all'età di Traiano⁽¹³⁵⁾. Dopo di allora la riscossione delle imposte dirette fu generalmente addossata agli organi municipali e di essi si fecero responsabili i

(131) App. b. c. 5.4.19; Dio Ca. 42.6.3; Plut. Caes. 48.1 (quest'ultimo sottoper la rimessione del terzo).

(132) Jos. A. J. 14.201

(133) *Imperial Themes* cit. 390.

(134) Il promagister portuum provinciae Siciliae item promagister frumenti municipalis dell'età di Traiano in ILS. 1193 potrebbe essere addetto alla riscossione del prodotto di beni pubblici. Ma vi sono opinioni diverse sul testo; vedi i cit. alla nota seguente.

(135) Iscrizione di Efeso del 6/7, A.E. (1968) 483² (ex pecunia phorica); ILS. 901 concernente un Fonteius di età incerta; CIL. II 1197; ILS. 1536 per la Spagna.

(136) Boulvert, Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain (Napoli 1970) 155 s. (tributo delle province senatorie); Marquardt, II, 139 n. 4 (appalto dell'acquisto di grano); Hirschfeld, Verwaltungsbeamten et. 140; Rostovzev, Statspacht 392 (funzionari imperiali, per proventi di beni pubblici); Lo Cascio, Struttura fiscale cit. 48 n. 30.

decurioni. Il rapporto non si istituiva con i pubblicani, ma con organi statali che dovunque rappresentavano gli interessi del fisco. In questo senso si può parlare di una riscossione diretta. L'appalto rimase in vita per l'imposizione indiretta, in specie i dazi doganali. Questo è in breve quello che le fonti dei giuristi ed i Codici teodosiano e giustiniano ci permettono di affermare con notevole probabilità. Ogni altra ricostruzione rimane ipotetica.

23. In tutti i tempi il rapporto dei contribuenti con il fisco non è stato facile. Oltre le esigenze maggiori o minori dello stato, dalle quali dipendeva l'entità della pressione fiscale, vi era poi il funzionamento dell'amministrazione e degli addetti alla riscossione, pubblicani o non che essi fossero. L'ordinamento dei tribunali appositi è quindi della massima importanza ai fini delle garanzie dei reciproci interessi ed in specie dei contribuenti. Sulla procedura e gli organi giudiziari permangono molte ombre, anche se vi sono studi approfonditi sugli organi giudiziari (136). Io non ho la pretesa di affrontare ex novo un tale problema e mi limito solo ad enunciare quel che mi sembra si possa ragionevolmente desumere dalle fonti. Se prestiamo fede a Svetonio (137), Nerone avrebbe trasferito "ab aerario causae ad forum et reciperatores". Presc alla lettera il testo prova che prima di allora le cause attribuite all'erario, ma non dice di quali cause si trattava e quali magistrati o funzionari le decidevano. Tuttavia è chiaro che la procedura era di natura puramente amministrativa, in quanto l'erario era ad un tempo giudice e parte (138). A capo dell'erario stavano al tempo di Augusto praefecti aerarii poi praetores sorteggiati (139), sotto Claudio questori

Terano

(136) Fra i più recenti Brunt, Procuratorial Jurisdiction (1966) ora in Imperial Themes cit., 163 ss., con la discussione sugli scritti di Millar ed altri; T. Spagnolo, Vigilantia, Secta temporum meorum, cit. 57 ss. e già Bona cauda e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C. Labeo 25 (1978) 165 e note; 215 ss.; S. Randazzo, Appello civile e processo fiscale (Svet. Nero 17), Labeo 30 (1990) 337 ss. con ampio esame.

(137) Nero 17: cautum... utque rerum acta ab aerario causae ad forum et reciperatores transferentur.

(138) Sulla procedura amministrativa, Mommsen, St.R. I, 173 s.

(139) Fonti e lett. in Storia della Costituzione romana 2, 894 n. 10. A

dei dati politici.

Δ. Non parlo dell'Epistula di Traiano o Adriano, Bruns, Fontes, 1, 156, dato lo stato troppo lacunoso del testo, che rende incerta qualsiasi restituzione.

nominati dal principe per tre anni (140), con Nerone due praefecti aerarii Saturni di rango pretorio che esistono ancora sotto Traiano (140). Plinio nel Panegirico parla di un tribunal escogitato, ~~formata~~ ~~nessa~~, per porre le parti su di un piano di parità; in esso il giudice è estratto a sorte e può essere recusato, tra enfatiche esclamazioni: "hunc nolo, timidus est et bona saeculi parum intellegit; illum volo qui Caesarem fortiter amat. E come se non bastasse: "eodem foro utuntur principatus et libertas." Il più delle volte il fisco è vinto, perchè la sua causa non è mai perdente (mala) se non sotto il buon principe. Questo è già un grande merito, ma ve ne è uno più grande, di avere tali procuratori che per lo più i cittadini non vogliono altri giudici che loro. Gli interpreti traggono dal testo che vi doveva essere una scelta fra il giudizio dei procuratori e quello del tribunale. Ma forse, nella foga dell'encomio iudices è detto in senso figurato e così anche la frase successiva: "liberum est autem discrimini suo locum eligere" (143). Può darsi che il testo significhi semplicemente che i cittadini preferivano di accordarsi con i procuratori anziché recarsi in tribunale. Lasciamo da parte l'enfasi apologetica ed assumiamo il dato tecnico, cioè l'esistenza di un tribunale per le cause fisca-

(140) Tac. Ann. 13.29; Suet. Claud. 24.4; Dio Ca. 60.24.1 s.; CIL. VI, 1405=ILS. 967.

(141) Tac. Ann. 13.28-29; CIL. VI, 1495. Per l'età di Traiano Plin. ep. 3.4.2; 5.14.5; ad Traian. 3.1; paneg. 91; ILS. 2927.

(143) Secondo un emendamento di Madvig; il ms. ha discriminis volo cum eligere.

(142) Libertas in senso generale, non cause di libertà, giustamente Schmidlin, 70 n. 5; - contro Bongert.

li, nelle quali il giudice era estratto a sorte e poteva essere ricusato. E' abbastanza probabile si trattasse di recuperatores.

Si potrebbe tuttavia osservare che i processi di cui parla Plinio erano relativi a controversie con il fisco mentre Svetonio menziona l'erario. Che Plinio abbia chiara la distinzione tra erario e fisco risulta dallo stesso testo, ma in pari tempo esalta la volontà del principe di comportarsi per il fisco allo stesso modo che per l'erario, anzi con maggior rigore: immo tanto maiore quanto plus tibi licere de tuo quam de publico credis. Data la premessa la procedura era la stessa tanto nelle cause con l'erario quanto in quelle con il fisco.

24. - Qui sorge però il primo problema. Come si è detto, secondo Svetonio fu Nerone a trasferire i processi tra l'erario ed i cittadini ad forum et recuperatores. Ora nelle controversie private la nomina di questo collegio di giudici avveniva nella procedura formulare, il che vuol dire che già prima di Traiano vi era un tribunale del pretore, nel quale il giudizio era demandato a recuperatores. Inoltre secondo Pomponio⁽¹⁴⁴⁾, Nerva istituì un pretore per le cause fiscali ed in questo nuovo tribunale il giudizio verosimilmente sarà stato attribuito a recuperatori, anche se non è detto. Se è così la notizia del Panegirico non va intesa nel senso che il tribunal escogitatum fosse per la prima volta da Traiano, ma piuttosto che il suo funzionamento garantisse l'effettiva parità delle parti. Se non fosse avvenuto così anche il sorteggio dei giudici ed il potere di ricusazione delle parti si sarebbe ridotto ad una lustra. Tale interpretazione è avvalorata dal carattere del processo recuperatorio, nel quale il potere di intervento del magistrato era molto forte e certo maggiore di come non fosse nel giudizio con il giudice singolo.

Svetonio, ma anche Plinio, vanno però esaminati in confronto delle notizie di Tacito sulle riforme di Nerone, delle quali abbiamo parlato. Per quanto riguarda la

(144) D.1.2.2.32 (Pomp.ench.): et adiecit divus Nerva qui inter fiscum et privatos ius diceret.

con i
publicani

procedura nelle controversie ~~risale~~ lo storico dice: Romae praetor, per provincias qui pro praetore aut consule essent, iura adversus publicanos extra ordinem redderent. Un'interpretazione molto diffusa, che risale ad Hartmann-Ubbelohde (1/6) ritiene che la procedura era extra ordinem in quanto il magistrato non era tenuto ad osservare l'ordine temporale dei processi. Questa è però un'interpretazione discutibile delle parole extra ordinem, le quali nella comune accezione tecnica significano che la procedura era libera da tutte le regole dell'ordo iudiciorum e non solo da quelle concernenti la fissazione della data. La più importante caratteristica di tale procedura è che essa non aveva la tipica bipartizione del processo per formulas, cioè la fase in iure e quella apud iudicem, ma che il magistrato o funzionario competente procedevano direttamente al giudizio senza nominare un iudex singolo od un collegio di giudici, i recuperatores. Tacito non è un giurista, quindi egli poteva anche usare le parole extra ordinem in senso non tecnico e forse non rimane altra via, se non si vuole giungere alla conclusione che ~~la procedura~~ nelle cause intentate contro i publicani il giudizio spettasse al magistrato o funzionario, anziché a giudici popolari, come erano i recuperatores ed il iudex unus, il che invece accadeva nelle cause

(145) Der ordo iudiciorum und die iudicia extraordinaria der Römer (Göttingen 1886). Contro Wenger, Procedura civile romana (trad. it.) 263 n.2; v. anche la mia Giurisdizione, 308 e n.3 ed Autori ivi cit.; Bongert Recherches sur les récupérateurs, Varia (Paris 1952) 212 comincia col rilevare che il contrasto tra le due fonti è capitale, ma poi sulla base di considerazioni di Girard sul carattere non tecnico dei termini, giunge alla conclusione che i due testi si possono conciliare ed intende la riforma nel senso che essa avrebbe trasferito i processi concernenti l'aerarium alla procedura ordinaria, ma in pari tempo dato ad essi un corso di favore. Non manca chi intende il testo alla lettera: Costa, Procedura civile romana (Roma 1918) 141 e n.2.

intentate dall'amministrazione finanziaria ed in particolare dall'Aerarium contro i contribuenti. E' vero che si trattava di rapporti giuridici diversi, ma questo semmai giustificerebbe l'opposto. Non è verosimile che il cittadino perseguito dall'erario potesse in qualche modo partecipare alla nomina dei giudici ricusando un certo numero di sorteggiati, mentre nei confronti dei publicani avrebbe dovuto accontentarsi del giudizio del magistrato.

I termini iura reddere, ius dicere, iurisdictio non sempre sono usati tecnicamente, nemmeno nelle fonti dei giuristi⁽¹⁴⁶⁾ e quindi si può ammettere che nemmeno gli storici fossero sempre rigorosi. Nel passo di Tacito l'extra ordinem rende più difficile una spiegazione di tal genere. Non è però impossibile che lo storico avesse in mente proprio i caratteri del processo recuperatorio, che erano di molto discordanti da quelli consueti dell'ordo. Essi, com'è noto, si potevano celebrare anche in un dies nefastus, dovevano concludersi in tempi brevi, senza rinvii, il numero dei testimoni veniva fissato o dalla legge o dal magistrato. Tutto era predisposto perchè si giungesse ad una decisione il più rapidamente possibile. Dal modo di nomina dei giudici alle modalità del processo tutto era diverso dalla procedura consueta con il giudice unico e questo può avere indotto Tacito a parlare di iura reddere extra ordinem⁽¹⁴⁷⁾.

(146) Sull'uso di iurisdictio e simili nella cognitio extra ordinem Lauria, Iurisdictio (rist. in Studi e ricordi Napoli 1983) 93 e 143 sulle orme di Bekker; vedi anche la mia Giurisdizione 318 s., dove però si esclude che l'uso del termine implicasse identificazione dei concetti.

(147) Su iura reddere nelle fonti letterarie (Thesaurus l. lat. v. ius p. 697): Caes. B. Gall. 6.13; Ovid. met. 14.823; Liv. 1.41.5; Manil. 2.817; Val. Max. 7.7.7; Phaedr. 4.13.8 (detto del leone); Sen. Herc. f. 728; Plin. nat. hist. 10.41.19.35. Per le fonti giuridiche D. 1.2.10 (Pomp. ench.) e altri testi cit. in VIR. Nell'uso pratico anche ius guberni: iscrizione in versi di un procuratore T. Pomponius Victor, forse dell'età di Marco Aurelio, ILS. 3528.

Le fonti giuridiche confermano che il processo contro i publicani era quello formulare. Lo dimostra la clausola edittale che apre il D.39.4, in quanto un'azione da esperirsi con la cognitio extra ordinem non poteva avere come fonte l'editto⁽¹⁴⁸⁾. Lo confermano in modo esplicito le parole iudicium acceptum del frammento 5 che appartiene a Gaio. Non sappiamo invece con certezza se a giudicare fossero i recuperatores o un iudex unus. A parte la controversia relativa alla possibile discrezionalità della scelta fra l'uno o l'altro organo giudicante⁽¹⁴⁹⁾, la tesi che il collegio fosse di recuperatores anche nelle azioni di D.39.4 non dispone di altre prove testuali che la collocazione della rubrica de publicanis (tit. XXXII) in un gruppo che avrebbe come caratteristica comune dei giudizi che essi erano dati a recuperatores (XXXI-XXXV). Questa è una tesi troppo schematica e non del tutto rispondente alle fonti, essendovi giudizi recuperatorii non collocati nelle rubriche suddette e tra di essi quello del furtum commesso dalla familia del publicano. I compilatori dal canto loro hanno cancellato accuratamente il termine in tutti i testi del Digesto. La prudenza è quindi obbligatoria⁽¹⁵⁰⁾. Possiamo però ritenere molto probabile che almeno fino all'età di Gaio⁽¹⁵¹⁾ forse più tardi⁽¹⁵²⁾, fino a quando rimase in vita il processo formulare, i recuperatores continuassero ad esistere anche nei giudizi tra contribuenti e publicani.

(148) Un'unissima la distinzione in D.4.6.2. m. (Call. 2 ed. man.).

(149) Affermata dal Wlassak, Römische Prozessgesetze 2 ed. 322, argomentando dal "si uter vellet recuperatores dabo" di Cic. in Verr. III.35. Contro Schmidlin, Rekuperatorenverfahren cit. 66 n.1 e 2; 142 n.59. Nel contesto del passo Schmidlin ha ragione, ma preso in astratto il testo vale. Se nessuna delle due parti lo chiedeva il pretore non avrebbe nominato recuperatori.

(150) Così giustamente Pugliese, Processo civile romano 2.1 et. 210 contro la tesi troppo schematica dello Schmidlin.

(151) I.20, che riguarda il consilium richiesto per le manumissioni, ma non può trattarsi di un caso isolato.

(152) Tit. ex corp. Ulpiani I.13 a, identico però al testo di Gaio e quindi non scritto da Ulpiano, almeno nella forma pervenutaci.

Conclusione. La ricerca che precede permette di valutare quale sia il contributo di notizie che i testi dei giuristi danno sulla storia dei sistemi di riscossione dei tributi e tasse varie e sugli organi addetti a tale servizio. Per vari secoli lo Stato romano ha fatto uso dell'appalto ai pubblicani e per conseguenza i rapporti con i cittadini furono regolati da norme, che pur avendo come fine un interesse pubblico, ponevano in essere procedure di carattere privato. Con esse si risolvevano le controversie relative alle tasse di qualunque genere. I mezzi primitivi erano rozzi e consistevano in una pignoris capio a scopo di pressione sul contribuente, costretto per ottenere la liberazione della cosa pignorata a pagare un valore superiore a quello dell'imposta dovuta. Il mutamento di tale procedura arcaica in un processo di tipo formulare non mutò il regime economico, ma rese possibile una difesa più certa dell'obbligato. Ma fin dall'inizio dell'ultimo secolo della nostra era i pubblicani potevano disporre certamente in alcune controversie relative al possesso della terra, da un'azione dichiarativa comune, che però veniva giudicata non da un iudex unus bensì da recuperatores. Alla fine della Repubblica ed agli inizi del Principato il Pretore ha inserito nell'Editto una rubrica dedicata ai pubblicani, nella quale si concedeva un'azione penale in duplum contro di essi se avevano direttamente o per mezzo della familia pontata via una cosa del debitore con violenza. In quest'epoca però i metodi di imposizione del tributo fondiario subirono mutamenti abbastanza profondi e si

estese in modo graduale l'uso di rendere responsabili del pagamento le città assoggettate. Tale mutamento non avvenne d'un tratto, ma dove esso ebbe luogo il rapporto si stabiliva tra le città ed i pubblicani. Poi in un tempo difficile a precisarsi, forse dall'età di Traiano in poi, i pubblicani furono sostituiti da organi statali. Essi invece rimasero lungamente in vita per i vectigalia, in particolare i dazi doganali, portoria, ai quali in realtà si riferiscono gli scritti dei giuristi raccolti nel titolo del Digesto dedicato ai pubblicani. L'esame critico delle fonti, molto probabilmente già raccolte dalle scuole postclassiche in una sorta di prontuario, dimostra che il regime della responsabilità dei pubblicani venne inasprito nel corso della storia del Principato.

Rimangono molte zone d'ombra, che non è stato possibile rischiarare. Rimane altresì la constatazione dell'insufficienza attuale della ricerca sulle procedure esistenti nei rapporti diretti tra Erario e Fisco da un lato ed i cittadini dall'altro. Gli scritti dei giuristi permettono di interpretare con maggior precisione le poche testimonianze di fonti letterarie e storiche. Ma ci manca un'opera complessiva sulla storia del processo fiscale, anche se sono stati pubblicati eccellenti studi su temi importanti come la competenza dei procuratori, i caduca, la delazione. Senza un'opera che però raccolga tutto quello che è possibile avere sul processo fiscale dall'età del Principato a quella del tardo impero è difficile una valutazione approfondita delle alterazioni subite dai testi classici.

Un'opera di questo genere permetterebbe anche di spiegare perchè nella compilazione giustiniana sono nettamente separate le parti relative alle azioni contro i pubblicani ed agli appalti da quelle sul fisco collocate in rubriche diverse e lontane, D.49.14 e C.10.1 con varie altre rubriche dello stesso libro. Questa scelta sistematica dei compilatori giustiniani non può essere dovuta al caso, ma alla natura decisamente pubblica del regime fiscale in tutte le sue ramificazioni, compresa la procedura. Da quello che fin d'ora risulta, si può affermare che la preoccupazione maggiore dei giuristi era la difesa del cittadino contro i soprusi, tanto nel Principato quanto nel Tardo Impero, si trattasse di pubblicani o di funzionari. Quel che non sappiamo è come operassero nella pratica le opinioni dei giuristi e le leggi degli imperatori e quali fosser, le sentenze ed i provvedimenti dei tribunali.

Plinius p. aer. S.
deh. Traiano a. 98-101
ad. Tr. 3.1, 8.3; ep.
3.42 7 5 14:5 pax.
91

BJR III, 49

del.

Vossan

2927

NOVITAL SRLCAPITALE SOCIALE L. 20.000.000
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
21015 LONATE POZZOLO (VA) ITALIA
VIA EUROPA, 7
TEL. 0331/600680 4 LINEE
TELEX: 323436 NOVITAL IC.C.I.A.A. VARESE N. 145721 - REG. SOC. TRIB. BUSTO ARSIZIO N. 10721
PARTITA IVA N. 00632480125

SPETT.LE

GENERALE VALERIO ROBERTO

VIA ANIELLO FALCONE, 258
80127 NAPOLI7
GA

attrezzi ed elementi di complemento non solo per l'Agraria

CODICE CLIENTE	IVA	COD. PAGAM.	AG.	ZONA	CAT.	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
15415	18		5	0	67	15	1495
							30.04.86

CODICE FISCALE	P. IVA	SPEDIZIONE A MEZZO	N. BOLLA	DATA BOLLA	PAG.
VLRRRT29P15F839M		POSTA	01512	30.04.86	1
BANCA APPOGGIO		CONDIZIONE DI PAGAMENTO			
		CONTRASS VISTA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	SCONTO/AUM.	IMPORTO NETTO	IVA
=====	NS. BOLLA N. 1512 DEL 30.				04,86			
0272A0000	LAMPADINA RAGGI INFRAR. 150W	PZ	1	8050	8050	0	8050	18
0157A0000	IGROMETRO ELETT. COV.40-120	PZ	1	108898	108898	0	108898	18
0243A0000	LAMPADA SPERAUOVA	PZ	1	9745	9745	0	9745	18

TOTALE MERCE	%	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	IMBALLO	TRASPORTO	BOLLI TRATTE	VARIE	VARIE
126693	0	0	126693	0	0	0	0	10000
PERCENTUALE IVA	18		204	0	0	0	TOTALI IVA	0
IMPOSSIBILE IVA	126693		10000	0	0	0		136693
IMPORTO IVA	22805		0	0	0	0		22805
								TOTALE FATTURA
								159.498

Senato della Repubblica - Archivio Storico

INCUBATRICI • MOLINI • SGRANATOI • SPENNAPOLLI • ABBEVERATOI • ACCESSORI AVICUNICOLI • SERRE • GABBIE • CASSETTE PER CANI

diche mi induce ad un approfondimento del loro significato per la storia del sistema di riscossione. Ma esso non può essere compiuto ora e mi riprometto di esporre i risultati della ricerca in un altro scritto. Si può sperare di trarre da i frammenti dei giuristi contenuti nel Digesto e dalle Costituzioni del Teodosiano e del Codice di Giustiniano qualche parlume per la storia della politica imperiale in questo campo.

Il saggio del Brunt è di grande utilità non solo per porre in evidenza i punti deboli delle più accreditate teorie sul tema, ma anche per suggerire, dove è possibile, interpretazioni originali delle fonti, che sono esaminate con rara maestria. Esso è comunque stimolante per il lettore e questo è forse il suo merito maggiore.

Francesco De Martino

Conto de daet, 412 s.

66

Comman binole

422 - un quist -

hwa la donna pre-
lente de l'aposto fu
di unista progressi

o an de de orogel

emohatras srit Annon

le empogni -

al p. 111. 112. 113.
A. 111. 112. 113. 114.
386. 111. 112. 113. 114.

in p. 111. 112. 113.
111. 112. 113. 114.

interessa della Stato
in p. 111. 112. 113.
383

111. 112. 113. 114.
111. 112. 113. 114.
111. 112. 113. 114.
111. 112. 113. 114.

BIBLICA

111. 112. 113. 114.

111. 112. 113. 114.
111. 112. 113. 114.
111. 112. 113. 114.



Kleinpunkt 372

68

CAMERA DEI DEPUTATI Vanto pp 378

Equa 379

380 ipotesi in Cesare

TIJDSCHRIFT VOOR
RECHTSGESCHIEDENIS

REVUE
D'HISTOIRE DU DROIT

ONDER ALGEMENE REDACTIE VAN

SOUS LA DIRECTION DE M.

J. W. BOSCH (BREDA) — M. DAVID (LEIDEN) — R. FEENSTRA (LEIDEN) —
H. F. W. D. FISCHER (LEIDEN) EN AMSTERDAM — B. H. D. HERMPSDORF
(NUMEGEN) — H. R. HOETINK (AMSTERDAM) — E. M. MEYERS (LEIDEN)
J. C. VAN OVEN (LEIDEN)

EN
P. BONINFANT (BRUXELLES) — R. DECKERS (BRUSSEL EN GENT) —
F. L. GANSHOF (GENT) — L. GENICOT (LEUVEN) — J. GILISSEN (BRUSSEL)
— P. HARSIN (LIÈGE) — L. TH. MAES (ANTWERPEN) — E. J. STALS
(GENT) — F. VERCAUTEREN (LIÈGE) — F. DE VISSCHER (LEUVEN)
H. WAGNON (LEUVEN)

DEEL XXI
AFLEVERING I

TOME XXI
1^{er} FASCICULE

UITGEGEVEN MET DE STEUN DER
NEDERLANDSE EN BELGISCHE REGERING
ALS MEDE DER UNIVERSITAIRE STICHTING
VAN BELOÏE

PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DES
GOUVERNEMENTS NÉERLANDAIS ET BELGES
ET DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE
DE BELOÏE

CHEZ
J. B. WOLTERS' UITGEBERSMAATSCHAPPIJ N.V. - GRONINGEN - DJAKARTA
ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT S.A. - BRUXELLES
MARTINUS NIJHOFF S.A. EDITEUR - LA HAYE

1953

UNE CATÉGORIE D'ACTIONS NÉGLIGÉE PAR LES ROMANISTES: LES ACTIONS FORMU- LAIRES 'QUAE AD LEGIS ACTIONEM EXPRIMUNTUR')

par

ARNALDO BISCARDI (Sienne).

1. — Au début du IV^e livre de ses Institutes, Gaius, parmi les différentes classifications des actions, nous propose au § 10 la distinction entre les actions — naturellement formulaires — *quae ad legis actionem exprimentur* et celles qui *sua vi ac potestate constant*. Et c'est justement la distinction, comme nous le savons bien, dont l'auteur profite afin d'introduire, dans son exposé de la procédure, l'admirable excursus ayant trait aux actions de la loi. Voici le texte:

Quaedam praeterea sunt actiones quae ad legis actionem exprimentur, quaedam sua vi ac potestate constant. Quod ut manifestum fiat, opus est ut prius de legis actionibus loquamur.

Quelques pages après, sa tâche terminée, Gaius revient aux formules *quae ad legis actionem exprimentur*. Mais, malheureusement, le manuscrit de Vérone nous présente à ce point une lacune de proportions remarquables. Ainsi ne possédons-nous que la partie finale du passage concernant les formules dont il s'agit (§§ 32—33): et tandis que nous ne pouvons combler d'aucune manière cette lacune, il n'existe même pas d'autres sources nous donnant des renseignements quels qu'ils soient au sujet de la susdite catégorie d'actions formulaires.

Dans de telles conditions, il nous faut reconnaître que ce n'est pas facile du tout que de saisir la valeur exacte de la distinction entre les formules *quae ad legis actionem exprimentur*

*) Texte, remanié et annoté, d'une communication présentée à la VII^e Session internationale de la Société d'histoire des droits de l'antiquité (Bruxelles, 3—6 octobre 1951): cf. la chronique de M. Fenstra dans notre *Tijdschr.*, XX, 1952, pp. 140—142. Un résumé de cette communication a paru dans *Studi Senesi*, LXIII, 1951, p. 377 et s., aussi bien que dans le dernier tome de *Iura* (III, 1952, p. 512).

et les formules *quae sua vi ac potestate constant*; et, attendu le silence presque général de nos sources, nous pouvons aussi présumer à bon droit que la catégorie des actions *quae ad legis actionem exprimentur* n'avait plus beaucoup d'importance à l'époque de la jurisprudence classique. Cela, pourtant, ne suffit pas — je pense — à justifier le fait que cette catégorie d'actions ne jouit pas, le plus souvent, du moindre intérêt de la part des savants modernes, qui s'adonnent à l'étude la procédure romaine¹⁾. Au contraire il vaudra la peine, peut-être, de s'y attarder un peu.

2. — Que savons-nous, en effet, des actions formulaires *quae ad legis actionem exprimentur*?

Deux notions essentielles se dégagent de la seconde partie, quoique mutilée, du témoignage de Gaius:

1) les formules en question sont des formules contenant la fiction de l'accomplissement des rites d'une action de la loi:

2) il existe de pareilles formules en correspondance de toutes les actions de la loi, excepté la *legis actio per conditionem*.

A vrai dire, le seul exemple concret qui nous reste de formules *quae ad legis actionem exprimentur* est celui d'une action formulaire se rapportant à la *legis actio per pignoris*

¹⁾ Voyez pourtant: Wissak, *Röm. Prozessgesetze*, I, Leipzig 1882, p. 254, *Judikationsbefehl*, dans les *Sitzungsber. der Wien. Akad. der Wiss.*, CXCVII, 4, 1921, p. 278 et s.; Lenel, *EP*, Leipzig 1927, pp. 389 et 444; Salkowski, *Instit.*, Leipzig 1898, p. 572 et s.; Girard-Senn, *Manuel*, Paris 1929, p. 1079; Peruzzi, *Istit.*, Rome 1928, II, p. 88 note 1; Grosso, dans les *Annali Camerino*, III, 1929, pp. 105—115; Giffard, *Leçons de procédure romaine*, Paris 1932, pp. 84, 159 et s.; De Martino, *La giurisdizione in dir. rom.*, Padova 1937, pp. 95—98; Kreller, dans la *ZSS.*, LXII, 1942, p. 196 note 297; Arangio Ruiz—Guarino, *Breviarium iur. rom.*, Milano 1943 (réimpression 1951), p. 159 note 1; Monier, *Manuel*, I^o, Paris 1947, p. 155 note 4; Pugliese, *Processo formulare*, I, Torino—Gênes 1948, p. 117; Kaser, *Das altröm. iur.*, Göttingen 1949, p. 295; Arangio Ruiz, *La società in dir. rom.*, Naples 1950, p. 18 note 1; Biscardi, dans *Iura*, II, 1951, p. 303.

capionem (§ 32): „Item 2) in ea forma, quae publicano proponitur, talis fictio est, ut quanta pecunia olim, si pignus captum esset, id pignus is a quo captum erat luere deberet, tantam pecuniam condemnatur”.

Par cette formule délivrée au publicain, receveur d'un impôt (*vectigal*)²⁾, le prêteur donne au juge l'ordre de condamner le défendeur au paiement de la même somme d'argent, qu'il aurait dû payer, afin de libérer l'objet saisi par le publicain, si celui-ci avait procédé per *pignoris capionem* à la charge du débiteur de l'impôt³⁾.

²⁾ Ainsi, d'après la lecture de Krüger (dans la *Collectio Iur. anteaust.*, I, Berlin 1877; 7e éd., 1923) — qui était d'ailleurs conforme à l'édition princeps de Goeschen (1820) — suivi par Baviera (dans les *Fontes Iur. rom. anteaust.*, II^o, Florence 1940) et par Girard (*Textus*, Paris 1937). En effet, le manuscrit de Véron ne nous présente qu'une lettre tout à fait sûre (4); cependant cette lettre est précédée d'un signe (abréviation de con?), pouvant aussi justifier la lecture *contra*, proposée par Huschke (dans la *Iurisp. anteaust.*, Leipzig 1861: 6e éd., 1908—27) et adoptée par d'autres éditeurs: voyez Polennar (*Synagmus Inst. novum*, Leyde 1876—79), Dubois (*Inst. de Gaius*, Paris 1881), Bizoukides (*Gaius*, I, Salonique 1935), Kübler (*Gai Inst.*, Leipzig 1939), De Zulueta (*The Institutes of Gaius*, Oxford 1946) et dernièrement Reinach (*Gaius*, Paris 1950). Dans sa récente édition de Leyde (1943), M. David avoue son incertitude entre les deux lectures. On a aussi proposé de lire *velut* (cf. Heffter, *Gai Inst. comm. quattuor*, dans le *Corp. Iur. civ. anteaust.*, I, Bonn 1890): mais cette proposition n'a pas eu de suite.

³⁾ Voir *Gai. IV*, 28 i.f.

⁴⁾ Une telle interprétation du paragraphe de Gaius est, sans doute, la seule admissible. *Forma* est, ici, un synonyme de *formula*, comme l'atteste non seulement le fait qu'il est question dans ce passage des actions formulaires *quae ad legis actionem exprimentur*, mais aussi et surtout le rapport entre les deux mots, dont l'un est le diminutif de l'autre et qui souvent sont employés au même sens de 'formule' en général: cf. d'autres exemples chez Gaius (*IV*, 24) et Pomponius (*D. I. 2. 2. 7*), Aulu-Gelle (*13, 16*) et Cicéron (*Brut.* 17, 69 [*forma* = *εξιμα*], *Or.* 54, 183); tandis que l'expression *formulae... et verborum conceptiones* chez Gai. *IV*, 339 est remplacé aux Institutes (4, 15 pr.) par les mots *formae atque conceptiones verborum*. C'est pourquoi, justement, l'on ne saurait pas du tout partager l'opinion de Lenel (*KP.*, p. 389), se rattachant à quelques déductions de Wlassak

Mais, malgré la singulière coïncidence d'une allusion à la *pignoris capio* dans la dernière ligne du passage précédant la page illisible du palimpseste de Vérone, nous ne devons pas croire que Gaius ait allégué seulement cet exemple: car, d'après le § 33, on peut assurément affirmer que le texte envisageait d'autres exemples vis-à-vis des autres actions de la loi, excepté celle qui n'avait donné lieu à aucune formule fictive correspondante („*nulla autem formula ad conditionis fictionem exprimitur*”).

Rien d'autre ne nous est directement attesté par nos sources. Toutefois les données de Gaius appellent — me semble-t-il — quelques remarques intéressantes.

3. — Pourquoi, d'abord, n'y a-t-il pas de formules contenant la fiction d'une *legis actio per conditionem*?

Il n'y a évidemment qu'une seule réponse satisfaisante à cette question: il nous faut supposer, en effet, que les actions formulaires *quae ad legis actionem exprimentur* ont été délivrées pour la première fois lorsque la *legis actio per conditionem* n'existait plus, tandis que les autres actions de la loi n'avaient pas encore disparu.

Et si l'on considère que le problème du rôle de la loi *Aebutia* dans l'histoire de la procédure romaine fait à présent l'objet de nouvelles discussions — car on vient de mettre en lumière des éléments ne s'accordant pas avec l'opinion traditionnelle, qui remonte à Wlassak⁴⁾ — c'est justement de la catégorie des formules *quae ad legis actionem exprimentur* que nous pouvons tirer un argument de toute première importance, en faveur d'une différente solution de ce problème.

Rappelons maintenant les éléments invoqués à l'encontre de l'opinion dominante.

Gaius nous dit (*IV*, 30) que par la loi *Aebutia* et les deux

(*Judikationsbefehl*, p. 278 et s.): „dans hier an die *forma censualis* und *Zensorengericht* zu denken ist, nicht an eine dem *album praetoris* zugehörige *Formel*”.

⁴⁾ Voyez dernièrement: Kaser, *Die lex Aebutia* (publié en tirage à part des *Studi Albertario*), Milan 1950, pp. I ss., et Biscardi, *loc. cit.*, pp. 300 ss.

lois postérieures d'Auguste les actions de la loi ont été supprimées („*sublatæ sunt*”). Il est bien connu que Wiassak et ses partisans entendent ces mots dans le sens que la loi Aebutia aurait créé les conditions pour la disparition des *legis actiones*, dont l'abolition légale aurait été l'œuvre des lois postérieures d'Auguste. Mais il est aussi évident qu'à des lecteurs non prévenus l'attestation de Gaius paraît apprendre plutôt que tant la loi Aebutia que les deux *leges Iulias* auraient aboli formellement quelque chose, c'est-à-dire que la suppression légale des actions de la loi devait se rapporter en partie à la loi Aebutia. D'ailleurs Aulu-Gelle, en parlant de la loi Aebutia par rapport à la disparition de l'ancienne procédure nous apprend seulement que c'est à partir de la loi Aebutia et non par la loi Aebutia que les vieilleries des Douze Tables ont commencé à tomber en désuétude, comme M. Kaser l'a bien vu („*Vor allem aber behauptet Gellius keineswegs, das Legisaktionenverfahren sei durch die lex Aebutia hinfällig geworden, sondern nur seit diesem-Gesetz*”) ⁴⁾.

Il serait d'autre part tout à fait surprenant qu'une loi du IIe siècle av. J. Ch. eût autorisé l'emploi des formules dans le domaine jusque-là réservé aux actions de la loi, légalisant ainsi d'une façon générale la procédure formulaire: car les lois de cette période n'ont jamais un contenu trop large et se bornent, surtout en matière de droit privé et de procédure civile, au règlement de questions restreintes, comme personne ne voudra le contester.

Et enfin: après la loi Aebutia, nous possédons la documentation de la survivance de toutes les actions de la loi, mais non pas de la *legis actio per condictionem*, tandis que les formules qui l'ont remplacée (*condictio certæ pecuniæ*, *condictio certæ rei*) sont les seules, parmi toutes les formules, que nos sources ramènent expressément à une base législative.

Or, si l'on ajoute à tous ces éléments l'existence des formules „*quæ ad legis actionem exprimentur*” en correspondance de toutes les actions de la loi, sauf de la *legis actio per*

⁴⁾ *Ibid.*, p. 7.

condictionem, il devient fort probable, à mon avis, que la loi Aebutia a aboli la *legis actio per condictionem*, et remplacé dans ce cas l'ancienne procédure par les formules de la *condictio*, qui, seules, auraient été élevées au rang des *iudicia legitima* ⁵⁾.

Je n'ignore pas qu'une objection a été déjà soulevée contre ceux qui avaient entrevu cette solution du problème de la loi Aebutia: c'est-à-dire qu'il serait fort surprenant qu'elle ait uniquement abrogé la plus récente et la moins formaliste des actions de la loi ⁶⁾. Cette objection pourtant n'est pas inébranlable. Au contraire, il me semble parfaitement vraisemblable que les différends relatifs aux obligations ayant pour objet une somme d'argent ou des choses déterminées — qui sont d'ailleurs les différends statistiquement les plus fréquents — aient provoqué une simplification ultérieure de la procédure, de même qu'ils l'avaient jadis provoquée lors de l'introduction du procédé *per condictionem* dans le système des actions de la loi. D'autant plus — pourrait-on faire observer — que la réduction dans des termes formulaires de la prétention du demandeur n'aurait pas donné lieu à des difficultés dans ces différends, ni n'aurait empêché, par hasard, aucun effet particulier de la *legis actio per condictionem*.

4. — Mais si nos déductions sont correctes, comment peut-on expliquer l'origine des formules „*quæ ad legis actionem exprimentur*” après la loi Aebutia et avant la réforme judiciaire d'Auguste, supprimant les autres actions de la loi, excepté les deux cas bien connus ⁷⁾ ?

⁵⁾ C'est là, peut-être, la première fois, dans laquelle on a parlé des *iudicia legitima*: cf. Biscardi, *loc. cit.*, p. 303 et s. Pourtant le sens, qu'a eu d'abord cette expression, n'est pas le même, que lui donne Gaius par opposition aux *iudicia quæ imperio continentur* (IV, 103-109), comme M. Bonifacio a tout récemment essayé de l'expliquer en étudiant l'origine et la valeur de la distinction entre les deux classes de jugements (*iudicium legitimum e iudicium imperio continentur*, dans les *Studi Arancio Ruiz*, Naples 1952, II, pp. 209-232).

⁶⁾ Sic: Luzzatto, *Procedura civile romana*, III: *La genesi del processo formulare*, Bologna 1950, p. 174. Cf. aussi Monier, *op. cit.*, I, p. 155.

⁷⁾ Voir Gai. IV, 31.

C'est un fait établi que, du temps de Cicéron, des formules avaient été rédigées afin de pourvoir à tous les besoins („sunt formulae — dit-il — de omnibus rebus constitutae“: *pro Rosc. com.* 8, 24) et, par suite, même dans les cas où l'on pouvait se servir de la *legis actio*. Or cela signifie que les prêteurs, encouragés par la loi *Aebutia*, s'étaient prévalu de leur *imperium* pour franchir les obstacles du droit civil en délivrant des formules honoraires en concours avec les actions de la loi survivantes.

Faut-il donc présumer que les formules „*quae ad legis actionem exprimentur*“ n'ont été à l'origine que les nouvelles actions, créées par les prêteurs dans le domaine jusque-là réservé aux actions de la loi, et dont chacune aurait contenu la fiction de l'accomplissement des rites de la *legis actio*, tandis que cette fiction serait tombée, du moins dans la plupart des cas, au moment où les lois d'Auguste auraient légalisé aussi tous ces nouveaux moyens de procédure? La réponse doit être négative, parce qu'il n'y a pas de fiction dans certaines formules, qui nous sont attestées au dernier siècle av. J. Ch., en concours électif avec les actions de la loi, par exemple dans la formule pétitoire, dont le modèle nous a été conservé dans les *Verrines* (II, 2, 12, 31).

Et alors, que nous reste-t-il à supposer sinon que les formules dont il s'agit n'ont été à l'origine qu'une partie des susdites actions prétoriennes? C'est-à-dire qu'en délivrant des formules à la place d'une *legis actio*, toutes les fois que l'exigeaient les besoins de la pratique, et conformément à la volonté des plaideurs, le magistrat n'aurait pas toujours créé une action indépendante et bien individualisée, mais se serait parfois borné à délivrer une formule contenant la fiction d'une *legis actio* et ordonnant au juge saisi de l'affaire de rendre sa sentence, en conformité de telle présupposition.

Considérons, en effet, l'exemple survivant de la formule délivrée au publicain¹⁹⁾: comment doit-on justifier ici la *fiela pignoris capio*? Les règlements publiés par les censeurs autorisaient, depuis longtemps, le publicain à une prise de

¹⁹⁾ Cf. *supra*, au § 2.

gagne contre le débiteur d'un *vectigal*, en vue de le contraindre indirectement à payer sa dette²¹⁾. Or, si le prêteur avait délivré au publicain une formule fixant le montant du *vectigal* à lui payer, il aurait sanctionné un droit de celui-ci vis-à-vis du défendeur, tandis que le véritable créancier de l'impôt était le peuple romain, personnifiant l'État, et que la dette du citoyen vis-à-vis de l'État n'était pas un rapport de droit privé. Au contraire, par une formule contenant la fiction de l'accomplissement des rites de la *pignoris capio*, le publicain pouvait obtenir, en tant que particulier délégué à percevoir la recette, une somme d'argent, couvrant le montant de l'impôt, comme s'il était le véritable créancier: et rien n'était compromis au point de vue de la physionomie du rapport juridique.

Un second exemple nous a été offert par des savants modernes²²⁾, en voie d'hypothèse. On a dit maintes fois qu'une fiction de la *manus iniectio* serait bien à sa place dans la formule de l'*actio iudicati*, au cas où celle-ci entraîne la condamnation au double du défendeur²³⁾. Et tout le monde peut voir que dans ce cas la *fiectio manus iniectio* aurait simplifié la rédaction de la formule, car elle aurait déterminé sans plus la condamnation au double du défendeur qui conteste l'existence de la chose jugée (*infilians*), ainsi que lors d'une injustifiable résistance à la *manus iniectio*.

Mais nous pouvons encore, par hypothèse, envisager d'autres exemples de formules „*quae ad legis actionem exprimentur*“.

Est-ce, d'abord, que les plaideurs, tout en préférant les voies de la procédure formulaire, n'auraient pas eu quelquefois d'intérêt à demander eux-mêmes la délivrance de for-

²¹⁾ Voyez encore *Gai.* IV, 28 LL.

²²⁾ *Bothmann-Hollweg, Der röm. Civilprozess*, Bonn 1864—1867, II, p. 635; *Baron, Abhandl. aus dem röm. Civilprozess*, I: *Die Conditionen*, Berlin 1881, p. 315 et s.; *Lenel, EP*, p. 444; *Girard-Senn, op. cit.*, p. 1079 note 3.

²³⁾ C'est-à-dire le plus souvent: cf. *Wenger, Zur Lehre von der actio iudicati*, Graz 1901, pp. 21 ss., *Procedura civile romana*, trad. italienne Orestano, Milan 1938, p. 226 et s.

mules *ad sacramentum expressae*, afin de conserver l'effet d'une pénalité pour le perdant (*summa sacramenti*) et de punir ainsi la témérité de l'adversaire¹⁴⁾ ?

D'autre part, il faut même considérer que, si la reconstruction, généralement accueillie, de la *demonstratio* dans les actions divisoires est bien fondée¹⁵⁾, nous trouvons là une *postulatio iudicis*, à savoir un acte de procédure et non pas une opération juridique ou un delit privé, tels qu'on en trouve mentionnés à l'ordinaire dans la plupart des *demonstrationes*. Or, comme dans chaque formule en partage ou en bornage du système formulaire la *postulatio* des intéressés a toujours réellement pour objet une formule d'action (*iudicium*)¹⁶⁾ et non seulement un juge (*iudex*), on pourrait par conséquent avancer l'hypothèse que les formules des actions divisoires ont été, du moins à l'origine, des formules *ad iudicis postulationem expressae*. S'il en était ainsi, la *postulatio iudicis*, dont il est question dans la *demonstratio* des actions formulaires en partage ou en bornage, ne serait qu'une fiction de la *legis actio per iudicis arbitriae postulationem*; et l'on pourrait d'ailleurs justifier cette fiction par le motif que, jusqu'au moment où le juge n'eut d'autre tâche que d'adjuger (car la clause de condamnation pour les *praestationes* est peut-être une addition tardive), aucune prétention des plaideurs n'avait raison d'être, pas même indirectement.

Tout cela nous permet aussi d'expliquer la signification de l'autre terme de la distinction proposée par Gaius au § 10

¹⁴⁾ Comparez Gal. IV, 13.

¹⁵⁾ Voyez notamment: Lenel, *EP²*, §§ 79-81, pp. 206 ss.; Audibert, *L'évolution de la formule des actions familiae ercisundas et consensu dividuas*, dans les *Mélanges Appleton*, Paris 1903, pp. 3 ss.; Arangio Ruiz, *Le formulae con demonstratio e la loro origine*, dans les *Studi Cagliari*, 4e série, II (1912), pp. 82-84 [= *Rivista*, Rome 1946, pp. 32-34]; Berger, *Zur Entwicklungsgeschichte der Teilungsklagen im klass. röm. Recht*, Weimar 1912. Contra: Huvelin, *L'arbitrium litis aestimandae et l'origine de la formule*, dans les *Mélanges Gérardin*, Paris 1907, p. 333 note 1.

¹⁶⁾ Il nous suffira de rappeler la *les Rubria*, XXIII, 54-57: *qui de familiis ercisundas dividenda iudicium sibi daret reddere... postulataverit*.

du livre des actions. Par opposition, en effet, aux formules *quae ad legis actionem exprimentur*, les actions *quae sua vi ac potestate constant* sont toutes les actions formulaires, bien plus nombreuses, qui trouvent en elles-mêmes leur fondement, en tant qu'elles se rattachent directement à des rapports de droit substantiel¹⁷⁾.

Il ne paraît donc pas vrai que c'est là une distinction curieuse et même risible, comme l'a jugé tout récemment M. Arangio Ruiz¹⁸⁾; et il serait injuste, à mon sens, d'affirmer avec ce savant qu'elle *desinit in piscem*, suivant l'image d'Horace. Au contraire, cette distinction nous offre encore un témoignage de la claire conscience que les prudents classiques avaient du rapport de l'action avec le droit subjectif: car, s'ils opposent aux actions formulaires *quae ad legis actionem exprimentur* les *aliae innumerabiles quae sua vi ac potestate constant*, cela veut dire qu'ils fondent cette distinction sur la correspondance directe ou non des deux notions. **)

¹⁷⁾ Sur la 'tournure' *vi ac potestas* dans le latin juridique, je citerai, en dernier lieu, la fine recherche terminologique de M. Kùbler *Égypte et Égypte, vi ac potestate*, dans la *ZSS*, LIX, 1939, pp. 562-569.

¹⁸⁾ *La società in d.r.*, p. 18 note 1.

***) [Quand cet article était déjà sous presse, je crois d'avoir atteint une preuve ultérieure à l'appui de ma thèse sur la portée de la loi *Aebutia*, en étudiant la *litis contestatio* dans les procès réglementés par la loi susdite. En effet, tandis que Gaius nous parle, en général, de l'extinction de toute obligatio par la *litis contestatio legitime iudicio*, les *veteres* (cf. Gal. III, 189) faisaient allusion aux effets de la contestation du litige dans les *iudicia legitima*, s'exprimant par les mots: *est litem contestatum dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem iudicatum facere oportere*. Ils avaient donc, évidemment, l'œil à des formules qui ne visaient rien d'autre que des obligations de dare, telles que l'étaient précisément les formules de la *condictio*. On verra tout à l'heure abordé cet argument dans mon *Esquisse d'une histoire critique de la litis contestatio*, qui va paraître dans la *Rev. hist. de dr. fr. et étr.*, 4e série, XXXI, 1953.]

XII.

The Editing of the Digest Titles.

Von

A. M. Honoré*.

Previous studies have dealt with the organisation of the Digest commission in regard to reading and excerpting the texts, and distributing them into titles¹⁾. It is the intention of the present article to discuss the methods used by the compilers in editing the titles and the organisation adopted for that purpose.

The compilation of titles and books from the individual fragments excerpted by the commissioners in their three committees formed the last stage of the commission's work. This stage has been very little studied. Bluhme seems to have assumed, as have most later scholars who thought about the matter, that the editorial stage, as we may call it²⁾, consisted of joint sessions of the whole commission. There is no direct evidence of this, and *a priori* it seems most unlikely. To have compiled the 432 titles of the Digest from the 10,000 or so fragments which had been excerpted in plenary session would have been to adopt the most time-consuming possible method. Speed was a consideration pressing in the opposite direction, towards a system of delegation such as had been adopted for the excerpting stage. Besides, there was already a committee organisation which could be retained at the editorial stage if delegation was thought advisable. What we should expect is that the committees, having served as teams for excerpting, should reappear as teams for combining the excerpted fragments into titles.

The question remains, however, whether there is any evidence from which the editorial process can be studied. It seems that at least one

criterion of editorial intervention is available³⁾. This consists of deviations from the expected order of the fragments as established by Bluhme and Krueger. When a text is out of order — and the count shows that 1419 texts of a possible 8095 are displaced — this must in general be due to the activity of the commissioners at the time they put the texts together in draft titles. There are a few exceptions, when it seems that the texts have been displaced as a result of a mechanical accident⁴⁾, but not many. It is true that a scholar who studies the displaced texts is often tempted to think that the position in which they appear in the title in question is arbitrary. But it is in general dangerous to attribute displacement to accident. The compilers, or some of them, were influenced by what seems to a modern, systematic mind, a rather loose association of ideas⁵⁾. In this they did not differ from Julian in his codification of the perpetual edict or Ulpian in his edictal commentary. What seems to us a far-fetched association of texts is not on that account alone to be rejected as unintentional. Secondly, we must make proper allowance for texts or parts of texts which have dropped out of the final version of the Digest. These excisions may lead to awkward transitions from one text to the next, yet it may be that originally the sequence read smoothly. For these reasons the assumption underlying the present study is that all the displacements of texts from the Bluhme-Krueger order (henceforth called the BK order) are due to the activity of the commissioners at the time when they drafted the 432 Digest titles⁶⁾.

If we start from this assumption, the main clues to the editorial activity of the compilers are two. First, we can study types of shift. Secondly, we can count the displacements and from the figures so arrived at estimate the degree of editorial activity in the different titles and books of the Digest. But before either of these is possible it is necessary to be clear what the order of the texts was as they came to the compilers. Here again there are two questions to be answered:

* I am grateful to Mr. Peter Birks for checking part of the Tables at the end.

¹⁾ SZ 87 (1970) 246 and SZ 89 (1972) 361.

²⁾ The use of this phrase does not imply that all the editing of individual texts, including interpolations, was done at this second stage. Clearly the excerpters had to make routine changes like *trinitio* for *suuicatio* and to shorten the texts and edit them in a suitable literary form. As regards other changes, it remains an open question how far the changes were made at the first and how far at the second stage.

³⁾ Another would be the ordering of the masses, but this is influenced by so many factors, notably the length of the title and of the individual masses, that it is difficult to draw firm conclusions from a study of it.

⁴⁾ *U. D. 2. 55-65*. Below p. 265.

⁵⁾ *U. D. 2. 31. 2. 42* (pregnant slave), 43 (pregnant cow).

⁶⁾ An over-simplification. There were two editorial stages: a first and a final draft. We argue as if all the displacements were made in the first draft, and assume that those made later were relatively few. See also below n. 11.

whether the BK order is correct and in what physical form the fragments were excerpted and distributed into titles.

In general I assume that the BK order is correct, with some minor amendments mentioned in our previous study⁶). In addition, two further amendments to the Bluhme-Krueger table must be made (i) the texts from Iavolenus 10 post. Lab. and from Labeo 10 post. Iav. epit., must be grouped together in such a way that the texts from book 1 and the first third of book 2 of these works belong to the Sabinian mass, while the texts from the second two-thirds of book 2 and all the remaining books belong to the Appendix. The reasons for doing this are set out in a separate study⁷). It involves a number of changes in the asterisking of Digest texts by Krueger, the general effect of which is to reduce appreciably the number of texts to be treated as displaced. (ii) Contrary to the BK notation the works on *fideicommissa* which run from nos. 194 to 199 in their *Ordo* were read jointly and not separately as they indicate. Otherwise a number of texts would have to be regarded as displaced where there is really no reason to suspect this and where Krueger does not insert asterisks⁸). (iii) A third point is that Pauli *sententia* and Hermogenianus *iris epit.* (Bluhme-Krueger nos. 205 to 214) must be assumed to have been read jointly in sections as indicated in our previous study⁹).

These alterations serve to establish a canon of correct order, viz. the amended BK order, which is what we mean by the BK order from now on. Any text which departs from it is treated as a displaced text.

The second preliminary point concerns the physical form in which the fragments were excerpted. As we shall see, the way in which fragments were shifted strongly suggests that the excerpts were on separate pieces of papyrus or parchment, *schedae*¹⁰), stacked on top of one another

⁶) SZ 87, 251f. Gal. 1 reg. goes from BK 224 to 326.

⁷) Honoré, Labeo's posteriors and the Digest Commission: Essays in honour of David Daube (ed. Watson 1974).

⁸) D. 32. 1. 1-3, 5-18; 34. 5. 5-7; 35. 1. 86-91; 36. 1. 65-75; 50. 17. 93-4 taken together show that either Valens fid. 1-4, Ulp. fid. 1-4, Masc. fid. 1-8, Gal. 2 fid., Paul. fid. 1-2 and Pomp. fid. 1-2 were read jointly or that the editors transposed a large number of texts without apparent reason. SZ 87, 276 should be amended *pro tanto*.

⁹) SZ 87, 266, 308. See D. 39. 5. 33-34, 39. 4. 9-11, 29. 2. 94-96, 50. 5. 10-12, 50. 16. 222-3.

¹⁰) The evidence for this is (i) the 1421 displacements which we are concerned to study. These are with few exceptions displacements of individual texts, not

so that each mass for a given title consisted of a pile of fragments. In each pile the first text came at the bottom, the second next from the bottom and so on, until the last text to be added to the pile came at the top. The fragments were therefore, when the excerpting stage ended, in the reverse of the BK order. It perhaps helps to visualise them as in boxes or files. The Byzantine administration had a filing system, of which we know little, and must therefore have had a method of keeping papers in files. Suppose there to have been a box, *kista*, for each title and, within it, a file for each of the four masses. The editorial process begins by the removal of these files, usually one by one. They are then turned upside down so that they are in the BK order¹¹). The editor then goes through them, and in doing so may displace some of them.

To study how this was done it is best to analyse D. 35.1, a long title which has been methodically edited. It is easier to see the structure of long than short titles. In D. 35.1 the masses come in the order SEPA (Sabinian, edictal, Papinian, Appendix) and each of the masses finished with a coda of displaced texts, thus:

S main mass	2- 40	P main mass	70- 98
coda	41- 42	coda	99-104
E main mass	43- 64	A main mass	108-112
coda	65- 69	coda	113

blocks, and such displacements would have been greatly facilitated, and much time would have been saved, if the texts could be moved about one by one. (ii) The arrangement in D. 29.2.58-65 (see note 11 below) is explicable only if it was mechanically possible for the individual texts to be scattered and replaced in the wrong order. This does not exclude the possibility that when works such as the edictal commentaries were read together long chains of texts from more than one work were written out at the excerpting stage as a single unit on a long strip or roll. What the secretaries needed was large stocks of papyrus or parchment of different sizes and lengths.

¹¹) The evidence that the piles were turned upside down is (i) the fact that they appear in the Digest in the order in which they were read, not in the reverse order, and (ii) the fact that in D. 29.2.58-65 the texts belonging to the end of the Sabinian mass have been shuffled in a way which could not be accounted for by considerations of subject-matter, but rather points to a mechanical accident. Such an accident could have occurred only when the bottom texts of the mass were at the top of the pile, since it is possible accidentally to scatter the stop but not the bottom texts of a pile. The likelihood is that when the Sabinian pile was removed from its file the top texts were knocked out to the floor and replaced in the wrong order. The reconstituted pile was turned upside down, and the editor proceeded to edit it in the order which we now have in D. 29.2.

The coda consists of texts displaced from the BK order but which preserve that order *inter se*. Thus:

35.1.	41	Ulp. 34 ed.	= BK 4-9 (iii)
	42	Afr. 2 quart.	= BK 20
35.1.	65	Paul 62 ed.	= BK 96-109 (vi)
	66	Mod. 10 resp.	= BK 146
	67	Iav. 11 epist.	= BK 163
	68	Iav. 2 Quos.	= BK 152
	69	Gal. 3 leg. Jul. et Pap.	= BK 162-197 (v)
35.1.	99	Pap. 18 qu.	= BK 180
	100	Pap. 7 resp.	= BK 181
	101	Pap. 8 resp.	= BK 181
	102	Pap. 9 resp.	= BK 181
	103	Paul 14 qu.	= BK 182-184 (iv)
	104	Paul 14 resp.	= BK 188

There is a slight exception at 35.1.67, 68 where the order of two neighbouring works by Iavolenus is reversed, but something is slightly wrong here because the second text, 68, is inscribed 'Iavolenus' instead of 'Idem'. If we disregard this minor exception¹²⁾, the effect is similar to that produced when a player has a pile of cards, and goes through the m one by one, discarding two or three which he places successively at the bottom of the pile. The cards at the bottom are not of course in the original order but they remain in the same relation to one another as they were originally.

The editor of D. 35.1, then, has gone through each mass in turn, discarding certain texts which he put at the bottom of the pile so as to form what we shall call a mass coda. This process is only possible if the fragments, before editing, were on separate pieces of parchment or papyrus.

The different types of displacement.

I now attempt to analyse the different types of displacement found in the Digest. This analysis has a bearing on the counting of displacements.

¹²⁾ Such a mistake might occur when a text was inserted, not quite in the right place, after the first draft of the title had been made. This might in turn point to a secretarial error in overlooking the text when the first draft was written out.

ments, since the individuation of displacements depends on our forming some conception of how the editors worked and what objects they had in mind. But, given that the typology is accurate, it does not matter a great deal whether we have always applied it correctly in compiling the list of displaced texts in Table 1, which are divided into types according to the system here proposed.

(i) I have already described the first type of displacement which gives rise to the existence of a mass coda. There are according to our count 137 texts in this category (see Table 4).

(ii) A second category is the joint mass coda, which accounts for 14 displacements. This occurs when the editor puts two or three masses in a pile together, one under the other, and proceeds to edit the texts in the pile one by one. He may then place discarded texts at the bottom of the pile where they appear in the edited title after the last mass in the pile. They will conform to the BK order and also to the order of masses established by the title editor. Thus in D. 45.1. it looks as if the Sabinian mass (1-66) and the edictal mass (67-113) have been edited as single block. H. t. 114 (Ulp. 17 Sab.) from the Sabinian mass appears to be a joint mass coda which the editor, in going through this large joint mass, has slipped at the bottom of the pile. Such a joint mass coda often occurs when the editor has put together all the masses except the Appendix, which therefore comes after the joint mass coda. An example is D. 11.1, where the mass order is ESP — joint mass coda — A. H. t. 21, from the edictal mass, represents the joint mass coda.

(iii) A similar category is that of the title coda. Here the editor puts all the fragments in the mass in a single pile and edits it as a whole. As a result any displaced texts appear at the end of the title and conform to the BK order as well as to the order of masses settled by the editor. Thus in D. 40.9 the Sabinian mass (1 to 17) precedes the edictal mass (18 to 29). The title coda consists of three texts:

40.9.30	(Ulp. 2 leg. Ael. Sent.)	Sab.
31	(Clement 4 leg. Jul et Pap.)	ed.
32	(Clement 8 leg. Jul et Pap.)	ed.

This procedure was often followed when the titles were fairly short. There are 72 texts belonging to this category, and 223 displacements in all for the three types of coda.

(iv) A fourth category is that of external texts. This can best be illustrated from D. 35.1.105, 106 and 107, the three texts in that title so far¹³⁾ unaccounted for:

D. 35.1.105	Pomp. 5 epist.	A	BK 290
106	Iul. 35 dig.	B	BK 14
107	Gal. 1 con.	F	BK 214

Since the order of masses in this title is SEPA this series of three texts does not conform to the proper order. Nor are they related by subject-matter to the preceding or following texts. They cannot be part of original material for this title, for had they been so they would have belonged to one of the four masses, and have been treated in the way in which we saw the editors of this title dealt with these masses. In other words, any discarded texts would appear in the coda of one of the masses. Hence they must have been introduced from other titles or books of the Digest. In this case they must come from book 35 or some earlier part of the Digest, since otherwise these extraneous texts would appear after the Appendix, not before it. What has evidently happened is that these extraneous texts have been discarded by the editors of the respective titles from which they come and placed at the disposal of or even recommended to the editors of D. 35.1. Perhaps such extraneous texts were put in a separate pile, like a fifth mass. According to the count some 48 texts have to be treated as extraneous, and this may be an underestimate, since we have counted displaced texts as codal whenever it was possible to do so plausibly, viz. when they substantially conformed *inter se* to the BK order.

The fact that in this title the extraneous texts precede the Appendix is clearly important for an understanding of the editorial process. What this shows is that some at least of the extraneous texts were incorporated in the first draft of the various titles, not added subsequently. Hence even though the extraneous texts commonly follow the Appendix, this need not imply that they were added during the course of a second draft. The point is important because there must have been a deadline after which no new text could be added to a draft title. Otherwise it would have been impossible to verify that there were no overlaps and contradictions in the Digest, a task which the editors may have done imperfectly but which we have no right to say they

¹³⁾ Above p. 265.

overlooked. It would help to suppose that no new texts could be added after the completion of the first draft of the Digest, and that thereafter only shifts and interpolations were possible.

Another important conclusion to be drawn from our study of D. 31.1.105—107 is that a text which appears at an early point in the title might still be an extraneous text. This has a bearing on category (viii) below.

(v) Another important category is that of transposed texts. These are often transferred from one mass to another. In going through a particular mass the editor transposes and inserts fragments from another mass which on grounds of subject-matter he deems appropriate. Sometimes such intercalations are numerous. Thus in D. 30 ten texts from the Papinian mass (h. t. 11, 40, 42, 51, 58, 61, 87, 90, 93 and 95) and five from edictal mass (h. t. 27, 29, 63, 83 and 85) are intercalated in the Sabinian mass which stands first in books 30 to 32.

(vi) Another form of transposition is the transfer of texts within the mass to which they belong. Thus, in D. 30 there are eight Sabinian texts which have been shifted within the Sabinian mass (h. t. 6, 18, 33, 60, 76, 88, 104—5). Such transpositions we presume to have their source in fragments belonging to the title in question. The transpositions can most easily be explained if the title editor has begun by reading through the whole of the title or mass in question before beginning to draft the title. He is then in a position to insert the displaced texts at the point required by the context. As a result, the frequency of such displacements, as indeed of displacements in general, depends on the time available to the editors, and as will be seen from the Tables, the number of displacements and in particular of transpositions diminished as the editors reached the later books of the Digest. A falling off is noticeable from about book 39 onwards and it is accentuated as the editing moves to its close. Despite this, we count 486 transpositions between masses and 425 within masses, and these categories surpass in number the total for all types of codal texts, which comes to 223.

In theory one ought probably to draw a distinction between transpositions and accidental displacements. In practice this is not possible, for the reasons given earlier¹⁴⁾. We can however distinguish from ordinary transpositions (vii) prefatory texts.

¹⁴⁾ Above p. 261.

These form in one sense a species of the genus transposed texts, viz. texts shifted to the beginning of a title in order to form a suitable introduction. They may fall either within the mass to which they belong or outside it, or they may come from more than one mass. The justification for treating them as a separate category of displaced texts is their relative frequency and importance and the fact that the purpose of the displacement is in these instances clear. We count 230 displacements of this type, of which 30 are displacements of more than one text or of a block.

(viii) A final category is that of displaced texts which cannot be accounted for in any of the foregoing ways, which remain unexplained. I have found only nine of these in the Digest. They consist mainly of texts which appear at the end of a mass to which they do not belong and which do not appear to be connected in point of subject matter with the preceding or following texts. These isolated texts may be wrecks left rising from the ocean when the surrounding waters have receded; in other words, it may be that neighbouring texts which have now disappeared originally served to explain their position. Again, they may be extraneous texts inserted between two masses because it is often convenient to dispose of a single text in this way before going on to a more laborious part of the work¹⁵. Examples are D. 40.1.10 and 40.4.29 both of which are A texts sandwiched between other masses. Whatever the true explanation of these texts may be, their quantity is not great enough to upset the foregoing analysis, which may now be summarised.

Displaced texts consist of codal texts, which may be mass coda, joint mass coda, or title coda; transposed texts, which may be transposed either in the mass to which they belong or to another mass; prefatory texts; extraneous texts and unexplained texts¹⁶.

¹⁵ This motive is not to be underestimated in trying to understand the editorial process. Thus in title such as D. 50.17 where the Appendix rather unexpectedly appears at h. t. 72-3, so that the order of masses is SAPE, the explanation is probably the quite simple one that the editor felt that before tackling the time-consuming Papinian and edictal masses he might quickly dispose of the two texts belonging to the Appendix. Similar considerations account for the fact that, as here, the small masses sometimes appear in the wrong BK order. A 'pile' of two texts is not really a pile, and there is no compelling reason to turn the 'pile' upside down. Cf. D. 28.2.24, 25.

¹⁶ See Table 1, where the codal texts from categories d, e and f, the transposed texts b and c, the prefatory texts a, the extraneous texts h, and the unexplained texts g.

The Number of Displacements.

The foregoing analysis of types of displacement tells us a good deal about the methods of the editors but nothing about the organisation of the commission for this part of its work. To study the organisation we must be able to count displacements. It is to the techniques for measuring these that we now turn. At first sight it would seem a simple task to count displacements. Once the original order of the texts has been settled, and the different *indicia* of displacement fixed, is not the counting a simple matter? And do not Krueger's asterisks in the later stereotype editions of the Digest supply the answer? Unfortunately they do not.

In the first place Krueger omitted to asterisk many texts which have in fact been displaced. Thus, in D. 3.3 h. t. 18, 38, 41 and 54 ought to have been asterisked but were not. Conversely he often asterisks texts which are in order. Thus, in the same title h. t. 5, 6 and 7 are in the right order (they are the first texts of the edictal mass) and should not have been marked as displaced. There are in fact about 226 texts which he has failed to mark, and about 193 which he has mistakenly marked.

This last example serves to introduce a more systematic type of error of which Krueger is guilty. In D. 3.3, the first four texts constitute a block which has been removed from the edictal mass to serve as an introduction to the title and, as has been said, h. t. 5 begins the edictal mass as it originally stood when the editor of the title began his work. Since the point of the asterisks is presumably to mark out the texts which have been moved from their original position, Krueger should have asterisked 1-4, not 5-7. In fact he has asterisked both, so that both the texts which have been displaced and those which remain in their original place have been made to look as if they were displaced. This procedure gives a wrong picture of editorial activity. When a text is placed before another which would precede it according to the Bluhme-Krueger order this must count as one displacement, not two, and it is the text which has been moved, not that which remains, which should be counted as displaced. Since the editor has presumptively drafted the title in the order in which the texts now stand I generally assume that, when two successive texts in the Bluhme-Krueger order have changed position, the later has been

moved to the position of the earlier, not the earlier to the position of the later. There are exceptions, of course, in the case of codal texts, but neglect of the general principle has led Krueger into many errors. Thus, in D. 34.4. where h. t. 30 (Scaev. 20 dig.) precedes h. t. 31 (Scaev. 14 dig.) it is 30, not 31 which should be asterisked. Table I attempts to give an accurate enumeration of the displaced texts and to draw attention to the cases in which we have differed from Krueger.

Another important defect in Krueger's use of asterisks is his neglect of the distinction between moving individual texts and moving blocks of text. Apart from one title, 41.1 where he brackets h. t. 1 to 16, he makes no attempt to mark blocks of text which have been shifted from their original position, but either overlooks them or asterisks the individual texts. This is a mistake. The removal of a block of texts, usually to form an introduction, is significant, but as an indication of editorial activity it is to be counted as a single displacement, not as a displacement of a number of individual texts. For example, in D. 3.3., h. t. 1-4 has been shifted forward to serve as an introduction to the title. These four texts form, however, a single unit from an editorial point of view and their removal is to be counted as a single displacement, not as four different displacements. This is because the joint reading of the edictal commentaries often produced, as here, chains of related texts made into a single unit and, no doubt, written out on a single *scheda* of papyrus or parchment.

Krueger does not provide a proper notation for telling the reader that a series of texts has been moved as a block from its original position to where it now appears in the Digest. We cater for this by treating such a block as constituting a single displacement and we make this plain by listing the displaced texts as 1-4*, not 1*, 2*, 3*, 4*.

Sometimes we can be satisfied that a block of texts has been shifted although the block does not constitute a unit in the sense of a chain of texts, and was probably not written on a single piece of writing material. This in D. 21.1.1-45 is a block of texts removed from the E mass, and 59-62 is the residue of the E mass after the removal of the block. Krueger asterisks 59, 60, 61 and 62, which gives a distorted picture of the structure of the title. Our notation gives 1-45*, 5*, 7*, 9* etc. . . . 58, 59, 60, 61 marking first the whole extent of the displaced block, then the shifts which have taken place within it, and leaving the residue without asterisks.

It is often difficult to be sure whether a group of texts has been moved as a block or as a number of individual texts. I have adopted the convention, in regard to prefatory texts, that they have been displaced individually, even when they appear in the correct BK order. To this there are exceptions (a) chains of texts from works read together, only, however, when the successive texts are really linked in a chain, as in D. 3.3. 1-4, not when they are simply juxtaposed in the correct BK order, as in D. 45.1. 1-5, (b) when they come from a single fragment as reconstituted in Lenel's *Palingenesia*. D. 45.1. 2, 4 (Paul 12 Sab.) will serve as an example. (c) When they make up a block of texts which is substantial in relation to the size of the mass and which contains a number of texts relating to a given subject-matter. Thus there are introductory blocks in D. 12.2. 1-13, 15.1. 1-21, 17.1. 1-14, 21.1. 1-45, 24.1. 1-21, 28.7. 1-14, 37.1. 1-6, 39.1. 1-9, 41.1. 1-16, 47.10. 1-21 and 49.1. 1-9. D. 39.6. 1-7 however is not a block but consists of seven separate introductory texts. These conventions are necessarily somewhat arbitrary, but if applied consistently, they should produce usable results.

It is on the basis of the foregoing considerations that I have listed in Table I for each title of the Digest the texts which I consider displaced, together with the category to which each is assigned. The counting of displacements forms the basis of the study of the editorial organisation.

The organisation of the editorial work.

I have so far invariably spoken of the 'editor' of a title as if the work was undertaken by a single commissioner in every case. It now remains to ask whether this assumption is correct and whether we can unravel the organisation of the editorial work. Clearly if the editorial work was undertaken in joint session of the whole commission we should expect a considerable evenness of editorial activity from title to title and from book to book. If, on the other hand, the editing was done by committees or by individual commissioners we should expect some indication of the identity of the editing committee or commissioner to emerge from a comparison of the displacements from title to title or book to book.

80

For various reasons the book is more likely to have been the editorial unit than the title. Titles in the Digest are of very uneven length. Many titles have a single text only; D. 50.16 has 246 texts. A distribution by which each committee or commissioner undertook to edit the same number of titles would have been a haphazard one. The existence of amalgamated titles such as D. 1.3. is rather against the notion that the title was the editorial unit, since, if that had been the case, the number of titles should have been fixed at the outset, not changed as the work of editing proceeded.

The length of books, on the other hand, though not uniform, is much more even, and the variation in the length of the books of the Digest is probably not greater than the variation in the length of the *libri* written by the classical authors, which were taken as units for purposes of reading and excerpting. Further, the fact that *libri* were the units at the earlier stage is some argument for the view that they were also units at the editorial stage. Such a system would fit in with Tribonian's ideas of organisation.

Another argument in favour of the view that the book was the editorial unit is that the number of books in the Digest, fifty, is easily adapted to the committee structure which was the basis of the excerpting. There were three committees, and it would be natural to assign sixteen units to each.

Books 30 to 32 form a single title, in which the order of masses SEPA covers the material from the beginning of book 30 to 32. 103. It must be regarded as single editorial unit. If this is done the fifty books of the Digest become 48 editorial units and these can be divided into three lots of sixteen. This system is simple, fair to the commissioners and consistent with the organisation at the excerpting stage.

If we turn now to the figures for displacements in individual books of the Digest, which are set out in Table 2, we find that a clear pattern emerges. The basic criterion employed is the frequency of displacements, which is measured by the number of displacements in a given book for each 100 texts that could have been displaced. The number of displaced texts is calculated in the way described. The number of displaceable texts is always one less than the total number of texts in a title, and the total of displaceable texts for a book is found by adding the displaceable texts for each title in it.

It will be seen that the percentage of displacements varies from 33.3 in book 1 to 4.7 in book 50 of the Digest. In general it follows a down-

ward trend, so that if the books are grouped in twelves we get the following figures:

Books	
1-12	29.56
13-24	18.58
25-36	18.00
37-50	11.09

This shows that the editors in general made progressively fewer displacements as the work proceeded, since they were pressed for time. This is what we would expect in any operation done to a time limit, and it is what we found in our study of the rate of excerpting.

But within the overall downward trend as the work progressed there are important variations. In particular a pattern emerges within each group of three books. Suppose we begin by dividing the Digest into sixteen groups of three books: 1 to 3, 4 to 7, 10 to 12 etc., including as one group 28 to 32 and ending with a sixteenth consisting of books 48 to 50. Within the groups the following pattern is noticeable. In general the rate of displacement in the first book of the group is higher than in the second, and the second is higher than in the third. Suppose, then, that we analyse the displacements in a different way, by series. The first series consists of all the sixteen books which form the first book of a group, viz. books 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 33, 36, 39, 42, 45, 48. The second series consists of books 2, 5, 8 ... 49, and the third series of books 3, 6, 9 ... 50. For the three series of sixteen books the respective rates of displacement are as follows:

First series (books 1, 4, 7 ... 48)	20.61
Second series (books 2, 5, 8 ... 49)	15.74
Third series (books 3, 6, 9 ... 50)	13.17

The first series comes out higher than the other two in 12 groups out of 16, a strikingly high proportion. To be more specific, it comes highest in books 1-9 and in books 19-44 and 48-50. But in books 10-18 the first series comes only second or third in rate of displacement. Indeed, in the figures for those nine books as a whole it comes last:

First series books 10, 13, 16	15.5
Second series books 11, 14, 17	19.4
Third series books 12, 15, 18	17.2

The displacements in the books belonging to the first series are therefore consistently higher except in these books, and in books 45-50.

to 47. So far as the second and third series are concerned, these show in general a lower rate of displacement than the first series, and later as the second tends to be higher than the third. But this is not consistently the case. In the earlier books 1-15 the third series scores higher than the second in four groups out of five, and only slightly lower in the fifth. But in the later books 16-50 the second scores higher than the third in eight groups out of eleven.

How are the three series to be interpreted? Two possible views spring to mind. One is that an editorial team (whether a committee or an individual commissioner) was given the task of editing a group of three books, e.g. books 1, 2 and 3. Thus, the first group of three books might be allotted to one committee, the second group to another and so on. This interpretation would be consistent with the general reduction in editorial activity towards the end of the Digest and with the general tendency within each group of three books for the activity of the editors to decline. The explanation would be that when they came to edit books 3, 6, 9 etc. the editors, whoever they were and whichever committee they belonged to, would tend to hurry in order to complete their editorial task by a given deadline. It is not so easy, however, to reconcile this interpretation with the anomalies we have drawn attention to, viz. the fact that the rate of displacement in the third series (3, 6, 9 etc.) begins by being greater than that in the second series (2, 5, 8 etc.) but later becomes less, and the fact that there is an anomalous decline in the rate of displacements of the first series in books 10, 13 and 16.

The alternative explanation is that the assignment of editorial tasks was by series viz. that one committee¹⁷⁾ was assigned the books in the first series, 1, 3, 5 etc., another the books in the second series 2, 5, 8, and so forth. This is the view which we believe to be correct. There are in effect a number of arguments in its favour.

The first is that it is administratively a better arrangement. It means that Tribonian can set a date for the completion of each group of three books, after which the drafts of the whole group can be handed over to

¹⁷⁾ Was the work further subdivided between the two commissioners in each committee, as at the editorial stage? Did the *nebulones* from the bar play a role at this stage? These questions are possibly unanswerable and no attempt is made to explore them further here.

the secretaries for copying, rather than wait for the completion of three groups amounting to nine books, as would be necessary if each committee was assigned a block of three books. The book by book arrangement would enable Tribonian to keep a watchful eye on the progress of the editorial task more easily than if he had to wait for the longer period. In practice, this would mean that a deadline was set twice a month instead of once every six weeks¹⁸⁾.

A second argument is that it is possible to match the pattern of excerpting to the pattern of editing if we suppose that the series 1, 4, 7 etc., 2, 5, 8 etc. and 3, 6, 9 etc. corresponded to committee assignments. Specifically it makes sense to correlate them in the following way:

First series (books 1, 4, 7 etc.)	Sabinian committee
Second series (books 2, 5, 8 etc.)	Papinian committee
Third series (books 3, 6, 9 etc.)	Edictal committee

It may occasion some surprise that the Papinian committee should appear as the second rather than the third committee. But the modern arrangement in the order Sabinian-edictal-Papinian, as in the Bluhme-Krueger *Ordo librorum* is not based on anything in the Digest itself. Since the chairman of the Papinian committee was the second senior commissioner, Constantinus¹⁹⁾, it is natural that this committee should figure in second place.

Granted that this arrangement is not ruled out, the evidence for its correctness is as follows: The Sabinian committee was the most active committee so far as excerpting was concerned. In particular it excerpted at the rate of 90.81 lines per book compared with 65.93 for the edictal committee and 63.87 for the Papinian committee²⁰⁾. It would be natural

¹⁸⁾ For the chronology see below p. 282-3.

¹⁹⁾ *Law Quarterly Review* 88 (1972) 491, 530f.

²⁰⁾ *SZ* 87, 314. A small adjustment is required to take account of the transfer of texts inscribed *Inscriptum ex posterioribus Libellis* from the Sabinian to the Papinian committee. Above p. 254.

It may be asked why the rate of excerpting (lines per book) rather than the total of excerpted words should be taken as the criterion of a committee's activity. The reason, to be explained in a separate study, is that the Papinian committee was not a full-time committee. Its excerpting task was fixed at 5/7 of that of the other committees, in view of the official and lecturing commitments of its ten members. *Law Quarterly Review* 88 (1972) 530f.

for the most active excerpters to be the most active editors and we have seen that the rate of displacement for the first series exceeds that for the other two by much the same proportion as the Sabinian committee's rate of excerpting exceeded that of the other two committees:

	Rate of excerpting (lines per book)	Rate of displacement (texts per 100)
Sabinian committee	90.81	20.61
Papinian committee	63.87	15.74
edictal committee	65.93	13.17

The Sabinian committee might therefore plausibly be regarded as the editorial authority for the first series. Of the other two committees it seems at first sight that the edictal committee, which excerpted slightly more lines per book than the Papinian committee, would be treated as editors of the second series., the Papinian committee of the third. But this is a misleading picture. The rate of excerpting for the Papinian committee is unduly low, because in the later stages of the work, when the Appendix was being read, the chairman of the committee, Constantinus, was preoccupied with the aftermath of the Nika riots²⁰. If we look instead at the figures for the rate of excerpting in the main Papinian mass, and adjust this on the assumption that unless so preoccupied Constantinus' rate of excerpting would have declined in the Appendix in the same proportion as that of his colleague F²¹, we find that the adjusted overall rate for the Papinian committee, 70.57, slightly exceeds that for the edictal committee, 65.93. Another factor to be taken into account is that the figure for displacements in the third series is unnaturally depressed by the last two titles of the Digest, which have 455 displaceable texts and only 14 displacements. If we disregard these rather special titles which alone account for the fact

²⁰ Honoré, *Justinian's Digest: Work in Progress* (Oxford 1971), 30.

²¹ If we assume that in the Appendix Constantinus had excerpted at a rate which in relation to his previous excerpting bore the same relation as his colleague F's to the latter's previous excerpting (viz. that he had excerpted at a rate of 67.77 lines per book) then the overall rate of excerpting for the Papinian committee would have been 70.57.

that the number of texts belonging to the third series is over 300 greater than that belonging to the other two, we obtain the following comparison:

1	2	3	
Lines per book excerpted	Displacements per 100	Ratio of 1 to 2	
Sabinian committee	90.81	20.61	4.41
Papinian committee (adjusted)	70.57	15.74	4.48
edictal committee	65.93	14.88	4.43

From this it appears that, if there is an analogy between rate of excerpting and rate of displacement, the Papinian committee better fits the second and the edictal committee the third series. The same holds good if the analogy is taken to be between the rate of excerpting and the average number of displacements per book:

1	2	3	
Rate of excerpting (lines per book)	Average displacements per book	Ratio of 1 to 2	
Sabinian committee	90.81	25.25	2.58
Papinian committee (adjusted)	70.57	27.69	2.55
edictal committee	65.93	25.87	2.55

A further argument can be drawn from the different work-styles of the committees. If the rates of excerpting of the different committees are compared as the work progressed, the following contrast emerges. The Sabinian committee excerpts at a relatively even though slowly falling rate throughout. The Papinian committee also excerpts at a relatively even rate, but with some peaks and troughs. The edictal committee, however, excerpts at a rate which declines steadily from beginning to end.

If we look for analogues of these work-styles in the displacement of texts at the editorial stage, we will conclude that the editors of the second series work more like the Papinian committee and the editors of the third series more like the edictal committee. This is brought

out if the editorial work is divided into quarters, each consisting of three groups. The figures are as follows (displacements per 100 texts):

Books	First series	Second series	Third series
1-12	26.20	15.76	19.82
13-24	21.01	19.81	16.20
25-38	20.67	19.25	14.99
39-50	16.41	10.30	10.73 (adjusted)

It will be noted that the rate of displacement in the third series steadily declines, whilst that in the second series undulates. Furthermore the rate in the third series starts above that in the second, but subsequently falls below it. The analogy with the rate of excerpting of the edictal and Papinian committees respectively can be seen at a glance from the Tables published in our previous study²³. It can be assumed that 'work-style' is a characteristic which is likely to be displayed in a consistent way by a particular person. This is confirmed by a study of the style of working of the editors within each book. Most books consist of two or several titles, and by studying the rate of displacement title by title, we can see how the different editors tackled their task. Their work usually displays one of the following patterns:

- (i) The early title or titles of the book show a high rate of displacement but this tails off in the later or last titles. This may be called the 'trochaic form'.
- (ii) The early title or titles show a relatively low rate of displacement but the later or last titles display a higher rate, so that the effect is that of a strong finish. This may be called the 'iambic form'.
- (iii) The first and last titles show a high rate of displacement but the middle title or titles displays less. This is the sagging or 'dip' form.
- (iv) The first and last titles show a low rate of displacement but the middle titles display a higher rate. This constitutes the 'hummock' form.

Each reader must judge for himself what the form or shape of displacement within the different books of the Digest is. The material from which a judgment can be arrived at is available in Table 1. In our judgment the following conclusions can be drawn:

²³ SZ 87, 308, 314.

(a) The trochaic effect is found in ten books (4, 6, 21, 24, 28, 30-32, 34, 35, 44, 50) of which seven come from the third series, one from the second and two from the first. This form is therefore characteristic of the third series.

(b) The iambic effect is found in twelve books (9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 42, 45) nine of which come from the first series, one from the second and two from the third. This form is therefore characteristic of the first series.

(c) The sagging or 'dip' effect is found in four books (8, 11, 26, 43) all of which come from the second series.

(d) The 'hummock' effect is found in four books (5, 38, 46, 49) three of which come from the second series and one from the third. Hence the hummock and hump effects are characteristic of the second series.

These results are valuable since they show that there are editorial styles characteristic of each of the three series. This naturally serves to confirm the notion that the series correspond to different editors or editorial teams. Furthermore the stylistic forms we have noticed within books fit in with the 'shape' of the editing as a whole. The Sabinian committee, if it is responsible for the editing of the first series of books, tends to finish strongly in the 'iambic' form. This is what we should expect from a study both of its rate of excerpting and of the figures in Table 2 for the books in the first series as a whole. Similarly the edictal committee, if correctly identified as the editor of the books in the third series, displays that tailing-off characteristic, in the 'trochaic form', which we have already noticed in the work of excerpting done by that committee and in the Table of displacements for the third series which can be studied book by book in Table 2. Finally the same is true of the Papinian committee if it really is the editor of the second series. Both in its excerpting work and in the displacement for the second series in Table 2 we can notice a basic evenness which is broken by humps or hummocks, in short by undulations which seem characteristic of the working style of this committee.

The last study brings out the same characteristic of work-style. In general there is very little difference in the proportion of displaced texts in the different series assigned to different types of displacement. It is however noticeable that in the second half of the Digest the proportion of texts transposed into different masses falls while the proportion of codal texts rises. This process however did not take place evenly between the three series, as the following figures make clear:

	Books 1-24		Books 25-50	
	c	d, e, f	e	d, e, f
First series	37.1	14.3	36.9	17.9
Second Series	33.5	9.9	35.4	20.0
Third series	44.6	9.3	34.9	20.8

Here c is the sign for texts transposed into another mass and d, e and f for the three types of codal texts. Clearly the transposition of texts into another mass requires more energy and thought than the process of relegating a text to a codal position. The relatively steep decline in the activity of the editors of the third series is once again highlighted.

These arguments seem to justify the conclusion that for editorial purposes Tribonian assigned the books to the committees according to the following scheme:

Sabinian committee: books 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 33, 36, 39, 42, 45, 48.
 Papinian committee: books 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 34, 37, 40, 43, 46, 49.
 editorial committee: books 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30-32, 35, 38, 41, 44, 47, 50.

Once this assignment is arrived at its appropriateness is obvious. C. Omnem s. 4 explains with laborious self-congratulation the device by which the third year law students were enabled to retain the name Papinianistae. It was arranged by a *bellissima machinatio* that the introductory texts in the titles of book 20, on mortgages, should be selected from his works. One of the results of the theory we propose is that book 20 is assigned to the Papinian committee, as was, when one comes to think of it, inevitable in the circumstances.

It is further appropriate in that, of the 23 titles in which the Appendix is separated from or precedes the Papinian mass, thirteen turn out to have been edited by the Papinian committee²⁴.

It is possible to add a suggestion to explain the anomaly that in books 10, 13 and 16 the Sabinian committee did not display its normal pre-eminence in editorial activity. Although Tribonian had been dismissed from office as a result of the Nika riots in January 532 he remained chairman of the Digest commission and there is little reason to doubt that *de facto* though not *de iure* he played a significant part in the

discussions which preceded and the actual drafting of the imperial constitutions which the proceedings of the Digest rendered necessary²⁵). In fact there was only one such group of constitutions after January 532, viz. the nineteen constitutions addressed to John the Cappadocian on 18 October 532. We suggest that the preparation of these constitutions absorbed a large part of Tribonian's time during September and the early part of October 532, so that the editorial activity of the Sabinian committee suffered. This is reflected in the figures for displacements in books 10, 13, and 16 of the Digest.

If we assume that editing of the sixth group of books ended about 18 October 532, viz. that the Sabinian committee finished book 16 about then and was then free to resume its normal energetic vein, this gives us a time scale for the editorial work. The work of excerpting finished about 9 July 532²⁶. If the editing started a few days thereafter and the sixth editorial group, consisting of books 16 to 18, was completed on 18 October 532, it is possible to calculate the average time needed to edit a group of three books, namely 16 1/6 days. At this speed the whole Digest was drafted by 29 March 533²⁷.

No special significance attaches to the precise dates which emerge from the calculations, but the following timetable seems plausible:

15 December 530	Digest commission set up.
c. 21 January 532	Day after end of Nika riots. Papinian committee begins to read the Appendix.
c. 9 July 532	Excerpting finished.
c. 13 July 532	Assembling and editing begin.
c. 18 October 532	Issue of last nineteen constitutions needed for purposes of the Digest. Editing of books 16 to 18 of Digest completed.
c. 29 March 533	Draft of whole Digest completed.

²⁴) To be technical one might argue that the drafting of constitutions arising out of the work of the commission was a function of the chairmanship of the commission rather than of the quaestorship. A quaestor not on the commission would hardly know enough of the background to draft the necessary reforms.

²⁵) *Law Quarterly Review* 88 (1972) 530f.

²⁶) The 16 1/6 day period is probably too long: a more likely arrangement is that two groups of three books had to be drafted each month, so that the period was really 15 or 15 1/4 days. If this is correct the plan was to finish the editing in the middle of March 533 rather than at the end.

²⁷) The titles are: D. 5.3, 14.2, 14.6, 23.5, 28.7, 34.6, 46.5, 49.14, 46.1, 46.3, 46.5, 49.14, 49.15 (all second series); 12.5, 22.1, 22.3, 36.3, 42.1 (first series); 24.3, 35.2, 44.1, 44.7, 50.17 (third series).

This leaves the rest of 533 for the revision of the draft, whether by Tribonian alone or by the whole commission, for the submission of the manuscript to and its approval or alteration by Justinian, and for the necessary copies of the approved version to be made, while the Institutes were being compiled. The time allowed does not seem too long, especially as Justinian had a reputation for close attention to the details of administration, or, in another version, for being an interfering busybody who did not hesitate to express opinions on the work of specialists in their field. If this is approximately right, of the three years available to the commission, the first half was spent on the excerpting, the next quarter on the first draft of the codification, and the last quarter on the final stages.

Table 1

*Analytical list of texts displaced from Bluhme-Krueger
Ordo liberorum arranged according to Books and Titles
of the Digest.*

In this Table the displaced texts for each title are listed. The totals for titles and books are given in the right hand column, followed by the total number of displaceable texts, which consists of the total number of texts in the Title less one, or, in the case of a book, the total number of texts in the book less the number of titles in the book. After each book the rate of displacement per 100 displaceable texts is given in brackets.

Texts marked with an asterisk are displaced texts not so marked by Krueger in the 16th stereotype edition of the Digest. Texts marked by Krueger with an asterisk but not considered by the authors to be displaced are given in brackets after the displaced texts, in the form (Kr. 16, 18).

The small letters which follow the displaced texts indicate the authors' view of the class to which the text belongs. The following abbreviations are used:

- a profatory text or block of texts.
- b text or block transposed in the mass to which it belongs.
- c text or block transposed from the mass to which it belongs to another mass.
- d coda of mass.
- e coda of two or more masses but not of whole title.
- f coda of whole title.
- g unexplained displacement, generally text which follows mass to which it does not belong.
- h extraneous text, transposed from another title.

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
1.1	2, 5, 7c, 11, 12d	5/ 11
1.2	—	0/ 1
1.3	1, 2*a, 3*b, 4, 5, 6, 7, 9c, 12*b, 13*, 15, 16, 20, 21, 22, 23c, 29*, 30b, 35c, 36b, 41f	21/ 40
1.4	—	0/ 3
1.5	2c, 4b, 10, 16, 18, 20, 24c, 26f, 27h	9/ 26
1.6	1, 2, 3, 4, 5a, 11*d	6/ 10
1.7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 13, 16, 18, 20c, 21b, 32c	14/ 45
1.8	7*c	1/ 10
1.9	6*, 8*b	2/ 11
1.10	—	0/ 0
1.11	—	0/ 0
1.12	—	0/ 2
1.13	—	0/ 0
1.14	2*b	1/ 3
1.15	2*b	1/ 4

So Bluhme-Krueger nos. 256, 257; but these works *de officio praefecti vigiliis* may have been read together.

1.16	3b, 5c, 8b, 16d	4/ 15
1.17	—	0/ 0
1.18	1a, 9, 10, 12c	4/ 20
1.19	2c	1/ 2
1.20	—	0/ 1
1.21	—	0/ 4
1.22	1c, 6d	2/ 5
	17a, 13b, 33c, 5d, 2f, 1h	71/213 (33.3)

2.1	1, 2, 3a, 5c, 20f	5/ 19
2.2	—	0/ 3
2.3	—	0/ 0
2.4	3b, 6, 19, 21c, 24, 25f	6/ 24
2.5	—	0/ 2
2.6	—	0/ 3
2.7	—	0/ 5

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
2.8	1a, 10b, 16f	3/ 15
2.9	—	0/ 5
2.10	—	0/ 2
2.11	6c	1/ 14
2.12	1, 2a	2/ 9
2.13	1b, 12, 13*d (Kr 11)	3/ 12
2.14	3b, 8c, 9, 24*b, 48c, 59d, 60, 61, 62h	9/ 61
2.15	1, 2, 3a, 5c, 17*d	5/ 16
	9a, 6b, 7c, 4d, 1e, 4f, 3h	34/190 (17.9.)
3.1	5b, 11f*(Kr 10)	2/ 10
3.2	10*b, 23f, 24, 25h	4/ 24
3.3	1-4*a, 18*b, 28, 30, 39*c, 41*b, 44, 47c, 54*b, 60, 77c (Kr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	11/ 77
3.4	—	0/ 9
3.5	4, 8c, 10, 15*b, 16, 18c, 29g, 42c, 46f, 47, 48h	11/ 47
3.6	—	0/ 8
	So Bluhme-Krueger nos. 95-100 sects. (iii) and (iv).	
	1a, b, 12c, 3f, 1g, 4h	28/175 (16.0.)
4.1	1*, 2, 3, 4a (Kr 5)	4/ 7
4.2	2, 11c, 13b, 17, 18c	5/ 22
4.3	19c, 33, 37*, 38*b, 39, 40f (Kr 35, 36)	6/ 30
4.4	2b, 4c, 6*b, 8, 17c, 19, 21*b, 24c, 44*d, 45, 46, 47, 48, 49, 50h (Kr 20)	15/ 49
4.5	4b, 6c	2/ 10
4.6	2*, 4, 9, 11, 14b, 19, 20, 29c, 37*, 44b	10/ 45
4.7	2*, 5, 7*b, 10*d (Kr 9)	4/ 11
4.8	14*b, 18, 33c, 41*d, 48c	5/ 51
4.9	—	0/ 6
	4a, 20b, 16c, 3d, 2f, 6h	51/240 (21.2.)
5.1	13*b, 14c, 16b, 25, 27, 51c, 65, 69, 71b, 78c, 80, 81d, 82h (Kr 20)	13/ 81
5.2	2, 3, 4, 4a, 5a, 7, 9, 13*, 18, 28*b, 32f	10/ 31

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
5.3	1-3*a, 6, 12b (Kr 1, 2, 3)	3/ 57
5.4	4b	1/ 9
5.5	—	0/ 1
5.6	—	0/ 2
	5a, 13b, 5c, 2d, 1f, 1h	27/181 (14.8.)
6.1	1*, 2*, 3*, 4*, 5*a, 25, 26, 29*, 32b, 34c, 38, 44b, 46, 48c, 50*d, 52*, 60, 68b (Kr 6, 7, 8)	18/ 79
6.2	17*f	1/ 16
6.3	—	0/ 2
	5a, 9b, 3c, 1d, 1f	19/ 97 (19.6.)
7.1	1, 2, 3, 4, 5, 6a, 8, 11, 21, 23, 24b, 33, 39c, 47*b, 55g, 64f, 65c, 66, 67*, 68-70*, 71f, 72, 73, 74b (Kr 70 ¹⁾)	24/ 73
7.2	2, 4b, 5c, 9b, 12c	5/ 11
7.3	—	0/ 9
7.4	2c, 4, 7b, 18*d, 24 ^e)e, 28f, 29, 30, 31h	9/ 39
7.5	3, 4, 10c, 11, 12f	5/ 11
7.6	—	0/ 5
7.7	6f	1/ 3
7.8	1a, 3c, 11b, 13c	4/ 22
7.9	4c, 12f	2/ 11
	7a, 12b, 13c, 1d, 10f, 1g, 9h	50/168 (29.8.)
8.1	1a, 4c, 7b (Kr 20 ²)	3/ 19
8.2	3, 4c, 7, 16, 22b, 29, 37c, 39b	8/ 40
8.3	1, 2a, 4c, 6h, 9, 33c (Kr 15)	6/ 37

¹) Kr. treats this as a composite title, but incoherently makes the second Sabinian mass run from 66 to 69. At most 68 to 70 may be the residue of a title on the *prose* of slaves subject to usufruct, but in that case it has been rather strangely intercalated in the title code which runs from 64 to 71. We prefer to suppose some editorial displacement within the title code. If this is an amalgamated title the number of displacements should be reduced by one.

²) H. 4. 24 = A (S, Kr.).

³) H. 6. 20 = A (S, Kr.).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
8.4	1a (Kr 10)	1/ 17
8.5	3b	1/ 20
8.6	6, 9 ^a b, 21, 23c	4/ 24
	4a, 9b, 10c	23/187 (14.6.)
9.1	—	0/ 4
9.2	12, 16, 18, 20, 28, 31a, 35 ^a , 40, 42 ^a , 47b (Kr 57 ^a)	10/ 56
9.3	—	0/ 6
9.4	1, 2 ^a a, 6b, 8, 9c, 10b, 12, 16, 18, 25c, 34b, 37 ^a c, 42d (Kr 7)	13/ 42
	2a, 7b, 13c, 1d	23/108 (21.3.)
10.1	5c	1/ 12
10.2	7, 13c, 55, 56, 57f (Kr 37)	5/ 56
10.3	3, 5c, 7 ^a b, 9c	4/ 20
10.4	1 ^a a, 4, 6, 8c (Kr 2)	4/ 19
	1a, 1b, 9c, 3f	14/117 (12.0.)
11.1	5, 7 ^a , 8 ^a , 10b, 21e (Kr 17 ^a)	5/ 21
11.2	—	0/ 1
11.3	—	0/ 16
11.4	—	0/ 4
11.5	3c	1/ 3
11.6	—	0/ 6
11.7	15, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 40c, 46d	9/ 45
11.8	5 ^a d	1/ 4
	4b, 9c, 2d, 1c	16/100 (16.0.)
12.1	1 ^a , 2 ^a , 3a, 8, 10, 12c, 26d, 34 ^a c, 35b, 38b, 41, 42f (Kr 4, 5, 33)	12/ 41
12.2	1—13 ^a a, 12, 18, 19c, 23, 24, 25, 29c (Kr 14, 15, 16 ^a)	8/ 41
12.3	6c ⁷	1/ 10

¹) H. t. 57 = A (S, Kr.).

²) H. t. 10 = E (S, Kr.).

³) H. t. 14, 15, 16 are the first texts of the E mass, 1—13 having been removed as a block from between 16 and 17.

⁷) H. t. 6 = E (S, Kr.).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
12.4	2c, 10 ^a b, 11c, 13f, 14, 15, 16b	7/ 15
12.5	2 ^a b, 6, 7d (Kr 3)	3/ 8
12.6	1a, 2, 9c, 16b, 17c, 18, 20b, 21c, 55, 66c	10/ 66
12.7	—	0/ 4
	5a, 7b, 18c, 2d, 2c, 3f, 3b	41/185 (22.2.)
13.1	6b	1/ 19
13.2	—	0/ 6
13.3	1 ^a a (Kr 2)	1/ 3
13.4	6b, 9d	2/ 9
13.5	2b, 6, 9, 12, 20c, 30c	6/ 30
13.6	1—7 ^a a ⁸), 4c, 6b, 9, 16c (Kr 8, 10, 11, 12, 13, 14)	5/ 22
13.7	1a, 7c, 17, 19b, 23c, 35d, 41 ^a b	7/ 42
	3a, 8b, 8c, 2d, 1c	22/125 (17.6.)
14.1	—	0/ 6
14.2	1, 2a	2/ 9
14.3	12b, 14c, 16 ^a b	3/ 19
14.4	8b	1/ 11
14.5	3b	1/ 7
14.6	2, 4—6c (Kr 4, 5, 6)	2/ 19
	2a, 4b, 3c	9/ 71 (12.7.)
15.1	1—21 ^a a, 2 ^a , 4 ^a b, 6c, 8 ^a , 12, 14, 16b, 18c, 28b, 33—35 ^a , 34c, 41d, 43c (Kr 5, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 45 ^a)	14/ 57
15.2	—	0/ 2

⁸) H. t. 8 is the first text of the S mass, 1—7 having been removed from between 14 and 15.

⁹) H. t. 22—25 are the first texts of the S mass, 1—21 forming a block which originally stood between h. t. 25 and 26.

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
15.3	2, 6, 9c, 14b	4/ 20
15.4	—	0/ 4
	1a, 8b, 8c, 1d	18/ 83 (21.7.)
16.1	7c, 9b, 18, 25 ^a e, 26d ¹⁰⁾	5/ 31
16.2	1, 2a, 11 ^a e	3/ 23
16.3	1-7 ^a a, 4, 6, 8, 9c, 10b, 32c (Kr 11, 12) ¹¹⁾	7/ 33
	3a, 2b, 8c, 1d, 1e	15/ 87 (17.2.)
17.1	1-14 ^a a, 2 ^a , 4b, 7, 11c, 16 ^a b, 23-25 ^a , 28c, 33 ^a b, 36 ^a c, 45 ^a b (Kr. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 46) ¹²⁾	11/ 61
17.2	1-3 ^a , 4, 5a, 13, 20, 22, 24, 26b, 28, 32c, 33, 34, 40b, 41c, 42, 43, 44, 49, 52, 58, 59b, 61, 64, 77, 79c (Kr 1, 2, 3)	25/ 83
	4a, 20b, 12c	35/144 (25.0.)
18.1	1a, 12c, 17b, 19c, 30b, 47-49 ^a d, 58c, 76 ^a d, (Kr 47, 48, 49, 75, 77, 79) ¹³⁾	8/ 80
18.2	8, 10b	2/ 19
18.3	—	0/ 7
18.4	6, 7, 8, 10, 13c	5/ 24
18.5	—	0/ 9
18.6	2, 15b (Kr 14)	2/ 10
18.7	7 ^a b	1/ 9
	1a, 7b, 8c, 2d	18/107 (10.8.)
19.1	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a a, 12, 14, 16, 18, 19, 20c, 34 ^a b, 44c (Kr 5)	12/ 54
19.2	1, 2a, 8c, 10b, 12, 14c, 16, 18b, 21, 23, 28c, 34b, 37c, 41b (Kr 57, 59) ¹⁴⁾	14/ 61

¹⁰⁾ Kr. makes h. t. 25 the B mass, but 26 is so placed to be next to 25, which is B mass coda.

¹¹⁾ H. t. 11, 12 are the first texts of the S mass, 1-7 being a block of texts taken from between 12 and 13.

¹²⁾ H. t. 15 is the first text of the S mass, 1-14 being a block removed from between 21 and 22.

¹³⁾ H. t. 77, 79 = A (S, Kr).

¹⁴⁾ H. t. 57, 59 = A (B, Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
19.3	—	0/ 1
19.4	—	0/ 1
19.5	1, 2, 3, 4a, 5, 6, 21 ^a b, 26 ^a d (Kr 7)	8/ 25
	10a, 9b, 14c, 1d	34/142 (23.9.)
20.1	1 ^a , 2a, 9, 12, 14c, 27d (Kr 5)	6/ 34
20.2	1a, 3c, 5 ^a d (Kr 4)	3/ 9
20.3	—	0/ 4
20.4	1, 2, 3a, 6c, 15d	5/ 20
20.5	1, 2, 3, 4c, 6c	6/ 13
20.6	1a, 4, 6c	3/ 14
	11a, 8c, 3d	22/ 94 (23.4.)
21.1	1-45 ^a a, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 24, 36c, 41, 45b, 63c (Kr 59, 60, 61, 62) ¹⁵⁾	12/ 64
21.2	14, 22c, 24b, 28, 35, 41, 42c	7/ 75
21.3	—	0/ 2
	1a, 3b, 14c, 1e	19/141 (13.5.)
22.1	18, 37 ^a b, 46, 49d ¹⁶⁾	4/ 48
22.2	1a, 6d, 7, 8b	4/ 5
22.3	2c, 17d, 24c, 25, 26b, 29d	6/ 28
22.4	1, 2a, 4c, 5 ^a d	4/ 5
22.5	1a, 7d, 8, 13, 16c, 17b, 23d, 25b	8/ 24
22.6	1 ^a , 2 ^a a, 10d (Kr 3, 4)	3/ 9
	6a, 3b, 5c, 9d, 1c, 5h	20/122 (23.8.)
23.1	1-3 ^a , 2a, 18d (Kr 1, 3)	3/ 17
23.2	1, 2a, 5 ^a , 6b, 7c, 10, 11b, 15 ^a , 21, 28c, 40 ^a , 54, 59b	13/ 67
23.3	1, 2, 3a, 8, 13, 20, 31, 45c, 61, 80b, 81, 82c (Kr 38, 83) ¹⁷⁾	12/ 84

¹⁵⁾ H. t. 59-62 is the residue of the B mass after the block 1-45 has been removed.

¹⁶⁾ H. t. 49 = A (S, Kr).

¹⁷⁾ H. t. 83 = A (S, Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
23.4	1 ^a , 6, 7c, 13, 18, 19b, 21 ^d (Kr 22)	7/ 31
23.5	2, 6 ^b , 10a ¹⁹⁾ (Kr 18)	3/ 17
	3a, 14b, 14c, 2d	38/216 (17.6)
24.1	1-21 ^a , 4, 6, 8, 10b, 14, 16, 18, 20, 25, 27c, 30b, 41c, 42, 43 ^b , 61c (Kr 22, 23, 64) ²⁰⁾	16/ 60
24.2	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a (Kr 4)	3/ 10
24.3	2 ^a , 9 ^a , 21, 28 ^b , 59, 61, 62c, 66 ^b (Kr 4, 66) ²⁰⁾	8/ 66
	4a, 12b, 11c	27/142 (19.0)
25.1	4, 10 ^b	2/ 15
25.2	2, 5c, 9b, 14 ^a , 16 ^a , 18, 20 ^a , 30d (Kr 6, 17)	8/ 29
25.3	2b, 9f	2/ 8
25.4	- ²¹⁾ (Kr 3)	0/ 3
25.5	-	0/ 1
25.6	-	0/ 9
25.7	-	0/ 4
	4b, 6c, 1d, 1f	12/ 60 (20.0)
26.1	1a, 14, 15, 16f, 17, 18b	6/ 17
26.2	1a, 3b, 4c, 6b, 9c, 14b, 18c, 20d, 27b (Kr 23) ²⁰⁾	9/ 33
26.3	2, 9 ^b	2/ 10
26.4	4c, 7b	2/ 10
26.5	4c, 6b, 11c, 16b, 24-29 ^f (Kr 1, 13, 14)	5/ 28
26.6	-	0/ 3
26.7	1-14 ^a , 2, 4c, 6b, 8, 10c, 11b, 15c (Kr 16, 17) ²⁰⁾	8/ 60

¹⁹⁾ H. t. 18 = A (S. Kr).

²⁰⁾ H. t. 22, 23 are the first texts of the S mass, the block 1-21 having been removed from between 23 and 24. H. t. 64 = A (S. Kr).

²¹⁾ H. t. 66 = A (S. Kr).

²²⁾ H. t. 1 = S (K. Kr).

²³⁾ H. t. 33 = A (S. Kr).

²⁴⁾ H. t. 16, 17 are the first texts of the S mass, the block 1-14 having been removed from between 17 and 18.

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
26.8	10c	1/ 21
26.9	4c	1/ 7
26.10	2, 4, 5b, 6c, 12f	5/ 11
	3a, 14b, 14c, 1d, 5f, 2h	39/200 (19.5)
27.1	11, 24c, 27 ^d , 29c, 33, 39, 42b (Kr 26)	7/ 45
27.2	-	0/ 5
27.3	1a, 8, 19c	3/ 24
27.4	2b	1/ 5
27.5	5d	1/ 4
27.6	-	0/ 11
27.7	-	0/ 7
27.8	3b	1/ 8
27.9	2, 4, 6b	3/ 13
27.10	2 ^a b, 13 ^a d	2/ 16
	1a, 9b, 5c, 3d	18/138 (13.0)
28.1	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a , 5 ^a , 6 ^a b, 7 ^a c, 8 ^a , 9 ^a b, 10 ^a c, 11 ^a , 12 ^a , 13 ^a , 14 ^a b, 15 ^a c, 16 ^a b, 17 ^a , 19 ^a c ²⁵⁾	18/ 30
28.2	2b, 5c, 15b, 29d, 30, 31, 32h	7/ 31
28.3	1a, 4b, 10c	3/ 19
28.4	-	0/ 3
28.5	5, 7, 8b, 11, 14c, 16 ^b , 18c, 22b, 24-29 ^a , 25b, 30, 34c, 39b, 42, 44c, 71, 80 ^b , 92d (Kr 24, 26, 28)	18/ 92
28.6	1, 2a, 7g, 9b, 12, 14c, 19b, 23, 29c ²⁶⁾	9/ 47
28.7	12, 15, 22, 24c, 26b	3/ 27
28.8	4b ²⁷⁾	1/ 10
	7a, 25b, 23c, 2d, 1g, 3h	61/259 (23.5)
29.1	1, 3, 3a, 8, 12, 14, 18, 23c, 27, 28g, 30c, 42, 43f, 44h	14/ 43

²⁵⁾ H. t. 2 = S (A. Kr).

²⁶⁾ H. t. 9 = S (A. Kr).

²⁷⁾ H. t. 41 = A (S. Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
29.2	1-2, 3, 4a, 12, 16, 19, 20, 33c, 41b, 48, 50, 53, 56, 57e, 61, 63, 65b, 66c, 67, 96 ^b	20/ 98
29.3	5e, 11 ^b (²⁷)	2/ 11
29.4	1 ^a , 5, 7, 11c, 23d (Kr 2, 3)	5/ 29
29.5	2, 4c, 7b, 11c, 24, 25c, 27h	7/ 26
29.6	—	0/ 2
29.7	5c, 9g, 12b, 15c	4/ 19
	7a, 9b, 26c, 1d, 2c, 2f, 3g, 2h	52/228 (22.8.)
30	1, 2a, 6b, 11c, 19b, 27, 29c, 33b, 40, 42, 46, 51, 53c, 60b, 61, 63c, 76b, 83, 85, 87c, 88 ^a b, 90, 93, 95c, 104 ^a , 105 ^a b, 128d (Kr 86, 106)	27/127
31	1a, 5, 6c, 9, 12b, 24c, 50, 68, 71b	9/ 88
32	4, 10 ^a b, 43b, 46, 66c, 70, 71-73 ^a , 72, 74, 75, 76d (Kr 12, 71, 73, 109)	11/102
	3a, 15b, 21c, 7d, 3h	47/317 (14.8.)
33.1	22, 23, 24, 26f	4/ 24
33.2	2c, 11b, 17c, 38, 39f, 40, 41, 42, 43b (Kr 30 ²⁸)	9/ 42
33.3	—	0/ 6
33.4	16, 16 ^a , 17 ²⁹)b (Kr 6)	3/ 16
33.6	5b, 7c	2/ 21
33.6	10c (Kr 5, 6, 7, 8 ³⁰)	1/ 15
33.7	11, 14c (Kr 4, 25, 26 ³¹)	2/ 28
33.8	2, 4b, 13, 17, 20c, 24, 25, 26f	8/ 25
33.9	1, 2a	2/ 6
33.10	2b, 4a, 13, 14f (Kr 10, 11 ³²)	4/ 13
	2a, 5b, 10c, 11f, 7h	25/196 (17.9.)
34.1	7c, 20, 21, 22, 23f	5/ 22
34.2	3, 4, 14, 17c (Kr 31, 32 ³³)	4/ 39

²⁷ H. t. 9 = 8 (E, Kr).²⁸ H. t. 30 = A (S, Kr); H. t. 40 = 8 (A, Kr).²⁹ H. t. 6 = 8 (A, Kr).³⁰ Better treated as an amalgamated title, so that 7 = A (S, Kr), 8 = A (P, Kr), and masses run SEASEA.³¹ H. t. 4, 25, 26 = A (S, Kr).³² H. t. 10, 11 = A (S, Kr).³³ H. t. 39 = A (S, Kr).

ed

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
34.3	4, 6, 14, 17c, 20, 20, 31f	7/ 30
34.4	4b, 5, 6c, 8 ^a , 12, 30 ^a b (Kr 31)	6/ 31
34.5	17c, 19d, 22, 23b (Kr 28 ³⁴)	4/ 28
34.6	—	0/ 1
34.7	1a (Kr 2)	1/ 4
34.8	—	0/ 4
34.9	24, 25d	2/ 25
	1a, 6b, 12c, 3d, 7f	29/184 (15.8.)
35.1	1a, 41, 42d, 59 ^a c, 65, 66, 67, 68, 69d, 86 ^a , 93c, 99, 100, 101, 102, 103, 104d, 105, 106, 107b, 113d (Kr 83 ³⁵)	21/112
35.2	1, 2, 3, 4, 5, 6a, 34, 35, 51c, 66 ^a , 75 ^a b, 93f (Kr 26, 26, 27)	12/ 95
35.3	—	0/ 8
	7a, 2b, 6c, 14d, 1f, 3h	33/216 (15.3)
36.1	2c, 5, 12, 14, 18b, 25c, 27 ^a , 33 ^a b, 42c, 50f, 55b, 82, 83d	14/ 82
36.2	3, 8, 11b	3/ 30
36.3	2c, 4d, 14, 15, 16, 17c	6/ 17
36.4	2, 4c, 12d	3/ 14
	10b, 7c, 4d, 4c, 1f	20/143 (18.2.)
37.1	1-6 ^a , 2b, 4, 5c (Kr 1, 3, 5, 6)	4/ 15
37.2	—	0/ 0
37.3	—	0/ 1
37.4	2c, 5b, 16, 17d	4/ 20
37.5	2b, 4, 6 ^a b, 7, 13c	6/ 24
37.6	12f	1/ 11
37.7	7b	1/ 8
37.8	4b (Kr 6)	1/ 6
37.9	3c, 9 ^a d	2/ 9
37.10	2, 4b, 16c	3/ 15

³⁴ H. t. 28 = A (S, Kr).³⁵ H. t. 106 = A (E, Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
37.11	9d	1/ 11
37.12	—	0/ 4
37.13	—	0/ 0
37.14	1a, 10, 11b	3/ 23
37.16	3*, 6*b, 11d	3/ 10
	2a, 12b, 7c, 5d, 1f	28/187 (17.8.)
38.1	1, 2, 3a, 11b, 14c, 17b, 21a, 30b, 39d	9/ 50
38.2	1*a, 11, 13b, 15c, 22b	5/ 50
38.3	—	0/ 0
38.4	2, 4c	2/ 11
38.5	2, 4b, 7c	3/ 12
38.6	1, 2a	2/ 8
38.7	1a	1/ 5
38.8	5, 6d	2/ 9
38.9	—	0/ 1
38.10	2c, 4*, 8b (Kr 5)	3/ 9
38.11	—	0/ 0
38.12	—	0/ 1
38.13	—	0/ 0
38.14	—	0/ 0
38.15	1*a	1/ 4
38.16	7c	1/ 15
38.17	—	0/ 9
	8a, 10b, 8c, 3d	20/184 (18.7.)
39.1	1-9*a, 2, 8, 18*, 10*c** (Kr 16, 17)	5/ 22
39.2	2, 3c, 7-20*, 21, 22b, 47, 48f	7/ 47
39.3	7b, 12, 15, 16, 20c	5/ 25
39.4	—	0/ 15

** H. t. 16 is the first text of the E mass, the block 1-9 having been removed from between 16 and 17. Since the sequence 17, 20-23 follows the Böhme-Krusger order, there is no need to postulate an amalgamated title.

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
39.5	1, 2, 3a, 30c	4/ 34
39.6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 39d (Kr 36)	8/ 43
	11a, 4b, 11c, 1d, 2f	29/186 (16.6.)
40.1	5b, 10g** (Kr 26)	2/ 23
40.2	8c, 12, 14b	3/ 24
40.3	—	0/ 2
40.4	39g, 33c, 55d (Kr 45)	3/ 60
40.5	3b, 38, 40, 41, 42*d, 54c	6/ 55
40.6	—	0/ 0
40.7	1a** (Kr 39)	1/ 41
40.8	—	0/ 8
40.9	6c, 30, 31, 32f	4/ 31
40.10	6d	1/ 5
40.11	1a	1/ 4
40.12	21, 23b	2/ 43
40.13	—	0/ 4
40.14	6f	1/ 5
40.15	—	0/ 3
40.16	—	0/ 4
	2a, 6b, 4c, 6d, 4f, 2g	24/314 (7.8.)
41.1	1-16a, 16*, 16*, 25*, 34b, 27, 28d, 62*b	8/ 65
41.2	2, 7, 10*, 37, 45*b (Kr 6, 51)**	5/ 62
41.3	1, 2, 3, 4, 5a, 7c	6/ 48
41.4	8*b (Kr 9)	1/ 13
41.5	—	0/ 3
41.6	—	0/ 5
41.7	—	0/ 7
41.8	3, 6c	2/ 8
41.9	—	0/ 2
41.10	—	0/ 4
	6a, 11b, 3c, 2d	22/207 (10.6.)
42.1	1a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26b, 36, 37, 38, 39d, 49*, 51*b, 53*, 54d (Kr 14, 18)	20/ 63

** H. t. 26 = A (S, Kr). Order of masses is BEPA.

** H. t. 39 = A (S, Kr).

** H. t. 51 = A (S, Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
42.2	8d	1/ 7
42.3	—	0/ 3
42.4	1 ^a a, 4b	2/ 14
42.5	1-3 ^a a, 20 ^a , 32 ^a b, 36d (Kr 2)	4/ 38
42.6	—	0/ 6
42.7	—	0/ 4
42.8	2, 4, 5 ^a b, 8, 11c, 13 ^a d, 16c (Kr 12)	7/ 24
<hr/>		
	3a, 19b, 3c, 9d	34/164 (20.8.)
<hr/>		
43.1	—	0/ 4
43.2	1a	1/ 1
43.3	—	0/ 1
43.4	—	0/ 3
43.5	—	0/ 4
43.6	—	0/ 2
43.7	1a, 2b	2/ 2
43.8	—	0/ 6
43.9	—	0/ 1
43.10	—	0/ 0
43.11	+	0/ 2
43.12	—	0/ 3
43.13	—	0/ 0
43.14	—	0/ 0
43.15	—	0/ 0
43.16	1a	1/ 10
43.17	—	0/ 3
43.18	—	0/ 1
43.19	4c	1/ 6
43.20	—	0/ 7
43.21	—	0/ 3
43.22	—	0/ 0
43.23	—	0/ 1
43.24	2, 4, 8, 10, 12, 14c, 17 ^a b, 19d	8/ 21
43.25	—	0/ 0
43.26	1a, 5, 7c, 17b	4/ 21
43.27	—	0/ 1
43.28	—	0/ 0

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
43.29	2 ^a c	1/ 3
43.30	2c	1/ 4
43.31	—	0/ 0
43.32	—	0/ 1
43.33	—	0/ 1
<hr/>		
	4a, 3b, 11c, 1d	19/121 (15.7.)
<hr/>		
44.1	2, 4b, 17c (Kr 6)	3/ 23
44.2	8 ^a , 10 ^a , 16 ^a c	3/ 30
44.3	16d	1/ 15
44.4	—	0/ 16
44.5	—	0/ 1
44.6	—	0/ 2
44.7	1, 2, 3, 4, 5a, 28 ^a , 59 ^a , 60d	8/ 60
<hr/>		
	5a, 2b, 4c, 4d	15/147 (10.2.)
<hr/>		
45.1	1, 2-4 ^a , 3, 5a, 15b, 60c, 60 ^a b, 114c, 122c (Kr 2, 4)	9/140
45.2	1, 3a	2/ 18
45.3	1a, 8c, 10b, 12c, 17d, 22-24b, 23c, 25b	8/ 39
<hr/>		
	7a, 5b, 5c, 1d, 1c	19/197 (9.6.) ^a
<hr/>		
46.1	7, 12b, 20c, 43 ^a , 46 ^a , 68 ^a , 71b, 73f (Kr 2, 29, 30, 46) ^{b)}	8/ 72
46.2	1, 2a	2/ 33
46.3	1-3-5-7 ^a a, 2b, 4, 6c, 8a, 13b, 49 ^a , 50, 85 ^a , 86, 87d, 89 ^a d, 108d (Kr 1, 3, 5, 7)	13/107
46.4	1a, 7b	2/ 22
46.5	7d	1/ 10
46.6	3c, 8b	2/ 11
46.7	4c, 9b, 11d, 15 ^a c	4/ 39
46.8	11c, 13 ^a b	2/ 24
<hr/>		
	5a, 13b, 7c, 8d, 1f	34/209 (11.4.)
<hr/>		
47.1	—	0/ 2
47.2	1, 2, 3-7 ^a , 4, 6, 8a, 11b, 70c, 72 ^a , 86 ^a b, 93f (Kr 3, 4, 5, 6, 7, 91) ^{b)}	9/ 92

^{a)} H. c. 46 = A (E, Kr).^{b)} H. c. 91 = A (E, Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
47.3	1a (Kr 2)	1/ 1
47.4	—	0/ 2
47.5	—	0/ 0
47.6	2b	1/ 6
47.7	2, 4c	2/ 11
47.8	—	0/ 5
47.9	6 ^a b	1/ 11
47.10	1—21 ^a , 2, 4, 14 ^a , 30 ^a b, 45f (Kr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 44) ⁴²⁾	6/ 44
47.11	1a (Kr 11)	1/ 10
47.12	—	0/ 10
47.13	—	0/ 1
47.14	—	0/ 2
47.15	7 ^a d	1/ 6
47.16	—	0/ 1
47.17	—	0/ 2
47.18	—	0/ 1
47.19	—	0/ 5
47.20	—	0/ 5
47.21	—	0/ 2
47.22	—	0/ 2
47.23	1a, 8f	2/ 7
<hr/>		
	8a, 9b, 3c, 1d, 3f	24/226 (10.6.)
<hr/>		
48.1	1, 2a, 10e	3/ 13
48.2	3 ^a b, 9, 10c	3/ 21
48.3	1a	1/ 13
48.4	1a, 11f	2/ 10
48.5	1a, 3, 7, 10, 11, 16, 17, 10, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31c, 45d (Kr 23)	16/ 44
48.6	2b, 4c	2/ 11
48.7	— (Kr 3)	0/ 7
48.8	2, 7b, 8 ^a , 9d	4/ 16
48.9	2, 4b, 7 ^a , 8d	4/ 9
48.10	1a	1/ 32

⁴²⁾ H. t. 22 is the first text of the B mass, 1—21 being a block taken from after 27. H. t. 44 = A (B, Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
48.11	4, 6 ^a b	2/ 8
48.12	—	0/ 2
48.13	5b	1/ 15
48.14	—	0/ 0
48.15	—	0/ 6
48.16	1, 2, 3a, 9b (Kr 16)	4/ 17
48.17	1a, 3 ^a b (Kr 2, 4)	2/ 4
48.18	1a, 22d	2/ 21
48.19	1, 2a, 7c, 11 ^a b, 17 ^a , 32, 41, 42d, 43b	8/ 42
48.20	4b, 9 ^a c	2/ 10
48.21	—	0/ 2
48.22	2, 8, 10b	3/ 10
48.23	—	0/ 2
48.24	—	0/ 2
<hr/>		
	13a, 15b, 20c, 10d, 1f, 1h	60/318 (18.8.)
<hr/>		
49.1	1—9 ^a a (Kr 10, 11, 12, 13) ⁴³⁾	1/ 27
49.2	—	0/ 1
49.3	—	0/ 2
49.4	—	0/ 2
49.5	—	0/ 6
49.6	—	0/ 0
49.7	—	0/ 0
49.8	—	0/ 2
49.9	—	0/ 1
49.10	—	0/ 1
49.11	—	0/ 1
49.12	—	0/ 0
49.13	—	0/ 0
49.14	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a a, 18 ^a b, 19 ^a , 20 ^a , 21 ^a c, 22 ^a b, 23 ^a c, 24 ^a b, 60 ^a d	11/ 49
49.15	3, 25 ^a b ⁴⁴⁾	2/ 29
49.16	2b	1/ 15

⁴³⁾ H. t. 10 is the first text of the S mass, 1—9 being a block moved from after 13.

⁴⁴⁾ H. t. 27 = A (S, Kr).

Book and Title	Displaced Texts	Total Displacements
49.17	—	0/ 19
49.18	—	0/ 4
	4a, 6b, 4e, 1d	15/100 (9.4)
50.1	1, 2a, 12, 16b (Kr 27)	4/ 37
50.2	1a, 14f	2/ 13
50.3	1*a (Kr 2)	1/ 1
50.4	1a	1/ 17
50.5	—	0/ 13
50.6	—	0/ 6
50.7	14e	1/ 17
50.8	—	0/ 12
50.9	—	0/ 5
50.10	4c	1/ 6
50.11	—	0/ 1
50.12	1a, 15f	2/ 14
50.13	8f	1/ 5
50.14	—	0/ 2
50.15	2*b, 8*d (Kr 1)	2/ 7
50.16	29, 80, 90, 91, 92c, 132, 149b, 158d, 230*b	3/245
50.17	1a, 12*, 87*b, 211d	4/210
	7a, 9b, 5c, 3d, 1e, 3f	28/611 (4.6)

Table 2
Displacements by book

Book	Number of displacements	Displaceable texts	Displacements per 100 displaceable texts
1	71	213	33.3
2	34	190	17.9
3	28	176	16.0
4	51	240	21.2
5	27	181	14.8
6	19	97	19.0

Book	Number of displacements	Displaceable texts	Displacements per 100 displaceable texts
7	50	168	29.8
8	23	167	14.6
9	23	108	21.3
10	14	117	12.0
11	16	100	16.0
12	41	185	22.2
13	22	125	17.6
14	9	71	12.7
15	18	83	21.7
16	15	87	17.2
17	36	144	25.0
18	18	167	10.8
19	34	142	23.9
20	22	94	23.4
21	19	141	13.5
22	20	122	23.8
23	36	216	17.6
24	27	142	19.0
25	12	60	20.0
26	39	200	19.5
27	18	138	13.0
28	61	259	23.5
29	52	228	22.8
30-32	47	317	14.8
33	35	196	17.9
34	29	184	15.8
35	33	215	15.3
36	26	143	18.2
37	28	157	17.8
38	29	184	15.7
39	29	186	15.6
40	24	314	7.6
41	22	207	10.6
42	34	164	20.8
43	19	131	15.7
44	16	147	10.2
45	19	197	9.6
46	34	299	11.4
47	24	226	10.6
48	60	318	18.8
49	15	150	9.4
50	28	611	4.6
Total	1416	8695	16.3

Table 3
Rates of displacement by series

Books	First series (1, 3, 6 etc.)	Second series (2, 5, 8 etc.)	Third series (3, 6, 9 etc.)
1-3	33.3	17.9	10.0
4-6	21.2	14.8	19.6
7-9	29.8	14.6	21.3
10-12	12.0	16.0	22.2
13-15	17.6	12.7	21.7
16-18	17.2	25.0	10.8
19-21	23.9	23.4	13.5
22-24	23.8	17.6	19.0
25-27	20.0	19.5	13.0
28-32	23.6	22.8	14.8
33-35	17.0	15.8	15.3
36-38	18.2	17.8	15.7
39-41	15.6	7.6	10.6
42-44	20.8	15.7	10.2
45-47	9.6	11.4	10.6
48-50	18.8	9.4	4.6
Total	20.5	15.8	13.0

Table 4
Types of displacement by series

In this table the total number of texts of a given type in the whole series is given first, then (in brackets) the percentage which these texts form of the total number of displaced texts in the series.

Type*	First series	Second series	Third series	Total
a	94 (16.7)	69 (15.6)	67 (16.2)	230
b	156 (27.5)	140 (31.6)	127 (31.4)	423
c	192 (34.0)	163 (34.5)	141 (34.1)	496
d	51 (9.2)	39 (8.9)	45 (11.1)	135
e	6 (1.1)	4 (0.9)	4 (1.0)	14
f	33 (5.9)	26 (5.8)	14 (3.4)	72
g	3 (0.5)	5 (1.1)	1 (0.2)	9
h	29 (5.1)	8 (1.8)	11 (2.7)	48
Total	563 (100.0)	443 (100.0)	410 (100.0)	1416

*) For explanation of types see p. 284 above.

XIII.

**„Kantianer“ und Kant.
Die Wende von der Rechtsmetaphysik
zur „Wissenschaft“ vom positiven Recht.**

Von

Jürgen Blühdorn.

Joachim Ritter zum 70. Geburtstag

Die Frage nach der Bedeutung der kritischen Philosophie Kants im allgemeinen, seiner Rechtsphilosophie im besonderen, für das Selbstverständnis der Jurisprudenz und das Problem ihrer Begründung als „positiver“ Wissenschaft (Fachwissenschaft) um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, bedürfte einer umfassenden monographischen Untersuchung. Eine Arbeit zu diesem Fragenkomplex liegt bisher meines Wissens weder von seiten der Kantforschung noch von seiten der Rechtshistoriker vor, so daß es für die im folgenden vorgenommene Untersuchung einer Spezialfrage an einem gesicherten Rahmen fehlt, auf den bezogen diese erst ihren Stellenwert erhält.

Dem Umfang eines Aufsatzes entsprechend, kann im vorliegenden Zusammenhang keine detaillierte Analyse der Kantischen Rechtsmetaphysik gegeben werden*), vielmehr ist es unser Ziel, weniger von Kant als von den „Kantianern“ her, die Wende von der Rechtsmetaphysik zur „Wissenschaft“ vom positiven Recht in einigen ihrer Gründe einseitig zu machen.

*) Wie stark Kant-Interpretation und Deutung des Verhältnisses zwischen „Kantianern“ und Kant einander bedingen, zeigt die Untersuchung von Landsberg: Kant und Hugo, Zeitschrift für das Privat- u. öffentliche Recht, 28. Bd. (1901) S. 670 ff. Charakteristisch für Landsbergs Kantverständnis — wie auch für dasjenige des Neo-Kantianismus — ist die Berufung auf die Kritik der reinen Vernunft und die Ablehnung der „späteren Seitenbahnen, wie er (sc. Kant) sie etwa wieder betreten hat mit der „Kritik der praktischen Vernunft“ von 1788“. Mit seiner Rechtslehre in der „Metaphysik der Sitten“ ist Kant für diese Interpreten „methodologisch in Dogmatismus und altes Naturrecht zurückverfallen“ (Landsberg), vgl. auch unten S. 344 f.

SENATO DELLA REPUBBLICA ⁹⁷

Trinveri

in *Storia Roma* 298
Cesare -

habitu d'eto
triumvirale in *St.*
Einandi II, 1, 795-
807

903 812

Wallmann -

Triumvirat und politische
constitutionsentwicklung
politica 1989 (364 p.)

Rehder & daunis
Antonius Heston
37, 1988, 317-326

SENATO DELLA

Carta da minuta

Beni,

99

(1) Si tratta di

23
33

legge per l'adempimento 100

129

agricoltori precavisti 5

12

Tirannini I vol fine

Rossi 152

Popolo deceduto per

una tra. 32

Phit mt 55 30

49 41 4 55 50-1

Phit 26-5 li guanti ab

cons. del 42

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE S.p.A.
NAPOLI

101

*Omaggio
dell'Autore e dell'Editore*

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Fontaine J. Idore de
 Ferrelle et la cul-
 ture classique dans
 l'Espagne wisigo-
 thique, Paris 1959

~~Hehlson I. Claven-
 recht zwischen An-
 tike und Mittelalter
 Völkerverkehr Saecul-
 um 1968~~

Bemareggi, H 103
sistema univoco e
la univocità dei
dopo anni 1960

Ross G. Torino
dell'apertamente sta -
1877

~~Bonelli~~

Pellegrini. SS. 1960
662

Archivio Storico
~~anche fuori alla proprietà~~
I 115

10A



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
ISTITUTO DI STORIA ANTICA
(tel. 02-8846.2941/2940)

20122 MILANO,
Via Festa del Perdono, 7

2/6/92

Ai proff.: Amandry, De Martino, Gabba, Laffi, La Penna, Pani,
Rossi, Sordi, Treves.

Vi ricordiamo che stiamo organizzando il volume (in onore
di M.A. Levi, per i suoi novantanni) sulle diverse tematiche
del secondo triumvirato.

Il prof. K. Christ ha già inviato il suo contributo ("Le
donne dei triumviri").

Speriamo di ricevere prima dell'autunno i vostri con-
tributi.

Cordialmente,

Daniele Fogliaboschi - Alessandra Gara

Daniele Fogliaboschi

Alessandra Gara



AMMINISTRAZIONE P.T.

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario ATHENA EUM- UNIVERSITAVia STRADA - NUOVA - 65 n.Località PAJIA 27100 (Prov.)
(C.A.P.)Mittente DE MARTINO FRANCESCOVia A. FALCONI n. 258Località NAPOLI

Servizi accessori richiesti

 Espresso Via aerea A. R.Contrassegnare con Assegno L.È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate;
l'Amministrazione non ne risponde.



AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario RIVISTA ATMEVAUM

Via MASSIMA DI CETERE n.

Località PAVIA 27100 (Prov.)
(C.A.P.)

Mittente DE MARTINO FRANCESCO

Via ANICULO FALCONE n. 258

Località NAPOLI BOIL

Servizi accessori richiesti Espresso Via aerea A. R.

Contrassegnare con Assegno L.

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate; l'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 1992 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

13-793 4847 *7200

Bollo (per l'accett. manuale)

N. Racc.

Tasse



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
Dipartimento di Scienze dell'Antichità

Storia Antica

107
9/7/91

27100 Pavia
Strada Nuova, 65 - Tel. (0382) 21.322

Caro Professore,

come ho avuto occasione di dirle a Roma, Foraboschi e io stiamo organizzando un volume monografico sul II triumvirato per i novant'anni di Mario Attilio Levi (12 contributi programmati) e le siamo gratissimi per aver accettato di partecipare con un contributo sui problemi giuridici. Questa lettera serve soltanto da promemoria e per comunicarle i nomi di chi ha già aderito all'iniziativa:

A. La Penna: la cultura letteraria

E. Gabba: problemi agrari

M. Sordi: argomento da definire

Foraboschi-Gara: decreto di Aphrodisias

U. Laffi: argomento da definire

P. Treves: storiografia

A. Fraschetti: le politiche religiose dei triumviri

Molti cordiali saluti

Almondo Gara

g. 50: 1A, 4-6

Secondo Sect. Anz. 35 e di 52.42.1
 ancora nel 29 il Senato aveva più o meno
 mantenuto - quelli che aderivano al nuovo
 partito più o meno $\frac{2}{3}$ - gli altri una maggioranza
 inferiore da Antonio (feld. 279 n. 2 - n. 3
 integr. n. 1) ininterrottamente

Lista di senatori da Brongni

- T. Attonis 39 (An. Sc. di Panormo) Firenze
- V. Anfuso 39
- D. Ullio 39
- C. Mehin 39 44
- Ottavio (pre m.) 43 Lic. Phil. 11.4 41
- A. Portinari uclio de Antonio 31 di 50.13.7
- L. Quintano 43 An. Sc. di A. Pollonia Napoli 4.12
- P. Sestini (Sestini) 39 Firenze 49 n. 20
- P. Sestini Lorenz 43 giudice uno i tirannici voti per
 la Pandura (Brought. 496)
- P. Tedeschi 44

Monete - p. 184 - 1126 p. 185
di Iulii f. appare per la prima volta in 1130

T. Imperialis
A. Vocatus Vetrinus monet. (40) - 1329 (38)
1330, 1331 - 1332 (37) - 1333 - 1334 - 1335 - 1336
(96), 1337 - 1338 -
precedentemente è solo Caesar 182 1098 - 1101 1104
188, 1106 - 1107 per il 42 (non divinus Reg.)

184 - 1119 1122 - 1123 - 1124 per il 41 - 205
1316, 1317, 1318 - 206 1319 - 2321 1322 - 1323
(con Lepido) 1324 - 1325 - 1326

M. Iulii f. 1131 - senza divi f. 1145 e 1146 senza titoli

nel denario 1129 185 n. 1129 S. C. 40
e testa di Cesare
185.1131 S. C.

in m. N. Poppa 1133 Caesar S. C. 40
Lepido 1344 - 1345 - 1347 - 1348 - 1349 con SC (angus)

Antonini 186, 1141 - 1144

S. Pompeo - 210 - 1346 - altri con Pompeo M.

M. M. Malle eos. ~~38~~ quingua - 38

37 - solo il nome del nome P. Accoleus Lariscus
187 n. 1148 e 1148 e

1149 manut. Petillius Capitolinus
1151 cm S. e 1152 cm S.

187, 1153 - d. Cestius Norbanus (44?) SC

188, 1154 ex S.C.

incisive in primis
e unitario

con l'effige -

Antonius 189 n. 1161 Me 43
e Lepido

Antonius e Marc. 1162 - 1167

Antonius (42) 1164 - 1166 - 190 1168 - 1169 -
1170 (An. de tot.) ~~1171~~

190 41 1171 - 1171 e 1173 - 1174 < 1175

Athenobambus 191, 1176 (41-40) 1177

con Antonius 1178 - 1179

Barto 202, 1295 - 203 1297 - 1301

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuzia

Carta da minuta

M.A

SENATO DELLA REPUBBLICA

T. — (1)
S.C. Mon. Sulpic. Praeco 40

~~n. 1126 effige r. Augusto Pici Juli fil. f.~~

~~1127~~
1128 testi di Cesare 2. Laur.

1128 a S.C.
" "
1129 Anna S.C.

Altri esemplari con S.C.

1153 L. Cestri C. Norbani

1154 ex S.C.

1155 S.C.

Ann. Probabilis. S.C. 44

(1) T. Sulpicio Praeco
quaest. des. 37

III vir monetalis e
(Monetae Minuzum 79
Basel 53. 43281
Praeco Coins I, 5930

Monete

M2

H. Martingly in Syd. 223 - zecche dei Miri in
 Itchi - parte almeno delle emissioni di Ottaviano
 col titolo Caesar divi f. probabilmente appartenenti
 agli anni prima di Azia 33-31

Effige -

Mon. M. A. Julius secundus 43?
 1084 Ottaviana?

~~Effigie di Ottaviana~~

Mon. L. Mussidius Lepidus	c. 42	III. A. (Aureo) p. (aureo)
6097 M. Antonius	ILLVR R P C.	(oro)
1098 C. Caesar	" "	"
1099 Lepidus	" "	"
1100 Antonius	" "	"
1101 C. Caesar	" "	"
Emissioni prior e unte		
1102 Lepidus	" "	"
Mon. L. Livineius Regulus	c. 42	
1103 M. Antonius	" "	

Scritto di tenere monete Pareti IV, 387

questione della paragrafo del Mininvento
 -
 Kilmast, 45 - ~~il Mininvento~~ paragrafo illegale
 di fatto - (Lotta Fachberger) - sempre otteniamo
 niente in seguito di ^{interlinea} ~~forme~~ ^{apparente} la
 prestigio dal popolo - e quindi di ~~oblivione~~
 T. 2. p. c. iterum - Antonio no e continuo
 in zone il titolo senza iterum
 il Mininvento ~~to~~ in ~~chiaramente~~ non
 für ein Herrschaft -

Si può dubitare se la necessità di
 condurre la guerra contro S. Parnopis
 fosse sufficiente per giustificare la par-
 tologia del Mininvento -

Der Österreichische capiparte I 230 ha
 funzione militare che s'impadronisce del go-
 verno senza il diritto e quasi il sovrano, verso
 se stesso, il popolo, e tal fine gli avversari
 per prevenire la ~~rotture~~, per ~~avvicinarsi~~
 con il mezzo di ~~realizzare~~ ~~per~~ ~~in~~ ~~modo~~ il

11-
tuo programma (così si può dire si fanno
dello stato)

da strada, mi dice dal punto di vista
moro, ma mi sembra conseguente alla
competenza dello stato

avrebbe di una forma costituzionale che non
fosse soltanto per il dominio di una
certaina classe politica e proprietaria
fatti di e di speculazione in tutto un
migliore spaziosità nei suoi maggiori di
formare, e che consentire di imporre
l'autorità dello stato sulle imprese
marche militari (p. 220)

iniziato sul diritto di calzare e a versare in
la parzialità non riprodotto in il tempo
di Augusto, Roma 1561, 00 ~~100~~

SENATO DELLA REPUBBLICA

~~1985~~ e nell'ed. del 1986 p.

107 s.

Scheda di una Ruff.

App. 5. 56-278-19 - lo fece nel 1872
dopo avere provato di adunare

la giocattola di vicino a no

48. 33. 2-3 accusato in senza

(di res novae sunt Aug 66, 3)

il senato la deliberazione pro publicis

e la condanna (per div per 127 di
senato vel non)

fatto accettare l'apuzum a Belickan

o senato a una missione nel se ultimo

e infine la tor a Levi vella

Comitum in una dei primi giorni dei
mensis -

Senato fu la procedura attesa

il senato che il seno volevano per

al seno proprio lungo arguere

Principi della stato -

Qui ce 48 - 33 - 2 lo face accettare

§ 3 accusato in senato della stato seno

e nel seno come seno seno seno seno

SENATO DELLA REPUBBLICA

proprio e un seno seno seno

Carta da minuta

In Selbstverm. Syme 221 n. 5 prosediamo subito
la "versione ufficiale"

consolari in Senato al tempo dei Livii -
Syme 198 ss. 17 nel 44 la maggior parte
assente o fuori della politica

per 12 sopranvisori solo tre possono essere
risolati e uno per un certo tempo, il rimanente
del partito letterario P. Servili

il gruppo di nobili delle varie parti era gli
senatori 189

Alla Woznia di Azis - discorso in Senato a lungo
die 49. 44. 5 - 50. 2 - 7 - Sent Aug 17. 2
Febringer 217 -

Senatori che in scatti vennero espulsi come
essano nella la giunta di Aemilius Barbura o non
procurarono contro la presenza di Claudio de
quattro generale, contro la presenza di Antonius
la omni die 50 4 4 Febr. 258

Aug. R. G. 25 senatori qui v. 200 fra il
era 83 consolari per il giorno in
ci fu scritto il doc.

Johannes Augustus cura des Senat
Göttingen 1900 (p. 30 n. 17)

Carta da minuta

Monte - poteri del Senato e vicinanza in
funzionaria - rivista ex S.C. Nom. III. 1143
di competenza e del magistrato supremo III. 1142

SENATO DELLA REPUBBLICA

attività legislativa dei tribunali
S.C. IX, 142 n. 80

nell'imp. unilat.
nella vita un
magistrato & hoc
II, 639

iscrizione in Trieste - III via iterum 9 S.C. IX, 101
n. 57

nuove leggi
perenni approvate S.C. IX n. 23

HC
tribunali in Senato 97

- interessi di classe Livi 221
- e nuova costituzione o ma a 222 senza il motivo economico a fondamento della lotta
- a 223 motivi riproposti dello stesso per ridare la pace e l'ordine, ma in forma dell'unità politica il prestigio necessario
- 257 marce proletarie e militari protagoniste dell'unità nella lotta

I, 44 -

Primo delib. radice nel volere
Acta C. I. 45

Sc. N. abolizione della Motura
Questione su quale Motura

I, 46 e u. 1

Repressione di Euflo I. 47

Ammissione alla Macedonia

e della Siria I, 50

Public. ^{rapporto di repub in i municipi} di esecuzione lege ^{Acta}

continuazione alla driler

uno di trionfi a dicitare I, 52

Altra prov. usuri I, 54

Tramissione della potenza di Antonino e

Sc. negli atti di Cesare, uccisione di
in conculum. I. 56

Legge per la deduzione di colonne

Eracione del Sc. / 1 / unigo nelle terre

di termini I, 58 -

... di onorifiche e favore delle
pop. I, 63 ss.

Accoglienza eredità - I, 65
Richiesta ad Antonio del potere. e risposta
I, 69 - Voto alla legge curiale di
interferire nell'ad. est. I, 71

De presentazione prov. (cognome
tributi) I, 76 ss.
Legge sugli Adm di Cesare I 80

Tab. Herod. - de Saudey 83 a.
Legge Curie a Bruto e Cornio 84

appoggio del medio ceto italico a
favore dei epato. 94

Legge sulle assegniamenti 95
Legge sulle decime dei giardini 96

Esecuzione del test. di Cesare 99

Carta da Milano

Primo accordo fra A. e C. I, 100

Emergenza in prov. a Bruto e Cornio I
risposta di B e C. I, 111.

molto contenti nell'igi I, 123 }?
arruolamento di Ottavio I, 124 }

legge nelle prov. per via lotto

previdenze dei soldati a Bruto
propaganda di A e C. 129

Defezione delle legioni 130 s.

distribuzione prov. pretoria 134
fraz. rispettive 134-

Richiesta provvisoria a B. Bruto 136

Contesa nell'imp. pac. 137

3 filippiche: esaltazione allepleta di
Ottavio contro potere leg. di Bruto

Novo decreto - proposte introduttive
attuali di Cic (V fil.) e proposte
per Ott. 141 n.

Veto di Salvo e dell'anno per Ott. 141

di quindici 92 per 146

crucchi 13000 di Aut., ma

16

rispetto a proposto 152

Tumultuosi e Sc. vet., 154

Annullement ^{moderna} delle leggi di

Auton 161

Colpo di stato di O.A. 205 -
crucchi 211

Triumvirato

Rileggi

IV e V secolo anche quelli posteriori. Ancora più importante è la tendenza a dividere proprietà e gestione e nella forma più elaborata e suggestiva la rendita dalla produzione(1). La teoria del Rodbertus si inquadra in una schematizzazione del processo storico che fa subentrare all'economia schiavistica quella del colonato quasi con un taglio. Le teorie attuali mirano ad una revisione ed approfondimento delle idee sulla funzione economica del colono e più ampiamente fra modo di produzione e rendita, quindi tra proprietà e forze di lavoro. In sé positive perché affrontano problemi reali, non esauriscono un tema complesso e arduo, dato lo stato delle fonti. Se si leggono le pagine della più completa e minuziosa raccolta di fonti nell'opera di Melania del Jones, si ha un'idea dell'estrema frammentarietà ed insufficienza della documentazione, che è molto al di sotto di quella preservata nelle fonti giuridiche. Sono quindi ben comprensibili le difficoltà di una ricostruzione attendibile. Oggi si afferma che "di grandi tenute schiavistiche gestite unitariamente nella tarda antichità non si hanno riscontri"(2). Si rimane dubbiosi di fronte a una così decisa affermazione. Allorché Simmaco descrive un lavoro durante il raccolto di una delle sue tenute, è evidente che si tratta di una gestione unitaria; il proprietario presente, gli impianti sono comuni e nulla nel testo induce a pensare che il fondo fosse diviso in lotti affittati a liberi coloni. Il termine adoperato per i lavoratori è generico, agricolae, e non si specifica se essi fossero coloni, braccianti estranei assunti per l'occasione (3). I grandi possedimenti di Melania erano coltivati da schiavi, vi almeno in Italia e Spagna, ma non si può escludere nemmeno quello immenso donato alla Chiesa di Tagaste in Africa, che aveva il carattere di un vero e proprio feudo fornito di tutto(4). Il riferimento agli schiavi di questi sedimenti lontani da Roma in altre province a proposito delle proteste contro le manumissioni(5) prova sostanzialmente di dubbio che anche altrove vi erano tenute a piego di schiavi. Torneremo, tra breve, su questo.

9. Il solo agronomo di età tarda pervenutoci, Palladio, non tratta la gestione economica, ma fornisce utili dati sulla struttura della tenuta. Da tutto il contesto si trae che esse erano di grandi dimensioni, con una gestione unitaria. Buona parte del libro primo è dedicata alla costruzione della casa del padrone, una casa ampia e comoda, con appartamenti in città ed estivi. Una inconsueta trattazione riguarda l'industria.

(1) Frézouls, La vie rurale au Bas Empire d'après Palladius, Ktema 5, 1980, 193 ss.; Vera, Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità, Opus 11, 1980, 489 ss.; Rendi, ta fondiaria cit. (2) Rendi, ta (3) Symm. ep. 3.23 (4) Vita Mel. lat. 21 (5) Vita Mel. lat. 10 e g. r. 10

x Vera,

PW 306

accorsi con lista Pomponio
suo arcaico riferito al posto
in maniera che in luogo di deposito
gondoli si presentò progetto
perché in tutti i velle d'acqua il $\frac{1}{3}$
di tutti impediti

307 a. 39 in Roma giudiziario i
timori, nelle straordinarie dopo ogni
ripetere. Essi fecero apparenza di fronte
i loro atti, ma questo avvenne per
evitare il disprezzo di nuove teste
di 48. 36. 1. 2. 4 App. 5. 75

anni uomini in Senato, ma solo
tra gli ellenti, ma solati, ^{figli} ¹⁰ ¹⁰ ¹⁰ ¹⁰
onde schiavi [?]

Una cura massima fu posta, scoperta
che governo fu accettato, ma a loro
sufficienza fu i genitori fu preoccupato della cura
capitoli, dopo essere stata liberata per
appellarsi alle astuzie -

[una idea essere artefatti in quanto
i timori -

Completare
alle carte

122

Thays W Pomponio PW 302
de parte a speranza per
impadronirsi dei suoi leggi
scuditi

Signe 213 fu le strage - una
la imporre

Selbstmord bei Leuten für ein "pi certo
traff" una amica da a una situazione

PW 305

crusa horribi al Senato e Servitudo
e condannato e morte, eccettuati unum -
fugienti ai tribunali e nascosti nella
Nepa sulla vita PW 305

Signe 221

PW 305

a. 60 tomiside per la speranza di
una storia di natura. uno ai Pomponio -
~~altri~~ - riproduzione delle famiglie e Antonia
letami intesi al Terzo

impresario in una terra nell'isola
o fare alla nome nella magistratura
a ai principi dell'ant. romana -
Senato della Repubblica - Archivio Storico
anno 6 L. Cornelio Balbo Spurius

306

Sen. acc. l. con ill. stabilizzanti

alla riunione p. 125 n. 35 con prot.

che anche R. 6 1.5 - 8/9 h. 54-42 ser.

Int. Aug 52 Vol 2. 89-5 Cic

Phil 1, 2, 4 13 2.45 Sen. con. 8.16.5
(si)

hm 5.4.10. 10.8.17

Umore ¹¹ vir ² jo. ³ iturum (36) (36)
 Syd. 1333 a ⁽³³⁾ 1334 ⁽³⁴⁾ 1337 - 1338
 = Dotsche 137-140
 fructu II p. 415 416
 p. 580, 32 e 33

124

fasti inizi i gennaio 37
 C 14 I² p. 28 Pagina 11t. 58-135-500

A

Lora Tempa n' Angora 71 c'nt' b'ndi n'
 shanimo n' aua p'nto nel tempo n'
 v'nuu un' n'nto n' l'atru em la d'it'a
 sul capu; fra i p'nti ato e fra 10
 luglio 48 - fonte d'it' a p. 130 n 50
 (mela p'nto di shando)

107 programma dei III viri - fra de
 domini di una ristretto l'atru n' p'nto
 p'nto, n' ag'nto

108 p'nto d'it' -

In Sabit' n'na ch'nto il q'nto - n' p. 227
 n. 8 - d' SC p'nto era inteso come
 concessione n' p'nto p'nto ai III viri su
 doll' m'lio - p'nto e p'nto de shanimo c'nto
 v'nto ch'nto n' p'nto d'it' n' p'nto
 de shanimo -

Figura - via int. del 32

p. 286

nuovi caroli 278.

[un secondo do. a

48. 36.5 - App. 5.72.1

i caroli xouidi e foci eratarono in carica
nel 32 -
sono stati nominati, non eletti, da Artom

secondo gli accordi - do 50. 2. 2

Doce più nella vicinanza di figura
in un'implicazione un ritorno alla libertà

nomine per otto anni do 50.10.1

dopo l'accordo
di mistero

nomine di cui immagino nel 39

Ma mi i caroli per due anni

do 48. 35.1

più di più un due per anno e subito
~~e più più nello stesso giorno~~

impoveriti etc

App. 5.73 da i nomi etc

34 et 31-

festinger

discussione nel titolo stesso 50 66

pubblici nel mio arg. 101

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuzia

80 Lic. su Silla

81 Niferment e Schmitz - distinzione fra
legislazione per una situazione normale
è diverso dal commissario di agenzia
che deve restituire una situazione
anormale.

in ripetute citazioni di Schmitz, qui si
alla conclusione che si tratterà di un
nuovo organo (Amt) per la parte delle opere
civili e l'istituzione di un nuovo organo
della comunità (Gemeinwesen)

di tutti i diritti di costituzione
potere di usare secondo il principio della
collegialità sulla base di ciascun Stato
che dopo 5 anni (rend) dovrà aver tenuto
al 31 dic. 38 - e il suo proprio fondamento
giuridico non si trova nel voto comiziale, perché
anche i comizi sono legati alla costit., ma nello
stato di necessità dello stato (p. 83)

egli stesso non ha ricercato. Egli ha indicato ben
altro che una legge di investimento. La fonte del suo
potere è stato il consensus universorum con il
quale si era impegnato di tutto e in tutto
Italiene sulla guerra contro Antonino

Teste 27
Teste 251

22. 49. 47. 4 50. 2. 3 curio cerario

49 in fine dei curio x

pubblicazione di messaggi a A. con riferimento a questi
esercitazioni in fase ante da Cleopatra -

Segreto a Antonino in oriente firma 252
Chiaro appena in 26/

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta

Torino 11 rivol. 78
con riferimento a Botto 68
e con. Meier

Comprossarmi fin.

zio 48 3'4 4
a 39 allievi, Wobert, figli
di Wobert, un amico
schiano (con il marziano
e l'eltra)

48 35.1 di spagna
che portano gruppo
entro il Porti sede
di protesta fa un
gran numero di
most sembra -

Ant. Min. juveni - Est.

1178 ANT IMP CA. DOMIT.
III VIR P.P.C. AENEAS
BUS IMP

1301

1180

Ant. Min. - Epheus ?

1180 ANT. IMP. CAESAR
AVG. III VIR IMP. PONT.
P.P.C. M. III VIR. P.C.

1181 BARBAT. Q.P.
dem regule

1183 solo ANT.
con M. NERVA

1184 " " P. NO

etc. etc. Antonino etc.

(40-39) 1192 M. ANTON. CAESAR
1193 IMP III VIR IMP III
1194 P.P.C. VIR P.P.C.

1195 CONCORDIA M. ANTON.
III VIR. R. C. CAESAR

1199 ANTONIUS COS DES
(38-37) AVG. IMP. ITERUM
TER ET TERT
III VIR, R.P.C.

Moneta

131

oro M, Antonius
 Syd. II VIR R. P. C
 f. 189
 n. 1161
 e 1162

arg. obv. C. Caesar III VIR R. P. C
 1162 rev. C. Caesar III VIR R. P. C

aur. 1163 M ANTONIUS ~~CAESAR~~
 IMP. R. P. C

1165 M. ANTONIUS CAESAR
 IMP. R. P. C DIC
 (aurea 1105-1166a)

1167 M ANTONIUS C. CAESAR
 IMP. II VIR R. P. C
 (a. 42) R. P. C. AVG (u2) PONT. AVG

1168 M. ANTONIUS II VIR. R.
 IMP. P. C.

1169 IMP M. ANTONIUS
 II VIR R. P. C.

1173 M AT. AVG. PIETAS
 IMP III. V. R. COS
 P. C.

1175 M AT P. VENTURA
 a. 41 P. C. PONT. IMP

triumvirato - 1^o cd. non ebbe una legittima-
zione formale, fu un accordo politico
fra le spartane e il-gelone
SCR III.105 (lesare Pompea e
l'ora III 61 -)

2^a IV 76.87.137

Die Begründung des Prinzipats. Quellen-
Fehlgewiss ^{u. g. Staatsrechtliche} ~~untersuchungen~~ ^{untersuchungen} zu Cassius
Schmittknecht Augustus Darmstadt 1969/1981

Römische Augustus Darmstadt 1982

wie oben S. 1952

Bengtson Marcus Antonius - Triumvir und
Herrschaft des Orients München 1977

Triplice dittatura - Degrassi da Römische

32

prima questione riguarda l'assolutismo o meno
del triumvirato alla dittatura, anche quella di
p. c. di Julia (di Cesare? controvenire) -

v. S. C. IV, 129

mattoni dell' imperium dei brimiori - 133

inviolabile la quinta federazione di Reimast, 34 s.
delle proscrizioni come stato di necessità dei
brimiori Art. il partito rappresentato dai
repubblicani che in Stato d'insurrezione di legge
debutta. Prima di intraprendere la lotta
contro lex. Pongeri e Bonito e l'omicidio di Antonio
e Antonio dovevano essere soldatamente in
mano il Stato - Questo era lo scopo ^{principale} della
proscrizione del 43^a. In contrasto con quello
di tutta parte erano fin più altri di
hot-war (legittimo o no?) e non una espres-
sione di odio violento (io non ritengo anche in
parte) - differenze di trattamento per moglie
figli e figlie. Scopi finanziari secondari
davano incerti ed incerti - tuttora i tri-
viti/saggiavano il loro scopo -
(anche la bandiera Turica, ma non Arango)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta

Meuss, Römische Gesch. Braunschweig
1975 (per Wis. Buch Besch. Hermsdorf), 228

detrattiva da esecutare in forma solida

229 gli anni dopo Filippo due la storia

di una detrazione imilitare, ne di lavoro

dal dominio di Antonio e Ottaviano -

André N. Thureau nel bell. Pinar. - iscrizioni

di 300 personalità insieme se a un altro in

lesare di imilitare, un errore alla ristudiarla

231 ne prese nell'ambito le procedure di legge -

non parte di Titius e alla lex Titia -

Benoiston ³ *Journal de la Société de l'Histoire de la République Romaine* 1982 (Hautb. G. Alter W. 3, Teil
Zu den Quellenkunde ³ *Journal de la Société de l'Histoire de la République Romaine* 1982 (Hautb. G. Alter W. 3, Teil

bibl. p. 249 *Journal de la Société de l'Histoire de la République Romaine* 1982 (Hautb. G. Alter W. 3, Teil

secondo Meyer *Journal de la Société de l'Histoire de la République Romaine* 1982 (Hautb. G. Alter W. 3, Teil

trascorre *Journal de la Société de l'Histoire de la République Romaine* 1982 (Hautb. G. Alter W. 3, Teil

la storia *Journal de la Société de l'Histoire de la République Romaine* 1982 (Hautb. G. Alter W. 3, Teil

storia *Journal de la Société de l'Histoire de la République Romaine* 1982 (Hautb. G. Alter W. 3, Teil

è giusto (gerubht) ⁱⁿ varie formulazioni egittiche con-
tutiva sempre non inutile.

253 In lex Potho segnata in fine della rubrica -
i Testi 2. p. c. erano posti al di sopra dei loro
testi a tutti i segni ^{dei} regali - con pieni
poteri

253 n. 14 secondo Alföldi, Porträtkam-
mer Politik in 43 v. Chr. Mit Medaillen
Kammerhistorisch Jahrbuch 1959, 151 n. oltre nomi
in qm prima delle deduzioni di testi
n. 42 in designato dei figli e la loro
come divo Julius. (verso la fine di agosto 43?)

p. 259 Per la scadenza al 31 No. 33 - n. 39 cit.
contra fissa Riv. Fil. 98, 1970, 5 n. (mi
n. 32

segue monte

136

1202 - 1203 - 1204

36

35

COS ITER DESIGN.

34

1207

TERT. III VIR R. P. C.

1209

31

1211

M. ANTONIUS

AVG. IMP. III

COS TERTIVM

III VIR R. P. C.

missio in provincia auctoritate
a. 41-28

1316

C. CAESAR

III VIR. R. P. C.

1317

1318

C. CAESAR

IMP.

1319

41

C. CAESAR

III VIR R. P. C.

1322

1323

(40)

CAESAR

IMP. III VIR R. P. C.

1324

CAESAR

III VIR R. P. C.

1325

(40)

C. CAESAR

III VIR R. P. C.

1326 Roma

1327

1328

1329

IMP.
DIVI. IVLII. R.
TER III VIR.
R. P. C.

137

1332

(37)

IMP CAES.
DIVI. F. III
VIR R P C.

37

1333

IMP. CAES. DIVI

36

1334

III VIR ITERUM
R. P. C.

(37)

1367

(Mrs. Grant)

CAESAR
III VIR R. P. C.

iscribione in

Juliana Octavio Caesar

e commens OCT CAES AUG.

Julian 225

proprio de App. 4.8.31

138

Sighe - Riv. rom. - costantemente un
mezzo termini - il motivo invocato era la
giurisdizione degli uicitori di Cesare - [così nel
l'edico riferita da Appiano] - In realtà
la distinzione degli avvocati per compiere
la rivoluzione - impressionante dimostrazione
dell'assente di una nuova classe politica -

Gibbon - *Storia di Augusto* - ed. in
Caesar and Augustus

Anero - necessità finanziaria dei Romani
per pagare le truppe e le pro-
messe fatte - Gardner et
Académie de Rome Paris 1906,
III, 228 - fine di Cicerone 242

ndato ADI Com. A. Betti (Wife) 179
EJI 1986

~~idem ~~Wife~~ Tami dy - 28~~

jo. 212 sc. ult.

227 ~~viol. com. Betti & Pyne~~

Wife p. 3 ~~quest. eson. & Fitzler - Feeck~~

~~jo.
18 lug
Salvatore
& jo.
8
Wife
Esposito~~

Fitzler - Feeck Pw x. 1. 324

che de secondo nostro sic vicenda in
finita al 1 gen. 32 via Ottaviano emerso
tuttamente il potere fuca' nessuno aso
costituzionale a deporre - Egli sta annuncio
potesta' senza per consenso univocum

~~ambin' bisogno Tami 251~~

~~nel Ther L. d. con publ. costituire nasce
e male nell' eta' fu bella da Augusto: Frezza,
filippo. Esperienza istituzionale e vicenda del
teoria in ~~stato~~ negli antichi e ambin'~~

~~SENATO DELLA REPUBBLICA
in Modena, Roma 1983, 205~~

Carta da minuta

Servizio Postacelere Interna

PI 0190 1586 3 IT

PI. post



AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI ITALIANE



140

MITTENTE NOME E INDIRIZZO

N. DI TELEFONO O TELEX

CAP

DESTINATARIO NOME E INDIRIZZO

N. DI TELEFONO O TELEX

CAP

RISERVATO ALL'UFFICIO DI ACCETTAZIONE

MODALITA' DI AFFRANCATURA

- FRANCOBOLLI
 MACCHINA AFFRANCATRICE
 INTEGRAZIONE AFFRANCATURA

TASSE

A.R.

TOTALE

PESO IN KG.

BOLLO E FIRMA OPERATORE

IN CASO DI MANCATO RECAPITO L'UTENTE CHIEDE CHE:

- L'OGGETTO SIA RINVIATO IN VIA ORDINARIA
 L'OGGETTO SIA RINVIATO A MEZZO PI A SUE SPESE
 DI ESSERE AVVERTITO
 L'OGGETTO SIA ABBANDONATO

TEMPORALE

- RECAPITO ENTRO IL
2° GIORNO FERIALE

A.R.

COPIA 4 : RICEVUTA PER IL MITTENTE

Pavia 12.7.1993 *AA*

Ch.mo Professore,
non ci sono giunte le bozze del suo
contributo agli Studi per Levi, ma soltanto il dattiloscritto.
Evidentemente c'è stato un disguido.

La prego di farmi spedire le bozze -
La ringrazio e la prego di gradire i migliori saluti!

Sturcchio

SUGLI ASPETTI GIURIDICI DEL TRIUMVIRATO

I problemi giuridici* del triumvirato hanno importanza solo per comprendere in qual modo le opposte fazioni impegnate in una lotta mortale per il potere impiegarono i mezzi legali che erano in uso nell'età della crisi della Repubblica o che furono inventati per l'occasione. Di un'invenzione si trattò appunto allorché Ottaviano Antonio e Lepido si accordarono per dar vita ad una nuova magistratura, che sotto il titolo ufficiale "triumviri rei publicae constituendae" nascondeva appena l'intento politico della conquista del potere contro l'aristocrazia senatoria conservatrice che appoggiava i Cesaricidi e mirava a riprendere nelle sue mani il governo dello Stato. La scelta del triumvirato anziché della dittatura fu determinata dalla necessità dei tre alleati di dividerne il potere tra loro. Le fonti antiche accentuano invece l'impopolarità del nome stesso di dittatura, che era stata abrogata da una legge dello stesso Antonio(1). Tutta la vicenda è però poco chiara. Il solo autore attendibile, protagonista della vicenda politica del tempo, Cicerone, in un violento discorso al Senato contro Antonio chiede che tutte le sue leggi siano abrogate, perché erano state imposte con la violenza; quelle buone, tra le quali la legge de dictatura in perpetuum tollenda, dovevano essere votate nuovamente(2). Se questo sia avvenuto o meno non sappiamo con certezza. In un'altra orazione(3), accusa il console Vibio Pansa di non essersi curato degli atti di Cesare, che erano stati ratificati, proponendosi solo di presentare ai comizi una legge per quelli da confermare ex auctoritate nostra. Si tratta degli Atti di Cesare e non vi è accenno alla legge di Antonio sulla dittatura, nè sappiamo se la legge di conferma poi il console l'abbia effettivamente presentata. Le fonti greche(4) confermano che la dittatura era stata abrogata, ma della lex Vibia non parlano. Si spiega dunque la prudenza di Rotondi, il quale dice che "probabilmente" il console ripropose la legge(5). Non si sa nemmeno con certezza quale dittatura sia stata abolita. Acutamente il Levi (6) aveva sostenuto che fosse stata abrogata la

* Per il quadro storico del periodo triumvirale Drumann-Groebe, Geschichte Roms in seiner Übergänge von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, 2a ed. Berlin: Leipzig, 1899-1929; Levi, Ottaviano capoparte, Firenze 1933, modifiche e ripensamenti in Augusto e il suo tempo, Milano 1986; Syme, The Roman Revolution, London 1939 (trad. it. qui citata, Milano 1962); Christ, Krise und Untergang der römischen Republik, Darmstadt 1979 (Per l'esposizione cronologica dei fatti e le fonti Fitzler-Seeck, PW.X, 286 ss.. Per l'esame critico di Appiano, Gabba, Appiano e la storia delle guerre civili, Firenze 1956 e l'Introduzione all'ed. di Bell. civ. V

(1) Dio Ca. 45.24.2 (discorso di Cicerone); 47.15.4; 44.51.2; App. 3.25.94 e 4.2.7 con termini diversi. Inoltre Cic. Phil. 1.13.32 e 2.45.115.

(2) Phil. 5.4.10 (3). Phil. 10.8.17 (4) cit. a n. 1

(5) Leges publicae populi Romani, 434. Non altrettanta prudenza in Weiss, PW. XII, 2323 (lex Antonia)

(6) Ottaviano capoparte, I, 46 n. 1. In Augusto e il suo tempo, 125 n. 35 accetta la tesi dell'abolizione, ma adduce anche fonti che riguardano il rifiuto di Augusto di accettare la dittatura offertagli nel 22 in un momento di emergenza, Dio. Ca. 54.1.2 ss.; Suet. Aug. 52.2; Vell. 2.89.5

L. Sestini
 Roma
 1975

tissimo numero di schiavi, 8.000, di una grande tenacia e di una
della protesta dei rimanenti, i quali rifiutavano di essere libe-
rati e venduti ad altri ed al più accettavano di essere venduti
duti al fratello di Piniano. Purtroppo le fonti antiche non concordano
Stazio Leontica(3) narra l'episodio come lo abbiamo visto.

zioni, derivante dalla nuova realtà delle strutture economiche
nelle quali lo schiavo si era "radicato" in un'azienda agricola
massicciante, un oikos autosufficiente (5). Per essere manomesso ed abbandonato a se stesso senza
effere manomesso ed abbandonato a se stesso senza un contratto
è tradizionale(6) e proprio del regime schiavistico. I rapporti
rapporti più umani con gli schiavi, anche rustici, erano stati
impero vi erano proprietari, che andavano oltre i confini
agronomi e non solo praticavano la facilitas, ma anche
anche consideravano validi atti di disposizione compiuti da
compiuti da liberi(7). Tuttavia l'idea che lo schiavo fosse
integrato in una sfera economica autosufficiente, non implica
questo non implica che egli non fosse addetto a un lavoro
direttamente per mezzo di rappresentanti del padrone, ma
anzi l'ipotesi più probabile per non togliere il suo valore.

(1) Anche Vera, Opus 1983, 504 e passim; in senso lato, cfr. Vita
fondiaria cit. 408

dittatura militare, ma questo contrastava con il carattere unitario della dittatura(1). La questione si pone però in una luce diversa. Un'attenta lettura del testo di Cicerone(2) induce a supporre che la dittatura presa di mira era quella perpetua assunta da Cesare. Un'indizio ulteriore si trae da un altro passo delle Filippiche dove esplicitamente si afferma che iam la dittatura aveva assunto una potestà regia e più oltre "dictatoris nomen, quod saepe iustum fuisset, propter perpetuae dictaturae recentem memoriam, funditus ex republica sustulisset". La dittatura in sé non era considerata pericolosa, anzi spesso era stata giusta. Dopo la cancellazione delle leggi di Antonio poteva non esservi grande spinta a far rinnovare il divieto,

(3)

Comunque sia il triumvirato non era un'imitazione della dittatura, il suo precedente, se mai, era il cosiddetto primo triumvirato, alleanza di fatto, senza titolo legale. Discutere sulla legalità o legittimità di esso è un'impresa, alla quale i moderni(4) non rinunciano. La ricerca in questo senso dovrebbe servire a comprendere quale uso si faceva dei mezzi legali in questa fase ultima della crisi. Viceversa sotto l'influenza sistematica del grande Mommsen, si definisce il triumvirato una dittatura triplice, deformando la dittatura antica, che per sua natura era un organo con un titolare unico. Più ancora si attribuisce al triumvirato un fondamento di legittimità, per il fatto che ebbe la copertura compiacente di una legge, la lex Titia, un plebiscito del 27 novembre 43, proposto dal tribuno della plebe, P. Titius di parte cesariana e fatto votare immediatamente, violando la legge Caecilia Didia che aveva ribadito nel 98 l'obbligo di far trascorrere un trinundinum fra la rogatio ed il voto. di fronte ai terribili fatti che funestarono la repubblica l'esistenza di una legge più o meno conforme alle regole della procedura di votazione ha tanto poca importanza che il Syme le dedica una fugace citazione e non si occupa mai del suo proponente, neanche per ricordare l'episodio dell'espulsione dal tribunato del collega P. Servilio Casca, cui seguì poco dopo la sua morte, dovuta a punizione divina, come si diceva a Roma per antica superstizione(5).

(5)

(1) Così nella mia Storia della Costituzione romana, 2a ed. IV, 59 n.8
 (2) Sopra pag. prec. n.2 (3) 1.1.3 e 2.4. Una conferma ulteriore che la dittatura presa di mira era quella in perpetuum si ha da Liv. ep. 116 dictator in perpetuum esset... potestas abrogata est, anche se alla fine si ha dictaturae honos in perpetuum sublatus.
 (4) A cominciare da me stesso, Storia della cost. IV, 77
 (5) Syme, Rivoluzione romana, 193. Fitzler-Seeck, PW. X, 1, 294 la cita no senza commenti.
 (6) Dio Ca. 46.49.2. In 47.2.1 non cita Titius, ma attribuisce la legge ai tribuni in genere.

Dione Cassio, senza mezzi termini, va al fondo delle cose ed afferma che le misure imposte con la forza dai Illviri presero il nome di legge - $\epsilon\nu\omicron\mu\alpha$ τὸ τοῦ νόμου $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\mu\beta\alpha\nu\epsilon$ - e per di più furono fatte precedere da suppliche ad essi rivolte e da onori e sacrifici agli dei, benchè i presagi del cielo non fossero favorevoli(1). Nonostante questo chiaro giudizio del carattere fittizio della legge gli storici moderni non hanno rinunciato al tentativo di ricercare i fondamenti legali dei poteri straordinari e nell'armamentario delle teorie attuali sul diritto pubblica a trovare quel che faceva al loro caso. E' però difficile non ammettere che la legge Titia era contraria alla costituzione e perciò la si considera come un atto rivoluzionario ma alla fine la conclusione è che si trattava di una "rivoluzione legale"(2). Non occorre ricominciare a discutere sull'idea di rivoluzione e sull'uso che si fa del termine per qualsiasi rivolgimento o violazione di norme e principi politici, anche perchè non avrei nulla di nuovo da aggiungere a quanto ho sostenuto altrove(3). Si può solo osservare che l'istituzione del triumvirato fu solo il momento iniziale di una nuova fase nella lotta armata per il potere e che per concludersi con l'ascesa di Ottaviano al principato questa "rivoluzione legale" dovette passare per altre terribili prove. Tuttavia il ricorso ad una legge pone in evidenza un carattere importante della società romana e della sua concezione del potere, insito nella tradizione nazionale. Il potere non era possibile senza la legge e questo spiega l'uso sempre più distorto dei mezzi costituzionali e degli stessi organi di governo, tipico della crisi della Repubblica, dai Gracchi, a Silla; a Cesare ed ora ai nuovi "dinasti". L'idea nazionale delle libertà civili fondate sulla legge facevano Roma profondamente diversa dal dispotismo orientale anche durante l'impero. Se la forza e la violenza si dovevano ammantare di una veste legale, questo era un'ipocrisia, ma anche il riconoscimento della sovranità della legge, il che non è senza valore nella storia.

2. Più realistica è la versione che indica nello stato di neces-

- 13 (1) 47.2.1-3; diversa è l'intonazione di App.b.c. 4.7, che non parla di finzione legale, ma descrive gli avvenimenti, l'occupazione armata e la violazione delle norme della procedura, nonché l'immediato inizio delle proscrizioni; 4.4 e 5.
- 14 (2) Vedi ad es. V. Fadinger, Die Begründung des Prinzipats, Berlin 1969, 56 - libro peraltro importante ed accurato nell'esame delle fonti.
- 15 (3) Vedi su questo Una rivoluzione mancata? (1982), ora in Nuovi Studi di Economia e Diritto, Roma 1988, 101 ss. Anche Brunt, pure avverso alla concezione del Syme, usa il termine rivoluzione in senso convenzionale. Una controrivoluzione per J.A. North, JRS. 79, 1989, 151 ss. nella sua recensione a Brunt, The Fall of the Roman Republic and related Essays, Oxford 1988,

Una rivoluzione dall'alto, come in Betti, Crisi della Repubblica, ed. Roma 1962, 68, secondo Tondo, Crisi della Repubblica e formazione del Principato in Roma, Milano 1988, ma con la cautela di Chr. Meier. Più diffusamente per Augusto egli si ispira a Betti e Syme (ivi 227 ss.).

sità la legittimazione del triumvirato. Ma in questo cosiddetto "diritto dello stato di necessità" (Notstandrecht) si intrecciano strettamente le condizioni oggettive degli organi del potere, il Senato, i Comizi, le Magistrature e gli interessi delle fazioni in lotta. Appiano riferisce sull'esigenza vitale per i tre capi cesariani di non lasciare alle loro spalle nemici, mentre essi erano costretti a partire per la guerra in difesa della patria(1). Anzi egli ha inserito questa e le altre ragioni dei triumviri addirittura nel testo dell'Editto sulle proscrizioni. Che l'eliminazione fisica dei nemici politici fosse divenuta un'arma di lotta nell'età della crisi fin dalla liquidazione dei Gracchi e del loro seguito, è un fatto. Ma che esso avesse una giustificazione qualsiasi, salvo che la forza del vittorioso, è impossibile affermarlo. Nemmeno le condizioni di estrema debolezza della Repubblica erano ^{almeno} per i difensori dell'ordine tradizionale una buona ragione per sovvertirlo. Tacito, infatti, nel riassumere i discorsi che si facevano alla morte di Augusto, dopo aver esposto le ragioni che avevano indotto Ottaviano a conquistare il potere con le armi e fra queste la "necessitudo rei publicae, in qua nullus tunc legibus locus", non manca di ricordare le critiche severe degli avversari, per i quali i "tempora" dello stato erano semplici pretesti(2). D'altra parte il potere costituente attribuito ai triumviri era ben diverso da quello di una magistratura investita del compito di dar vita ad una nuova costituzione. Per quel che è dato conoscere del potere dei triumviri, come risulta dalle fonti che narrano degli accordi di Bologna e dall'esercizio di esso, più che di un potere costituente si trattava di un potere assoluto, che sostituiva tutti gli altri organi dello stato(3). Esso era quindi di più ampio di quello delle dittature di Silla e di Cesare, che pure erano organi di nuova creazione, e non avevano, salvo il nome, nulla di comune con l'antica dittatura(4).

(1) bel.civ.4.'10

(2) ann.1.9.3 e 10.1s.s.

(4) Vedi su questo la discussione tra i moderni in AA.VV. Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni, Roma 1983 e Dictatures (a cura di F.Hinard) Paris 1988.

(3) Il Senato era sempre in vita, in condizioni precarie, come si dirà più innanzi, ma dei comizi non si sente parlare.

3. Mommsen aveva giustamente detto a proposito dei poteri straordinari costituenti che essi appartengono più alla politica che al diritto e che la loro sfera giuridica è l'arbitrio formalizzato(1). In ogni caso era inammissibile trarre dai comportamenti di Silla e di Cesare deduzioni sulle loro competenze, come può e deve essere fatto per magistrati comuni. Lo stesso - si potrebbe aggiungere - vale per il triumvirato. Mommsen riteneva più conveniente limitare la ricerca a quel poco, che si può trarre dalle formulazioni di diritto pubblico e lasciare da parte, anche se storicamente importante, l'esercizio dell'ufficio. A me pare tuttavia che i due aspetti siano difficilmente separabili e che l'indagine storica può aiutarci a ricostruire anche il quadro istituzionale. Le fonti non sono molto prodighe nel fornirci notizie sui poteri conferiti ai triumviri e sulla stessa configurazione dell'ufficio. L'interesse principale è per le proscrizioni(2), poi per le vicende politiche che portarono agli accordi di Modena del 43, dei quali si espone il contenuto (3). A quanto pare di comprendere la legge Titia formalizzò tali accordi(4). Dobbiamo quindi riferirci ad essi per conoscere quali poteri furono dati ai triumviri. Appiano è il solo, che riassume la posizione del triumvirato come un potere uguale a quello dei consoli(5). Questa è certamente un'analogia imprecisa, dato che l'imperium dei triumviri era maggiore di quello dei consoli, i quali continuarono ad esistere come ora vedremo. Il compito era di riordinare la repubblica traendola fuori delle guerre civili sulla base della legge(6). Dione Cassio è più sostanzioso, chiama i triumviri curatori e riordinatori, i quali potevano governare su tutto, senza farlo in comune con il popolo ed il senato(7). Le

T II, 20
 101/102

(1) Staatsrecht, 702 n. 1
 (2) Dione Cassio vi dedica i capitoli 4 a 17 del libro 47; Appiano i cap. dal 7 al 29 del libro 4, più quelli dedicati ai beni dei fanciulli e delle donne; inoltre Plut. Ant. 19. 2-4; Cic. 46. 2; Brut. 27. 6; Flor. 2. 16. 3; Suet. Div. Aug. 27. 1; Eutr. 7. 1; Oros. 18. 8. Anche Liv. per 120.
 (3) Principalmente Dio Ca. 46. 50-56 e App. bel. civ. 3. 80 a 97
 (4) Principalmente App. 4. 2. 7 e 7. 27
 (5) L'espressione è uguale nei due testi cit. alla nota prec.
 (6) Diversamente Mommsen, Staatsrecht, II, 707, che parla di imperium proconsulare. Contra De Martino, SCR, IV, 1, 138 s. e Autori cit. a n. 42, inoltre Wadinger, Begründung, 44. Lo stesso Mommsen, II, 710 e 727 lo definisce imperium consulare. Altri precisano che vi sarebbe un ritorno all'arcaico consolato senza i limiti della provocatio. L'unica definizione possibile è quella di un imperium maius. Vedi anche Grant, From imperium to auctoritas Cambidge 1946, 416.
 (7) 46. 55. 3. Il termine καὶ πάντα non si può intendere altrimenti.

altre fonti si limitano al più ad una indicazione del titolo e ad un giudizio politico-morale(1). Fra di esse si distingue Plutarco, il quale due volte rileva che i tre si divisero tra loro il potere, come se fosse una proprietà o un bene di famiglia (2) Qualche indizio si può trarre dai titoli ufficiali, Fasti monete ed iscrizioni. Nell'ordine si ha prima imperator e poi triumvir rei publicae constituendae(3). Anche consul precede triumvir(4). La successione dei titoli prova la preminenza del comando militare o l'acclamazione al generale vittorioso. Si può anche pensare che per un formale rispetto della costituzione la magistratura straordinaria era menzionato per ultima. Allorché i triumviri erano nominati insieme si seguiva l'ordine consueto dell'anzianità.

4. La legge Titia aveva dato ai triumviri r.p.c. il potere di proscrizione, cioè di ordinare senza processo o motivazione legale l'uccisione di un cittadino romano. Questo suscita nelle fonti antiche orrore e provoca condanne severe, qualunque sia la loro tendenza politica. Se mai una distinzione si avverte nell'attribuzione delle maggiori responsabilità. Concordano Appiano e Dione Cassio, che probabilmente attingono a fonti diverse e non hanno lo stesso orientamento, sebbene in questo giudizio occorre molta cautela, dato che Dione non meno di Appiano era convinto fautore della monarchia. Per questo non mi è facile ammettere, nonostante la fine ed acuta analisi del Gabba(5); che Appiano abbia voluto dare uno spazio così lungo alle vicende delle proscrizioni, per far risaltare che la monarchia aveva il grande merito di avere ristabilito la pace interna. La replica sta nel giudizio che Tacito(6) fa esprimere agli oppositori di Augusto al momento della sua morte: pacem sine dubio, verum cruentam. Dopo tutto, il fondatore della monarchia era responsabile come gli altri delle odiose violenze che funestarono la Repubblica.

1 e p 3

(1) Ai testi cit. alla n. 2 p. 51 aggiungi Tac. ann. 1.9; Plin. nat. hist. 7.147 collegium in triumviratu pessimorum civium; Suet. Aug. 8.3; Flor. 2.17.5

(2) Ant. 29.1; Cic. 46.2

(3) Fasti Cap. alla data del 1.1.37; Fasti Colot. Ins. cr. It. XIII n. 18; Fasti triumph. per l'a. 40. Monete, Sydenham n. 1167 C. CAESAR IMP. IIIIVIR R.P.C.; 1180 CAESAR IMP PON IIIIVIR R.P.C.; 1192-1194 CAESAR IMP IIIIVIR R.P.C. Ugualmente per Antonio; al n. 1199 nel verso si ha ANTONIUS AUG(ur) IMP TER e nel retro COS DES ITERUM ET TERTIUM IIIIVIR R.P.C. (del 38-37). Iscrizioni, oltre quella di Trieste CIL.V, 525=ILS.77; CIL.V, 526; CIL.IX, 1942=ILS.76

(4) Sydenham 1207-1209; 1211

(5) Appiano e la storia delle guerre civili, Firenze 1956

(6) ann. 1.10.4

Le proscrizioni erano state per la prima volta impiegate da Silla contro i suoi nemici politici. Erano state autorizzate con il conferimento della dittatura (1). Studiosi moderni nel lodevole intento di approfondire i problemi della dittatura romana e di confrontarla con quelle moderne, hanno anche tentato di definire il carattere della dittatura sillana ed hanno sostenuto che questa non era diversa da quella accaica, il cui potere sarebbe stato l'imperium originario senza i limiti della provocatio (2). Ecco un caso nel quale la tentazione sistematica induce ad ignorare la realtà storica, ponendo sullo stesso piano l'uso isolato che il dittatore od il console facevano dell'imperium contro un cittadino colpevole di un misfatto, e le esecuzioni di massa dei nemici politici. In realtà i poteri straordinari della crisi della Repubblica erano qualitativamente diversi ed erano espressione della decadenza profonda della costituzione repubblicana, che faceva presagire la sua fine. Questi poteri erano legali solo formalmente e si fondavano sulla forza delle armi. Fra di essi le proscrizioni furono i più odiosi e quelle dei triumviri perfino peggiori di quelle sillane, dato che ora si dovevano eliminare i nemici non di uno solo ma di tre capi delle fazioni. La conseguenza fu che nel mercato fra i tre il numero dei proscritti crebbe (3). Quale esso sia stato in realtà non lo sapremo mai dalle fonti che possediamo e che in parte risalgono a libelli della propaganda. Ad uno di essi si deve essere ispirato Appiano, il quale ci fornisce il testo dell'Editto in termini tali che non possono essere considerati come propri dello stile di un atto solenne, formalmente di un organo magistratuale, si tratti di una legge o di un decreto emanato in forza di una legge. Si può concedere che fossero enunciate le motivazioni dell'atto o le colpe commesse dai singoli, ma le espressioni dei cap. 8, 9 e 10 sembrano quelle di un proclama diretto all'esercito ed ai cittadini. Nel cap. 10 vi è anche la giustificazione degli ordini di uccidere i nemici interni, i quali altrimenti avrebbero costituito un pericolo mortale per quelli che dovevano partire per la guerra contro gli uccisori di Cesare e per quelli che restavano a Roma. Espressioni proprie e quasi certamente esistenti nell'Editto sono quelle del cap. 11, dove si dettano le sanzioni contro tutti coloro che avessero prestato aiuto ai proscritti e si promettono premi in danaro a chi avesse recato la testa di uno di loro. L'editto fu un atto collegiale dei triumviri, il risultato dei loro mercanteggiamenti. Questo è caratteristico del trium-

- (1) Discusso è se la legge di autorizzazione fosse quella del conferimento, la Valeria o una diversa: vedi le fonti e gli AA. citati nella mia Storia, III, 85 n. 68 e 69.
- (2) Quanto ai moderni v. G. Mancuso, Alcune considerazioni sulla dittatura sillana, in Dittatura degli antichi e dei moderni, Roma 1983, 137 ss.; F. Hinard, De la dictature à la tyrannie, in Dictatures, Paris 1988, 87 ss.; pertinenti considerazioni sulla varietà dei tipi in Nicolet, Dictatures romaines etc., ivi 27 ss. Ampia rassegna di Gabba, Mario e Silla, ANRW. I, 1972, 764 ss.
- (3) Flor. 2.16.3
- (4) Polverini, L'aspetto sociale del passaggio dalla repubblica all'impero, Aevum, 1964, 66 rileva che Dio Ca. 47.13.1 non dà il numero, probabilmente perchè incerto sin dall'inizio.
- (5) Motivo spesso ripreso dai moderni. Anche Tondo, Crisi cit. 251 "assoluto bisogno del terrore". Giustamente Levi, Augusto e il suo tempo, 108 s. ha modificato il giudizio sul "diritto di chi si impadroniva dello stato" di Ottaviano capoparte, I, 230.
- Per l'autenticità del testo di Appiano Campora, Proscrizioni e diritto sociale, SA.PS. III, Bari 1984, 216 s.

virato, che aveva poteri assoluti, ma era sorto da un'intesa temporanea tra i capi, una sorta di tregua armata, i quali per conseguire i loro disegni dovevano in primo luogo guadagnare il seguito militare, il consenso delle legioni, ma poi anche ricercare i possibili appoggi politici tra le forze reali della società e fra di esse naturalmente di personaggi o famiglie dell'aristocrazia. Questo li costringeva ad avere un rapporto con gli organi tradizionali.

5. In tale luce vanno lette le notizie concernenti l'attività legislativa dei triumviri e l'esercizio del potere di nominare i magistrati, ma principalmente i comportamenti verso, il Senato. A differenza del periodo sillano e di Cesare, con i quali si ebbero molte leggi, in quello triumvirale ci è giunto il ricordo di solo 15 leggi tra il 42 ed il 31, ma ben 7 sono del 42. La maggior parte riguarda la lotta politica in corso, soltanto la legge Falcidia sui legati e la lex Iulia sulla tutela, peraltro di data incerta, concernono materie di diritto privato. Non sappiamo nulla della procedura con la quale furono approvate; di alcune di esse non si conosce nemmeno il nome del proponente. Non è da ritenersi sicuro che le leggi furono direttamente emanate dai triumviri, come un'interpretazione troppo letterale di Dione Cassio(1) farebbe credere. E' più verosimile che una qualche parvenza di procedura comiziale di approvazione sia stata osservata, ma le fonti non ne parlano proprio perchè si trattava di semplici formalità.

Di maggiore importanza sono i rapporti con il Senato, che erano condizionati dalle vicende politiche. Data la sua composizione vi erano senza dubbi correnti differenziate e contrastanti, ma di esse si trova il ricordo nelle fonti solo per episodi grande importanza politica. Le nostre fonti, certamente influenzate da autori dell'epoca, i cui scritti avevano più carattere di propaganda che di storia(2), ci hanno tramandato le versioni di parte degli episodi significativi della lotta fra i triumviri ed i repubblicani, Ottaviano e Sesto Pompeo e principalmente fra Ottaviano ed Antonio. Non avevano interesse per quello che accadeva in Roma e nei suoi antichi organi di governo. Del Senato si parlava se l'uno o l'altro dei capi si rivolgeva ad esso o gli chiedeva

(1) 46.55.3 cit. sopra nt 25

(2) Dell'influenza della propaganda sulle fonti si occupano in genere gli studiosi delle fonti di Dione ed Appiano. Alla propaganda è dedicata ora l'ampia ricerca del Wallmann, *Triumviri rei publicae constituendae. Untersuchungen zur Politischen Propaganda im zweiten Triumvirat (43-30 v.C.)*, Frankfurt am M. etc. 1989.

l'appoggio. Ben di rado il triumvirato ha operato come organo unitario. Quando la tregua stava per interrompersi con inasprimento dei rapporti e rischi di una prossima guerra civile il Senato riemerge dall'ombra. Se appariva utile il suo intervento per consolidare il potere dei triumviri o di qualcuno di loro vi si fa ricorso. Il 1° gennaio del 42 i triumviri giurano solennemente di osservare gli Atti di Cesare ed analogo giuramento vien fatto prestare dal Senato e dai magistrati(1). Al Senato ed al popolo si fa votare la divinizzazione di Cesare(2), in conseguenza della quale Ottaviano diviene divi filius. Sembra che una legge Rufrena abbia imposto ai municipi di erigere statue al divus Iulius(3). Le gravi difficoltà economiche e politiche che erano seguite alle proscrizioni e facevano temere rivolte nel 42 indussero

40 (1) Dio Ca.47.18.3 parla genericamente di τῶν ἄλλων, ma non può trattarsi che del Senato e dei magistrati.
 41 (2) Dio Ca.47.18.4 non parla di divinizzazione che egli ha già fatta avvenire nel 44 (44.6.4), ma di un tempio con le statue di Venere e Cesare da portare assieme in processione. La data del 42 è resa certa dal fatto che Ottaviano nel 42 è chiamato nei titoli ancora C. Caes. filius, mentre nel 41 è divi filius: fonti in Broughton, Roman Magistrates, II, 358 e 377. Cfr. App. b. c. 2. 148. La deliberazione è attestata da CIL. IX, 2628 = ILS. 73.
 42 (3) CIL. IX, 5136 = ILS. 73a. Rufrena è però una restituzione degli edd.

Ottaviano a scrivere al Senato per rassicurarlo sulle sue intenzioni e smentire le voci che suscitavano la paura di una nuova ondata di repressioni e violenze contro le persone e la proprietà(1). Roma viveva ~~domata~~ in quei tempi sotto l'incubo delle persecuzioni. Ma vi erano anche le gravi difficoltà economiche ed i prelievi occorrenti per le spese della guerra. I Censori nominati nel 42, C. Antonio zio del triumviro e P. Sulpicio Rufo, nell'eseguire il censimento avrebbero dovuto procedere ad una nuova stima delle proprietà per rendere possibile un'imposizione, che somigliava ad una confisca(2). L'appoggio del Senato sarebbe stato un utile aiuto per fare accettare provvedimenti impopolari(3). Per le stesse ragioni i triumviri fecero approvare dal Senato nel 39 i loro atti per evitare di assumersi da soli l'impopolarità di nuove tasse(4). Poichè si trattava di tutti gli atti posti in essere dall'inizio del triumvirato, anche se questo equivaleva ad una sorta di legittimazione dell'intero periodo(5), bisogna pure individuare la ragione politica che indusse a scegliere quel momento per questa ratifica senatoria. La scadenza del termine era ancora lontana e non si può nemmeno pensare che in previsione di un rinnovamento dell'ufficio si volesse predisporre il terreno più favorevole. D'altra parte vi è una qualche imprecisione nelle fonti, perchè Dione attribuisce l'iniziativa ad entrambi i consorti, mentre Appiano la riferisce ad Antonio(6). Nelle apparenze la richiesta di ratifica era un riconoscimento dell'autorità del Senato, ma nella sostanza le cose stavano diversamente e non sarebbe stato possibile ad un'eventuale opposizione in Senato far respingere la richiesta, non avendo alcun mezzo per difendersi dalla forza militare dei triumviri. D'altra parte, come vedremo, la composizione interna del Senato era ^{così} profondamente modificata da fargli perdere molto della sua antica dignità.

(1) Dio Ca. 48.3.6, sulle voci diffuse a Roma e la paura ivi §§ 2-5

(2) Fonti in Broughton, II, 358

(3) Dio Ca. 47.14.1-2; 16; 17; App. b. c. 4.5; 32-34; 96; Plut. Ant. 21.4; Val. Max. 8.3.3

(4) Ad esse allude Dio Ca. 48.34.2

(5) Così Gabba, ad App. b. c. 5.75.318 ed Intr. LXXI

(6) b. c. 5.75.318 cit.

6. Anche in un'altra circostanza, che doveva avere un importante valore politico, si sollecitò l'intervento del Senato. Esso ebbe luogo allorchè Ottaviano richiamò improvvisamente in Roma il suo seguace e valoroso generale Salvidieno Rufo dal comando dell'esercito del Rodano e lo accusò di tradimento ponendolo a morte. Dione Cassio e Suetonio sono i soli a parlare di un deferimento al Senato, le altre fonti riferiscono solo sulla causa dell'incriminazione(1). Dione è prodigo di particolari, ma la sua narrazione è confusa ed imprecisa, come se avesse attinto a fonti differenti. Egli comincia col dire che uccise Salvidieno come uno che tramava contro di lui. Poi si pone in risalto che questo personaggio di oscura origine aveva ricevuto straordinari favori ed era divenuto console senza appartenere all'ordine senatorio. Ma nulla nella vita degli uomini è stabile e così venne il momento in cui fu accusato in Senato da Cesare stesso come nemico suo e del popolo. Il discorso parrebbe chiuso. Invece Dione prosegue narrando che per l'accaduto ebbero luogo supplicationes (ἱερωμενηνία) ed il Senato conferì ai triumviri la cura di preservare la Repubblica da qualsiasi danno, con parole che richiamano la formula tradizionale del Sc. de republica defendenda: τοῦ μηδὲν ἀπ' αὐτῆς ἄπο τρεβήν κκ. La successione dei fatti è illogica, in quanto il Sc. ultimum, che secondo alcuni studiosi è una dichiarazione di hostis rei publicae, ha luogo dopo che l'autore del paventato tentativo di sovversione era stato ucciso ed erano stati disposti pubblici sacrifici per ringraziare gli dei. Dione non dice quali fossero le macchinazioni di Salvidieno, Suetonio più sostanzioso parla di novae res. Più chiaramente ancora Velleio riferisce che scelestae consilia patefacta sunt e questi consistevano nel proposito di porsi al di sopra di Cesare e della stessa repubblica. Solo fra tutti Appiano racconta che Antonio aveva informato Cesare dell'offerta fattagli da Salvidieno di passare con lui, il che è troppo poco per giustificare un'accusa in Senato di attentato alla Repubblica. Che vi fosse però una trama contro Cesare è confermato dall'Epitome liviana, che però parla di suicidio, damnatus mortem conscivit. Anche Seneca lo conferma, ma sottolinea la clemenza di Cesare attribuendo a Lepido l'iniziativa dell'accusa. Da queste disparate versioni è legittimo trar-

p Cesare

7 ed ucciso

(1) Dio Ca. 48.33.1-3; App. b.c. 5.66.278; Suet. Aug. 66.2-3; Vell. Pat. 2.76.4; Sen. clem. 3.7.6 (1.9.6); Liv. ep. 127

re che i triumviri furono d'accordo nella decisione di eliminare Salvidieno, ma le fonti non conoscono esattamente il motivo. Se Appiano ha raccolto una notizia vera, si può supporre che l'accusa contro Salvidieno era di abbandono della provincia di cui aveva il governo e di trasferire le legioni del Rodano in appoggio ad Antonio che assediava Brindisi, il che mutava non solo l'assegnazione delle province e dei comandi militari tra i triumviri e gli uomini da essi destinati a tali incarichi, ma anche la disposizione strategica delle armate romane. Appiano però dice che dopo la condanna, Cesare non fidandosi di quelle legioni le diede ad Antonio e riduce quindi tutto ad una rivalità tra i due capi ed alle loro manovre, di cui Salvidieno fece le spese. In tale stato delle fonti il racconto di Dione ha la sua importanza, ma non ci può dare la certezza sui provvedimenti adottati dal Senato, nè autorizzarci alla conclusione che i triumviri si erano posti dei limiti nell'esercizio dei loro poteri. Francamente la discussione sorta⁽¹⁾ intorno a questo caso, se la condanna fu emessa dal Senato o fu pronunciata in forza dei poteri assoluti dei triumviri, investe più le forme che la sostanza. Il Senato non era in grado di compiere una scelta diversa da quella voluta dai triumviri od anche dal solo Cesare con l'adesione degli altri.

⁵⁰ (1) L'opinione prevalente è per un'effettiva partecipazione del Senato al SC. ultimum: vedi Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit, Berlin 1924, I, 23 n.3 ed altre cit. in Gabba, App. bel. civ. 5. 111 a § 278. Contro Levi, Ottaviano capoparte II, 39 n.2 che si richiama a Mommsen, Staatsrecht, II, 124 n.2, per il quale il potere era dei triumviri e se mai il Senato era chiamato come come consilium. Non si può negare che dal lato giuridico questa è la tesi giusta. Levi, Il tempo di Augusto, 228 n.23 l'ha attenuata, nel senso di contemperarla con l'opportunità politica. Per la tesi della Quanto alla formula del SC. Dione usa le stesse parole anche in 40.49.5.

richiamazione di hostes rei publicae e nel SC. ultimum. *Senato della Repubblica, Archivio 1982, 160 e gli AA. Ivi n. n. 56*

moneta ne mutava profondamente il carattere. Un tempo erano i monetales con il loro nome e titoli a significare l'appartenenza statale, mentre figure o simboli avevano fini decorativi o celebravano avvenimenti da ricordare. Nell'età della crisi non mancavano scopi di propaganda. Nelle emissioni militari e provinciali il nome o la raffigurazione del comandante rientravano nell'imperium come potere assoluto. L'immagine del triumviro sulla moneta lo identificava con lo Stato, era il simbolo della sua posizione superiore a quella di qualsiasi altro organo. Non siamo in grado di dire se al Senato un atto formale abbia tolto la potestà sulla moneta, ma certo esso non è intervenuto per l'oro e l'argento, mentre per il bronzo vi sono emissioni con S.C.(4), che potrebbe anche essere una clausola di stile. Per la coniazione delle monete non è improbabile che i triumviri si servissero di officine in Italia e non solo nelle province(2).

8. Mi sono dilungato sul tema del potere di battere moneta non solo perchè è poco studiato dagli storici, ma anche perchè esso prova la scomparsa o quasi del Senato in un campo così importante per qualsiasi reggimento politico. Ma il Senato è in generale evanescente, almeno nelle nostre fonti, nell'età triumvirale. Le sue principali prerogative erano già state fortemente indebolite nel periodo precedente. Ora sembra essere giunto all'estremo. Svaniscono i suoi poteri nella divisione delle province, delle quali i triumviri in fasi varie si divisero il governo. Non si sente parlare di una sua presenza nella politica estera e nella dichiarazione di guerra. Con il potere sulla moneta, anche la disponibilità sul tesoro e sul patrimonio dello Stato è posta nel nulla dai triumviri, al pari dell'ordinamento della proprietà in Italia subordinato all'esigenza vitale di sistemare i veterani in terre, tolte ai coltivatori in ispecie delle città ostili(3). In realtà il potere effettivo era nelle mani di chi poteva disporre del seguito militare.

A parte queste considerazioni sul potere in senso istituzionale, vi era la composizione del Senato, che in buona parte era rappresentativa della nuova realtà. L'antica aristocrazia si era per

(1) Elenco in Grant, From Imperium to auctoritas, aggiunto al Corpus del Sydenham, 214 s.

(2) Suggerimento di H. Mattingly, in Sydenham cit. 223

(3) Sui poteri v. l'elenco in Fadinger, Begründung cit. 34 ss.

7. Il potere di disporre la coniazione di monete in origine apparteneva al magistrato supremo, poi era divenuto una prerogativa del Senato, che lo esercitava mediante senatusconsulti. All'occorrenza una legge poteva conferire ad un determinato magistrato di procedere all'emissione di monete. Dopo la guerra sociale fu istituita una magistratura minore, i triumviri monetales, cui era attribuita la monetazione⁽¹⁾. Nell'età triumvirale i triumviri fecero imprimere la loro effigie sulle monete, di solito disgiuntamente. E' probabile che questo abbia avuto inizio nel 42, se i monetali L. Mussidius Longus e L. Livineius Longus sono di quest'anno⁽²⁾. Non abbiamo notizie del conferimento di questo onore, ma è presumibile che esso sia stato attuato dopo la lex Titia. Si trattava di una prerogativa del tutto estranea alla costituzione tradizionale. Il solo precedente si era avuto con Cesare nell'ultimo periodo della sua vita, quando furono coniate monete con l'effigie del dictator perpetuus, il che è stato considerato dall'Alföldi come un segno di propositi monarchici⁽³⁾. E' difficile credere che dopo tale innovazione il Senato conservasse immutato il suo potere⁽⁴⁾, sebbene vi siano due monete del monetale T. Sempronio Gracco con S.C.⁽⁵⁾. L'impressione dell'effigie di un triumviro sulla

(1) Fonti ed AA. cit. in Strasburger, PW. VII A, 1, 516 s. Elenco di monetales in Broughton, Roman Magistrates, II, 428 ss.

(2) Il dubbio nasce dall'incertezza sui personaggi. Le monete del primo sono di due serie diverse, una precedente e l'altra successiva al triumvirato, vedi Sydenham, p. 180 ss., 1090-1096 per la prima; 182, 1097-1102 per la seconda. Di Regolo alcune monete recano l'effigie di L. Regulus, pretore, evidentemente padre del monetale, v. n. 1108-1113 e l'ultima nel r. REGIUS F. PRAEF. UB. dando la sua posizione dei Mommsen che si tratta di due personaggi diversi. Entrambi i monetali recano il titolo IIIIVIR A(uro) P(ublico) F(eriundo), che è nuovo. Su Lavineio v. la voce del Münzer in PW. XIII, 808 n. 3

(3) Studien über Caesars Monarchie, Lund 1953. Sul tema della monarchia di Cesare v. la discussione critica nella mia Storia della Costituzione, III, 248 ss. Opere più recenti sono citate in Il modello della città stato, Storia di Roma Einaudi, IV, 241 n. 47

(4) In senso contrario Herzog, Geschichte und System der römischen Staatsverfassung, II, 1, Leipzig 1887, rist. 1965, 96, il quale ritiene che il Senato mantenne il suo potere, ma i triumviri imposero la loro effigie anche sulle monete d'oro senatorie.

(5) Sydenham, n. 1128 e 1128a datate al 40; Mommsen con altri il 37. Sulle sue monete Sempronius si dà anche il titolo di Q(uaestor) DESIG(natus).

Sul tema G. Poma, «Servi pignori» e schiavi magistrati, *Index* 15, 1987, 149 ss.
 che indica anche in grammata & Elion
 in *Suid.* s. v. Σάπβιος Φελητικός
 (ed. Adler)

ingli romani in Senato v. lo studio cit. della
 Poma, 156 ss. con rinvii a Perain e Wiseman
 e altri studi nell'appello agli schiavi.

Quanto alla prima volta usata e amministrata
 agli schiavi relativi nell'editto di promissione dei
 triumviri (App. d. c. 4. 11. 44) ed l'interpretazione
 di G. Campora, *Procedimenti e disposti sociali
 nella Repubblica Romana*, in *SRPS-III*, Bari 1981,
 216 s. Il quale si propone per l'interpretazione
 del'intero documento (vedi i cit. alle note
 11-12). Conferma ritiene che la τού δεσποτικού
 πολιτείας non sia la "stradizione del padrone"
 ma l'iscrizione nella lista del patronus - sul
 piano politico l'editto appare in tutto simile
 nell'addossare alla funzione obsequiosa del fisco.

1758
la responsabilità della staga e la più seriamente
sono la risposta ad un'aggressione, delimitata
e sotto il controllo di un organo statale.
come il ministero, etc.

cause varie fortemente ristretta, i patrizi quasi scomparsi ed i nobili provenivano in buona parte dai magistrati nominati dai triumviri, i quali in forza dei loro accordi procedevano alle designazioni, magari per più anni e designando nello stesso anno più coppie di consoli e secondo le fonti storiche perfino una grande quantità di pretori ed altri minori magistrati. Nel 38, anno di sommosse popolari contro la tassazione, oltre due coppie di consoli sarebbero stati nominati 67 pretori (1). È lecito dubitare dell'attendibilità di questo dato, del quale non si ha nessuna conferma documentale. L'alto numero è comunque indicativo dell'opinione che gli storici avevano intorno allo scadimento delle magistrature. Una discussione sulla nominatio è inutile, quanto quella sull'autorità del Senato, perché anche se si ammette che la designazione doveva poi essere approvata dai comizi, questo sarebbe stato un atto puramente formale, del quale peraltro non vi è alcun ricordo nelle fonti. Difficile e senza possibilità di conseguire risultati apprezzabili è la ricerca intorno all'individuazione dei nomi ed alla ricostruzione della composizione del Senato. Quelli che si sono cimentati in quest'opera con grande impegno (2) non hanno potuto offrire un quadro complessivo convincente (3). Sappiamo che il numero dei senatori era altissimo, oltre il migliaio (4) ed Augusto nelle Res Gestae (5) asserisce che sotto le sue bandiere militarono oltre 700 senatori, 83 dei quali furono consoli. Vi sono compresi tutti quelli che ebbero l'ufficio fino al giorno in cui il documento fu scritto (6). Vi erano dunque anche quelli scelti nelle diverse lectiones e censimenti, che ebbero luogo dopo la creazione del Principato. In termini indicativi possiamo dire che il numero dei senatori sotto i triumviri era elevato e che il loro ingresso in Senato era dovuto ai rispettivi capi fazioni, il che peraltro non era sicura garanzia di fedeltà, come avviene in tutte le epoche durante le vicende di una lotta mortale per il potere e perfino di una normale lotta politica. Le girouettes, che divertivano Napoleone, sono un aspetto consueto dei "cambi della guardia".

(1) Dio Ca. 48.42.1-2; un ragazzo sarebbe stato nominato questore; un'altra volta Vibius Maximus quaestor designatus fu riconosciuto come schiavo dal suo padrone, Dio Ca. 48.34.5; Hieronym. chron. ad a. 41 p. 168 Helm. Lo stesso Dione riferisce di un altro caso di uno schiavo divenuto pretore, scoperto, fu condannato a morte e precipitato dalla rupe Capitolina. Forse si tratta di quel Barbarius Philippus di D. 1.14.3. Dione dice anche che nel Senato erano stati reclutati non solo alleati, soldati e figli di liberti, ma anche schiavi.

(2) De Laet, De Samenstelling van den Romeischen Senaat gedurende de eerste Eeuw van her Principat.

(3) Cadoux, JRS. 1946, 200.; Hammond, Composition of the Senate, A.D. 68-225, JRS. 1957, 74 ss.; Polverini, Aevum, 1964, 260 s.

(4) Dio Ca. 52.42.1; Suet. Aug. 35.1

(5) 5.25.7 s.

(6) La restituzione in iis qui vel antea vel postea non è accettata da tutti, alcuni hanno in iis consulares et qui postea, ma il senso non cambia.

9. La questione più lungamente dibattuta riguarda la durata del triumvirato. Sorto con la legge Titia del 27 novembre del 43 per il tempo di cinque anni, rinnovato qualche tempo dopo la fine del 38, verosimilmente più nel settembre od ottobre del 37 che nella primavera (1). Nel rinnovare l'accordo politico, che Diona chiama ἡγεμονία (2), si convenne un nuovo termine quinquennale. E' incerto se anche questa volta vi fu una legge, Appiano in due opere differenti lo esclude e l'ammette (3). E' da ritenere che la versione affermativa sia quella giusta, perchè diversamente non si potrebbe spiegare il titolo assunto da Cesare di IIIvir rei publicae constituendae iterum (4). Per conseguenza la data iniziale del secondo triumvirato non poteva che essere il 1° gennaio del 37 e la scadenza legale il dicembre del 33. Questa ricostruzione coincide pienamente con le Res Gestae, nelle quali Augusto afferma Triumvirum rei publicae constituendae fui per continuos annos decem (5). Questa semplice lettura delle fonti principali, pur condivisa da molti, è avversata da vari autorevoli studiosi, i quali con argomenti vari sostengono che il termine legale era la fine del 32 o più ancora che il potere triumvirale non scadeva se non con l'abdicazione (6). Ma tali opinioni devono superare troppe difficoltà ed ipotizzare una discordanza tra le Res Gestae e l'autobiografia di Augusto, che è ben lungi dall'essere dimostrata, per prevalere sull'altra. E quanto all'argomento che il potere scadeva con l'abdicazione esso non spiega perchè mai in due atti formali si sia esplicitamente posto un termine quinquennale che non avrebbe avuto nessun valore, se i titolari dell'ufficio potevano scegliere il tempo nel quale deporlo. Non è necessario ripetere qui le ragioni a sostegno della scadenza legale nel 33, tanto più che un riesame molto diffuso ed approfondito di tutti gli aspetti della questione è stato compiuto non molti anni addietro (7). A me pare che vi sia una soverchia preoccupazione di fornire ad Ottaviano una base di legittimità per i poteri; che

(1) Le ragioni di questa scelta sono esposte da Gabba, Introd. ad App. bel. civ. V, p. LXXIII e commento al § 387. Per il rinnovo Dio Ca. 48.54.6; App. bel. civ. 5.75.398; Illyr. 28.80.
 (2) 48.54.6; in 50.4.3 ἡγεμονία
 (3) Lo esclude in bel. civ., l'ammette in Illyr.
 (4) Monete in Sydenham, n. 1333a per il 37, 1334, 1337, 1338 per il 36; datazioni analoghe in Grueber, Coins, II, 415 s. e 580. Anche Lepido in un'iscrizione della Numidia (ILLRP II nr. 1274) è chiamato tr. r. p. c. bis. La data di inizio del triumvirato nei Fasti è il 1.1.37, CIL. I, p. 28; Degrassi, Inscr. It. XIII, 58, 135, 506
 (5) 3.7.44, testo latino nella restituzione più comune; altre restituzioni in Barini, Res Gestae divi Augusti, p. 14; il testo greco latino conferma il
 (6) V. AA. citati da Gabba, op. cit. e nella mia Storia IV, 94 s.
 (7) Fadinger, Begründung, 104-134. L'argomento più serio che

che egli stesso non ha ricercato. Trascorso il termine fissato egli non ^{ha} depresso il potere, ben sapendo che era venuta a mancare la legittimità formale. Ma oramai era giunto il tempo nel quale si ponevano dalle due parti le premesse politiche materiali per la guerra, epilogo fatale di uno scontro, che non era più solo tra due capi di fazione, ma era divenuto molto più di una guerra civile. Cominciava ad emergere chiaramente che si fronteggiavano due concezioni del potere imperiale romano, l'una rappresentata da Cesare della supremazia di Roma e dell'Italia sulle province ed i regni dell'Oriente, l'altra, quella di Antonio, che poneva il regno di Cleopatra con una costellazione di stati ad esso collegati, su di un piano di parità con Roma. Fu nella difesa abilissima ed intransigente della supremazia di Roma, con i valori che essa esprimeva, che Ottaviano trovò la legittimazione storica del suo potere in quel tempo. La iuratio totius Italiae per la guerra contro Antonio presentata come una guerra contro una regina straniera ed il consensus universorum in virtù del quale egli si era impadronito di tutto sono nelle Res Gestae la legittimazione che Augusto sceglie per la sua posizione.

I consoli del 32, gli Antoniani G. Domitius Ahenobarbus e C. Sosius ed in particolare il secondo, in seguito ad un messaggio di Antonio non reso pubblico, probabilmente tentarono di costringere Cesare a deporre il potere e comunque ^{di} intraprendere azioni ostili contro di lui(1). Ma essi non disponevano della forza e nemmeno del consenso della maggioranza del Senato. Fu quindi facile la risposta immediata e decisa di Cesare, il quale si presentò in Senato con la sua guardia, prese posto in mezzo ai consoli come magistrato con un imperium maggiore ed attaccò a sua volta, chiese una nuova seduta per provare con documenti che Antonio

si può trarre dalle fonti è l'accordo che i triumviri avrebbero fatto nel 39, dopo l'incontro di Miseno, di designare quattro coppie di consoli dal 34 al 31. Questa notizia è in App. bel. civ. 5.73.313, ma è poco credibile che si facessero le nomine per gli ultimi anni di un secondo triumvirato non ancora nato. I nomi indicati da Appiano sono stati attinti dai Fasti. Del pari inverosimile è la notizia di Dio Ca. 48.35.1-2 che, sempre nel 39, furono designati i consoli per otto anni e non solo due per anno. Nemmeno il più consolidato regime autoritario può fissare i suoi quadri per un così lungo tempo, a parte la contraddizione con la scadenza quinquennale voluta per evitare il timore di un potere perpetuo.

72 (1) Dio Ca. 49.41.6 non dice esplicitamente che i consoli intimarono a Cesare di lasciare il potere, ma che Antonio nel suo messaggio aveva offerto la restituzione del suo potere al Senato ed al popolo, non per farlo effettivamente, ma per indurre i consoli a richiederlo a Cesare ed in caso di rifiuto esporlo all'odio. Nessun'altra fonte parla di questo, ma dalle reciproche accuse dei due antagonisti: Plut. Ant. 55.

la lettera. Ma i consoli si sottrassero al confronto, fuggirono da Roma con altri trecento senatori/ per raggiungere Antonio, in modo da costituire il suo senato. Così ancora una volta era decisivo il potere reale fuori della legalità. Nessuno penserà che l'intercessio del tribuno della plebe M(?) Nonius Balbus contro le misure dei consoli, non specificate dalle fonti, basti a dare una qualsiasi legittimità agli atti compiuti. Così, prima ancora della vittoria finale di Cesare, la vecchia repubblica era finita.

10. Le ultime vicende danno il senso reale del decennio triumvirale. Come già traspariva da quel che precede il nuovo organo non fu mai una magistratura straordinaria costituente. Le fonti stesse ignorano interamente questa funzione, non si sente mai parlare di propositi di riforme e tantomeno di atti rivolti a quel fine. I rari dibattiti, se tali possono chiamarsi, in Senato sono accuse e recriminazioni, strumentali offerte di restituzione dei poteri straordinari e dei comandi militari. Le storie sono piene di ben diverse vicende, guerre interne ed esterne, accordi e rotture, cui fanno da leggiadro ornamento giovani donne date in moglie all'uno od all'altro dei capi come a suggellare una lunga pace, cui seguono ripudi e divorzi se i rapporti fra i capi si guastano. Persecuzioni contro i nemici politici tengono la scena all'inizio, ma il loro cupo ricordo pesa come un incubo anche negli anni successivi. Gli antichi non fanno il tragico bilancio dei caduti nelle guerre civili ed in quelle esterne condizionate dalle rivalità. Dalle narrazioni risultano solo gli sconvolgimenti istituzionali, che gli stessi triumviri, incaricati di riordinare lo Stato, provocarono od accentuarono.

Un eminente storico del diritto (3) ha osservato che l'espressione *rem publicam* costituere appare soltanto nel periodo fra Silla ed Augusto. Si può aggiungere che essa è in qualche modo giustificata per Silla e Cesare, non lo è per i triumviri. Un caso evidente di mistificazione giuridica, che conferma l'opinione di

73 (1) Dio Ca. 50.2.5-6 non dà il numero, esso risulta da Res Gestae 5.25.5 e Suet. Aug. 25.1. Sulla fuga lo stesso in 17.2, dove erroneamente Antonio è già *hostis iudicatus*.
 74 (2) Dio Ca. 50.2.3
 75 (3) Frezza, Dittatura. Esperienza istituzionale e vicenda del termine tecnico, in Dittatura degli antichi cit. 206, sulla scorta del Thes.

ritiene necessario per la giusta valutazione di un ordinamento costituzionale non separare le norme legali dall'esercizio del potere. Anche se Mommsen ha contestato questa necessità egli stesso l'ha implicitamente riconosciuta, allorchè ha definito il triumvirato un arbitrio formalizzato. In altri periodi della lunga crisi dai Gracchi, a Silla a Cesare, le armi giuridiche sono state impiegate dalle parti antagoniste come un valido strumento di lotta politica. Pure nella deformazione dei principi tradizionali e nell'uso distorto dei poteri, è possibile tracciare una ricostruzione di una forma di governo.⁽¹⁾ Nel decennio triumvirale le sole armi sono quelle degli eserciti e gli accesi dibattiti sulla legalità di determinati atti sono presso che scomparsi. Naturalmente i legionari che militavano sotto le bandiere dei capi non erano estranei alla società civile, dalla quale provenivano. E' merito di M.A. Levi di avere posto in evidenza i fattori sociali nella lotta contro la vecchia aristocrazia chiusa nei suoi egoismi, sebbene fossero divenuti strumento per il potere personale dei capi.

(1) Pareti ~~---~~ IV, 387

76 A tutti i precedenti si richiama Pareti, Storia di Roma e del mondo romano, Torino 1955, IV, 387 per l'ispirazione del potere dei triumviri. Un'idea analoga alla mia sulla non costituzione trovo in Badian, The Young Betti and the Practice of History, in Costituzione romana e crisi della Repubblica, Atti Convegno su E. Betti, a cura di G. Crifò, Pezugia-Napoli 1986, 93

164
xx res novas molientem
damnavimus: servati
Tradidit

o 3.7.5

Floritate m' m' adha

pa p' m' ; Salvatorum
depi' m' servatus est

^ Dielista conorbi


puteputa d' m' ... parum
hebis et ... m' ti in id

ascendit et e quo infra se et
Caesarem in hiet et de m' p' -

bl' cam

165

Lanni



Hugon Mark Antony
a Biography 1978

17
bice n. 7

Per la scuderia al 31 dic. 32 v. par. 166
anno Quaba, Riv. Fil. 98, 1970, 5 ss. e d'età
Triumvirale, Storia N Roma Einaudi II, 795 ss.

167
Storia di Roma II, L'impero mediterraneo, I, la
repubblica repubblicana, Torino, Einaudi, 1990

EMILIO GABBA

L'età triumvirale¹

1. *Le idealità contro la violenza.*

Il programma ciceroniano di appellarsi ai ceti medi italici, proprietari agrari e in quanto tali potenziali difensori dell'ordine sociale e politico, era stato, dal 56 a. C., data della *Difesa di Publio Sestio*, indubbiamente lungimirante, ma appunto perché appariva non realizzabile nell'immediato, era destinato a fallire di fronte a ben più spicciative azioni politiche fondate sulla forza. La ripresa di quel programma dopo le idi di marzo del 44, sotto l'incalzare drammatico degli eventi, acquistava maggiore attualità e verisimiglianza, proprio per l'evidenza stessa della storia del decennio precedente, anche se veniva nuovamente a urtare contro la politica dei *potentes*². In verità il progetto ciceroniano aveva in sé molti elementi, se non proprio contraddittori, certamente non facilmente conciliabili. Cicerone nobilmente aveva cercato e cercava di smuovere quella che poteva sembrare un'apatia e un disimpegno dalla politica riproponendo ai ceti possidenti italici come modello di comportamento etico e politico per un'attività civile autonoma le alte idealità dell'aristocrazia romana del II secolo a. C. (o meglio quelle che egli interpretava e presentava come tali). Orbene, pur prescindendo da quelle élite che dopo la guerra sociale erano effettivamente confluite in Roma per cercare di partecipare attivamente alla vita politica nella sede stessa del potere, non si può negare che le classi municipali possidenti, quando non fossero già coinvolte come ceto equestre in attività specifiche, si fossero già impegnate, e ancor più si impegnassero dopo le idi di marzo, in una vivace e non indiretta partecipazione alla politica, che spesso si traduceva, nel momento della guerra civile, in una precisa e pe-

¹ Il capolavoro della storiografia moderna su quest'età resta R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford 1939, sul quale cfr. A. MOMBIGLIANO, in *JRS*, XXX (1940), pp. 73-80 (= *Secondo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1960, pp. 407-16), e l'Introduzione dello stesso studioso alla traduzione italiana dell'opera del Syme (Torino 1962, pp. IX-XV) (= *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, II, Roma 1966, pp. 729-37).

² E. LEPORE, *Da Cicerone a Ovidio. Un aspetto di storia sociale e culturale*, in *PP*, XIII (1958), pp. 81-130, specialmente pp. 89-93. (e già prima in *Il principato ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica romana*, Napoli 1954); E. GABBA, *Per un'interpretazione politica del De officiis di Cicerone*, in *RAL*, XXXIV (1979), pp. 117-41; E. NARDUCCI, *Modelli etici e società. Un'idea di Cicerone*, Pisa 1989, *passim*.

ricolosa scelta di posizione³. Certamente bisogna anche ammettere che di regola queste scelte di campo (con gli inevitabili cambiamenti!) rispondevano a esigenze contingenti, spesso di carattere clientelare, e non avevano che raramente dietro di sé una consapevolezza «culturale». Non era facile per queste forze, nel declino delle ideologie e dei raggruppamenti politici che ad esse si richiamavano⁴, e in mezzo al frantumarsi settoriale dell'azione politica stessa, trovare il punto di raccordo politico attorno al quale confluire e organizzarsi. Che se tale raccordo non dovevano essere i potenti capifazione, ai quali già si agganciavano tanto il proletariato militare quanto la plebe urbana, ben difficilmente potevano rappresentarlo gli screditati gruppi oligarchici. D'altro canto se i fondamenti ideali e politici ai quali Cicerone si richiamava potevano essere in sé giusti e apprezzabili, va pur detto che essi erano certamente ancora lontani, per non dire estranei, per molti rappresentanti di quei ceti medi proprietari italici; parecchi di loro, anzi, per tradizione, avevano conosciuto e sperimentato soltanto i riflessi negativi della politica che su quei fondamenti si era sviluppata.

Inoltre quanti di loro erano in grado di comprendere lo stesso tentativo ciceroniano di «reinterpretare per queste classi italiche l'esperienza culturale greca» che era già servita un secolo innanzi all'aristocrazia romana? Quell'aristocrazia era stata allora in grado di assimilarla proprio per un'esperienza politico-culturale che a queste nuove classi mancava quasi del tutto. E quali erano gli interessi concreti di queste classi e da chi esse pensavano che meglio sarebbero stati difesi? Cicerone nel *De officiis* cercava con un grande sforzo intellettuale di rispondere a questi due quesiti fondamentali. Non soltanto egli cercava di chiarire quale doveva essere la vera *utilitas rei publicae* (un concetto complesso che sta alla base dei suoi ragionamenti); egli respingeva ogni forma di potere personale, non tollerabile in una ordinata convivenza sociale, e doveva quindi affrontare le polemiche, attualissime nel clima di grande fervore intellettuale e politico successivo al marzo 44, sul tiranno e sulla liceità del tirannicidio e sul concetto stesso di *amicitia*: fedeli seguaci di Cesare non erano indotti affatto a deporre i loro sentimenti di fedeltà verso il dittatore in nome di un superiore ideale di fedeltà verso lo stato⁵. La violenza della polemica anticesariana

³ E. GABBA, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pp. 89-92; ID., *Le città italiche del I sec. a. C. e la politica*, in RSI, XCVIII (1986), pp. 653-63; G. TUMLETTI, *Città appassionate nell'Italia Settentrionale Augustea*, in ID., *Storie locali dell'Italia romana*, Pavia 1978, pp. 117-34. Cfr. S. DEMOUGEN, *Notables municipaux et ordre équestre à l'époque des dernières guerres civiles*, in *Les «Bourgeoisies» municipales italiennes aux II^e et I^{er} siècles av. J.-C.*, Paris-Napoli 1983, pp. 273-98.

⁴ E. S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley - Los Angeles - London 1974 (sul quale cfr. la recensione di P. Harvey in «Athenaeum», LXV (1977), pp. 456-60; L. PERELLI, *Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica*, Torino 1982).

⁵ CICERONE, *Dei doveri*, 3-43; ID., *Filippiche*, 2.27; lettere scambiate con Matus: ID., *Lettere agli amici*, 11.27-28; E. GABBA, *Per un'interpretazione politica cit.*, p. 127.

in Cicerone tradisce l'ampiezza delle adesioni che Cesare aveva saputo raccogliere (e che poi Ottaviano saprà a sua volta sfruttare in suo nome).

Dalla riprovazione dei mezzi impiegati illegalmente dal dittatore per conciliarsi l'appoggio popolare (è la polemica contro la falsa *liberalitas* intesa come pericolo sociale) si passava ben concretamente a descrivere la non interrotta pericolosità dell'azione politica di Cesare, dalla ribadita partecipazione ai progetti di destabilizzazione di Catilina ai provvedimenti sociali del periodo della dittatura⁶. La polemica intendeva precisamente colpire le simpatie, indubie, per Cesare dimostrate durante la guerra civile da tante città italiche, richiamando l'attenzione sugli aspetti più insidiosi della politica cesariana (non del tutto a torto, se, con il senno del poi, consideriamo quello che le classi medie italiche ebbero a subire e a soffrire durante il periodo triumvirale).

È altamente sintomatica questa ripresa, posteriore all'uccisione di Cesare, della polemica (evidentemente non soltanto storiografica o pubblicitica) su Catilina, Cesare e Catone (e il ruolo avuto allora da Cicerone stesso)⁷. Riemergeva, difatti, la figura di Catone, che in effetti poteva rappresentare un modello politico e morale ricco di significato attuale, e come tale riproposto da Bruto cesaricida, che ne era nipote. La personalità di Catone si avviava a diventare il simbolo di una nuova concezione della libertà morale e della dignità umana, ben superiore e distante rispetto alla libertà politica senatoria. Sallustio stesso riconoscerà di lì a poco l'altissima statura morale di Catone, come solo antagonista possibile di Cesare, nel famoso confronto della *Congiura di Catilina*⁸. Più in generale la storiografia di Sallustio, che è consapevole alternativa alla partecipazione politica diretta quando questa divenne impossibile e che per l'appunto si colloca cronologicamente nella prima età triumvirale⁹, ci prospetta un'interpretazione della vita politica romana, e della storia dell'ultimo secolo della repubblica, in sostanziale antitesi alle idee e alle prospettive ciceroniane, e con un marcato tono pessimistico, laddove Cicerone aveva tendenzialmente fiducia in una possibile rigenerazione della classe politica romana, soprattutto dei giovani, proprio sulla scorta della propria azione politico-culturale.

Sallustio, rigidamente ostile da sempre al modo di concepire e di far politica dei gruppi oligarchici, e quindi portato a vedere gli inizi della crisi repubblicana proprio in quelle fasi storiche che per Cicerone rappresentavano invece il momento migliore del governo dell'aristocrazia, non poteva

⁶ CICERONE, *Dei doveri*, 2.55 sgg.; E. GABBA, *Per un'interpretazione politica cit.*, pp. 129-31.

⁷ CICERONE, *Dei doveri*, 2.84; E. GABBA, *Per un'interpretazione politica cit.*, pp. 139-40.

⁸ SALLUSTIO, *La congiura di Catilina*, 53.6-54.6.

⁹ R. SYMON, *Sallust*, Berkeley - Los Angeles 1964; A. LA PENNA, *Sallustio e la «rivoluzione» romana*, Milano 1968, sono qui presupposti per i problemi di cronologia e di interpretazione generale.

credere ad alcun risanamento o rinnovamento del regime degli ottimati. La critica al governo cesariano, perché fondata pur sempre sulla forza (*vis*) e quindi in contraddizione con i pur giusti propositi di correzione, coinvolgeva ancor più il governo dei successori, i triumviri, dominato dalla pura violenza¹⁰. D'altro canto il possibile ritorno della *potentia paucorum*, vale a dire della cricca oligarchica senatoria, era considerato (se pur *a posteriori*) con ironia e sdegno: l'allusione era al tentativo di ricupero senatorio, appoggiato e strumentalizzato da Ottaviano fra 44 e 43 a. C., sostenuto fortemente da Cicerone, che in certo senso l'aveva teorizzato nel *De officiis*, e che tuttavia era finito nel patto triumvirale e nelle proscrizioni¹¹.

Sallustio non sapeva però fornire alcuna proposta di soluzione, se non appunto un contributo politico-storiografico con l'analisi dei momenti ritenuti decisivi nella crisi della repubblica romana. Potrebbe sembrare, dalla presentazione, ricca di simpatia da parte dello storico, che Gaio Mario fa dell'ideologia dell'*homo novus* nel suo discorso al popolo dopo l'elezione a console per il 107 a. C.¹², che Sallustio vedesse in un profondo mutamento della classe dirigente romana, con l'immissione di queste forze nuove, un motivo di speranza. In realtà anche in questa idea egli si era presto disilluso: le forze emergenti, portate in alto dalla milizia nel corso delle guerre civili, non erano più come quelle di un tempo campioni di *virtus* e di alta moralità; gli *homines novi* oramai non erano in nulla migliori dei rappresentanti della vecchia *nobilitas*, come essi corrotti e violenti¹³. Cinquant'anni dopo nel suo elogio degli *homines novi*, introdotto anche per arrivare a una smaccata lode di Seiano, Velleio Patercolo ricorderà, accanto ai soliti modelli medio-repubblicani e a Gaio Mario, anche Cicerone, Asinio Pollione, M. Agrippa e T. Statilio Tauro, grandi rappresentanti, gli ultimi tre, delle migliori energie italiche dell'età triumvirale¹⁴.

2. Eserciti e politica.

In realtà, mentre il consenso politico nella città di Roma si andava oramai formando al di fuori dei canali tradizionali¹⁵, si delineavano sempre

¹⁰ SALLUSTIO, *La guerra giugurtina*, 3.1-4.

¹¹ L. CANFORA, *Storici della rivoluzione romana*, Bari 1974, pp. 47-49; E. GABBA, *Per un'interpretazione politica cit.*, pp. 140-41.

¹² SALLUSTIO, *La guerra giugurtina*, 85.10-15; T. P. WEISMAN, *New Men in the Roman Senate 139 B.C. - 14 A.D.*, Oxford 1971, pp. 111-112.

¹³ SALLUSTIO, *La guerra giugurtina*, 4.4, 4.7, 8.1.

¹⁴ VELLEIO, 2.127-28; E. GABBA, *The Historians and Augustus*, in F. MILLAR e E. SEGAL, *Caesar Augustus. Seven Aspects*, Oxford 1984, pp. 80-82.

¹⁵ E. NÖL, *Per la formazione del consenso nella Roma del I sec. a. C.*, in *Studi di storia e storiografia antiche. Per Emilio Gabba*, Como 1988, pp. 49-72. È ora apparsa in 2ª ed. la classica opera di Z. YAVETZ, *Plebs and Princeps*, New Brunswick - Oxford 1987.

meglio nuove, rilevanti personalità, estranee ai normali circuiti della classe dirigente, e l'esercito rappresentava il veicolo principale per il loro innalzamento: lo riconosceva lo stesso Cicerone nell'orazione per Murena quando affermava che in Roma il militare oramai contava più del giurista; sono gli *homines militares* della tarda repubblica¹⁶. Come spesso nei periodi di profondo rivolgimento sociale elementi capaci riuscivano a emergere dal basso. Anche in questo caso era stata la guerra sociale con le sue conseguenze a causare i mutamenti più profondi che poi l'età della seconda guerra civile venne accentuando. Il progressivo, inarrestabile eguagliamento sociale di militari e ufficialità conduceva anche a una sempre maggiore identità di esigenze, di mentalità e di comportamenti¹⁷. Con la valorizzazione dei ceti sociali più bassi nell'esercito, il servizio militare andò acquistando aspetti sempre più evidenti di professionalismo; gli interessi di ordine economico, in primo luogo per un ritorno alla terra in condizioni più elevate, e la ricerca del loro soddisfacimento divennero preminenti. I militari andavano sempre più distaccandosi dagli ideali civici e politici che avevano caratterizzato l'antica milizia cittadina (la maggior parte di loro, del resto, proveniva dalle antiche comunità italiche); essi appartenevano in buona misura a strati sociali e ad ambienti oramai sganciati da un'attiva partecipazione alla vita politica e comunque lontani dagli antichi principi di disciplina e di attaccamento alla patria¹⁸. Come ci dice con formulazione felice l'anonimo autore dell'operetta sulla *Guerra di Spagna*¹⁹, pervenuti nel corpo delle opere di Cesare, il militare finiva per considerarsi *miles Caesaris* o *miles Cn. Pompei* e, stabilitosi così fra soldati e generale un vincolo personale, l'esercito cessava d'essere dello stato per divenire privato. L'indifferenza dei soldati di fronte a questioni di coscienza civile e politica pur gravissime (come era stata già nell'88 la marcia di Silla verso Roma) era

¹⁶ CICERONE, *Difesa di Lucio Murena*, 22.

¹⁷ E. GABBA, *Esercito e società* cit., pp. 64-82, 90-92.

¹⁸ La mia memoria *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario ad Augusto*, in «Athenaeum», XXXIX (1951), pp. 171-272, è stata ripubblicata con aggiunte in E. GABBA, *Esercito e società* cit., pp. 47-82. Cfr. anche: R. E. SMITH, *Service in Post-Marian Roman Army*, Manchester 1958; W. SCHMITTHENNER, *Politik und Armee in der späten römischen Republik*, in HZ, CXI (1960), pp. 1-17; P. A. BRUNT, *The Army and the Land in the Roman Revolution*, in JRS, LII (1962), pp. 69-86 (ristampato ora con aggiunte in ID., *The Fall of the Roman Republic*, Oxford 1988, pp. 240-82.); L. POLVERINI, *L'aspetto sociale del passaggio dalla repubblica al principato*, in «Aevum», XXXVIII (1964), pp. 448-57; J. HARMAND, *L'armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère*, Paris 1967; H. BOTERMANN, *Die Soldaten und die römische Politik in der Zeit von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirats*, München 1968; H. AIGNER, *Die Soldaten als Machtfaktor in der ausgehenden römischen Republik*, Innsbruck 1974; H. CH. SCHNEIDER, *Das Problem der Veteranenversorgung in der späteren römischen Republik*, Bonn 1977; L. DE BLOIS, *The Roman Army and Politics in the First Century B.C.*, Amsterdam 1987.

¹⁹ *Guerra di Spagna*, 17; H. DREXLER, *Parerga Caesariana*, in «Hermes», LXX (1935), pp. 225-82; E. GABBA, *Esercito e società* cit., pp. 66-82, 473-82. È in questo contesto storico che assumono significato nuovo i grandi comandi straordinari (*imperia extra ordinem*), anche se è agevole ritrovare dei precedenti nella storia costituzionale romana dei secoli anteriori: E. S. GRUEN, *The Last Generation* cit., pp. 534-43.

177

andata crescendo parallelamente al rinsaldarsi dei vincoli con il generale, che diveniva il responsabile e il garante dell'esaudimento degli immediati interessi economici e sociali delle sue truppe (a suo tempo l'imperatore avocherà a sé questa altrimenti pericolosa funzione di ricompensare i soldati al momento del congedo).

La drammatica connotazione delle milizie triumvirali è consegnata a un passo giustamente celebre delle *Guerre civili* di Appiano, che qui giova riferire (a che trova conferma in altri testi coevi)²⁰:

E questi due, scelti fra molti, valgono come esempi dell'indisciplina allora esistente. La causa era che i capi militari, come suole accadere nelle guerre civili, non erano, per lo più, eletti regolarmente, e i loro eserciti non erano arruolati secondo le norme tradizionali sulle liste, né per la necessità della patria, né essi servivano per l'interesse pubblico più che non per quei singoli che li arruolavano, né seguivano costoro per forza di leggi, ma per private promesse, e non contro nemici comuni, ma contro avversari privati, e non contro gli stranieri, ma contro cittadini a loro eguali. Tutti questi elementi facevano venir meno in loro la disciplina militare, in quanto essi ritengono di non prestare servizio militare ma piuttosto di fornire aiuto per favore e decisione privata, e pensano che i capi abbiano necessariamente bisogno di loro per i propri fini privati. Il disertare, che un tempo i Romani non perdonavano, allora era ricompensato con donativi. E lo commettevano intieri eserciti e taluni dei capi più in vista, ritenendo che non fosse diserzione il passare ad una parte non diversa. Giacché tutte le fazioni erano simili e nessuna fra esse veniva giudicata dai Romani come rivolta ad un danno comune. Difatti la pretesa, unica di tutti i capi militari, che tutti agivano per il bene della patria, rendeva propclivi ai cambiamenti, dato che da ogni parte si faceva l'interesse della patria. E i capi, consapevoli, sopportavano questa situazione, dato che essi mantenevano il comando sulle truppe non con la legge ma piuttosto con i donativi.

3. Dissesto sociale. Proscrizioni. Assegnazioni agrarie.

Certamente l'aspetto vistoso, e drammatico, della violenza militare che esplose nelle guerre civili del I secolo a. C. e che raggiunse il suo punto più alto dopo le idi di marzo del 44 e ancora nell'età triumvirale (43-31 a. C.), lasciando così ampia traccia nella letteratura di quel periodo e connotando

²⁰ APPIANO, *Guerre civili*, 5.68-71 (rinvio al mio commento in E. GABBA (a cura di), *Appiani Bellorum Civilium liber Quintus*, Firenze 1970); cfr. CORNELIO NEPOTE, *Eumene*, 8.2; SALLUSTIO, *La guerra giugurtina*, 86.3. I libri IV e V di Appiano sono fondamentali per la storia dell'età triumvirale: su di essi cfr. E. GABBA, *Appiano e la storia delle Guerre Civili*, Firenze 1956, pp. 177 sgg. Della storiografia moderna siano ricordati: T. RICE HOLMES, *The Architect of the Roman Empire*, I-II, Oxford 1928, 1931; M. A. LEVI, *Ottaviano Capoparte*, I-II, Firenze 1933; H. FRISCH, *Cicero's Fight for the Republic*, København 1946; W. SCHMITTHENNER, *Oktavian und das Testament Caesars*, München 1973; A. ALFÖLDI, *Oktavian's Aufstieg zur Macht*, Bonn 1976; H. BENTSON, *Die letzten Monate der römischen Senatsherrschaft*, in *ANRW*, serie 1, I (1972), pp. 967-81; D., *Marcus Antonius. Triumvir und Herrscher des Orient*, München 1977.

di pessimismo per sempre la storiografia romana, era anche la manifestazione estrema di un profondo stato di disagio sociale, generale in Italia anche se molto più avvertito nelle aree centro-meridionali e meno in quelle della Valle Padana (dove la Transpadana, anzi, ne fu abbastanza immune). Le conseguenze della guerra sociale non erano state soltanto distruzioni di città e di villaggi e guasti materiali alle campagne e sradicamenti di popolazioni; la stessa «unificazione» dell'Italia aveva quasi inevitabilmente aggravato le condizioni delle zone dove l'assetto sociale ed economico era già più precario. Lo sfondo italico delle guerre civili va al di là degli aspetti militari e geografici. L'insurrezione di Spartaco negli anni '70 del I secolo a. C., che vide uniti schiavi e proletariato libero delle campagne, ebbe come teatro principale molte delle aree che avevano già subito i danni della guerra sociale: una stretta interdipendenza è facilmente ammissibile. La colonizzazione sillana, che avrebbe interessato più di centomila veterani, non è facilmente valutabile nei suoi esiti non effimeri; ma certamente l'episodio catilinario fu strettamente connesso con i violenti cambiamenti della proprietà agraria dovuti appunto a quella distribuzione di terra e anche alle proscrizioni, che furono all'origine, con le confische agrarie e le vendite a basso costo di non chiaro valore giuridico, di un lungo periodo di instabilità e di insicurezza nelle campagne, alle quali si cercò più volte di ovviare. È bensì vero che dopo la rivolta di Spartaco non si ebbero più in Italia fenomeni di insurrezione schiavile neppure lontanamente paragonabili a quella; e tuttavia lo stato di violenza endemica, soprattutto nelle campagne, durò a lungo fino agli inizi dell'impero, e bisogna credere che proprio le guerre civili (nelle quali gli schiavi furono ampiamente coinvolti da tutte le parti in lotta) abbiano in certo senso ereditato il carico sociale e quasi (si direbbe) le funzioni delle rivolte servili.

In questa prospettiva è facilmente comprensibile come le proscrizioni decise dai triumviri, anche se probabilmente con l'intenzione di circoscrivere le stragi indiscriminate come già era stato per quelle sillane, venissero subito interpretate come mezzo di rivolgimento sociale (e anzi di inversione dello stesso rapporto schiavi-patroni) e di violenta redistribuzione della ricchezza²¹. Nella stessa direzione si muovevano i provvedimenti che, dopo più di un secolo, miravano a reintrodurre la tassazione diretta delle proprietà e che suscitarono così forti resistenze specialmente fra le matrone²².

²¹ *Id.*, *Zu den Proskriptionen der Triumvirn*, in *SBAW* (1972), 3; L. CANFORA, *Proscrizioni e dissesto sociale nella repubblica romana*, in A. GIARDINA e A. SCHIAVONE, *Società romana e produzione schiavistica*, III, Bari 1981, pp. 207-21 (= «*Clio*», XLII (1980), pp. 425-37); F. HENARD, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Rome 1985, pp. 227 sgg. Testo famoso per la descrizione delle proscrizioni è l'elogio funebre di una matrona stesso dal marito da lei salvato in circostanze fortunate, che è a noi giunto in un'iscrizione frammentaria: E. WISTRAND, *The so-called Laudatio Thuriae. Introduction, Text, Translation, Commentary*, Lund 1976.

²² E. SCUDELLI, *Problemi fiscali a Roma in età triumvirale*, in «*Clio*», XV (1979), pp. 341-68 (a pp. 367-68).

In certo senso di ancor maggior gravità che non le proscrizioni furono le confische e le assegnazioni di terra decise dai triumviri per ricompensare le soldatesche²⁵. All'indomani della vittoria di Filippi sui cesariacidi Bruto e Cassio, i due triumviri vittoriosi, M. Antonio e Ottaviano, si divisero i compiti politici e militari²⁶. Antonio tenne per sé la riorganizzazione delle province orientali, un impegno grandioso sul piano politico-amministrativo perché era lì che si era esercitata fra 44 e 42 l'azione dei cesariacidi, sia per l'urgenza di regolare i rapporti con i regni partico ed egiziano e con gli stati satelliti²⁷. Ottaviano assunse l'incarico di sistemare i veterani in Italia, che doveva prevedibilmente suscitare più odiosità che gloria. All'ostilità della classe senatoria, accresciuta dopo il voltafaccia di Ottaviano che aveva condotto al patto triumvirale, si aggiungeva un generale movimento di opposizione diffuso per tutta Italia nell'ansia delle confische e delle assegnazioni. L'opposizione senatoria poteva far capo all'altro triumviro, M. Emilio Lepido, che non doveva essere quella nullità che ci viene di regola descritta dalla storiografia augustea, e che poteva contare, oltre che su importanti aderenze familiari, anche sui rapporti di amicizia con Sesto Pompeo, in quel momento in Sicilia e centro dell'opposizione armata al triumvirato.

Le confische di terre, necessarie per la sistemazione di un grande numero di soldati (più di trenta legioni, anche se ad effettivi ridotti), rappresentavano un completo sconvolgimento della situazione agraria italiana. Nell'incontro di Bologna del 43 a. C. si era deciso che diciotto città italiane sarebbero state colpite dai provvedimenti di confisca²⁸. Per varie ragioni quel numero fu superato e le confische interessarono larga parte dell'Italia²⁹. I soldati pretendevano terreni già attrezzati, con scorte e abitazioni, e subito: fu per queste ragioni che l'attenzione si era soprattutto concentrata sugli agri delle antiche colonie latine e cittadine, già agrimen-

tutti i dati tradizionali sulla tassazione dal 43 a. C. al 31); l'episodio delle matrone è in APPIANO, *Guerre civili*, 4.135-46. Cfr. inoltre C. NICOLET, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la république romaine*, Bonn 1976, pp. 87 sgg.

²⁵ Sul problema: E. GABBA, *Esercito e società* cit., pp. 133 sgg., 459 sgg. (sulle colonie triumvirali di Antonio in Italia); ID., *Le colonie e le assegnazioni agrarie dei Triumviri*, nell'Introduzione alla mia edizione Appiano cit., pp. LIX-LXVIII; P. A. BRUNT, *Italian Manpower, 225 B.C. - A.D. 14*, Oxford 1971, pp. 326 sgg., 608 sgg.; L. KEPPIE, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy, 47-14 B.C.*, Roma 1983; per problemi specifici E. GABBA, *Per un'interpretazione storica della centuriazione romana*, in «*Athenaeum*», LXXIII (1985), pp. 279-84 (per la Transpadana); ID., *Sui sistemi catastali romani in Italia*, *ibid.*, LXXVII (1989), pp. 569-70; ID., *Trasformazioni politiche e socio-economiche dell'Umbria dopo il «Bellum Perusinum»*, in *Bimillenario della morte di Proterzio. Atti del Convegno*, Assisi 1986, pp. 98-104.

²⁶ Rinvio per un'analisi dettagliata al mio saggio *The Persian War and Triumviral Italy*, in HSPH, LXXV (1971), pp. 139-60 e all'Introduzione alla mia edizione commentata di Appiano cit., pp. XVII-XXXVI. Cfr. M. VOLPONI, *Lo sfondo italico della lotta triumvirale*, Genova 1975.

²⁷ H. BUCHHEIM, *Die Orientpolitik des Triumvirs M. Antonius*, Heidelberg 1960.

²⁸ APPIANO, *Guerre civili*, 4.12, cfr. 4.362.

²⁹ *Ibid.*, 5.51 e 5.59; il caso più noto è quello di Mantova, troppo vicina a Cremona, nel quale fu coinvolta la proprietà di Virgilio (*Ecloghe* 1 e 9.28).

soriamente organizzati; le aree della Transpadana, non ancora catastate, furono per lo più escluse dalle confische, ma dovettero pagare contributi in denaro²⁸. È abbastanza evidente che cambiamenti così diffusi in tante aree italiche comportassero anche conseguenze gravi per l'economia, che difatti ne venne largamente compromessa (anche per quanto riguardava le attività artigianali), tanto più che il blocco navale delle coste italiche stabilito da Sesto Pompeo impediva i normali rifornimenti di vettovaglie per Roma. La carestia, che colpiva soprattutto Roma e le città portuali, venne quindi ad aggiungersi allo sconvolgimento nell'agricoltura²⁹.

Le confische di terra non erano propriamente indiscriminate. Erano state escluse dalle confische sia le proprietà dei soldati e dei caduti, sia quelle inferiori in ampiezza alle parcelle da assegnare (che potevano variare secondo il grado degli assegnatari da 25 a 60 iugeri), sia le assegnazioni cesariane e le vendite già avvenute dei beni dei proscritti. Più grave era stato il necessario cedimento di Ottaviano alle esigenze politiche di non guastarsi completamente con la classe senatoria: si dovette garantire l'intangibilità delle grandi proprietà senatorie e dei beni dotali dell'aristocrazia³⁰. In altri termini i provvedimenti di confisca venivano a colpire soprattutto quelle classi medie italiche che formavano il tessuto connettivo della società e che si vennero allora a trovare prive di protezione. Le conseguenze erano gravissime sul piano economico-sociale e su quello politico. Il problema del significato generale di questo immenso processo di redistribuzione interna della proprietà agraria in Italia è controverso (esso coinvolge anche l'età augustea): certamente nasceva un nuovo ceto di piccoli e medi proprietari, ma dalle vendite dei beni dei proscritti si sviluppò anche una più vasta proprietà spesso in mano a speculatori. Il costo di tutta questa operazione deve essere stato molto alto e il quadro drammatico che ce ne fornisce la letteratura del tempo non sarà stato esagerato di molto. Che vi sia stata una massiccia emigrazione dall'Italia non si può affermare, anche se molti espropriati fuggirono in Sicilia presso Sesto Pompeo o furono più tardi collocati da Augusto nelle colonie oltremarine³¹. Molti proprietari saranno rimasti sulle loro terre come affittuari o coloni dei nuovi proprietari. La formazione di bande armate composte da proscritti e da espropriati è ben at-

²⁸ SERVIO, *Commento a Virgilio, Bucoliche*, 6.24 (a proposito di G. Cornelio Gallo); per Patavium: MACROBIO, *Saturnali*, 1.11.22.

²⁹ APPIANO, *Guerra civile*, 5.49, 5.60, 5.72, 5.280; DIONE CASSIO, 48.9.4-5.

³⁰ *Ibid.*, 48.6.3, 48.8.5, 48.9.3; sull'estensione dei lotti si veda il commento alla mia edizione di Appiano cit., p. LXVII.

³¹ VIRGILIO, *Ecloghe*, 1.64-66; T. FRANK, *Vergil's First Eclogue and the Migration to Africa*, in CR, XL (1926), pp. 15-16; dubbi in W. E. HETTLAND, *A Great Agricultural Emigration from Italy?*, in JRS, VIII (1918), pp. 34-37; A. J. N. WILSON, *Emigration from Italy in the Republican Age of Rome*, Manchester 1966, pp. 54 e 63-64. Fughe presso Sesto Pompeo: APPIANO, *Guerra civile*, 5.99, 5.219, 5.304; DIONE CASSIO, 48.36.5, 48.45.7.

testata già dal 43 a. C. Infine una gran massa confluì, come era immaginabile, a Roma rendendo ancor più precaria la situazione già compromessa della capitale.

La posizione di Ottaviano in mezzo a tutte queste difficoltà era difficilissima: egli doveva necessariamente appoggiarsi alle truppe ed esaudirne tutte le richieste, non avendo autorità o forza sufficiente per resistere; doveva cercare d'altra parte di fronteggiare i molti e potenti seguaci di Antonio in Italia, che vedevano con preoccupazione la possibilità che Ottaviano sfruttasse a proprio vantaggio le assegnazioni agrarie per scalzare l'autorità ancora indiscussa di M. Antonio; il dramma degli espropriati era sotto gli occhi di tutti e contribuiva a screditare lo stesso triumvirato, considerato come magistratura rivoluzionaria e illegale; il prestigio di Ottaviano era molto basso per gli sviluppi negativi delle operazioni militari e navali contro Sesto Pompeo e per il conseguente affamamento di Roma.

4. *Dalla guerra di Perugia ad Azio.*

Un fratello del triumviro M. Antonio, L. Antonio, giunto al consolato nel 41 a. C., fu capace di organizzare i malcontenti e le miserie degli Italici, le opposizioni diffuse contro il triumvirato e la volontà di ripristino della legalità, nonché il favore e il prestigio del fratello, il vero vincitore nella lotta contro i tirannicidi. È però dubbio che M. Antonio fosse bene al corrente dei piani del fratello e più che li approvasse. La conclusione della manovra di L. Antonio fu la disastrosa guerra di Perugia, che Ottaviano riuscì a vincere sia per l'appoggio incondizionato di M. Agrippa (che sarà decisivo anche nella vittoria contro Sesto Pompeo), sia perché i generali antoniani in Italia non si impegnarono, non conoscendo le intenzioni di M. Antonio, sia soprattutto perché tutte le truppe, in entrambi gli schieramenti, capirono benissimo che appoggiare i piani pur generosi di L. Antonio significava mettere in forse le confische e le assegnazioni: gli interessi degli espropriati italici erano in completa contraddizione con quelli delle truppe. Ottaviano seppe sfruttare abilmente queste condizioni per rafforzare il proprio potere in Italia, e sulle truppe³².

D'altro canto, mentre le richieste dei militari venivano esaudite, era comprensibile che si rafforzassero ordine e stabilità: ottenuto quello che desideravano, le forze militari diventavano elemento di conservazione an-

³² Sulla guerra di Perugia si veda la mia edizione di Appiano cit., pp. xvii-xlii (fonti, interpretazione della guerra in Appiano e Dione Cassio), pp. xliii-xxvii (Fulvia, Cleopatra e la guerra), xlvi-lv (operazioni militari). La caduta di Perugia si deve collocare tra fine febbraio - inizio marzo 40 a. C.

che politica. È importante vedere come i veterani stabiliti nelle nuove colonie e l'ufficialità siano venuti assumendo un ruolo di mediazione in parecchie occasioni di contrasto fra i triumviri, riuscendo a imporre i propri punti di vista. Non erano soltanto la memoria, pur sempre viva, del Divus Iulius, e la comune provenienza sociale a suggerire questa opera di pacificazione; si stava riformando un senso nuovo di responsabilità civica, man mano che tribuni militari e centurioni assumevano nelle colonie o nei loro municipi funzioni magistratuali, mentre i grandi comandanti militari non avevano alcun interesse a compromettere con nuove guerre civili la loro posizione di prestigio e di potere. I triumviri dovevano tener conto di questo senso di stanchezza che si andava diffondendo³³. D'altro canto Ottaviano era ancora in posizione di inferiorità militare di fronte ad Antonio, che disponeva di larghe forze anche in Occidente e di forti appoggi in Italia. Con l'incontro e gli accordi di Brindisi, nell'ottobre del 40, Ottaviano riuscì a ottenere il controllo di tutte le province occidentali, mentre la posizione apparentemente paritaria dei triumviri in Italia piegava in realtà verso una preminenza di Ottaviano. Tuttavia l'alto grado di impopolarità del triumvirato e le gravi difficoltà militari e logistiche per il blocco navale di Sesto Pompeo imposero, con l'accordo di Miseno del 39, un riconoscimento ufficiale della posizione di quest'ultimo, che si presentava come l'ultimo campione della libertà repubblicana e come tale raccoglieva larghi consensi in Italia³⁴. Accordo e riconoscimento che non potevano non essere temporanei e strumentali. Le vicende della guerra, presto ripresa, furono ancora sfavorevoli per Ottaviano, costretto di nuovo a ricorrere all'aiuto di Antonio (incontro di Taranto del 37). La conclusione al 31 dicembre 38 del primo quinquennio del triumvirato aveva accresciuto le difficoltà di Ottaviano; il rinnovo fino al 31 dicembre 32 avvenne appunto nell'incontro di Taranto, ma nel 37 il potere di Ottaviano in Italia era stato puramente illegale (con tutte le riserve sul grado di costituzionalità dello

³³ E. GABBA, *The Perusine War* cit., pp. 144-45; R. SCUDERI, *Marco Antonio nell'opinione pubblica dei militari*, in M. SORDI (a cura di), *Aspetti dell'opinione pubblica nel mondo antico* («Contributi dell'Istituto di Storia Antica», V), Milano 1978, pp. 117-37.

³⁴ Sesto Pompeo, figlio minore di Pompeo Magno, aveva ripreso in Spagna nel 44 a. C. la lotta della fazione pompeiana contro i cesariani. La Spagna fu coinvolta più che ogni altra provincia romana nella seconda guerra civile, per la presenza di numerosi nuclei romano-italici, che anche fornirono ai contendenti molte truppe per lo più tratte dalle classi sociali medie. I pompeiani potevano contare sulle ampie, fedeli clientele stabilite a suo tempo da Pompeo; le vittorie di Cesare ebbero effetto solo temporaneo. Sesto Pompeo poté lasciare la Spagna vittorioso alla fine del 43 e il Senato gli conferì la carica di *praefectus classis et orae maritimae*; egli poté impadronirsi delle flotte romane occidentali. Dopo la costituzione del triumvirato, egli pose la sua base in Sicilia e di lì dal 43 al 36 dominò il Mediterraneo centrale e divenne centro di attrazione, e di soccorso, per quanti fuggivano il triumvirato. Vinto a Nauloco nel 36, cercò rifugio in Asia Minore presso M. Antonio e fu ucciso nel 35. La tradizione storica di Appiano gli è piuttosto favorevole; quella influenzata da Augusto insistette soprattutto sulle sue collusioni con schiavi e pirati. Cfr. E. GABBA, *Aspetti della lotta di Sesto Pompeo in Spagna* (1970), in *Id.*, *Esercito e società* cit., pp. 473-520.

178

stesso triumvirato), ed egli si era potuto sostenere per l'appoggio di M. Agrippa, vincitore in Gallia nel 38, console nel 37, che preparò la riorganizzazione militare di Ottaviano, ottenendo poi nel 36 per Ottaviano la vittoria decisiva su Sesto Pompeo e quindi lo sblocco dell'Italia³³.

La vittoria cambiò radicalmente la posizione del triumviro non soltanto in Italia. Lepido, che aveva cooperato alla vittoria in Sicilia e aveva cercato di riconquistare una posizione di preminenza, fu completamente messo da parte. Ottaviano apparve allora come il salvatore a quelle stesse popolazioni che fino a poco prima l'avevano duramente contestato, e divenne oggetto di onori quasi divini. Il Senato, rimpolpato di partigiani del triumvirato, gli decretò onori così grandi che egli fu costretto ad accettarne soltanto alcuni. La repressione dei movimenti di opposizione in Italia fu perseguita con grande vigore. Ottaviano poteva proclamare la fine delle guerre civili, garantire una larga remissione dei debiti e restituire ai proprietari italici gli schiavi fuggitivi. Egli si avviava a diventare il campione dell'ordine politico e sociale³⁴. Per far questo egli iniziava la politica astuta di respingere le proprie responsabilità nel tragico periodo triumvirale e di presentarsi come il difensore delle tradizioni romane e italiche di fronte a un M. Antonio screditato nella pubblica opinione quale rappresentante dell'Oriente e delle sue corruzioni. Il senso generale di stanchezza, la richiesta di pace, di sicurezza e di legalità favoriva questa politica. Lo scontro finale con M. Antonio, terminato con la vittoria navale di Azio (31 a. C.), ottenuta dalla superiore capacità di Agrippa, e con la conquista dell'Egitto (30 a. C.), era in realtà la conclusione delle lotte fra i grandi capifazione, anche se la pro-

³³ La magistratura straordinaria costituente del triumvirato fu decisa da Lepido, Antonio e Ottaviano nell'incontro di Bologna del 43 e fu approvata dalla successiva *lex Titie* del 27 novembre; nella titolatura (*Triumviri rei publicae constituendae*), ci si richiamava all'esempio sillano, ma i triumviri avrebbero avuto potere per un quinquennio (quindi fino al 31 dicembre 38), *imperium* pari a quello dei consoli, con diritto di nominare i magistrati annuali per cinque anni: APPIANO, *Guerre civili*, 4.6-7 e 4.27; DIONE CASSIO, 46.55-3.47.2.1-2; *Fasti Colot.*, in *I. L.*, XIII/1, 274, con il commento del Degraffi. Il rinnovo per un altro quinquennio si ebbe soltanto nell'incontro di Taranto del settembre-ottobre 37 (APPIANO, *Guerre civili*, 5.398; DIONE CASSIO, 48.54.6) e, come sembra probabile, la nuova scadenza finale era il 31 dicembre 32 (così si ricava da APPIANO, *Guerre Illirica*, 80). Restava lo lato dei primi 9-10 mesi del 37. Altri pensano che a Taranto il rinnovo sia stato fissato retroattivamente dal 1° gennaio 37 e che quindi la scadenza finale fosse il 31 dicembre 33; sicuramente questo fu poi la versione avallata dallo stesso Augusto nelle *Imprese*, 7, che parla di un potere triumvirale durato dieci anni *continui* (42-33) proprio per sanare il vuoto del 37. La prima spiegazione si appoggia anche al dato di TACITO, *Annali*, 1.2.1, che Ottaviano aveva rivestito il consolato, dopo la scadenza del triumvirato, ed egli fu console dal 31 al 23. È sintomatico che nel 37 Agrippa sia stato console per tutto l'anno, caso unico in quegli anni triumvirali, avendo per colleghi prima l'antoniano L. Caninio Gallo, poi T. Statilio Turo. Cfr. E. GARBA, *La data finale del secondo Triumvirato*, in *RFIC*, XCVIII (1970), pp. 5-16 (e anche l'appendice nell'Introduzione alla mia edizione di Appiano cit., pp. LXVIII-LXXIX); P. MILLAR, *Triumvirate and Principate*, in *JRS*, LXIII (1973), pp. 50-67. Per tutti i problemi costituzionali inerenti al triumvirato: F. FABBINI, «Triumvirato», in *Nuovissimo Digesto Italiano* XIX, Torino 1973, pp. 856-64. Per Agrippa: J.-M. RODDAZ, *Marcus Agrippa*, Roma 1984.

³⁴ APPIANO, *Guerre civili*, 5.340-47; DIONE CASSIO, 49.12.4-5; *Le imprese del divin Augusto*, 25; per il ri-stabilimento dell'ordine in Italia affidato a G. Calvisio Sabino: APPIANO, *Guerre civili*, 5.547; DIONE CASSIO, 49.15.1; *ILLRP*, 500.

X *Triumvirato*

179

paganda augustea seppe presentarlo come la lotta decisiva dell'Occidente contro l'Oriente. L'ultimo capofazione poté instaurare un potere personale duraturo, conclusione indispensabile per la riorganizzazione generale del grande stato imperiale. Poté allora nascere il mito della *pax Augusta* e del salvatore del mondo.

Gaetano Macchiaroli Editore s.a.s. 11 via Michetti 80127 Napoli - telefono 081/5783129 - telefax 081/5780568

180

Appunti rec. Brent
e Publications

On. Prof.
Senatore
Francesco De Martino

Tariffa ridotta (autorizzazione n. 3/65799/86/LA 2.9.86 Direzione Provinciale P.T. Napoli)

Il presente scritto contiene le riflessioni suscitate dalla lettura del libro di Peter Asbury Brunt, nel quale l'A. ha raccolto i suoi scritti su aspetti vari della vita dell'impero (dal 1956 in poi, cui si aggiungono due nuovi capitoli di grande ampiezza finora inediti, "Publicans in the Principate" e "Roman Imperial illusion" (1). Al pari della precedente raccolta dedicata alla caduta della Repubblica (2), anche questo libro sull'impero si ispira ad una concezione unitaria della storia e quindi presenta i vari temi trattati come espressione di una sola realtà. In tale visione teorie politiche ed azione, economia ed istituzioni, fatti sociali ed ordinamento giuridico sono sottoposti ad una nuova ricerca, originale e per lo più convincente, con piena padronanza di tutte le fonti, come è caratteristica di questo eminente storico, fra i maggiori dell'età contemporanea. Se la sua grande opera "The Roman Man-power" del 1971 può stare a pari di "Hannibal Legacy" di Arold J. Toynbee" o di "The Later Roman Empire" di A.H.M. Jones, gli scritti, del quale

* Clarendon Press, Oxford 1990, pp. 551.

(1) Sulla and the Asian Publicans (1956); The Revolt of Vindex and the Fall of Nero (1959); Tacitus on the Batavian Revolt (1960); Charges of the Provincial Maladministration under the early Principate (1961); Augustan Imperialism (1963); Reflections on British and Roman Imperialism (1965); The Fiscus and its Development (1966); Procuratorial Jurisdiction (1966); Conscription and Volunteering in the Roman Imperial Army (1974); The Administration of the Roman Egypt (1975); Did Imperial Rome Disarm her Subjects? (1975); The Romanization of the Local Ruling Classes in the Roman Empire (1976); Josephus on Social Conflicts in Roman Judaea (1977); Laus Imperii (1978); The Revenues of Rome (1981); Remarks on the Imperial Fiscus (1984). Seguono i due saggi inediti citati nel testo e gli Addenda ai cap. 1, 2, 3, 4, 6 e 14, 9, 10, 12, 13, 15 (pp. 481-540), il più lungo dei quali è al nr. 4 sui processi di repetundae.

(2) The Fall of the Romano Republic and related Essays, Oxford 1988, pp. 545.

proprio il Brunt ha pubblicato nel 1974 postumi, l'attuale raccolta sui temi del Principato sta sullo stesso livello. Il suo metodo storiografico non è quello, venuto di moda negli ultimi anni, dell'elaborazione di stampo sociologico-weberiano, consistente nella ricerca dei cosiddetti idealtipi per comprendere o addirittura scoprire il pensiero ed il comportamento degli antichi. Non penso peraltro a M.I. Finley, a mio parere erroneamente considerato come il caposcuola di una tendenza neoweberiana, ma a vari degli epigoni. Brunt si ricollega nel suo robusto empirismo, alla migliore filosofia britannica. Nè mi sembra che egli si possa classificare come un seguace dell'indirizzo prosopografico alla Münzer, in quanto egli pur tenendo nel dovuto conto i conflitti tra le persone ed i gruppi che intorno ad esse si aggregavano, ha sempre di mira il dato sociale nel senso più ampio. Sebbene io non condivida l'opinione che quella di Augusto sia da considerare una rivoluzione, come il Brunt continua a chiamarla, e questo non per influenza di idee marxiste, tuttavia nella sostanza delle cose concordo con il giudizio che vi erano pressioni dal basso sui dirigenti politici. Ma ad esse non fu data una risposta positiva e per ~~questa~~ ^{tale} ragione ho considerato altrove, in un dibattito sul libro famoso del Syme, l'epilogo dei conflitti politici e sociali della tarda repubblica e l'avvento di Augusto nè una rivoluzione, nè una controrivoluzione, come la chiama J.A. North⁽¹⁾ nella sua recensione al libro *The Fall of the Roman Republic*, ma una rivoluzione mancata⁽²⁾.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

(1) *JRS*. LXXIX, 1989, 151 ss. (2) *Il m. ann.*, *Indice* 1982, 20 ss.

Si potrebbe aggiungere che il mutamento sostanziale della forma di stato non ebbe inizio con Augusto; esso cominciò con l'espansione imperiale di Roma, che influì su tutta la vita costituzionale e fece nascere poteri straordinari di comando.

Nel suo saggio *Laus imperii* Brunt ha mostrato con lucidità e penetranti considerazioni quale fosse il pensiero romano sulle guerre e sull'impero di Roma nell'età repubblicana, come risulta da Cesare e soprattutto da Cicerone, che nei suoi discorsi rispecchiava spesso i sentimenti dei suoi ascoltatori. Nella sua filosofia dell'*otium cum dignitate*, secondo l'A., *dignitas* comprende anche i doveri militari e la buona gestione delle province. Potrei osservare che le province erano pur sempre *praedia populi Romani* e le entrate attinte da esse essenziali per l'*aerarium*. Ha comunque ragione Brunt nel rilevare che se si guarda all'ordine ed alla sicurezza il Principato fu un miglioramento rispetto alla Repubblica. Ma se si guarda alla partecipazione politica, lo sfruttamento proseguì almeno fino al 300 d.C. Dato il rapporto tra il territorio e la popolazione fra l'Italia e le province, la prima era molto più presente negli uffici di governo e molto meno soggetta a contribuzioni per il bene comune. I *resorser* provinciali erano dilapidate a vantaggio della capitale, per sfamare e divertire i suoi abitanti e le grandi spese della corte. Questi privilegi non furono contrastati da personaggi di prorigine provinciale entrati in senato o elevati al trono (p.322). Sarebbe molto difficile contestare

questo realistico giudizio, nè mi sembra che esso possa essere contrastato da ricerche recenti sui vantaggi derivanti ai sudditi dal fatto che buona parte di quel che essi pagavano in tributi tornava ad essi sotto forma di acquisti che i Romani facevano dei loro prodotti (1).

Questa conclusione non è stata modificata nell'ultimo saggio, con il quale il volume si chiude, sulle illusioni imperiali. In esso si ha una ricostruzione della politica dei vari imperatori, a cominciare ovviamente da Augusto, sulle guerre ed il loro fine, se difensivo o di espansione, e su tutti gli altri modi per rafforzare ed estendere il dominio di Roma. Con maestria e ricchezza di particolari, piena utilizzazione e valutazione delle fonti, l'A. prende in esame le opinioni degli scrittori, da Strabone e Dionigi, a Tacito, Suetonio, Dione Cassio. Egli modifica la sua critica all'idea espressa da Hans Meyer sulla politica estera di Augusto sul punto che i poeti fossero non solo sostenitori del regime, ma anche espressione dei sentimenti del popolo. [

Senza dubbio esisteva molto radicata nella coscienza popolare la convinzione che Roma fosse predestinata dagli dei a dominare sul mondo intero e tale predominio poteva attuarsi in più modi, militari o politici.

Vi erano tendenze varie nella popolazione e nella stessa classe di governo, per non parlare dei grandi intellettuali come Seneca. Una precisa ricostruzione è impossibile e non è facile nemmeno una distinzione fra le classi sociali. Brunt fa considerazioni persuasive sui sentimenti e gli interessi delle classi superiori e sul loro patriottismo. Le ragioni potevano essere varie. Senza dubbio l'estensione

(1) K. Hopkins, *Taxes and Trade in the Roman Empire*, JRS. 70 (1980), 101 ss.

T. Floro e
Velleius
Paterculus.

... dal potere romano su territori ricchi e prosperi recava con sé maggiori entrate. Guerre di conquista procuravano bottino e disponibilità di schiavi. Brunt non enfatizza gli interessi puramente commerciali, anche se di essi occorre tener conto allorché i negotiatores italici si installavano in terre lontane, prima che vi giungessero le armate romane. Ma gli interessi economici non erano i soli a spingere il ceto di governo alla politica imperiale. Vi era l'esigenza di assicurare le frontiere da nemici effettivi o potenziali e tali si consideravano i regni indipendenti, anticipando le teorie di Hobbes. Vi era la brama della gloria derivante ai condottieri da guerre vittoriose. Con ragione Brunt considera che la missione esaltata dal poeta di estendere l'impero fin dove giungevano le *littore* circondate dall'Oceano (Verg. Aen. I, 288 ss.), doveva apparire a politici prudenti e calcolatori una chimera e tale era certo Augusto. Cionondimeno, a mio parere, una contrapposizione tra i messaggi dei poeti al popolo e la politica realistica e non avventurosa di Augusto, come di altri imperatori, è difficile da ammettere. Brunt infatti rileva che Augusto aveva simpatia per i sentimenti espansionisti espressi dai poeti (p. 445). A me pare che si trattasse di qualcosa di più della simpatia. Se non una direttiva, certo una suggestione per mantenere viva la tensione necessaria per il fine ultimo, fosse da conseguire durante la vita del principe o più tardi. Questo fine era il dominio mondiale.

mi sia permesso di aggiungere che per comprendere a pieno le tendenze dell'opinione pubblica non si possa prescindere dall'utilizzazione che Augusto ed i suoi successori hanno fatto della pace, costruita come simbolo inseparabile dal potere imperiale. Le prove sono note ed incontestabili. Nelle Res Gestae Augusto esalta sè stesso come il pacificatore vittorioso dell'impero: Ianum Quirinum, quem clausum esse maiores nostri voluerunt, cum per totum imperium populi Romani terra marique esset parva victoriis pax, cum prius quam nascerer, a condita urbe ~~bi~~ omnino clausum fuisse prodatur memoriae, ter me principe senatus claudendum esse censuit (II.13.42 ss.). E nel capitolo precedente aveva ricordato: aram Pacis Augustae senatus pro reditu meo ^{est} consacrum censuit. La dedica è ~~del 13~~, ma già nel 28 una moneta d'oro reca la scritta Pax e raffigura la dea con il caduceo, signum pacis, secondo Varrone (apud Gell. X.27.3-4). Ugualmente Claudio e Nerone, Otone e Vespasiano, Tito e Domiziano, poi Traiano in occasione della guerra dacica. Talvolta la pax è riferita alle guerre civili, in quella dacica essa vince i nemici colpevoli di averla infranta. Monete recano la scritta "detestata bella", altre esaltano la guerra come mezzo per assicurare la pace. A proposito della pace di Augusto, nel riferire le opinioni sull'opera dell'imperatore all'atto della sua morte, Tacito con realismo ed una sostanziale riserva, pronuncia le parole tremende: pacem sine dubio sed cruentam (ann. I.9.10).

L'esaltazione della pace compiuta dagli imperatori non può che rispondere a diffuse aspirazioni popolari e per conseguenza il potere politico ogni volta che intraprendeva una guerra, difensiva o non che essa fosse, ne forniva le giustificazioni, facendone sempre ricadere la responsabilità sul nemico. Questo è del resto comune a tutti i tempi ed a tutti i regimi.

h
 per devisa
 nel 13
 all'anno
 28 9

I poeti della propaganda imperiale sotto Augusto, in ispecie Virgilio ed Orazio, esaltano ~~la~~ ^{la} missione di Roma, non senza qualche concessione al pacifismo, come ad esempio Orazio (in Carm. II, 7.9 ss.) allorchè rievoca ^{la sua} la fuga a Filippi e gioioso per il ritorno dell'amico Pompeo Varo, lo esorta a deporre le armi ed abbandonarsi ai piaceri della mensa e di Venere. Anch'egli peraltro, come Virgilio, ~~evocava~~ ^{evocava} la mitica età dell'oro, l'età saturnia, che Giove aveva convertito in quella dura del ferro (epod. XVI. 65 ss.).

Un'altra e più esplicita tendenza è quella dei poeti elegiaci, con precedenti in Lucrezio, il quale invoca Venere perchè preservi la pace (rer. nat. proem.). Essi contrappongono l'amore alla guerra; il più deciso antimilitarista è sicuramente Tibullo ⁽¹⁾ (Donald L. Levin, ANRW. 30.1, 418-538).

in nota

Poeti elegiaci a parte, l'aspirazione alla pace doveva essere molto forte, dopo le lunghe campagne e le guerre civili. Essa continua sotto Augusto ed i suoi successori. Per questo la pace viene incorporata nell'ideologia imperiale e ne diviene un tratto costante. Il potere politico ed i suoi teorizzatori la ricongiungono all'impero universale, come unico e sicuro garante della pace universale.

Estensione del dominio romano su tutte le terre e pace universale non erano solo ^{diversa} fantasie di poeti ma una vera e propria ideologia alimentata in modo più o meno forte dal potere imperiale in tutti i tempi.

(1)

Le Res Gestae nel dare un resoconto delle imprese vittoriose e della subordinazione di popoli lontani, che per la prima volta avevano inviato ambascerie per stabilire un rapporto di amicizia con Roma, non erano solo un'autoglorificazione, ma un legato per i posteri. Redatte verso la fine della vita, quando Augusto sapeva che egli non avrebbe avuto più tempo per grandi imprese, il loro valore è quello di un testamento politico. L'idea fondamentale di estendere il dominio di Roma rimane più che mai valida; i mezzi da impiegare non sono necessariamente la guerra. Le legazioni inviate dalle terre lontane vengono interpretate come una predisposizione ad accettare il predominio di Roma, quello che Dionigi eufemisticamente chiamava egemonia. Augusto non aveva certo previsto il pericolo che anche un impero solido come quello che egli trasmetteva agli eredi potesse nel volgere di non molti secoli essere costretto alla difensiva. Gli insuccessi di imprese belliche durante il suo regno non avevano scosso le sue certezze.

Brunt descrive la politica dei successori di Augusto come un lungo periodo di pace, interrotto solo da poche grandi imprese belliche, in ispecie quelle di Traiano per la conquista della Dacia. e non manca di rilevare il consenso di storici contemporanei o posteriori, come Suetonio e Dione Cassio, il quale ultimo scriveva la sua opera nell'età travagliata di Marco Aurelio. Ma vi erano anche storici insofferenti della lunga pace. Cita le parole di Floro, secondo il quale Roma "inertia Caesarum quasi consenuit atque decoxit, nisi quod suo Traiano principe movit lacertos

et praeter spes omnium senectus imperii quasi reddita iuventute revirescit (I pr.8). Brunt trova nel Proemio di Appiano alle sue storie la spiegazione di questa inertia. Per dono della fortuna, bene impiegato per la prudente saggezza (auboulia) dei reggitori l'impero aveva raggiunto una solidità senza precedenti (pr.11 e 7); la componente dell'ambizione (filotimia) nella stesura del testo mi appare secondaria. Le cose stavano realmente così fino al tempo in cui Appiano scriveva le sue storie, ma non molto dopo l'impero sarebbe stato sottoposto a dure prove, anche se riuscì a superarle. Nè Appiano, nè Elio Aristide, un apologeta dell'impero come poteva esserlo un esponente delle classi elevate, ben diverso da un Dione di Prusa critico indipendente del tiranno Domiziano, avevano previsto quel che stava per accadere. Non solo la diffusione del dominio di Roma, ma la prudente stabilità del regime si sarebbe rivelata un'illusione.

Ed eccoci al tema lungamente discusso e per certo senza una conclusione sicura, sulle cause della decadenza e della caduta dell'impero. Brunt non dà la sua personale risposta. Egli osserva che

l'impero al tempo della crisi del 3° secolo era più forte di come non fosse sotto la Repubblica e nel Principato. con i Severi le forze armate erano più numerose di quelle di Augusto. ^{Anche se} ~~Se esse erano~~ composte da provinciali la loro lealtà non venne meno durante la crisi. Con le entrate dell'Egitto e della Gallia le risorse erano "immensamente" cresciute. I contadini ~~non~~ ^{devono} collaborare con gli

ma ^{no} risulta che le jacqueries fossero un fatto disgre-
gante. Questi ed altri consimili rilievi inducono l'A.
alla conclusione che il sogno dell'impero mondiale ha
alimentato lo spirito delle classi superiori, ma la
rinuncia a realizzarlo ^{ha} ~~ha~~ preparato la decadenza.
L'illusione dell'eternità di Roma può avere indotto
compiacimento e torpore e reso gli uomini impreparati
a fronteggiare una crisi, che non si era mai attesa. Co-
sì, quando essa giunse, fu l'autocrazia lo strumento
della divina provvidenza per trovare il rimedio (p.480)

Non si può negare che varie considerazioni siano
giuste, ma ^{per un autore in dubbio,} ~~l'insistenza lascia dubbi.~~ Già l'A. avverte
che i fattori morali in un processo di decadenza
eludono la dimostrazione. Ma se i fattori interni
dell'uomo sono per loro natura come Brunt li configura
i fatti che da essi sono ispirati rendono possibile di
risalire ai moventi. Non ci si può fidare dei toni
apologetici di un Elio Aristide o di un Rutilio Na-
maziano, con le loro più o meno retoriche esaltazioni
della grandezza eterna di Roma. Lo storico avverte
l'esigenza di andare oltre ^{eguardare} più nel profondo
della realtà. Dione Cassio nel suo giudizio laconico,
ma molto espressivo, scrive che alla morte di Marco
Aurelio si passò da un regno di oro ad uno di ferro
e di ruggine per le cose dei Romani (LXXII.36.4). Ta-
le giudizio non si può circoscrivere allo stato delle
finanze ed alla crisi monetaria, che ebbe inizio sotto
Commodo. Esso va inteso nel senso che lo storico
intravedeva un mutamento di epoca. Ed infatti sta-
va nascendo una società diversa da quella di un

tempo, nella quale si ponevano le premesse necessarie per i mutamenti del ~~tr~~do impero, che furono non solo istituzionali, come nell'età di Augusto, ma ^{anche} economico-sociali. L'autocrazia fu causa ed effetto di tali mutamenti, che vanno perciò valutati nella loro complessità.

Il saggio del Brunt reca una grande contributo alla conoscenza storica dell'impero e alla migliore valutazione degli aspetti multiformi della sua politica estera e militare, che forse gli studiosi intenti a ricercare i fattori economici nelle trasformazioni della società hanno trascurato, come anche l'Autore di queste note. L'idea dell'impero universale ed eterno era certo un'illusione ed un sogno, ma esso è stato una realtà per un tempo sufficientemente lungo, che non ha precedenti nell'età antica. Una discussione ancora più ardua e senza risposte definitive può insorgere, se sia stato, un bene od un male, un progresso od un imbarbarimento, che all'antichità classica sia subentrato il Medioevo. Ma non è negli intenti di questo breve scritto avventurarsi in una simile disputa.

Vengo ora all'altra saggio inedito, quello sui pubblicani nel Principato. Si tratta di un'ampia ricerca, nella quale l'A. offre una nuova trattazione del complesso tema, in parte avvalendosi delle precedenti opere di Hirschfeld, Rostovzev, De Laet, Vittinghoff e per ultimo della Cimma, in parte proponendo nuove idee sull'esistenza in vari campi dell'appalto a privatiancora nel 3° secolo. Non essendo possibile

un esame ampio di tutte le parti del lungo studio(1) devo limitarmi ad una sommaria esposizione delle tesi sostenute dall'Autore. Ecco in breve la storia dei publicani sotto l'impero come egli la vede. In linea di principio l'appalto della riscossione delle tasse non venne mai abolito. Il fatto che nel tardo impero, allorchè esisteva una possente ed immensa burocrazia, le autorità locali delle città continuarono ad essere responsabili del pagamento delle imposte dirette su persone e cose, dimostra che non esisteva la gestione con dipendenti dello Stato. La responsabilità delle città in luogo dell'impiego di publicani era stata introdotta da Cesare per l'Asia, forse estesa a buona parte dell'impero, per quanto riguarda l'esazione del tributo. Le altre tasse continuarono ad essere date in appalto. Gradualmente gli imperatori crearono un proprio apparato di liberti e servi per esercitare un vigilante controllo sui publicani sotto la direzione di procuratori di rango equestre. Allorchè si introdussero nuove tasse si crearono uffici speciali per ciascuna, ma in qualche caso continuò l'impiego di publicani.

Per quanto riguarda la sostituzione delle compagnie, societates publicanorum, per mezzo di conduttori singoli sostenuta dal Rostoverv e vari altri autori, il

(1) Dieci capitoli: 1° Introduzione che annuncia i risultati; 2° The Republican Background; 3° Societates vectigalium; 4° Possible Changes in Tax-farming under the Principate; 5° The Paucity of evidence; 6° Collection of tributum; 7° Publicans and State Domains; 8° Farming of the vicesima libertatis, hereditarium; 9° Farming of the portoria. Collection by officials? Epilogue. The Late Empire.

Seguono quattro appendici 1° tax-farming in Ptolemaic Egypt; 2° The Illyrian Portorium; 3° The Saepinum Inscription; 4° Italian Portoria. Addenda alla fine del volume aggiornano le idee dell'A., alla luce di documenti nuovi o non esaminati e di scritti apparsi dopo il saggio.

Brunt ritiene che essa debba essere molto ridimensionata. Se vi fu qualche riforma dovuta a ragioni particolari queste ci sfuggono e può darsi che si trattasse di provvedimenti transeunti.

La teoria predominante secondo la quale la riscossione di gran parte delle tasse fu assunta da procuratori imperiali non è accettabile. Essa è in contrasto con il principio dell'appalto come norma. I procuratori coesistevano con gli appaltatori e nulla prova che essi passarono dal controllo alla riscossione diretta. Se talvolta emerge qualche dato contrario non lo si può generalizzare, nè si può invocare la mancanza di fonti od il silenzio di esse. Le costruzioni standard peccano di certezze dogmatiche, contro le quali ha giustamente reagito la Cimma, le cui ricerche però hanno bisogno di qualche rettifica. Con ragione il Brunt rileva che i frammenti dei giuristi che ci sono pervenuti sono il meglio delle prove di cui disponiamo. Da essi risulta che al tempo dei Severi le compagnie esistevano ancora, sebbene essi non ci dicano per la gestione di quali tasse. Ma le norme giuridiche concernenti le compagnie col tempo divennero obsolete e quindi non più familiari ai compilatori giustinianeî.

Le argomentazioni del Brunt mi hanno indotto ad una revisione delle idee da me sostenute in passato, che oggi mi sembrano troppo schematiche e non del tutto adeguate per rappresentare la varietà del processo storico. Inoltre la rivalutazione delle fonti giuri-

ii. Non molto sappiamo dei precedenti repubblicani. Che vi fossero recuperatores è indubbio. Ma la nostra fonte quasi esclusiva è la 3a orazione di Cicerone contro Verre. Aparte il giudizio sull'attendibilità di un testo che lo scopo di presentare Verre come la quintessenza della spoliazione criminosa dei contribuenti(1), esso stesso non è di sicura interpretazione per quel che riguarda il giudizio recuperatorio. Esso afferma che nell'editto del governatore tale giudizio era accordato "si uter velit"(2), condizione di fatto senza valore proprio per il suo carattere unilaterale. Da questo lato è facile criticare chi ha sostenuto che esisteva una libertà di scelta tra recuperatore e iudex unus(3). Ma tale critica non esclude, che almeno in teoria era possibile la scelta, il che acquista maggiore importanza se si ammette che l'editto di Verre si ricollegava ad un editto provinciale preesistente. Inoltre preso alla lettera il discorso di Cicerone, esso dimostra varie cose importanti per il regime giudiziario nelle controversie tra decumani(-publicani) e contribuenti in Sicilia e nelle altre province. Primo che il regime di Verre era diverso da quello di tutti gli altri luoghi(4). Secondo, che in Italia e nelle altre province il publicano era petitor ac pignerator, mentre in Sicilia un ereptor ac possessor (5). Questa è dunque l'accusa chiara e semplice. Non ha fondamento l'interpretazione del Pugliese, che vor-

(1) Così la maggior parte degli storici, i quali ritengono attendibili le accuse ciceroniane: vedi ad es. E. Badian, *Publicans and Sinners*, Itaca 1972, 79; diversamente M. I. Finley, *Storia della Sicilia antica* (trad. it. Bari 1975) 167 s.

(2) III.35 (3) Tale interpretazione è del Wlassak, *Römische Prozessgesetze*, II, 322. Contro Schmidlin, *Rekuperatorenverfahren* cit. 66 n.1 e 27, il quale addebita al Wlassak di avere strappato la frase dal suo contesto. L'accusa di Cicerone riguardava l'applicazione della norma nel clima di arbitrio esistente: vedi diffusamente il § 35.

(4) III.27

(5) *ivi*: in his ... rebus omnibus publicanus petitor ac pignerator, non ereptor neque possessor soleat esse.

(6) *Mélanges Meylan* cit. 289.

1 e 142
n. 59

7: 140

il dubbio sul preciso significato delle espressioni suddette ed impone una certa cautela nell'interpretazione di esse(1). Ma anche se le accuse di Cicerone erano rivolte contro le frodi e gli abusi che Verre avrebbe posto in essere per togliere all'aratore qualunque possibilità di successo nella controversia sulla pactio, la sostanza delle cose non muterebbe. Senza l'impiego di quei metodi la controversia sulla pactio avrebbe permesso al contrigente di opporsi al decumano o in genere al ~~pubblicano~~ prima che egli potesse impadronirsi delle cose. Noi non sappiamo se dovunque si procedesse come in Sicilia con pactiones(2), pratica senza dubbio utile per evitare contrasti sull'entità del raccolto. Ma con la stessa logica bisognerebbe ammettere che dove non vi era la pactio si sarà riconosciuto il diritto di opporsi al pubblicano.

Se si esamina in questa luce il tema della pignoris capio e più ancora quello dell'azione fittizia introdotta dal pretore dopo la scomparsa di quel mezzo di coercizione, la nostra tesi sull'esistenza di mezzi difensivi del contrigente acquista maggiore verosimiglianza.

la garanzia processuale del contribuente. Dati questi dubbi, è doveroso avere una certa cautela nell'interpretazione dei passi suddetti della III verina. Ma in ogni caso, essi dimostrano che Cicerone considerava ingiusto e contrario al diritto vigente in Italia e nelle altre province che il contribuente non avesse alcuna possibile difesa di fronte all'azione arbitraria di un esattore. Rimane incerto se tale difesa consisteva in un giudizio avente per oggetto la legittimità della pretesa ovvero in un giudizio, che indubbiamente spettava al governatore, sull'entità della somma richiesta per concludere la *pactio* prevista dalle norme vigenti in Sicilia, forse risalenti alla *lex Hieronica*.

Se si esamina in questa luce il tema della *pignoris capio* ed in particolare della formula ficticia accordata dopo la scomparsa di questo mezzo coercitivo, allora la nostra ricostruzione sull'esistenza di mezzi difensivi a favore del contribuente acquista una maggiore verosimiglianza. Dopo quello che si è detto io non posso immaginare altra formula che una, sicuramente anomala in quanto la *fictio* è contenuta nella *condemnatio*, nella quale mediante una *demonstratio* fosse descritta la pretesa dell'attore: *Quod N. N. A. A. vectigal non solverit, quanta pecunia si pignum ab A. A. captum esset, id pignus N. N. luere deberet, tantam pecuniam condemna*. Contro tale azione era certo possibile chiedere l'inserimento di un *exceptio* concernente la legittimità del *vectigal* o della quantità richiesta.

197

Per il colonnato il D. n. T. a C. 5. ~~197~~
fa menzione dell'obbligo del colonnato
pagare il tributo

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ordine di B.K. 198

E S. Ulp. 55 ed. 55

(n. 116) E Qui 13 ed. pr. 21

n. 109 E Ulp. 55 ed.

n. 110 E Pompl 52 ed.

E Qui 13 ed. pr. urb. tit. de Public.

n. 173 E mod 2 de pom.

177 E Pap. Dusters

181 P Pap. 13 resp.

P Paul 5 sent.

P Herm. 5 ep.

P Paul 5 sent

4 S Ulp. 38 ed.

7 S Qui 13 ed. pr.

S Ulp. 8 dig.

S' Aef van 7 dig.

S Marc. l. s. debat.

199

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

351 cod. pen.

Preme ni Curvur Inuana
Ant.

Ch. M. 10. 15. 19

Per 18.1 (19)

Apr 5. 4. 19
to 42. 0. 3



CAMERA DEI DEPUTATI

minister de obligata
Juf. Gi. 40
quodlibet in
della vicinanza oblate in vobis de
ma pose un bene mille litri: Racer
P.A. 393 e n. 19

in agris in triplicem e pene extra ordinem
in [Paul] sent. in 12. l. e sviluppo postse-
veriano (359 n. 15) -

extra ordinem in Tac. XIII, 51.

informa di nome male procezione in giudizio
e contribuenti -

Enote la ut. in HC III. 394 n. 46 (relativa
all' imposta N. capitalista e imposta sul
capitale mobiliare, come in fin. e col. in)

Esatto in Giuridiche 308 n. 3 in bibl.
nella mia interp. = processo stesso da viale
fornalistic - per altri fuori la serie,
vedi tutti le parti in -

Hortmann - Habelohde Der ord. in p. c. r. m.
inst. die indici extraordinaria der Romer (1886)
proceder grandis nani : f. p. i. r. g. e. n. s. de ob. g. e. n. e
provi alle' atq. ceram. - W. a. n. g. e. r. Proc. 247 n. 2
(trao it. 253 n. 2)

l'editto del pretore sarebbe stato edo
probabilmente in forza di constitutiones
imperiali, alle persone danneggiate nelle
lazioni di proprietà di stato e dei
pubblici municipali. - (B. p. 358 e nt. 10)

Secondo l'A. si trattava dell'editto
della provincia dove il quinquaginta si vedeva, non
trascurando ma colto provinciale uguale no-
vunque.

L'A. osserva che gli imperatori erano
restati in immobilità e che si sostengono
fonti D. 39.4.4.2; che però stanno
il fatto che nei casi di esserla la condan-
tazione e che questo testo si trovano presentati
nelle costituzioni imp.

In parte all'editto che dona l'azione in
duplum contro i pretori per uso fatto con violenza e
non restituito realiter almeno fino a Labone - l'ita
D. 39.4.1-4 con cit. di Labone - l'ita
e premissibile alla repubblica - Un'altra
clausola prevede un rimedio speciale per i deturcamenti
dei pretori; l'ita 12.1 e Level EP 333 n. 387-5-

202
vna redolere a

trou in laes Gall
o. 13.7

ov. met 14 823

Riv. 1.41.5

mauid. 2.817

Val max 7.7.7

Phaedra - 4.13.8

(all done) - appo

4(5)3 -

Sen. Mare. 6.728

Plin, n. h. 10. 41

19.35

epo 7.88 in
dixit.

Tac. ann. 13 51 1

310

203

cont. Phoen. 4.13.
8 (leone)

Sen. Marc jg 7.28
M. Ann. L. 2.817

Ovid. met. 14.
823

in ra redolere



CAMERA DEI DEPUTATI

Anzeigen Staatliche -
 Generalconducten
 halbseindlich 501

503 da hitantimo in jri lagi unom -
 Monte Klemprecht -

LTb XI.28.3

August. civ. d. 7.4
 muscularis vestigialium
 conductores

LT. XII.46.1

de daet. 371 stipendia e tributa

ai giudici anam all' usque de
 regno in Tribus - in emendatione
 i domus interveneru stnti depe
 (Tac. ann. IV.6)

Senato della Repubblica - Archivio Storico alle 20 di via
 (Tac. ann. XIII.50) - 72

rustici in unta lla lraaga protob.
 a meti' de regni N Tibrio (Monna
 ten RR II, 1017 n. 1; Rustortzeit
 Flachpact 379 - Hirschfeld 69 -
 Firmes intermante l'aher l'uzme
 a Augusto : de' crivain d. s. v.
 Titianum e Abbatu a Johnson
 121 etc.)

appri' il controllo e direzione doctis da
 pious vates (ten ip. 373 n. 2 sc
 impelleria

Inter Jui civitates 377 n. 3 n.
 (scii publici o Gallianum o
 pulicium fortiori Illyrici - un
 um 2000 - discurtione i Jolan
 Port.



CAMERA DEI DEPUTATI

Lettera in terra di Lucignano che conduttore
 è il numero 384 n. 4
 di p. valore da D. d. che ora non spiega
 prima agli schiari dei d. c. in sostanza
 alcuni personaggi del conduttore -

È vero che nelle istigazioni il conduttore
 appone il ~~caso~~ titolare del rapporto a i
 servizi sono suoi e non dei d. c. non menziona

ma è male vero che Ulp. in 3. 39. 4. 3.

1. res : quod ut " in dominos " sic
 accipiendum est " in totius vectigali " licet
 domini non sint -

Paul 5 inst. (d. 39. 4. 9. 4) totius vectigalium
 si separatim partes administrant

Mod. 2. de pecun. - multi publicani - regni d. h. t.
 pro parte. in quod ab alio presentis non
 potest, ab altero exigetur, sicut de vng. severus et
 Antoninus rescripserunt

Ulp. 38 d. Senato (l. 12. 1. 2) familiae publicorum

Le daet - 381 a.

societates nel 1° sec.

per licentiae e conductus individuali

(Rost. 381 - Hirschfeld 77 -)

la causa principale della licentia e la diminuzione del profitto dovuto principalmente ai costi severi e contro gli abusi N. epri

genere - misure N. herae -

forse anche un nuovo sistema, localmente un precedente delle entrate globali - probabilmente introdotto quando i dazi furono eliminati o introdotti i feniens quicunq

Protor. Christiane la riforma a Vespasiano, ma i primi conductores non segnalati

383
n.3

altri Traiano - Hirschfeld cristiana a fatto la riforma di Adriano

d'occasione in Egitto fino a guida fu del tutto diverso -



illicitum exigere rientrate in si adman
contro Pugliese Gi 4.32 e la prigione
capo mélanges Meylan dosanni 1963,
279 no. - part. 290 ss. ; Circola 213
testi epigrafici su controversia in appaltatori
e emiro: (Circola 214 n. 152)

L. 4.61.11 appalto mine (Arc. e Kon)
[fase da rinviare in 11.75.5]

4.61.4 (Cost.) ~~identita~~ limitatio vect.

4.61.5 (Cost.) controversia fonsus et det
nulli emenda et aft. et portoria (Circola 111)

4.61.11 (Arc. Kon)

4.62.4 (Cost.) ist. nuovi vect. (Circola 105)

4.65.7 (Alex 227)

4.65.13 pr. conferita con localita private
(Circola 211 n. 47)

Koser pre 323 n 19. ante Tac. XII. 51

e più forte nell'abolizione di una loro ma

più cosa intesa da Colgola suet. lib. 40

Ingrata Portorium Als BJT

ante in ingratum per le parisi

ilante (D. 39.4.1-pr. e 9.5 cod.)

coll.: 12.

de ire pisi 4

de cogit.

quæst.

Par ar ed pro. nrh.

titulo de publicans

13 @ ed. par.

Mare. de Metrius 1

in di c. par. 11

Modest. de juris

Pand de ire pisi 2

Pand ant. ubi 5

Mp. ar ut - Mp. disp.

Pand ar 4

Pap. resp.

Hennig. epist.

Alf. Van. 7 arg.

211

~~84-9~~

XXXVII. 2f (Entt ut

XXXIX 2 33-48 "

XL 43-56 "

XLII 1 55-63 "

5-8 "

2 5-8 "

3 8-9 "

6 6-7 "

XLIII 1 5f "

~~XIV~~ 8 5-7f "

~~XV~~ 27 2f "

XLVI 8 18-25f "

XLVII 15 2-7f "

23 7 "

~~XLVIII~~ ~~3-11~~ 9 "

XLIX 15 13-27 "

18 2-4 "

C. 2.11(12). 2

CAMERA DEI DEPUTATI



119.400 -

48.724

~~71.100~~

3

51.724

75.706 550

313

119 400

51 724

67.710

75 413

67.745 +

8453

76.198

Atkins
arts. 54
note

47.8.2.10 - 47.8.2.26
Kaiser 134 e 76.5.

43

rapina con furto aggr. 4 2 12 12 (help
M ed
47.2.48.7 47.2.81.3 47.8.2.24

47.9.5
Seri 21 ed.
pub. (Nep. 42 sub.) Pap. 12
quest

eritenza u.c. fai 1-20 Wfo - 1.13 a

214

Cost. Proc. Civ. 2000 - Roma 1918, 141 n. 2

mentre Tar. 13.51 proprio come app. extra
ad.

512

Articoli della prima del foglio senza giudizi non
in più possibile, non dopo questo avvia
lungo

CAMERA DEI DEPUTATI



Senato della Repubblica - Archivio Storico

Per gli stessi Badian 79 summa de il gahl.
 doveva esibire un'azione davanti al Tribu-
 nale del governatore per ottenere quel che si
 considerava la quantità giusta -

Schmidtlin, 67 afferma de ogni altro

77 79 81 85 89

91 92 95-98 (partita)

98 via e
partita

105 Campi dove...

107 12/11/1901

108 s. v. s.

110 Arde

111 s. s. s. s. s.

Arde

SPM

Francesco De Maffiaco

Bl. Esch...
medag

no 116

unde vi
di vi...

Prof.

118 con partitura

N. 106

112 idee - appunti
della dot. prof.

117 partitura
manoscritta

22

è l'onorevole
Artale

550 41 41

o/mfo

794 41 11

in ruolo 128 s.
aggiunta all'...

679. e 47

8.47.8 2 pr.

Co...
dove...

SENATO DELLA REPUBBLICA

Plut. Lic. 46.2

divisione del potere tra loro come
se fosse un qualunque partito
parlamentare e contro tra i due

Pont. 27.6 le divise da primile e primis-
ma 200 unidni tra i quali
titolo da far messo a mente -

Pros. 18.8

Tec. ann. 1.9

Plin n. h. 7. 147 collegium in Trinitate
personarum vivum, et nec aequa
altera portione, sed praeparari Antonio

Charlesworth LAH - Bingham Kienast
etc - triple dictum -

Plur. D. 4623 [U. 6. 3]

720

nullo bono modo triumviratus inchoatur,
oppressaque et publica animi sunt fellea

prescriptione - proprio per il numero

II. 17. 5 [U. 7. 5] Tigitur iam ordinata magis
ut poterit quam ut debet inter triumvros et publica

Αγγ. β. ε. θ. 2. 7

καυήν ~~α~~ δὲ ἀρχὴν ἕως ἰορδάνου
πάντων ἐμφυλίων ~~νομοθετη-~~ νομοθετη-
θῆναι . . . ἕσον ἰσχύουσαν νίκης

ceiputōre ex civibus dissensionibus
restituende . . . civibus potestate generat

* 5. 13 eroganda dei civitati
tenere il potere alla vigilia del
giorno nostro -

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 46. 55. 3

ΚΟΛΥΉ ΜΕΝ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΕ
ΔΥΟΛΕΓΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΛΗΤΙΚΟΣ ΤΣ
ΤΙΛΑΝ ΚΑΙ ΒΛΑΡΘΩΤΙΚΟΣ

[in comune, i tre per l' ^{governo} amministrazione
e l'ordinamento ~~di~~ ^{gli uffici} ~~di~~ ^{ministeri}
e nominatori - e questo non per sempre
ma per cinque anni, in modo che tutte
le cose governative d'ordine senza nulla
vengano e questi cose si enuncie al popolo
di il Senato, bene a chi voleranno le
organizzazioni e gli altri suoi.
distribuire alle giurisdizioni per evitare
una accensione tutto il giorno -

nel
39

46. 35. 2-3 minimo di più articoli in un solo anno
e i loro per i necessari e altri

48. 36. 5 emergenza di magistratura

tempi determinati per ^{la} ^{missione} ^{di} ^{una} ^{autorità} ^{permanente}
giornare di una autorità permanente

~~questo di nome di se~~

registri interamente dello stato,
Anche con la sua prova - come se il nome
vi si fosse di allora, - in ante ma
completamente di allora -

Lex Verbia PW Legge VII Bologna 224
224 a Lex Antonia R.N. 2.
2323 (W. 122)

di quale ha Lic Phil 5. 10 con Dio
45.24 32 46.24 47.15 20 con
App 3 25 Riv ep 16 (interiori
nell'ebraico.)

Legge 10/5 1059

in Riv 46.24 è una parte del
discorso di Calisto in Senato in replica
alle accuse di Lic. - non parla della
Mancia - in 47.15.4 fornisce
l'informazione e senza un'aggiunta o data
e per questo "opporse", una a confermare
App. 3.25 - obbedienza della Mancia
con legge di Antonia

Lib 45.24.2 (discorso di Calisto) in
cui non ha mai (il tenente) oltre il nome
di Mancia, in ante a una delle romine
Senato della Repubblica - Archivio Storico
di Roma, ~~stretto con la sua prova, di~~

SUGLI ASPETTI GIURIDICI DEL TRIUMVIRATO

I problemi giuridici del triumvirato hanno importanza solo per comprendere in qual modo le opposte fazioni impegnate in una lotta mortale per il potere impiegarono i mezzi legali che erano in uso nell'età della crisi della Repubblica o che furono inventati per l'occasione. Di un'invenzione si trattò appunto allorché Ottaviano Antonio e Lepido si accordarono per dar vita ad una nuova magistratura, che sotto il titolo ufficiale "triumviri rei publicae constituendae" nascondeva appena l'intento politico della conquista del potere contro l'aristocrazia senatoria conservatrice che appoggiava i Cesaricidi e mirava a riprendere nelle sue mani il governo dello Stato. La scelta del triumvirato anziché della dittatura fu determinata non dal fatto che un provvedimento proposto dallo stesso Antonio, aveva visto di assumere questa magistratura in perpetuum(1), ma dalla necessità dei tre alleati di dividersi i poteri dello Stato tra loro. Discutere sulla legalità di questo nuovo organo sarebbe un'impresa inutile, dal momento che la Repubblica non aveva una norma consolidata che vietasse di attribuire poteri di nuova creazione e durante l'età della crisi si era fatto ricorso più volte al conferimento di poteri al di fuori delle norme e della prassi politica precedente. Tuttavia, sotto l'influenza del Grande Mommsen, non manca la tentazione delle definizioni sistematiche ed il triumvirato diviene una dittatura triplice, con una deformazione assurda della dittatura antica, che era per sua natura un organo con un unico titolare.

Ma ha poco senso anche parlare se non di legalità, di legittimità del triumvirato perché era stato istituito con una legge, la lex Titia del 27 novembre del 43, proposta dal tribuno della plebe di parte cesariana P. Titius e fatta votare senza l'osservanza della legge Caecilia Didia del 98, che ribadiva l'obbligo del trinundinum tra la rogatio e la votazione. Di fronte ai terribili fatti che funestarono la Repubblica, l'esistenza, più o meno conforme alle regole della procedura di votazione, ed anche di una legge ha tanta poca importanza che storici, come Syme e Seck non ne parlano nemmeno(1).

(1) Le fonti non sono concordi sulla natura del provvedimento. Dio ca. 44. 51.2 parla di una legge fatta votare dai consoli; App. bel. civ. 3.25 di ψήφισμα; ma in 4.2.7 di δίστομα che corrisponde a senatusconsultum. Cic. Phil. 5.4.10 di legge, mentre Liv. per. 116 dice solo che la dittatura fu abrogata in perpetuum. Ma che cosa venne abrogato? Levi, Ottaviano capoparte, Firenze 1933, I, 46 n.1 acutamente sostiene che l'abolizione riguardava la dittatura militare. A me pare che questo contrasti con il carattere unitario della dittatura rei gerendae causa e quella costitente. È preferibile pensare alla dittatura in perpetuum, come era quella di Cesare, interpretando così correttamente il testo di Cicerone e quello dell'Epitome liviana.

(2) Del primo, la rivoluzione romana, trad. it. 1962, 182 ss.; dell'altro Iulius, in PW. X. 1. 293. Dione Cassio parla della legge ma l'attribuisce ai tribuni in genere, senza nominare P. Titius, del quale parla solo per l'episodio dell'espulsione del suo

- 38 consetta in Italia durante le votazioni
con Pompeo - stampa del suo nome
e la gente benestante regalò i schiavi
per equipaggiare la flotta di 48 47 d
- 310 4 consoli (CIL I² p 158)
67 pretori - per ogni console 2 questori
Ma rogato fu nominato questore
la prima volta delle cose per la guerra
contro Pompeo prima volta
di lui 48.43.1.2; App b c 57 92
- 37 20.000 schiavi manomessi e con lunghe
trattative ottenuti a Licinio (Licinius)
- Trinmirato ne scelse il 31.12.38
fu più rogato per altri 5 anni con
voto del popolo 48.54.6 App Ill.
28, necessariamente b.c. 5.95
- rapido aumento dei magistrati, App
rimase cons. tutto l'anno e il suo collegio
fu posto ad un affectus CIL I² p 65
IV 2437

- Nibius maximus questor designatus per il
38, schiavo ottenuto dal suo padrone
(Cep. di 48-34-5); Hieronymus Om. 2 an. 41 p.
Bringham 391 168 Helms
- Grundel VIII 1952 n.12
- 39 di lui 48.35.1-2 nominato per imperatore
per un anno e fu console per altri anni -
Pri 307 non solo due per anno; ma vari volte
stesso giorno e il voto (= forma scelti
eletti)
- App. D. C. 5.73.3/3 4 anni consoli
- corsi di tipo consulari
per popolare per il giorno in cui la
prima volta Om. 2 caso la border
- Pri 307 di lui 48 34 3
Antonia flamen di Julia Plot, Pri 33
nel 40 tutte il consoli e Pollio 4^a e dopo
il Kingbird
- con un aumento del numero dei magistrati

La tesi weberiana spiega ben poco e del resto lo stesso Autore ne era consapevole, tanto è vero che egli aggiungeva che lo stato giuridico era oscillante in modo vario. In senso diverso nelle sue penetranti ricerche sul diritto volgare il Levy ha rilevato che nelle fonti giuridiche la locazione condusione è scomparsa in Occidente e già nel Codice Teodosiano, nel quale manca la rubrica corrispondente(1). Si potrebbe supporre che essa fosse nella parte perduta prima del libro VI(2), ma l'ipotesi è improbabile, perchè vi sono le altre rubriche, che nell'ordine tradizionale dell'Editto precedono e seguono quelle della locazione. Inoltre nello stesso Teodosiano vi sono testi con conductores in rapporti di diritto pubblico, ma anche riferiti a contratti privati(3). Senonchè i conductores per lo più non sono piccoli contadini, ma grandi imprenditori, i quali somigliavano più ai proprietari che a veri fittavoli. Nelle fonti occidentali fanno la loro apparizione altri tipi di rapporti, come l'enfiteusi ed il precario, il che dimostra l'incessante ricerca che durava da sempre di nuove forme di rapporti per rendere la gestione più produttiva, indizio sia pure indiretto, che il colonato non era bastato a superare una crisi strutturale. Le fonti giuridiche ci aiutano ad intravedere una realtà economica, ma non di definirne le dimensioni. Per una conoscenza di questa dobbiamo riprendere la ricerca sulle forze di lavoro e sulle forme di gestione.

§. A suo tempo abbiamo contestato la teoria risalente al Robertus e molto diffusa con l'appoggio di grandi autorità, come Weber, sulle trasformazioni del regime agrario, la fine della grande tenuta e lo spezzettamento in lotti, dati in affitto a servi divenuti coloni(4). Purtroppo, anche se in termini diversi e più suggestivi, questa stessa tesi riappare in studiosi, che hanno avvertito l'esigenza di una revisione critica della storiografia, come il Vera e lo stesso Carrié, allorchè assume come schema generalizzante il regime agrario dell'Egitto, mettendo assieme ai documenti del

(1) Levy, Vom römischen Precarium zur germanische Landleihe, ZSS. 56, 1948, 1 ss. part. 17 ss.; Weströmische Vulgarrecht, Weimar 1956, 251 ss.

(2) Più di un terzo, secondo la dimostrazione di Mommsen, Prolegomena in Theodosianum, XXXVIII

(3) Fonti in Levy, ZSS. cit. 20-22; sui conductores vedi innanzi p.

(4) Per la critica v. Schiavi e coloni in Uomini e Terre in Occidente, 72 ss., a n. 48 citazioni dei principali autori.

↳ in genere considerati in base nelle varie scorie.

però di un confronto con il fine di escludere l'equiparazione. Pallase ha notato che Giustiniano non ha osato di sovvertire interamente le norme romane ed ha nascosto sotto un'altra veste la realtà dei rapporti. Aggiungo semplicemente che la sua morale si trova espressa nell'ammotivazione con la quale si sancisce l'imprescrittibilità del vincolo per l'*adscripticius*: "è abbastanza inumano che la terra la quale aveva i suoi ascriptici dall'inizio sia defraudata delle sue membra". Non era inumano che l'uomo fosse trattato come una parte inseparabile della terra. In questa filosofia vi è anche la chiave per la giusta comprensione della natura del colonato. In fondo la disputa interminabile tra fautori ed avversari dell'idea che alla fine i coloni furono uguagliati ai servi può avere una conclusione storicamente più valida. Il colonato non è equiparato al servo o viceversa(1), perché esso è un'istituzione nuova, che si pone tra libertà e servitù, e consiste in un vincolo con la terra e quindi una forma di assoggettamento al proprietario della terra, ben diversa da quella dello schiavo. La *Irrmētia* ha usato per primo, come ritiene il Bloch(2), il termine *servitū glebae*, già le fonti romane parlavano di *gleba* e di servitù della terra(3). Questo non vuol dire affatto che la cosiddetta servitù della *gleba* medievale sia la continuazione del colonato, ma solo che come le leggi del tardo impero concepivano questa istituzione.

8. Vari studiosi considerano il colonato di diverso dall'antica locazione dei fondi rustici, che si era diffusa già alla fine del I secolo dell'impero. La fonte degli ooligni del colono nell'età tardo tarda sarebbe pur sempre un contratto privato, cui si sovrapponevano mai, norme di carattere pubblico per scopi fiscali. In realtà nella *Irrmētia* vi è un ibrido intreccio tra pubblico e privato e questo favorisce l'insorgere di interpretazioni divergenti. Il Weber ha rilevato che i giuristi non trattano del colonato perché questo aveva il suo fondamento in norme amministrative(4). In realtà i giuristi non potevano trattare un istituto che non esisteva nell'età classica. Nel Codice di Giustiniano poche leggi nella rubrica della locazione si occupano dei fondi rustici, mentre in quelle dedicate al colonato vi sono leggi che sanciscono un diritto di azione del colono contro il proprietario. Così nel *de actionibus* delle esazioni eccedenti il giusto(5), che può riferirsi a illegite esazioni maggiori dei canoni, senza escludere che invece siano esazioni dei canoni(6).

(1) Riconosco che la tesi da me sostenuta in passato sull'evoluzione tra schiavi e coloni per modifiche intervenute in entrambi, è una tesi alternativa, anche se coglie innegabili aspetti dello sviluppo storico.

(2) La servitù medievale (trad. it. Firenze 1975), 265 ss.; 280 ss.

(3) C. 11.48.15; C. Th. 11.1.12 (C. 11.48.3 sostituisce *terrae* a *glebae*).

(4) Die römische Agrargeschichte, Stuttgart 1891, 259.

(5) C. 11.50.1 (325); (6) Così Carrié, Opus 1983, 225. Per i casi

di azioni del colono contro il proprietario in Eibach, Unterwalden, 23. SS.

si oppone la costituzione di Teodosio del 415(f), nella quale, se si accetta il testo come è nella tradizione manoscritta, gli homologi sono una categoria distinta dai coloni legati ad una determinata proprietà. Essi sono chiamati così "more gentilicio", parole che possono far pensare ad una discendenza ereditaria. La congettura che si possa trattare di contadini legati ad un signore da un vincolo contrattuale non è inverosimile. A parte questo, il fatto che intorno al 460 si trova per la prima volta nei papiri la terminologia enapographos non prova che essa sia relativa agli antichi homologi, nè che dall'Egitto si sia diffusa in Oriente. Quanto all'estensione in Egitto della capitatio-iugatio, a me pare che vi siano prove chiare per la tesi che essa fu introdotta intorno alla metà del IV secolo; l'unità imponibile era fino ad allora l'arura, che i documenti menzionano fino al 349. Dieci anni dopo troviamo un'unità fiscale chiamata kephalé, caput(3). Comunque sia, a me pare che una sorta di imposta mista, comprendente capitatio e iugatio, ~~a me non pare che~~ sia esistita.

Torniamo agli adscripticii di Giustiniano. E' difficile contestare che essi siano espressione ultima di una tendenza ad irrigidire il vincolo con la terra e la dipendenza dal proprietario, fino a porre a confronto la condizione servile e quella adscripticia(3) Si tratta

(1) C.Th. II. 24. 6, nella quale si stabiliscono le misure da osservare in Egitto sulla base di una relazione di tre personaggi elevati, che avevano compiuto un'ispezione sul luogo. Gli edd. del Codice propongono di modificare la lezione del testo e leggere a le linee 13-14 qui homologi more gentilicio nuncupantur et vicis quibus adscripti sunt domolictis ad alios seu vicos seu dominos transierunt. Se si accetta questa lezione gli homologi sono gli ascritti ai vicis, ma tale mutamento dovrebbe essere giustificato da altre prove, di cui non si dispone. Jones, Colonnate, in Ecdomy, 303 considera gli homologi, prima del 415, come coloni legati al proprietario. In Tardo impero romano III, 204 forse fittavolenti ter re separate dai villaggi e date a proprietari estranei, che però restavano iscritti nel villaggio; per Piganiol, Empire chretien, 313 n. 4 gli-

(2) Prove in Storia ec. II, 436 n. 21 e 437 n. 29. Il Carrié mi attribuisce (Opus, 248 n. 56) una tesi neunitaria, consistente nell'imposta di capitatione incorporata in quella fondiaria, mentre io mi sono riferito ai criteri per individuare l'oggetto dell'imposizione, cioè un'imposta calcolata secondo l'estensione o secondo i capi.

(3) C. 48. 21. 1

... 7 tanti dei vicis senza proprietari;

... ampie citazioni in Carrié, Atti Cong. Pap. 141.

Il numero di 8.000 più quello rimanente non può riferito ad una sola tenuta. Qualcuno ci costruisce un complesso di 1.330 poderi, più quelli coltivati non manomessi e quelli del suburbio romano, lassù che si trattava di schiavi posseduti in varie parti non è perché Melania, dopo la ribellione, dice che faranno gli schiavi lontani, se quelli che sono sono ribellati? (2). Perciò o si ammette che in quella suburbana Melania aveva oltre diecimila schiavi o si dubbia l'attendibilità del numero e del racconto. L'impiego di un tale numero di schiavi in un solo nelle vicinanze di Roma è inverosimile, come è di 24.000 che nella lezione letterale del testo di un latifondo forse siciliano. Questo secondo duce nel tema della gestione.

14. Si tratta di un enorme possedimento di Melania nascono problemi di interpretazione. Il testo (3) dice che intorno ad una splendida villa, con una piscina, dalla quale si poteva vedere il mare dall'altro i boschi con le fiere, si trovavano circa se habentes quadringentos servi agricoli. La versione greca ha invece epoikia, senza specificazione degli abitanti, ma afferma che dal possedimento di enorme (indescrivibile, aphanton) (4). Il testo latino dice che intorno a ciascun borgo coltivatori, quindi in totale 24.000. Il Vera, con questa cifra e propone di dividere 400 per 100 per potere (5). Questa proposta è in contrasto con il testo, quadringentos, che sebbene scorretto ed inoltre non è in armonia con il contesto. L'evidenza l'entità smisurata dei beni di cui si disfaceva. E' chiaro che l'Autore della Vita imperatoris e noi non siamo in grado di trarne notizie precise per calcolo. In tali condizioni qualunque emendamento è arbitrario. Se proprio si vuol correggere meglio, si ad una svista dell'amanuense, che ha male trascritto genos originario (6) Questo darebbe un totale non smisurato per un vastissimo possedimento.

(1) Vera, Opus 1983, 508
 (2) Vita lat. 10; gr. 10; fu tale timore ad indurlo a visitarla dell'imperatrice Serena.
 (3) Vita lat. 18, secondo la lezione del cod. Exonensis da Rampolla del Tindaro, Roma 1905, 13. Il Cod. villulas ed è preferita negli Analecta Bollandi (Molinier-Kohler); la virgola è posta dopo di omnes immanem. Questa lezione è assunta da senatorial Aristocracy in the later Roman Empire, 145.
 (4) 18 (ed. George)
 (5) Opus 1983, 528 n. 85. Oltre le "salutari" correzioni, mi permetto di ricordare anche le mie in SCR. (2) fatto senz'altro di non avere espresso una critica
 (6) Il cod. lat. 2178 Parisinus ha quadraginta

SENATO DELLA REPUBBLICA

231

Pubblioni

p. 9 e n. 1 - Legato

45 Gc

48 Viaggio di Agrippa 16 e c.
(con cronotaca promulgata
di Augusto?)

Annus ubi Anton Plin
n. n. 5. 136 CIG 2222
(Anno. E 252)

Anton e in velle div. 38. 39. 40
Paris. 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850

1848 - 1849 - 1850

77
Mappe di guerra con dati di guerra

App. n. 61 - C/16 2222

(M. I. 104 n. 2)

in forza della legge n. 104 del 1972

81 - C/16 2222 - in

seguito fu rinviata alla

prov. n. 104 e pag. 104

Nelle mappe (I. aut. 16
2.2)

Sc. in M. I.

103 n. 3

Variazioni contrabbando 20 navi

Toni 108 (alle

immobili allungate)

A consultation

234

~~Rudolf - Edictum~~

~~Level 1^a ed. § 185~~

~~Vocab. Cod. Just v. publicum~~

VIR Paul 110 6 = 8 3.6.2.2
(Paul 10 ad ed)

Extra il titolo de calumniantibus

caso de publicacione de iuris tunc
hic a e qui e sta data una summa
N. dicitur non de iure, tunc data
ex hac parte editi un' actus in
pactum.

Extra notum in Actus ex sententia
consultis et principibus institutioni-
bus in contrapposizione all' editis

SENATO DELLA REPUBBLICA

de Amm. Legn, II 98

[in forma attorn]

denel 105 n. 12 per
in abocazioni alla fine
del comment

Carta da munita

~~congresso a p. 48~~

~~per chiocci - cancellare~~

~~Polyb. 18.35 e 21.10.3~~

~~22.5.4 +~~

~~22.27 [8] deve essere 6~~

~~A p. 9~~

~~Degenkolb.~~

~~p. 61~~

Bonini Il titolo de poema
 tenere litigando m. (4.15) Me
 Isti tu di mi quist' n. AG 176 (1969)
 27 m.

Longeli (7.16.31) e le equi
 Contro il litigando tennois Bull
 71 1958, 199 m.

Levy 255 1933, 151 m.

Luomo l'ommo s' n. 272 m.
 191 con litigando c' d' m. p.
 vidi-... di. in parte o protagonisti
 a chi non le abbia -
 p. 267 m. 166 l'ommo s' n.
 192. p. m. p. 166 (c' cit. d' pag 7.2)

3. 6. 8 (Ulp 4 op)

quod illicito extortum est
... restitui in beat et ...

pro modo delicti poenam
ingeret.

tutolo de portel. Spi 19.1.79

Beitreibung - Mistio
Wenger c. Wenger 241 n. 10

SENATO DELLA REPUBBLICA

piogram ni casa ind. capitim.

Senato della Repubblica Archivio Storico

Wenger 237
 573

Carta da minuta

242

202

403 = 605

406 = 606

766₂₅ = 777

Carta da minuta
766
202

68

VIQ
(inter-
lega Aquilina)

Usp.
con diritto

581₂₇

(inter-
vite roli (km)
43 = 14.107

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sci

935₂

50 16. 16

404
202

606

Usp.
Usp

75₁₉
653₇

302 11 22

950 = 863 22 5 19

777
466

111

Wesmar 1962

N. Ther. 952, 77

lex Repet. , 69

Vol. V, 2, 2056, 72 a.

VJQ. s. v. extra extram-
nary

242

202

403 = 605

406 = 606

766₂₅ = 777

Carta da minuta
766
202

68

VIQ
(inter-
legge Aquilina)

Usp.
condict

581⁻₂₇

(inter-
interdictionem)

43-14-17

404

Qui

935⁻₂

50 16. 16

202

606

Usp.

75⁻₁₉

32 11 22

Usp

653⁻₇

22 5 19

777

950 =

863

766

11

SENATO DELLA REPUBBLICA

Westm 1962

del ^{Legge 65-5-VII} quattromila ^{m. s. VII} . To
in più quingie indistricato als
a un processo per spandere
deg. 65 h.)

Imperio = per se il n. m. m.
py. Più gran 40 CTD 11.1.18
C 10.19.1 -

perme anche il superesato 8.39.4
e C. 10.20 D altro -

Editer N. Vengitius cupito
con peria del deapsturn
per prestamini illorci a dnm
del istituto SC 162 III n. 2956

def. 39.4.1.8 (Usp. 13 el par. r.
39.4.13 (fai), inoltre
50.18.15 (fai 3 el
par. r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta

403 = 605

406 606

766

777

47.8. 2. 20

581 ²⁹

43.14.1.7

qui 3 ad
ed.

935 ²

50 16 15

(de fin 8)

75 ¹⁹

32 11 22

153 7

22 5.19

(prop. utiq. Paupoloni' SF. Sen. 1929
X43.14.1.7 (Nep 6 & col) Publicana ^{2/80.}

plone, qui la cur vel stagnum con-
duxit, ut proci prohibetur, ut de
ut res cum ann poete debimus contentit:

22. 5.19 (Nep 8 de off. proc.) invit

ut, unum non dicunt

Publicana

et de dehes-

32.11.22 (Nep. 2 fidicom.)

fidicommissum vel legatum non

publicana potest

99. non meno il conseguimento dell'ag-
giunta.

101. la l.a. non ha niente a
come con la più tanta p.c.
contro il debitore moroso (Rivolto
2. sopra RW X. 98)

mag. analogia con l'articolo 1000 p.c.
magistrato
molto altro -

103

non dico che la p.c. non
neanche nel caso di mora del fatto
richiede in sé la garanzia del
prestatore - una utenza più
giusta considerata in origine

in occasione non appena

alla punizione e alla coercizione
in diritto

stato della p. c. fra alle leyes
Dachau -

nel corso del tempo - fu dato 1)

pubblicare una prefata direttiva
di un di più in dawano

2) invece del rapporto esecutivo
in forma di volume della
somma di soluzioni nel
pezzo, cioè il diritto di
Büssung o reato in
un'azione penale - presenza
del pezzo -

Le precedenti opinioni sono
diverse perché in A. dove
la l. c. come organo pas-
sionale vide e quindi
sono state le stesse sotto
alla forma del processo -

100 Spi demerito in parte in luce
che non si può affatto considerare
cata un specie in l. a.
Esen in una prefazione isolata
e quindi è ~~data~~ in questione se
non sia stata abolita dalle leyes
Dachau -

In più immediato rapporto con
l'evento. Questo deve avere
escluso il diritto di fogna nel
kubalismo (Rudhoff 21 g. An. v.
97 Rein Pomy's RE N. 1614
Walter Röm Ro. 5716 II 355
3^a ed.) - Contro l'argomentazione
degn. 1070

ultime cinque p. 61

62 esamini per l'approvazione
in chi tenne.

64 n. 1 in Ven III. 31 la procedura era per
la guerra - contro tre ten - con
con 870

69 la p. c. porta alla condanna
del peccato -
conclusione 76 s.

250
45 Chylica adione al politico: o emittenti
o attivo in funzione in quadruplo.

11 ^{alto} ~~super~~ pignori capi nel processo civile come
che anche le quote non erano larghe per un

12 p. 53 propri poteri ma indiane in ordine statale
13 [che cosa è la p. c. nel processo civile?]

14
15 p. 98 la l. a. p. pign. c. non toglie del diritto
16 privato ma del pubblico - (Cantù Mayer ^{2°} ^{comuni} -
17 TATONIS IV. 548 p. 38. n. 2 ricev. dalla
18 un'ala concessiva costituzionale del diritto di
19 pignori]
20

21 Si distingue dall'azione privata per
motivazione e modalità, ma anche per lo
scopo immarato. Come tale si tratta la

ha cancellato la seconda clausola con l'illicitum exigere, convinto dagli argomenti del Levy. Ma già il Pugliese, ricollegandosi ad una sottile idea del Biscardi sulla pignoris capio fittizia di cui parla Gaio(1) ha osservato che oltre il vi adimere vi poteva essere un'esazione illecita(2). Egli la individua precisamente nell'esercizio formalmente legittimo dell'azione sostitutiva della pignoris capio. Io non sono convinto di tale ipotesi, ~~come~~ ho già detto, ma ritengo che egli sia nel vero allorchè distingue le due previsioni, mentre all'ipotesi della violenza, anche se non fisica, si ricollega l'extorquere come già osservava il Mommsen(3).

Decisivo per la tesi della diversità è la costituzione degli imperatori Severo ed Antonino del 197, nella quale si afferma che non si può ritenere condannato per furto, violenza o peculato colui che sia stato invece condannato in duplum per avere esatto a titolo di tributo più di quanto era dovuto(4).

(1) Gai. 4.32

(2) Gai 4.32 e la pignoris capio, Mélanges Meylan *cit.*, ~~1963~~, 290 ss., seguito da Cimma, Ricerche sulle società di publicani, Milano 1981, 213.

(3) Strafrecht, 663 = Droit pénal, II, 384 e n. 4; ulteriore precisazione in Serrao, Il frammento leidense *cit.*

10. E' vero che il sistema dell'età bizantina non era quello dell'appalto, ma è vero anche che esso per alcune riscossioni esisteva ancora. Gli specialisti della finanza nella prima età bizantina inclinano a credere che la gestione fosse data a funzionari (1) ed interpretano in tal senso il termine octavarii (2). Ma l'argomento principale desunto dalla istituzione di comites commerciorum, divenuti nella versione greca Κομμεσπικίαιροι non prova molto, perchè costoro saranno stati preposti ai distretti doganali di confine, ma non direttamente addetti alla riscossione dei dazi. Il fatto che l'appalto dei vectigalia era triennale, in forza di una costituzione di Costantino (3), mentre quello dell'octava era quinquennale (4), non prova molto per la generalità della riscossione diretta. La differenza del termine della concessione poteva essere un'innovazione di Costantino rispetto al regime preesistente, ma prova ben poco sugli addetti alla riscossione. Se mai vi si può intravedere una diversità ~~una diversità~~ tra vectigalia in senso generico e portoria in senso proprio. Del resto anche il Karayannopoulos ammette la possibile coesistenza di appalto e gestione diretta, dato che l'appalto è ancora previsto, come si è detto, dal Codice giustiniano. Questo spiega, assieme alla fretta, perchè i commissari abbiano trasferito nel Digesto quella sorta di summa raffazzonata del titolo 39.4 che pur trattando dei pubblicani poteva servire ancora per questioni attuali. Dato il carattere del testo, esso ci permette di intravedere lo sviluppo del sistema di riscossione nell'età imperiale ed in specie lo stato delle cose nell'età da Pomponio ai Severi.

(1) J. Karayannopoulos, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, München 1958, 163 s. con altre cit. *Contro*

(2) De Laet, Portorium, 471 s.

(3) C. Th. 4.13.8 (381); C. 4. 61.8; 4.42.2 (457/465); Bas. 19.1.85.

(4) C. 4.13.1 (321); C. 4.13.1.

(4) C. 4.65.7 (222).

7 Th.

9 Brugge 1949

Augenkoll - Ferr. 1

lic. per Tull. 41 - recuperatores contri-
gusti al index come... il più non al più
mite - Margine ripreso e riga -

p. 129 per la critica si vedete la Pfändung
mischela con il regolamento hinc inde de
funden in loci diverse

17 i pezzi (Bruchstücke) conservati furono
in restano l'ingrosso romano -

In controversie relative al pagamento di
imposte dovute dagli eredi o dai legatari, ad
l'ora non fosse stato nel testamento, il
puffolcano doveva agire come ogni altra creatura
estranee e quindi non poteva chiedere diretta-
mente l'adempimento del l'imposta dovuta, ma
rivolgersi al fideicom. o legat.

(D. 32. de 29 (leg. 2 fideic.)
e 30. 69, 2 (fini 2 ha legatos
in 2 met, 1)

fotografia voci tributum in VIR.
~~publicum~~
extra ordinem VIR e Thes.

procurator p[ro]curator (p[ro]curator) Koser Pd. 356 s
et[er]na p[ro]curator. q[ui]nq[ue]m. in hoc ord[ine]. Di 422
proceditur Provera Vind. loc. 235 n.

C. 10. 11. 8. 5 - 5a

imp[er]atoris Reg 47. 9 n. 33 -

prohibet imp[er]atione secundo Jones 1031 n. 48
quando h[ab]et effect[us] veritatis
non imp[er]at[ur] servus la[ic]us ut
il governu " asertum

Secundum viciniam dagli schizmi dei unius

nota da Costantin[us] - C. 10. 57. 1

erecta da Teodoris I h[ab]ere ut

in Egitto - CTh 12. 1. 97 (383)

conventus e p[ro]p[ri]o s[er]v[us] p[ro]p[ri]o (CTh 13. 5. 5. 1 (326)
Vestigalium - 1. 32. 3. 2 (377)
13. 5. 17 (386)

C. 4. 62. 4 (336) CTh 11. 28. 3. 1/4 01 Ag civ d. 7. 4

obligatoria in un caso r[ed]emptio man[us],

fructus si p[ro]p[ri]a l[oc]o locari non possunt ipsi
la p[ro]p[ri]etas p[ro]p[ri]etatis suscipere impelluntur

C 4. 65. 3
non pertinente

8. 49. 14 3. 6 CTh. 3 se in a p[ro]p[ri]a in il
l[oc]o in un art. N Adriano -

257.

p. 44 promeg. erario e fisco

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta



CAMERA DEI DEPUTATI

Legge n. 61

Ulcium exigere - Betreibung
einer in Wahrheit nicht
geschuldeten Abgabe -

§ 2. 5 -

ch 1. 18. 0. 3 e 6. pr. eos

Non è il ~~problema~~ magistrato che
deve autorizzare l'altissimo fardis
in riferimento al Tripotam ma
il problema era che in riferimento
d'ordine dell'ufficio - Ego vale
come promotore di una pubblica
d'altro - come appunto con il


Phyllozoe 207² + 8 - d'abore n tenen la
 cosa (che nei casi normali un N maggior valore
 della prestazione richiesta) finché non v'arriva
 lo scoperto - Se si pagheranno altri un anno è
 forse da ritenere che acquistasse la propria utilità
 [maggiore valore - utilità la tesi di mil. meglio?]

Grand Manual 972 14,151 il proposto.
 più vitatore in pratica ja contabile - il pigra-
 rante più di che la scelta della via - venuto
 dalla prima pagina 15 per 4.32

Prunkland - Stein A Text-book of Roman
 Law³ - Cambridge 1933, 623 s.

il medio indotto di voragine -
 modello nella condotta unipol. - quindi
 parte di la drugga la via -

estensione provat. un un'azione (Theory
 1.158 s.) - un per dimostrare che il proprio.
 un inquisito per, un una indotto (forse
 sacramentum) - Vi hoc non è necessario

un'azione per ruffare la redemptio ma con
 un prezzo maggiore (nella base del feo e
 della legge Julia municip. 43)  una fine
 che non per esse esse e compito, un ne
 nulla

Prunkland - quis per N bene debere e un oportet, e
 che significa che un N debere e un oportet, se è un la
 debitorum both in un e dicitur un oportet - Non è parte allora
 comprendi parte un et un N debere oportet -



giustizieri in finis et licia
Cic. ad AR. 5.13.1 post. cum J. 10

Volturni det. 432 nuovo il
suppono un pegno con la l.o. p.p.c.

pag. c.
Cuy Distinctiones Juridiques des Romains,
Paris 1928, 844 e n. 6 - distinzione sul pegno
fatta in caso di pegno, ma non si tratta di pegno
sulla individuata cosa -

Kaser ARJ. 205 n.

non sappiamo nulla di un provvedimento
per accettare la offerta al credito
(Cic. Girard, Junken 200 n. 2 Steinwenter
1237). Il pegno non era ancora un
diritto per un amministratore -

non si da pensare alla vendita del
pegno in quest'epoca, la cui caduta
in disparte del pegno, se non era stato
pagato -

dalla fine della repubblica la p.c. prende
fu equitativa e finanziaria, una fine
(Steinwenter 1237)

in Privatrecht deluso del potere di vendita
del magistrato

Anonimo.

Det. 120 dell'analisi con il provvedimento
nella l.o. romana si è detto che il debitore
potrebbe opporre un pegno. Il debitore
per il riconoscimento del suo debito; discutere
prima il doppio, la sanzione del pignus
mentre potera alla resp. per il pignus -

Senato della Repubblica - Archivio Storico
[?] deciso da chi? Carrogio?

l. p. 23 n. 1 - o. 22 n. 1

Atene contro l'ipotesi di Palchi

15 n.
49

Palchi sulla codificazione del diritto

Estimato nel v. e VI. secolo, Roma 1989,

146 h. 148

p. 1 Accusazione a Brenti BB 262, 1992,
78 ss.

La storia dei pubblicani e gli scritti
dei giuristi

1. Nel suo saggio sui pubblicani tra gli altri meriti P.A.Brunt ha anche quell'odi avere giustamente apprezzato gli scritti dei giuristi romani come fonte di prove; "il meglio che abbiamo sul tema"(1). La lettura di questo importante saggio mi ha spinto ad alcune riflessioni ed approfondimenti, che mi sembrano di qualche interesse. Essi riguardano i rapporti con i contribuenti, che in tutti i tempi sono utili per definire la natura di un regime. Sebbene questo sia lo scopo principale della ricerca, è inevitabile che essa s'intrecci con l'altro tema largamente studiato dei modi di riscossione. Per quel che riguarda la difesa giudiziaria dei cittadini, in buona parte gli scritti che ci sono pervenuti si dedicano ad esporne la disciplina giuridica. Purtroppo solo una piccola parte di opere nelle quali si trattava di tali argomenti ed in modo specifico di quelli fiscali ha superato la lunga notte che avvolge con le sue ombre spesso impenetrabili l'età antica. Sarà forse ~~stato~~ per questo che anche in libri recenti sul diritto pubblico e la costituzione romana si è dato ^{ho} ~~spazio~~ a quello che è sopravvissuto l'attenzione che meritava. Io stesso devo confessare di aver commesso questo peccato ed ora vorrei, almeno in piccola parte, porvi un riparo.

(1) P.A.Brunt, Roman Imperial Themes, Oxford 1990, 354-553, raccolta di scritti dedicata ad aspetti vari del Principato. Il saggio sui pubblicani è inedito. Sul libro v. quel che ne ho scritto in PP. 1992. L'apprezzamento degli scritti dei giuristi come prove è a p.422.

2. Cominciamo dalla pignoris capio, mezzo arcaico, che la lex censoria consentiva al pubblicano di esercitare contro il contribuente per costringerlo a pagare il tributo. Essa era un mezzo anomalo, del quale già gli antichi dubitavano che si potesse annoverare tra le legis actiones (1). Gaio però lo considera tale (2) e così gli studiosi moderni.

E' passato oltre un secolo da quando Dernburg, Jhering e Bekker (3) si sono occupati della pignoris capio, ma le nostre conoscenze sono rimaste all'incirca le stesse. Come allora gli studiosi non possono che ricorrere all'immaginazione facendone largo uso e forse spingendosi oltre il giusto. Fra tutte le ipotesi la meno verosimile è quella che estende al pignus lo stesso destino del pegno ordinato dal magistrato nell'esercizio di un potere di coercizione, cioè la distruzione della cosa/se non si ottemperava all'ordine. Tale sanzione trasferita ai rapporti economici è insensata. Nel caso del pubblicano questi si dovrebbe prendere la briga di procedere alla presa del bene del debitore insolvente, senza dubbio di valore maggiore del debito, perchè altrimenti la forza di pressione sarebbe stata inefficace. Avrebbe poi dovuto custodire la cosa presa in pegno e preservarla da eventuali danneggiamenti (4) per non incorrere nelle responsabilità conseguenti. Trascorso qualche tempo in attesa del pagamento e non ottenendolo l'avrebbe distrutta! Un bel risultato per chi si proponeva di costringere il debitore a pagare il tributo!

Le ipotesi accettabili sono di segno opposto e si fondano sulla logica del sistema primitivo, nel quale

(1) Gai. 4.29.

(2) 4.12 e 32. La ragione sarebbe secondo Santoro, Potere ed azione nell'antico diritto romano, Palermo 1967, 288 ss., nel fatto che al pari delle altre legis actiones la pignoris capio si compiva con la pronuncia di parole solenni.

(3) Vedi le citazioni in Bekker, Die Aktionen des römischen Privatrechts, Berlin 1871, 43 n.1. Inoltre

Degenkoib, Die Lex Hieronica und das Pfandungsrecht der Steuermächter, Berlin 1861, 95 ss. con altre cit.

(4) Bertolini, Processo civile, I, Torino 1913, 181; Cuq, Institutions juridiques des Romains², Paris 1928, 844 e n.6; anche Buckland, Text-book cit. ammette questa possi-

bilità. Si ammette anche un termine di due mesi, desumendole per analogia dal pignus in causa iudicati captum. Contro Luzzatto, Procedura civile romana, II, Bologna 1948, 83 n.3.

(5) Argomenta da D.9.2.29.7.

il fine era pur sempre di conseguire un vantaggio economico, anche se il debitore era insolvente. A questo mirava l'addictio e la prigionia nell'esecuzione personale, che rendeva possibile l'utilizzazione della forza lavoro, o alla fine la venditio del prigioniero. Anche la pignoris capio poteva permettere l'appropriazione dei frutti, se la cosa era produttiva (1). Meno probabile, ma non contrastante le finalità dell'azione, sarebbe stata l'alienazione del pegno dopo un certo tempo e previa autorizzazione del magistrato. Esiste anche l'altra possibilità, cioè l'acquisto della proprietà della cosa se il possesso del pignorante si prolungava oltre l'anno e quindi operava l'usucapione (2). Da escludere invece è l'acquisto della proprietà dopo un certo termine per effetto dell'azione, perchè di questa non vi è traccia nelle fonti e così anche nell'actio ficticia che sostituì la legis actio (3).

Lascio da parte le congetture sulle affinità con il pegno arcaico, se bene non si possa escludere una qualche parentela fra i due istituti, ma non vi sono indizi nelle fonti (4).

(1) Deegenkolb, *Lex Hieronica* cit. 98 con l'esame di tutte le possibili eventualità.

(2) Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*², Torino 1990, 78

(3) Così invece Carcopino, *Loi de Hiéron*, 128; diversamente a p. 143. Quest'opera, fondamentale per molti aspetti, è talvolta superficiale nell'interpretazione dei testi giuridici.

(4) Si è pensato che la p.c. fosse un mezzo assai primitivo di autotutela, comune ad altri popoli. Anche Lenel ha aderito a quest'idea. Ma la maggior parte degli storici attribuisce l'origine di essa ad una delega del potere pubblico: tra i vari Collinet, *Études sur la saisine privée*, Paris 1890, 7 ss.; Levy-Bruhl, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris 1960, 320 ss. V. anche Kaser, *Das altrömisches Jus*, Göttingen 1949, 205 ss.; Steiwenter, *PW.XX.*, 1235 ss. con altre cit. | *ku zeat*,

Procedura civ. art. 96 etc.

D'altra parte, già nell'età repubblicana la pignoris capio, reale o fittizia che fosse, non era la sola azione della quale i pubblicani potevano servirsi. Sappiamo per certo che la lex agraria del 111 a.C. stabiliva che per la scriptura od il vectigal sull'ager dichiarato publicus dopo la data della legge medesima il pubblicano aveva un iudicium recuperatorium nel quale faceva valere il suo diritto, che viene definito "deberi darive oportere"(1). Come risulta dalle parole usate, il titolo dell'azione era un diritto di natura privata, anche se si riferiva ai proventi di un bene pubblico. In questo campo dunque non era prevista la pignoris capio, probabilmente perchè i censori nel clima creato dal movimento gracciano, anche dopo la sua sconfitta, non avevano più inserito questo arcaico rimedio nella lex con la quale si concedeva ai pubblicani l'appalto per la riscossione del vectigal. Se tale spiegazione coglie nel vero, la troppo sommaria affermazione di Gaio, che la lex censoria concedeva olim la pignoris capio si deve intendere nel senso che questo non accadeva sempre, il che è del tutto comprensibile nell'esercizio di poteri sensibili alle influenze politiche.

(1) FIRA.I, 102 ss. nr.5, lin.36 s.

La ricostruzione della storia delle azioni del pubblicano aveva suscitato ampie discussioni nella più antica letteratura. Sia la data della scomparsa della legis actio per pignoris capionem, sia l'esistenza di altri mezzi di intervento del pubblicano con una procedura extragiudiziale non formale erano oggetto di controversia(1). Poi tali questioni sono state messe da parte negli studi più recenti. Tuttavia si tratta di temi di non poco interesse, che conviene almeno di ricordare. La data della scomparsa della pignoris capio non ci è nota, come non è certa nemmeno quella della lex Aebutia. La pignoris capio formale era un mezzo a se stante e non sarebbe stata compresa nell'abolizione delle legis actiones(2). Già prima essa sarebbe divenuta una procedura dichiarativa, se l'obbligato contestava il suo debito(3). Si è anche sostenuto che l'Editto del Pretore avrebbe abolito la pignoris capio, ancora in vita - si dice - al tempo delle Verrine, cioè circa cento anni dopo la data presunta della lex Aebutia(4). Nelle pagine che seguono si cercherà di dare una risposta a questi problemi, nei limiti in cui le fonti lo permettono, non a quelli che sono chiaramente infondati per ovvie ragioni storiche e sistematiche, come i riferimenti alla missio in possessionem od al pignus in causa iudicati captum.

(1) Un'ampia discussione su tali controversie in Degenkolb, Lex Hieronica cit., 95 ss.

(2) Demelius, Die Rechtsfiktion in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung, 1858, 57

(3) Rudorff, Römische Rechtsgeschichte, Leipzig I, 109.

(4) Rudorff, Walter e Rein cit. in Degenkolb, Lex Hieronica, 107; vedi anche Kaser, Das Römische Zivilprozessrecht München 1966, 106 n.17

3. Ci sfuggono le ragioni particolari, che indussero all'abolizione della pignoris capio nel caso dei pubblicani e negli altri ricordati da Gaio. Sporadicamente la troviamo ancora, ma in campi diversi, il Senatusconsultum de pago Montano (1) del penultimo od ultimo secolo della Repubblica, ed il regolamento di alcuni servizi nelle miniere di Aljustrel, la c.d. lex metalli Vipascensis (2) del 2° d.C.. Non è da escludere che fosse usata per il damnum infectum, mentre il pignoramento fiscale che ricorre in taluni frammenti del Digesto (3) non ha nulla da vedere con la legis actio.

(4) L'esistenza nell'Editto del Pretore di un'azione fittizia, con la quale si fingeva avvenuto il pegno, dimostra che la pignoris capio non era più in vita e che essa era stata verosimilmente abolita da una delle leges Iuliae, non certo dall'Editto (5), perchè il Pretore non poteva abrogare il diritto civile e non vi è alcun indizio testuale che egli lo abbia fatto in questo caso. Se si ammette la validità della testimonianza di Cicerone, Sicilia a parte, avremmo una prova che la pignoris capio o qualcosa di analogo esisteva al tempo delle Verrine, ma non più nell'età in cui il Pretore inserì nell'Editto la rubrica de publicanis già prima dell'età di Labeone (6).

(1) FIRA. I, 272 n. 39

(2) FIRA. I, 502 n. 102, lin. 16, 41, 46, 55

(3) D. 25.4.1.3: 48.14.11.6; C. 10.21.1.2 (Const.)

(4) Gai. 4.32

(5) Vedi gli AA. cit. a p. 5 n. 4

(6) Il che si desume dalla citazione di Labeone in D. 39.4.4.1 (Paul. 52 ad ed.)

4. Fra i moderni sono sorti dubbi sulla fonte dell'azione concernete i publicani. Poichè Gaio parla di una forma quae publicano proponitur e non di una formula, il Wlassak ha sostenuto che si doveva trattare di una forma censoria (4). Ma poco prima il giurista aveva detto correttamente "lege censoria data est pignoris capio publicanis" (5) e non si vede perchè avrebbe dovuto usare un termine diverso e per giunta specificare il carattere fittizio dell'azione, se si fosse trattato

(4) Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse, Wien 1921, 217 ss.; Lenel, Edictum, 389

(5) 4.28

~~(4)~~ pag.

di una sorta di delega dei censori, i quali peraltro potevano nella lex censoria concedere mezzi di difesa dell'appaltatore del servizio, ma non dettare le formule dell'azione senza invadere la sfera di potere del pretore. Il Wlassak mirava ad escludere il carattere privatistico dell'azione, ma la sua proposta non è stata molto convincente. Ai tempi nostri il Biscardi, lo Schmidlin, il Pugliese l'hanno criticata, ma tutti più o meno sostengono che l'azione fittizia mirava a salvaguardare il carattere pubblicistico del rapporto relativo alla riscossione tributaria.

rapporto

Nella sua ricerca delle azioni che secondo Gaio (1) ad legis actionem exprimuntur Biscardi aveva affermato che l'actio ficticia pignoris capionis data al publicano derivava dall'esigenza di non modificare la fisionomia della (pubblicistica) che stava all'origine della riscossione, con la promessa di un'azione nella quale si riconosceva che il publicano aveva un diritto proprio, un dari oportere (2). Ma non sembra che i Romani si curassero molto di queste ~~sottigliezze giuridiche astratte~~, tanto è vero che la lex agraria del 111 sancisce proprio un dari deberi oportere al publicano contro il contribuente (3) e poco importa se si trattava di casi determinati o di un principio generale (4). A mio parere era inevitabile, riconosciuto al publicano un'azione formulare, che questa fosse concepita come tutte le altre, quindi con intentio e demonstratio o anche solo con demonstratio, nella quale non si poteva non fare parola del diritto del publicano a riscuotere il vectigal.

Nonostante tali ragioni l'idea del Biscardi è stata fatta propria dal Pugliese, il quale l'ha ulteriormente sviluppata con la consueta acutezza. Egli pensa che l'azione fittizia si rendeva necessaria per creare

(1) 4.10

(2) Une catégorie d'actions négligée par les romanistes, Tijds. 24, 1953, 310 ss.; 317. Ugualmente in Lezioni sul processo romano antico e classico, Torino 1962, 151

(3) lin. 36 ss., ~~supra~~ p. 3^b n. 1 Anche Cic. in Verr. III.25 parla di un dare oportere perfino nell'editto dei decumani.

(4) Nel primo senso Pugliese, Gai 4.32 e la pignoris capio, Mélanges Meylan, Lausanne 1963, 285.

quel titolo privatistico che mancava. Per di più egli individua l'illicitum exigere proprio nell'esercizio dell'azione, formalmente legale, ma nella sostanza ingiusta, perchè il convenuto non era realmente debitore dell'imposta o della quantità di essa richiesta ed ottenuta dal pubblicano. Nei passi che il Pugliese adduce (1) non vi sono tracce che l'esazione abusiva era avvenuta mediante l'esercizio dell'azione fittizia. Nè tanto meno si può ricollegare quest'azione al testo edittale di D.39.4.1. E' vero che la condanna non poteva essere commisurata al valore del pegno, dato che una cosa pignorata non esisteva e quindi non poteva essere valutata. ~~Avrebbe~~ quindi errato gli studiosi moderni, tra essi chi scrive, i quali hanno sostenuto l'opposto (2). Ma la critica, se mai, andrebbe rivolta a Gaio, il quale ha scritto precisamente "id...pignus luere deberet" e non poteva fare diversamente perchè la fictio si riferiva ad un pegno supposto, astratto, non esistente. Se si voleva sottolineare che la somma dovuta era quella del vectigal, allora si sarebbe dovuto dire ut quanta pecunia pro vectigali et rell. La questione è peraltro ~~discussa~~

(1) D.39.4.9.2 (Paul⁵sent.); 39.4.6 (Mod.2 de poen.); C.2.11(12).2 (Sev.et Ant.197); su questi testi v. p. 24 precedenti di questa tesi in DeaguerKolb, *Dea Hieronim*
 (2) La giurisdizione nel diritto romano, Padova 1937, 96 s.

"valore" pratico, perchè se la formula fosse stata come G. Gaio impone di credere, il giudice non avrebbe potuto fare altro che prendere come riferimento il vectigal non pagato, aumentandolo di quel che negli usi era il maggior valore del pegno, che anche Pugliese ^{ora} ammette (1). Abbiamo già detto che non occorre pensare alla mancanza di un dare oportere per spiegare la ragione dell'actio ficticia.

Quanto allo Schmidlin (2) egli non reca nuovi argomenti ma rileva che l'involucro formulare non nasconde il volto pubblicistico del rapporto e trae dalla presenza dei recuperatores come giudici la prova della permanenza di elementi pubblicistici. Sebbene l'impiego di recuperatores si desume in modo indiretto (2), esso non ci aiuta a ricostruire la storia dell'origine e della durata dell'azione fittizia. Non sembra che Cicerone la conosca nell'esame dei giudizi praticati in Sicilia sotto Verre (3). Questo farebbe pensare che essa sia stata introdotta dopo la lex Aebutia, ma certamente prima delle Leges Iuliae iudiciorum, che sono comunque il termine finale.

(1) Istituzioni cit. 78

(2) Das Rekuperatorenverfahren, Freiburg in Sw. 1963, 62 s. Vedi anche innanzi p.

(3) Su di essi innanzi p.

Nemmeno il titolo del Digesto dedicato ai pubblicani fa alcun riferimento a tale azione e l'editto in esso riportato riguarda azioni di rivalsa del contribuente. Gaio è talmente laconico, che ci rende perfino difficile una ricostruzione della formula. Bisogna pensare che per i giuristi classici la fictio della pignoris capio non doveva avere alcun interesse. Probabilmente già al tempo di Gaio, con sicurezza dopo, essa era divenuta un'anticaglia. La sola ragione plausibile è che i pubblicani avevano mezzi più semplici i quali permettevano di evitare le controversie su di un valore immaginario di un pegno, che nella realtà non aveva avuto luogo. Per la ricostruzione della formula cui Lenel rinuncia per suggestione dell'idea di Wlassa non saprei immaginarne una diversa da una formula con demonstratio, nella quale si descriveva il fatto che dava origine alla pretesa dell'attore. Non si può peraltro passare sotto silenzio il fatto anomalo, che la fictio stava nella condemnatio: "Quod Ns. Ns. Ao. Ao. vectigal non solverit, qua de re agitur, quanta pecunia si pignus ab Ao. Ao. captus esset, id pignus luere deberet, tantam pecuniam condemnato". Questa formula rientra nello schema proposto con acute considerazioni da Arangio Ruiz (2).

(1) Il Buckland, *A text-book of Roman Law*³ (ed. Stein), Cambridge 1963, 623 rileva che nel testo di Gaio si parla di debere e non di oportere, dal che si dovrebbe dedurre che non era un'azione in origine. La fictio serviva appunto a creare le premesse per l'azione, ma non è facile comprendere perchè manchi l'oportere. Forse il Bukland trae troppo da un rilievo puramente formale; come si è già detto (sopra) in altre fonti, lex agraria e Cicerone, vi è anche oportere.

(2) Le formule con demonstratio e la loro origine, Studi Cagliari 1912, 10, ora in *Scritti giuridici*, I, Napoli 1974, 330, sulla base di una corretta interpretazione di Gai. 4.44. Non ha importanza ai nostri fini il problema dell'origine, nè che l'A. consideri, sulla scorta di Lenel II § 185 ~~da vestigialium in una categoria diversa dalla demonstratio~~. Il Lenel nella 3a edizione dell'*Edictum* ha rinunciato alla formula. Sull'origine Pugliese, *Processo* cit. II, 1, 25 ss. ed i citati in *Kaser, Zivilprozessrecht* 240 s. n. 24.

5. Come il cittadino poteva difendersi contro un atto di natura esecutiva, che poteva essere compiuto perfino in sua assenza? Il tema della difesa del contribuente è della massima importanza e quindi conviene approfondirlo. Nonostante il formalismo molto sommario con il quale si attuava la pignoris capio, a me pare inverosimile che il contribuente non potesse in alcun modo resistere al publicano, allorchè l'azione era minacciata od ottenere la restituzione della cosa presa in pegno dopo ^{che} questo era accaduto, se contestava l'esistenza di un suo obbligo o la grande sproporzione di valore tra la cosa presa in pegno e l'imposta dovuta. La fonte del potere del publicano stava in una clausola della lex censoria, che fissava le modalità dell'appalto(1). Possiamo immaginare che il cittadino, ingiustamente perseguito, si rivolgesse ai censori o se questi mancavano per fine del lustrum ad un magistrato cum imperio. Ai censori la già ricordata legge agraria riconosceva addirittura una iurisdictio, quindi un potere analogo a quello del pretore(2). Non sappiamo se con il ricorso ai censori si aprisse un vero e proprio procedimento giurisdizionale con iudicis datio, il che si dovrebbe escludere nell'età più antica nella quale la forma del processo era quella delle legis actiones. Ma una cognitio del censore, un intervento di natura amministrativa sarà stato possibile ed era nella natura delle cose. L'arcaicità del mezz

(1) Gai. 4.28

(2) lin. 35; la correzione di Huschke PR COS è generalmente respinta. È vero che nel luogo citato non si tratta dei processi per pagamento di tasse ai publicani, per i quali nella lin. 37 la restituzione del testo proposta dal Mommsen e di solito accolta non menziona i censori. Ma si tratta appunto di una restituzione sulla base di un argomento discutibile. In ogni caso lo stesso Mommsen spiegava il potere dei censori con la natura amministrativa del rapporto. In Staatsrecht, II, 462 n. 4 e 465 ammette una vera e propria giurisdizione dei censori con nomina di giudici; sulle leges censoriae 430 n. 2, sulla prassi siciliana 431 e n. 2; un accenno alla pignoris capio in 432 n. 1. Sulla giurisdizione dei censori Cancelli, Studi sui censori e sull'arbitratus della lex contractus, Milano 1957, 83 s. Ma non si può da un caso singolo desumere una ampia iurisdictio del censore: giustamente Luzzatto, In tema di origine nella cognitio extra ordinem, Studi Volterra, II, Milano 1971, 728 ss. e 732 n. 178.

zo ci porta ad un'epoca nella quale l'attività dei pubblicani era limitata(1) ed ancora di più lo divenne in Italia dopo il 167 allorchè i Romani furono di fatto esentati dal tributo e dopo l'89 tutti gli Italici. In ambienti ristretti la notizia di pignoramenti illegali si sarebbe subito diffusa. Anche in assenza della parte interessata - ipotesi più di scuola che reale - si doveva ^{compiere} ~~compiere~~ le formalità prescritte e la pronuncia delle parole solenni per avere un senso non poteva essere un soliloquio, ma almeno aver luogo davanti a testimoni.

Quando l'antica pignoris capio fu sostituita da un'azione con formula ficticia, il convenuto poteva ottenere l'inserimento di un'exceptio, che avrebbe reso possibile valutare il fondamento della pretesa.

Per sostenere il congrario bisognerebbe dimostrare che anche nel processo formulare non era richiesta la presenza del reo, nè era necessaria la litis contestatio, il che sembra escluso dallo schema formulare di cui vaio dà la condemnatio e che abbiamo provato a ricostruire. L'idea che il giudice doveva limitarsi ad accertare che se si fosse fatta la pignoris capio, il convenuto avrebbe dovuto pagare il prezzo del pegno e quindi condannare nella somma corrispondente (2) è inconciliabile con la struttura della formula. Il testo di Tacito (3), come si vedrà più innanzi, non fornisce alcun indizio che i lamenti contro i pubblicani nascevano dalle esazioni illecite strappate con giudizi di questo tipo.

(1) Tanto più se si ammette con lo Zancan, la Bozza, La possessio dell'ager publicus, Milano 1939, 19 s. ed il Luzzatto, La riscossione tributaria in Roma e l'ipotesi della proprietà sovranità, Atti Congf. Intern. Dir. Romano, Verona IV, Milano 1954, che l'ager publicus era esente dal tributo ancor prima di questa data.

(2) Pugliese, Mélanges Meylan cit. 292.

(3) ann. i. 51.

6. Abbiamo già detto che dell'azione ficticia non troviamo più traccia nelle fonti. Se non ne parlasse Gaio non ne conosceremmo nemmeno l'esistenza. In seguito l'Editto del Pretore concede un'azione contro il publicano, sulla quale torneremo. Fra l'abolizione della pignoris capio, il suo surrogato formulare e l'Editto vi è qualche altro rimedio?

Le sole informazioni che ci sono pervenute riguardano il regime della Sicilia, dove non vi erano publicani ma decumani. Le dobbiamo alle orazioni di Cicerone contro Verre, in ispecie alla III, detta appunto frumentaria, e naturalmente riguardano la Sicilia. Ma da esse qualcosa può essere tratto intorno al regime giudiziario in Roma ed altrove. In un passo (1) è di grande importanza l'affermazione che Verre aveva imposto alla Sicilia un regime interamente diverso da quello esistente in tutti gli altri luoghi. In questi il publicano era petitor ac pignerator, mentre in Sicilia ereptor ac possessor. L'accusa è semplice e chiara e non le si può togliere valore (2), come prova dell'esistenza di un comune regime giudiziario (3). L'oratore non poteva avventurarsi a lanciare un'accusa infondata, che sarebbe stata immediatamente smentita dalla difesa ed addotta come esempio di faziosità e di falso dai non pochi senatori amici di Verre. Bisogna quindi stabilire quale sia il senso di questa contrapposizione.

(1) III.27

(2) Diversamente Pugliese, *Mélanges Meylan* cit. 285.

(3) Tale lo considera Cicerone; altra questione è se la *legis capio* fosse ammissibile in provincia, sul che v.

Non è facile peraltro ricostruire il regime giudiziario esistente fuori della Sicilia sulla base di due sole parole. Per di più la tradizione manoscritta non è univoca, dato che il codice Magomarsinianus¹ 42 (sec. XV) invece di ac reca aut e la variante non è di poca importanza. Con la maggior parte degli editori riteniamo corretta la lezione ac, che si trova nei migliori manoscritti e meglio corrisponde agli altri due termini della contrapposizione non...neque. Presi alla lettera petitor ac pignerator significano che vi era un apetitio ed una pigneratio, dunque una procedura dichiarativa cui faceva seguito un pignoramento (1). Le espressioni successive sembrano confermare tale interpretazione od almeno renderla probabile: "utrum est aequius decumanum petere an aratorem repetere? iudicium integra re an perdita fieri? eum qui manu quaesierit an eum qui digitus sit licitus possidere?".

Contro tale interpretazione, se si rimane nell'ambito del processo civile, si oppone l'ostacolo difficilmente sormontabile che non esisteva alcun tipo di azione puramente dichiarativa del fondamento di una pretesa cui seguiva non una condanna pecuniaria, ma l'autorizzazione ad eseguire un pignoramento come mezzo di coercizione sul debitore per indurlo a pagare il suo debito. La sola via di uscita è dunque di ammettere che vi erano due mezzi giudiziari, uno consistente in

un'azione

diretta ad ottenere il pagamento della somma dovuta per l'imposta non pagata o contestata, l'altra la pignoris capio, cui subentrò l'azione fittizia. Della prima non abbiamo testimonianze dirette nelle fonti, ma è poco credibile che non si fosse prevista una procedura già nota nell'anno 111 non limitata a dei casi particolari, ma a buona parte delle controversie tra i pubblicani i debitori di imposte e forse a tutte. La tendenza a considerare di natura pubblicistica la procedura solo perchè tale era il rapporto non è convincente e travisa il pensiero di Mommsen, il quale ammetteva che il rapporto era pubblicistico, ma fermamente sosteneva, con ragione, che la procedura era privata. Questo è un carattere significativo del sistema romano

che preferisce impiegare mezzi di diritto privato anche in rapporti amministrativi(1). L'interesse pubblico viene, se mai, tutelato mediante forme particolari di processo, nelle quali i poteri del magistrato in iure erano più ampi e più rapido il corso della procedura come nel iudicium per recuperatores, la cui peculiarità non era solo l'esistenza di un collegio di giudici, ma anche la maggiore potestà direttiva del magistrato stesso. Non vi è dubbio che un'azione di questo genere era senza dubbio più utile della pignoris capio, che era solo un mezzo di pressione sul contribuente, ma non rendeva possibile un'esecuzione sulla cosa presa in pegno. La formula fittizia concessa dal pre-

(1) Vedi su questa tendenza in genere le acute osservazioni di Luzzatto, Studi Volterra cit. (p. 2 n.2), Sul rapporto pubblico-privato v. anche Pugliese, Figure processuali ai confini tra "iudicia privata" e "iudicia publica", Studi Solazzi, Napoli 1948, 391 ss.

tore in sostituzione dell'arcaica pignoris capio, elimina questa inettitudine giuridica a convertire il pignus in un valore pecuniario di immediata appropriazione.

Cicerone non parla di questa formula o perchè essa non esisteva ancora al tempo delle Verrine o perchè non era praticata in Sicilia. La pignoris capio cui non può non riferirsi il termine pignerator⁽¹⁾ potrebbe anche essere, come si è supposto, un atto di impossessamento provvisorio senza le forme dell'arcaica legis actio, consentito al pubblicano o nella lex censoria con la quale si dettavano i doveri ed i poteri del pubblicano o con gli editti provinciali, per i quali il governatore aveva un ampio potere nel dettare il regime giuridico della provincia, senza essere tenuto ad uniformarsi agli exempla dei precedenti editti ed all'editto del pretore urbano. D. i termini usati da Cicerone non si trae che il regime delle controversie con i pubblicani fosse uguale dovunque, ma che vi erano principi osservati in tutte le altre parti dell'impero e cioè azioni dirette ad accertare che la pretesa di esazione era fondata, nonché atti di esecuzione provvisoria su beni del debitore per indurlo al pagamento del debito calcolato sulla base del valore del pignus e quindi, nella maggior parte dei casi, con un sovrapprezzo. E' invece inammissibile tanto l'esistenza di legis actiones nelle province, perchè esse erano azioni legittime tipiche del ius civile ed esperibili solo fra cittadini romani⁽²⁾, quanto un regime uniforme in tutte le province, che avrebbe impedito di

(1) Vedi innanzi p. n.

(2) Del tutto diversa ed isolata è l'opinione espressa sostanzialmente da Hill, The History of Pignoris capio, Am. Journ. Phil. 67, 1946, 65 e n. 24 che il termine pignerator possibilmente deriva da pigneros, nel senso di 'claim' quindi sinonimo di petitor.

tenere conto delle
particolarità locali.

7. L'esempio della Sicilia è illuminante. Si può far sempre valere che Verre era la quintessenza del malgoverno e delle estorsioni contro i sudditi(1), ma non sarà possibile contestare l'esistenza di un ordine giudiziario e di un sistema di riscossione proprio di questa provincia. Vediamone i tratti caratteristici. A me non sembra attendibile la tesi che si praticasse la legis actio per pignoris capionem o introdotta dai Romani o fatta praticare per abusi di Verre(2). Nemmeno la tesi che si trattasse di un rimedio modellato sulla legis actio(3) appare più attendibile. (4). La procedura risultante dalle accuse di Cicerone

19 280

stabiliva ulteriormente : "quod decumanus edidisset sibi dari oportere, id ab aratore magistratus Siculus exigeret" (1). Questo magistrato cui era imposto di assicurare l'esazione della decima non poteva che applicare l'editto e quindi permettere che il decumano portasse via la quantità richiesta a titolo di decima anche se era eccedente. Se l'arator non subiva e tentava di opporsi si esponeva a guai peggiori, non solo violenze anche fisiche, ma anche sanzioni in forme legali e perfino incriminazioni per aver violato l'editto del governatore.

Era peraltro prevista un'azione a favore dell'arator, con una pena in octuplum contro il decumano per l'ingiusto prelievo (2). Cicerone ne denuncia il carattere ingannevole in quanto tutto era predisposto ad impedire che i coltivatori esercitassero un'azione destinata all'insuccesso dato che il collegio dei giudici nominati dal pretore, i recuperatores, erano persone dello stretto seguito di Verre. I pochi invece che avevano osato erano incorsi in condanne terroristiche, ben al di là della condanna in quadruplum, che era sancita nell'editto per l'arator soccombente (3).

Abusi di Verre a parte, non abbiamo notizia che vi fosse qualcosa di analogo nelle altre province, in alcune delle quali l'obbligo di corrispondere il tributo fondiario spettava alle città e le pactiones per conseguenza avvenivano con esse (4).

(1) III.34

(2) III, 34 e 70. L'Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano⁴, 120 afferma che si è dedotto dalla lex Hieronica che l'attore se soccombente pagava il duplum, mentre se perdeva il pignorante la sanzione era in quadruplum. Non so quali siano le prove testuali.

Il Carcopino, Lois de Hiéron, 41 fa risalire alla lex Hieronica le azioni in octuplum ed in duplum, con argomenti non sempre convincenti, come quelli tratti da D.39.4

(3) III.70

(4) Per l'Asia Cic. ad fam. 13.65.1; ad Att. 5.13.1; 6.1.16; ad Q. fr. 1.1.35; per la Siria de prov. cons. 5. Sulle particolarità di ciascuna provincia insiste Luzzatto, Studi Volterra (cit. a p.) II, 756 ss. e la n. 204.

6. Se fino ad ora, il quadro che pur tra le molte ombre possiamo tracciare ci mostra i pubblicani in azione nei confronti dei debitori, ~~da~~ dopo, con il titolo del Digesto ~~e~~ gli scritti dei giuristi classici, il quadro muta interamente, perchè in azione è il cittadino contro il pubblicano per le sue diverse soperchierie.

Sorprendente è il silenzio del titolo 39.4 sui mezzi giudiziari con i quali il pubblicano poteva perseguire il contribuente, salvo il commisum, cioè la confisca. Questo non può spiegarsi con l'inesistenza di essi o con la loro trasformazione in atti amministrativi. La sola spiegazione possibile è che i compilatori del titolo non avevano interesse per questo, date le profonde trasformazioni istituzionali iniziate già nell'età tardo severiana ed i grandi rivolgimenti avvenuti da Diocleziano in poi nel regime fiscale e nel processo fiscale(1).

La tendenza favorevole al debitore del fisco si rileva anche nei frammenti che trattano del commisum e forse una ragione può indicarsi in quell'estendersi ed aggravarsi degli abusi contro i quali si troveranno eloquenti espressioni nelle drastiche misure emanate da Costantino e poi dai suoi successori contro i delatori fiscali.

(1) Esempio: C.3.26.15 (Const.315) Ad fiscum pertinentes causas rationalis decidat, omnibus concussionibus prohibendis. Ampio elenco di fonti in Jones, Il tardo impero romano (trad.it.) II, 1065 n.35 s. Una visione del processo fiscale alla luce della vindicatio caducorum in Provera, La vindicatio caducorum, Torino 1964 e sui delatori Spagnuolo Vigorita, Secta temporum meorum, Palermo 1978; Exsecranda pernicies, Napoli 1984

9. Bisogna risalire al Degenkolb(1) per trovare l'ultima valutazione d'insieme del titolo 39.4 del Digesto. Dopo di lui l'attenzione maggiore è stata rivolta a questi testi che interessavano ricerche su altri argomenti, la concorrenza delle azioni, le azioni miste, le azioni nossali e così via. Il carattere generale del titolo è quindi di solito sfuggito e non sono stati affrontati problemi che la più antica storiografia aveva lasciati non risolti. Il mio scopo non è di tornare alla prima metà dello scorso secolo, ma di procedere ad un riesame del titolo, necessariamente critico per utilizzare le fonti in esso raccolte ai fini di una ricostruzione storica del regime giuridico dei pubblicani .

A prima vista il titolo ci appare come una raccolta abbastanza sconclusionata, che sembra più di origine postclassica che giustiniana. La rubrica del Digesto suona "de publicanis et vectigalibus et commissis", mentre quella del Codice (4.61) "de vectigalibus et commissis" ed in essa i pubblicani non vengono mai menzionati , sebbene si parli di imposte, vectigalia,

(1) Die lex Hieronica und das Pfandungsrecht der Steuerpächter. *Est.* 1906, in particolare nella V parte, p. 106 ss. con la citazione e la discussione di scritti precedenti di Rudorff naturalmente, Leist, Heffter ed altri. I problemi più interessanti discussi riguardano la pignoris capio e l'editto, la data dell'editto sui pubblicani, il rapporto con l'editto provinciale, l'esistenza di un pignoramento fiscale come mezzo esecutivo.

dati in appalto mediante licitazioni (4.61.4; 62.4; 65.7)
 Se si dovesse giudicare dai soli frammenti del Digesto
 si giungere^{he} alla conclusione che nell'età giustiniana i
 publicani erano i principali esattori delle tasse.
 Ma la loro ultima menzione in un atto ufficiale si ha
 nel C.Th.41.28.3 di Arcadio ed Onozio del 401, che con-
 cede sgravi ai debitori di imposte e tra essi i pubbli-
 cani. Poco tempo prima Simmaco aveva parlato della cupiditas publicanorum (ep.5.68 ed implicitamente in 5.65).
 Il nome stesso di publicano è dunque nell'età giusti-
 niana un fossile, ma il Digesto tratta di questi appal-
 tatori d'imposta come se realmente esistessero. E' un
 chiaro indizio dell'origine ^{pregiustiniana} ~~postclassica~~ ^{del titolo}. Un altro in-
 dizio si trae dall'ordine dei testi che non è quello
 delle masse bluhmiane(1), il che autorizza a supporre che
 si trovi di fronte, anche per l'assenza di qualsiasi
 organicità, non ad un lavoro direttamente compiuto dai
 compilatori, ma dalle scuole, forse una sorta di prontua-

(1) Nell'edizione del Krüger, seguito anche da Bonfan-
 te-Scaloria, in nota si rileva l'ordine anormale: 1-7 E-
 8-11 P. - 12-16 S. In genere il tit.D.39.4 non è tra
 quelli particolarmente esaminati dagli Autori sulle
 masse. Se ne occupa C.Longo, Contributo alla storia della
 formazione delle Pandette, BIDR.19(1907), 132 ss, a pro-

posito della connessione tra un testo ed un frgm. bre-
 ve, come nelle leggi 1-3. Non ne tratta Mantovani, Di-
 gesto e masse bluhmiane, Milano 1987, e Oslerhella di-
 scussione sul libro in Iura 39, 1988, 137 ss.

Scaloria

come già
 Bluhme

rio per fini pratici, nel quale si raccolsero testi disparati per argomenti diversi. Tale prontuario fu considerato utile da Triboniano, perchè esso conteneva decisioni, che si potevano applicare agli esattori esistenti nell'età giustiniana, una parte dei quali riceveva in appalto la concessione di riscuotere determinate tasse. Insomma una sorta di predigesto parziale che si è trasferito nel Digesto, non per il cosiddetto classicismo di Giustiniano, ma perchè esso apparve di qualche utilità e permise ai commissari di risparmiare la fatica di andare a ricercare nei non pochi libri dei giuristi che trattavano di argomenti fiscali i pochi frammenti interessanti. Che nella prima età bizantina vi fosse ancora l'appalto per alcune riscossioni può ritenersi certo. Anche coloro che ritengono

(1) Com'è noto, la questione dell'esistenza di predigesti è sempre controversa, anche se l'opinione contraria è predominante. A me ~~non~~ pare che ~~essa sia nel vero senso~~ attribuisca soverchio valore alle dichiarazioni di Giustiniano (Const. Tanta 1) sui libri letti dai compilatori. In primo luogo esse vanno prese con cautela in quanto il numero di 2000 libri, che i compilatori avrebbero letto, non corrisponde a quello che risulta dal Digesto e dall'Indice fiorentino (solo 1539) e trascura la diversa lunghezza dei codici, che anche Bonfante, Storia del diritto romano, II, 100, pur strenuo difensore della teoria blumiana, è costretto a rilevare (ivi 119 n. 17). In secondo luogo l'affermazione di Giustiniano si potrebbe anche intendere nel senso che i compilatori avrebbero controllato nei libri dei giuristi l'esattezza dei frammenti raccolti in compilazioni parziali precedenti.

Tra gli altri grandi sostenitori della teoria del Bluhme, nella sua critica al Peters. Lenel, Zur Entstehung der Digesten, ZSS. 34, 1913, 373 ss., ora in Gesammelte Schriften III, 485 ss. ammette l'esistenza di raccolte di scuola, che i compilatori potevano avere utilizzato. Comunque ~~sta per~~

biettività devo dire che casi di testi della massa sabianiana finiti in fondo al titolo e non all'inizio sono numerosi, come può vedersi nella 2a Tabella di Bluhme, Zt. f. gesch. Rechtswiss. 4 (1820), 464, rist. in Labeo, 6 (1960) 384.

che la gestione fosse data a funzionari (2), argomentando da un'incerta interpretazione del termine octavarii (3) e dall'istituzione dei comites commerciorum (4), ammettono la possibilità di coesistenza tra appalto e gestione diretta. Se non fosse così non si potrebbe comprendere perchè anche il Codice giustiniano consideri l'appalto come esistente.

Si comprende allora perchè i compilatori del Digesto abbiano inserito quella sorta di summa raffazzonata che trovavano nelle raccolte postclassiche, in quanto i testi concernenti i publicani potevano essere utili anche per questioni del loro tempo. A noi essi permettono di trarre fuori dalla variopinta veste in cui sono stati avvolti dati e notizie sul sistema di riscossione nell'età del Principato fino ai Severi.

(2) J. Karayannopoulos, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, München 1958, 163 s. con altre cit. Contro De Laet, Portorium, Brugge 1949, 471 s.

(3) C.Th. 4.13.8 (381); 4.61.8; 4.42.2 (457/465); Bas. 19.1.85.

(4) Non prova in contrario la riduzione stabilita da Costantino del termine di durata dell'appalto di vectigalia a tre anni, C.Th. 4.13.1 (321); C. 4.13.1, mentre quello per l'octava era quinquennale, C. 4.65.7 (222).

11. L'ottica del titolo è la tutela giudiziaria dei privati dai soprusi dei pubblicani. All'inizio si riporta l'editto del pretore⁽¹⁾ che prevede un'azione in duplum per il caso di res vi adempta da un pubblicano o da suoi dipendenti. Come le altre azioni penali trascorso l'anno la pena era in simplum. La restituzione della cosa prima della litis contestatio liberava il reo. Nel commento si spiega che ex re il pretore aveva proposto un editto specialiter contro i pubblicani e così si respinge l'eventuale obiezione che già esisteva la previsione di damnum furtum e vi rapti spiegando che l'editto speciale era mitius, in quanto dava un'azione in duplum e la facoltà liberatoria di restituire la cosa, mentre nell'actio vi bonorum raptorum e nel furtum manifestum era in quadruplum. Nel § 4 successivo si risponde ad un'altra questione, se cioè il reclamante possa agire non in forza delle editto speciale, ma con l'editto generale vi bonorum raptorum, damni iniuriae e furti e si risponde affermativamente citando l'opinione conforme di Pomponio, cui si attribuisce la motivazione: "absurdum est meliorem esse publicanorum causam quam ceterorum effectam opinari." Nella forma che ci è pervenuta la contraddizione fra i due paragrafi è evidente e nessun tentativo di conciliazione è praticabile. Così come è il testo parla del ricorso alle azioni comuni, come se si trattasse di una scelta sempre possibile e questo evidentemente toglie valore all'editto speciale.

(1) D.39.4.1.pr. (Ulp.55 ad ed.).

(2) § 2-3 eod.

Viceversa la maggior parte degli studiosi negà il contrasto e spiega la concorrenza delle azioni rilevando che l'editto era mitius solo in aliqua parte e per il resto non lo era affatto, dato ^{che} l'azione si poteva esperire in un più ampio raggio e non richiedeva il dolo ed inoltre consentiva che il reo si liberasse restituendo la cosa (1). Solo il Solazzi con logica rigorosa ritiene non conciliabili i due paragrafi e quindi ^{pensa} che la risposta di Pomponio e di Ulpiano sarebbe stata negativa (2). Egli attribuisce ~~colpa~~ ai compilatori di avere ~~eliminato~~ un non dopo posse nel § 4. Di tale restituzione Solazzi dava anche la ragione sostanziale. Il pretore aveva dettato un editto con sanzioni più miti, perchè nonostante le malefatte dei pubblicani, la riscossione dei tributi doveva essere comunque assicurata e tale esigenza non poteva essere considerata diversamente dalla giurisprudenza. Se il pretore avesse previsto una possibilità di scelta, chi si decideva ad intentare un processo sfidando il potere dei pubblicani, avrebbe scelto l'arma più acuminata e così l'editto speciale sarebbe rapidamente caduto in disuso. La critica negativa al testo è da condividere, mentre la proposta di restituzione e la motivazione suggerita vanno valutate a parte.

(1) Serrao, Il frammento leidense di Paolo, Milano 1956 88 s.; Metro, L'esperibilità nei confronti dei publicani dell'editto vi bonorum raptorum, Iura 18, 1967, 109 ss.; Balzarini, Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano, Padova 1969, 335 s.; Vacca, Ricerche in tema di actio vi bonorum raptorum, Milano 1972, 110 ss.; Cimma, Ricerche sulle società di pubblicani,

Milano 1980, 198 n. 114. Sulle differenze già Levy, ↑

(2) Noterelle critiche. L'editto de publicanis in D. 39. 4. 1. pr., Studi Albertario, Milano 1953, I, 14, rist. in Scritti, V, 404 ss.

↑ Die Konkurrenz der Aktionen und Personen in klassischem römischen Recht, I, Berlin 1918, 490 s., il quale avverte che il concorso poteva ma non doveva esservi necessariamente.

Vedremo più oltre quale sia il valore storico dell'editto speciale. Per ora limitiamoci a constatare che i testi presentano vizi formali, incongruenze e difetti di logica, nonché sciatterie che difficilmente si possono attribuire a giuristi classici. Basterà rilevare che per esemplificare il contrasto fra l'actio in duplum dell'editto e quella in quadruplum si fa ricorso, oltre che all'a. vi bonorum raptorum anche al furtum manifestum, dimenticando il non manifestum, che ben poteva verificarsi in mancanza della flagranza. Inoltre il damnum appare e scompare, nè vi è alcuna simmetria tra l'enumerazione del § 2 e quella del § 3. Le scorrettezze di forma e la sciatteria dell'argomentazione rivelano l'origine non classica(1). Più grave di tutto è per la sostanza l'aver omissa la descrizione dei fatti per i quali poteva sorgere la possibilità di una scelta fra l'editto speciale e le azioni comuni, generalizzando tale scelta e presentando le cose, come se essa potesse avvenire in ogni caso introducendo in tal modo la retorica motivazione finale attribuita a Pomponio: est enim absurdum meliorem esse publicanorum causa, la quale esprime una piena sconfessione dell'Editto del pretore, che era appunto melius. Non credo che possano esservi seri dubbi sul carattere non classico di buona parte dei §§ 2-4. Altro problema è se le alterazioni siano dovute ai compilatori giustinianei o siano il risultato del lavoro di scuole postclassiche. A me pare

(1) ad es. l'uso di quippe e di cum causale con l'indicativo, la non certo elegante successione dei due cum nel § 3 e la menzione finale della facultas restituendi introdotta da un et. Il Beseler, Beiträge, III, 63 e IV, 219 ha già segnalato alcune di tali scorrettezze. V. anche Krüger, Suppl. VJR. III. 541 e 663. Contro Levy, Konkurrenz, I, 490 n. 4 che però non discute delle scorrettezze formali

28 284

preferibile la seconda ipotesi, perchè non vedo quali ragioni avrebbero potuto indurre i compilatori giustiniani a compiere le manipolazioni dei testi ed in un modo così maldestro.

Una conferma ci è offerta da una altra stranezza, se così può dirsi, che risulta da due frammenti dello stesso titolo del Digesto, attribuiti l'uno a Modestino, l'altro a Paolo(1) nei quali si prevede un'azione per il semplice illicitum exigere. Bisogna arrampicarsi sugli specchi per fra rientrare l'esazione illecita nel vi adimere ! Eppure scrittori dell'autorità di Levy(2) e sulle sue orme Lenel lo hanno fatto e quest'ultimo che aveva ammesso nelle prime edizioni dell'Edictum due differenti clausole sui publicani, nella terza ha cancellato la seconda clausola. Levy ha seguito l'opinione del Pernice che la vis in ampio senso comprenda quel potere che i publicani esercitano in modo contrario al diritto nell'esercizio della loro funzione semipubblica nel portar via l'imposta appaltata(3) . Questa identificazione della vis del publicano con l'esercizio in modo illegale del suo potere rende del tutto incomprensibile la precisa formulazione dell'editto quod vi ademerit mentre sarebbe stato più semplice e chiaro dire quod illicite exigerit, che ovviamente avrebbe compreso in sé anche fatti di violenza.

I due testi di Modestino e Paolo hanno caratteristiche diverse. Il primo tratta della responsabilità di

(1) D.39.4.6 (Mod.2 de poenis);9.5 (Paul.5 sent.)

(2) Konkurrenz, I, 490

(3) "in Ausübung ihrer halbamtlichen Tätigkeit bei Beitreibung der gepachteten Steuer" (Pernice)

(4) Contro la tesi dell'unicità delle due previsioni v. anche Pugliese, Mélanges Meylan cit. 290 ss., del quale però non condivido l'opinione che l'illiceità consisteva proprio nell'esercizio dell'azione sostitutiva della pignoris capio (sopra p. 7); come Pugliese anche Cimma, Ricerche sulle società di publicani, Milano 1981, 213.

Quanto all'extorquere v. Mommsen, Strafrecht, 663 (=Droit pénal, II, 384 e n.4) e le precisazioni di Serrao, Il frammento leodense cit., 89

più pubblicani nell'esecuzione dell'illicitum exigere ed esclude che l'azione si moltiplichi per quanti sono gli autori, sulla base di una costituzione di Severo ed Antonino; poi segue una motivazione che non sembra riferirsi al caso: "nam inter criminis reos et fraudis participes multum esse", con il che l'illicitum exigere è considerato una frode !

Il testo attribuito a Paolo pone assieme fasi diverse dell'evoluzione storica(1). Nella prima l'illicitum exigere dava luogo al pagamento della cosa più una pena in simplum. Nella seconda l'estorsione violenta esponeva ad una pena in triplum più la restituzione della cosa, nella terza il termine amplius e la motivazione finale provano il sovrapporsi di una pena pubblica per un fatto ormai considerato crimen, oppure il concorso di tale pena con quella privata. L'origine postclassica è indubbia. L'azione in triplum è rivelatrice in tal senso. Com'è noto le scuole orientali, avevano creato la categoria delle actiones mixtae penali e reipersecutorie. Il quadruplum si scindeva in due parti, la prima comprendeva il

(1) Sull'origine postclassica del testo e l'attribuzione alle scuole orientali vedi la controversia tra Steinwenter e Lévy, citati da Wieacker, Textstufen der klassischen Juristen, Göttingen 1960, 212.

valore della cosa, la seconda il residuo tripulum (1). Tutto il frammento del resto è chiaramente una breve summa di norme concernenti le imposizioni e le esenzioni fiscali, gli appalti ed i rapporti dei pubblicani con il fisco e fra tali norme è stato inserito non senza forzatura dell'economia del testo anche il tema della responsabilità degli esattori verso il contribuente.

V (2)

Certo si può pensare anche ad una interpolazione giustinianea, dato ^{che} la teoria delle azioni miste è definitivamente accolta dai compilatori, come è detto nelle Inst. 4.2, proprio in aggiunta al testo copiato da Gaio. Se ritengo preferibile l'altra ipotesi, è perchè ~~il testo~~ l'intero frammento pseudopaolino appare un sommario riassunto di cose disparate.

L'esame dei due testi consente di giungere alla conclusione che l'ipotesi dell'illicitum exigere era prevista dai classici ed in tal caso con una seconda clausola dell'editto, ma le scuole hanno compiuto un lavoro sul regime delle azioni nel quadro della nuova categoria delle actiones mixtae. Non si può dunque esser certi che anche in questa ipotesi vi fosse un'azione in duplum, come quella del vi adimere oppure un'azione in simplum diretta alla restituzione della cosa o del suo valore. Nel primo senso si esprime la costituzione degli imperatori Severo ed Antonino del 197(3), forse la stessa invocata nel testo di Modestino, nella quale si afferma non potersi ritenere condannato per furto, violenza o peculato colui che sia stato condannato in duplum per avere esatto a titolo di tributo più di quanto era dovuto.

(1) Vedi per tutti Kaser, Römische Privatrecht, II (1969) 310 e le opere del Levy ivi cit.
 (2) Così infatti Biondi, Studi sulle actiones arbitrae e l'arbitrium iudicis, 1912 (rist. Roma 1970), 171
 (3) C.2.11(12).2. Levy, Konkurrenz cit. 498 n.5 l'addece invece per dimostrare che la terminologia era un'altra, plus debiti nomine tributorum exigere e Cic. Verr. III.26 plus abstulerit quam debitum sit, mentre C.4.62.3 (Val. et Gall.) anch'esso devia con un illite postulat. Troppo poco per la sua tesi

13. Vediamo ora quali altri elementi classici si possano estrarre dal maldestro riassunto delle scuole. La questione dell'ammissibilità del concorso delle azioni nella rapina e nel furtum, forse anche del danno, è affrontata dai giuristi classici e non può sorprendere che essi nello stesso modo e con analoghe risposte risolvessero incertezze e dubbi che potevano essere sorti nella pratica, dato il carattere particolare dell'editto de publicanis. L'Arangio Ruiz accetta come un dato incontrovertibile l'opinione della precedente dottrina, che il furtum sia insi-
ticio e vi aggiunge anche il damnum(1). I rilievi critici sono acuti e non lasciano dubbi sulle alterazioni formali. La più forte ragione consiste nel rilevare che non esisteva un editto generale, comprensivo dei tre casi, e che non vi era nemmeno un editto generale per il furtum, in quanto il pretore non poteva che riprodurre la previsione del diritto civile, salvo i casi speciali e lo stesso è a dirsi per il damnum iniuria datum. È difficile contestare questi ed altri rilievi precisi e pertinenti.

Ma né Arangio Ruiz, né altri danno una ragione per l'asserita interpolazione giustiniana. L'autorità dello studioso e di quelli che l'hanno preceduto o seguito come Lenel, è tanto grande che si è naturalmente indotti a credere loro. Ma non sempre i grandi hanno ragione. La vicinanza tra rapina e furto è tale che Gaio ed altri con lui chiamano il raptor fur improbus (2), come a dire un ladro peggiore degli altri. Ma anche per il danno iniuria datum era ammessa in taluni casi l'actio vi bonorum raptorum(3), mentre nel diritto giustiniano non vi è alcun interesse per l'impiego di quest'azione e perciò non è credibile che la menzione del damnum nel nostro caso sia opera dei compilatori.

(1) Sugli editti "de publicanis" e "quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur", Studi Perozzi, Palermo 1925, 229 ss., ora in Scritti di diritto romano, Napoli 1974, II, 135 ss. con altre cit.
 (2) Gai 3.209: Ulp. Jul. D. 47.8.2.10; Ulp. D. 4.2.4.12
 (3) D. 47.8.2.10 cit.; 47.8.2.26

(3) Divergenti opinioni in Balzarini, Ricerche, 434 s. e Vacca, Ricerche, 134 s.

Tra i classici

Oltre alle controversie di carattere tecnico-giuridico ve ne potevano essere altre di natura più sostanziale. La categoria dei pubblicani, pur avendo perso l'antica influenza politica, che aveva sotto la repubblica, era pur sempre in grado di avere i suoi patroni, non fosse altro che per l'incapacità dell'amministrazione fiscale di disporre di propri uffici altrettanto efficienti. Un'eco di tale controversia si può vedere nella citazione di Pomponio a sostegno della tesi prescelta, anche se può apparire goffamente retorica la giustificazione finale sull'ingiustizia di un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri. per i pubblicani. Ugualmente un relitto di diversità nel regime delle azioni contro i pubblicani può vedersi nel frammento già citato attribuito a Paolo molto discusso tra gli studiosi sui punti della classicità dell'actio mixta e del concorso tra azione privata e repressione pubblica(1), ma poco esaminato nella parte iniziale, sicuramente alterata(2), dove si parla di un quod equivalente all'esazione illecita, più un altero tanto, riducendosi così il duplum dell'azione penale in un simplum più la cosa riscossa. Questa soluzione singolare non si può far rientrare nella nozione di actio mixta, perchè l'azione edittale si estingueva se il convenuto restituiva la cosa prima della litis contestatio(3). Ci troviamo perciò di fronte ad un regime diverso da quello edittale, che non sappiamo a chi si debba attribuire, ma che non poteva essere opera o di scuole postclassiche o dei compilatori, in quanto non ci risulta che essi *abbin*

(1) Per la classicità Serrao, Il frammento leidense di Paolo, 85 ss., contro gli autori ivi cit., cui si è aggiunto Balzarini, Ricerche, 459 s. con altre cit. n. 261.

(2) L'espressione quod exegerit...cum altero tanto.. exsolvitur è per lo meno insolita: v. anche Levy, I, 435.

(3) D. 39.4.5 pr. (Gai ad ed, praet. uro.) genuino nella parte che interessa.

concepito la pena in duplum come comprensiva della res(1). Però dovevano esservi state discussioni, se nel testo di Gaio ora citato si legge magis placuit.

14. Le considerazioni che precedono ci permettono finalmente di affrontare la questione di sostanza, se l'editto adversus publicanum era mitius del regime comune dell'actio vi bonorum raptorum e del furtum. I sostenitori della tesi negativa hanno un solo argomento di rilievo e cioè la mancanza del requisito del dolo nell'azione speciale, e devono presupporre che la vis richiesta dall'editto fosse la medesima che era necessaria nella rapina e comprensiva della sottrazione propria del furto. Per brevità limitiamo il discorso alla rapina. La vis richiesta per tale azione era uguale a quella prevista per il publicano? In tal caso la scelta sarebbe stata indubbia e superfluo l'editto speciale. Ma non è da escludere che il comportamento del publicano, o della sua familia, non consistesse in una violenza fisica od anche in una violenza morale grave, ma nel portar via la cosa, contro l'opposizione della vittima(2), con minaccia di sanzioni e guai maggiori se non si pagava. In realtà il solo argomento a sostegno dell'interpretazione opposta è la mancanza del dolo. Che questo fosse un requisito essenziale nella rapina è indubbio. Ma come veniva inteso? Il rilievo maggiore era

(1) D.39.4.5.1 (vedi n.prec.) attaccato dalla critica per vari aspetti dimostra comunque che il punto era controverso. Contro la critica radicale anche Levy, *nonkurrenz* cit. 491

(2) Secondo l'opinione di Quinto Mucio si quis contra quam prohiberetur fecerit (D.43.24.1.5 (Ulp.71 ad ed.) per l'interdictum quod vi aut clam e 50.17.73.2 (Q. Muc. Saeuv. L. s. ὄρων). Questo non implica identificare la vis con il potere (Grwalt) del publicano (sopra

dato alla premeditazione e predisposizione della violenza radunando una banda armata(1). Per l'attuazione della violenza il dolo era insito nel fatto stesso(2) e non occorre di provarlo. Si poteva discutere di tale elemento soggettivo, se si dimostrava che l'azione era stata compiuta per errore, cioè nella convinzione di esercitare un diritto. Ma il solo testo nel quale il caso è previsto e la mancanza di dolo fatta assurgere a causa discriminante con le parole sane dolo caret è già stato attaccato dalla critica (3) e davvero la dichiarazione appare inutile ed appiccicata come un ingenuo commento alla decisione, dato che l'errore escludeva per sua natura l'intenzione malvagia. In realtà la mancanza del dolo, sbandierata come prova che l'editto non era affatto mitius, nei casi pratici che potevano insorgere si rivela di ben scarsa importanza.

L'evoluzione storica non fu nel senso di rendere meno severi i mezzi giudiziari contro i soprusi dei pubblicani o nel senso che essi erano già molto forti fin da quando misure speciali furono adottate per loro, ma nel senso opposto. Quel che rimane dei giuristi classici, come si intravede fino ad ora, lo conferma.

(1) D.47.8.2.pr. (Ulp. 56 ad ed.) Dolo malo hominibus coactis; § 3 dolo malo... non tantum is qui rapit, sed et qui praecedente consilio ad hoc ipsum colligit armatos. Su questo ed altre fonti Vacca, Ricerche cit., 66 ss. con cit.

(2) D.47.8.2.8 nam qui vim facit. dolo malo facit. ~~ricco emblemata~~ secondo Levy, Konkurrenz, 490 n.1 presenta un ricco emblema, che non si salverebbe nemmeno con Cic. pro Tull. 12.29: in vi dolus malus inest, il che è troppo sbrigativo per liberarsi di un testo incomodo.

(3) D.47.8.2.20 ; sul testo v. da ult. Metro, Iura, 1967, 18 n.42 ss.; Balzarini, Ricerche cit. 156 n.204 s.; Vacca, Ricerche, 111 che più decisamente sostiene la classicità del motivo sane dolo caret, ma con poca coerenza afferma che nella vis dei pubblicani rientra l'illicitum exigere, che non richiedeva il dolo. Nel § 18 il dolo finisce con l'identificarsi nell'anti-giuridicità.

156) Un trattamento diverso è previsto nel titolo del Digesto *de calumniatoribus* (D.3.6.7.2, Paul 11 ad ed.), dove si concede un'azione in factum o più probabilmente utilis⁽¹⁾ contro il pubblicano, che tratteneva dei servi ed aveva ricevuto danaro non dovuto, evidentemente per liberarli. Questo implicava un^{Singolare} ampliamento della nozione di calumnia, estesa ad una ingiusta pretesa di danaro, come già aveva rilevato Cuiacio (2), definendola pro vexatione qualibet iniusta.

Tale estensione può essere tardo classica o del primo periodo postclassico, certo ancor prima di Giustiniano. Si può rilevare come un indizio in questo senso la sostituzione del termine calumniis di C.Th.10.4.1, forse di Costantino 313, con contumeliis di C.3.26.9, identico al primo anche se nella inscriptio ha Valentinianus et Valens del 365. Pene severe, compresa quella capitale, sono previste per i funzionari che commettono vessazioni (3). Anche in D.3.6.8 (Ulp.4 op.) per l'illicitum extortum si ha la restituzione e una pena pro modo delicti.

(1) Lenel, *Edictum*, 106 n.12; per l'interpolazione di in factum actione anche De Francisci, *Synallagma*, II, Pavia 1916, 98

(2) *Commentarium in Lib.XI Pauli ad ed.*, Opera (Neapoli 1722) V, 140 A⁺

(3) Oltre la costituzione citata nel testo C.Th.6.35.1 (314) = C.12.28.1; C.Th.10.15.1 (315/6) con *Interpretatio* = C.2.8.3; C.Th.15.14.2 (325); C.Th.15.14.2 (325). Sull'estensione del concetto ad opera degli imperatori cristiani Lauria, *Calumnia*, ora in *Studi e ricordi*, Napoli 1983, 272 s.

16. Il titolo del Digesto finora esaminato non offre solo alcuni parlumi sulla difesa giudiziaria dei contribuenti contro i pubblicani, ma anche definizioni⁽¹⁾, questioni giuridiche nascenti da fatti dei dipendenti, nozze e responsabilità degli eredi, pluralità di soci, appalto dei vectigalia, regime dei dazi commerciali e naturalmente la disciplina della confisca. Anche con tutto questo esso contiene solo una parte del regime delle esazioni e senza riferimenti al sistema, se così può dirsi, fiscale del Principato e del tardo impero. Invano cercheresti in esso le norme sulla delazione fiscale, che pure occupano un posto importante nella storia del processo fiscale e non si può dire che quella pratica fosse limitata soltanto alle eredità da tassare o da rivendicare nel caso dei caduca. Mancano tutti gli altri casi nei quali l'azione era direttamente esperita dal fisco, casi che avevano tanta importanza da indurre all'istituzione dell'advocatus fisci⁽²⁾, presente già sotto Adriano.

I frammenti del D.39.4 offrono dunque un quadro circoscritto del regime della riscossione, che comprende i rapporti e la loro disciplina nascenti da vectigalia dati in appalto. Il campo è dunque quello dei portoria ed al più ^{di} altri, pochi prelievi di tasse.

Questo risulta in modo evidente dal lungo testo di Marciano con il quale si chiude il titolo⁽³⁾. Esso pur essendo stato estratto dal libro de delatoribus, non si occupa di spie o attori fiscali, ma dalle merci soggette alla dogana, del quale fornisce un lungo elenco e dei mezzi diretti a frenare l'avidità ed esosità degli esattari. A sostegno si citano costituzioni imperiali dell'età degli Antonini e dei Severi e casi clamorosi di confisca del carico di una nave sbarcato nell'imminenza di una tempesta (§ 8). Una grande parte del testo è dedicata alla responsabilità

(1) D.39.4.1.1 (Ulp.); 12.3 h.t. (Ulp. 38 ed.); 50.16.16 (Gai. 3 ed. prov.); 39.4.13.pr. (Gai. 13 ed. prov.)

(2) Fonti e lett. in Storia della Costituzione, IV, 900 n. 35 e V, 273 n. 83

(3) D.39.4.16

Trasgressioni

~~potrebbe~~ del dominus per compiuti dai suoi schiavi; la tendenza è di attenuarla e di impedire la vendita da parte delle autorità doganali del servo con fisco, appagandosi del pagamento di una aestimatio. In altri casi nei quali risulti l'estraneità del padrone, questi non incorre in alcuna responsabilità. Si doveva trattare di questioni frequenti e controverse, per risolvere le quali intervengono costituzioni imperiali.

Un caso particolarissimo è quello del frgm. 15, la cui inscriptio è Alfenus Varus libro VII digestorum, inscriptio che farebbe pensare ad una lettura diretta dell'opera, mentre in altri l'inscriptio rinvia ad una epitome. Ma forse è solo un'ostentazione. Il testo riguarda i tempi nei quali era consentita l'estrazione nell'isola di Creta della pietra per affilare (cos, cotoriae) e risolve negativamente⁽¹⁾ la questione se fosse da considerare trasgressione della lex censoria il fatto di una nave partita prima del termine e costretta a rientrare nel porto per le avverse condizioni del mare e poi ripartita dopo il termine consentito. Che i compilatori/siano andati a leggere l'opera di Alfeno od anche del suo epitomatore per

(1) Un respondit nel testo riguarda un responsa di Servio: De Sario, Alfeno Varo e i suoi Digesti, Milano 1940, 111.

estrarne questo solo caso è del tutto inverosimile mentre è naturale che esso fosse citato assieme ad altri in un prontuario. In ogni caso nulla impedisce di credere che il divieto fosse ancora in vigore al tempo di Giustiniano.

Al di fuori dei testi del tit.39.4 e dei pochissimi altri concernenti le stesse materie già ricordati, dei publicani si parla solo per la facoltà di non testimoniare(1) e per la petitio di imposte dovute poste a carico di un fedecommissario(2). Se ne parla infine nel caso di concessioni di lag, o di stagno per l'impedimento di esercitare la pesca(3), ma qui si tratta di quei soggetti dei quali esattamente Gaio aveva detto che era publicanorum loco(4). Il nome non ricorre nelle Istituzioni e nel Codice giustiniano.

(1) D.22.5.19 (Ulp.8 de officio pro.c.)

(2) D.32.11.22 (Ulp.2 fideicom.)

(3) D.43.14.1.7 (Ulp.68 ed.)

(4) Spra, pag.

17. Veniamo alle fonti storiche valutandole alla luce dei testi dei giuristi. In primo luogo va resinta una erronea interpretazione di un testo del Panegirico a Traiano(1), secondo la quale vi sarebbe stato nella legislazione dell'impero un regime più sfavorevole al reo di come non fosse quello del Digesto per i pubblicani(2). Plinio contrappone al suo principe un "alius, ut contumacibus irascetur tarditademque solvendi dupli vel etiam quadrupli irrogatione multaretur: tu nihil referre iniquitatis existimas, exigas quod deberi non oportuerit, an constituas ut debeatur". Questo alius è puramente ipotetico, non è un riferimento reale ad un altro imperatore, il dupli vel etiam quadrupli conferma il senso retorico della frase apologetica. Le parole finali non sono più rivolte alla mora del debitore, ma all'ingiustizia o meno della pretesa. Non abbiamo nessuna prova di un'azione penale in duplum od in quadruplum contro il contribuente moroso, salvo l'azione concessa da Verre in quadruplum in un ben diverso contesto. Tra l'altro il passo in esame, come risulta dall'inizio del §, si riferisce alla XX hereditatium e non ai tributi in generale(3).

(1) 45.5

(2) Carcopino, La loi de Hiéron, 40

18. I testi dei giuristi per quanto riguarda la storia della riscossione e dell'appalto non confermano la tesi formulata dal Rostovzev, che alle società di publicani sarebbero subentrati appaltatori singoli (1). Allorchè essi trattano

dell'appalto la menzione dei soci è talvolta espressa: Ulp.D.39.4.3: "in dominos" sic accipiendum est "in socios vectigalis"; Paul.D.39.4.9.4: "socii vectigalium". Alla luce del frgm.3 di Ulpiano vanno letti anche altri testi dello stesso giurista: D.39.4.1.5 e D.50.16.145.3, nei quali non si parla espressamente di disocci, ma la loro esistenza è presupposta dalla definizione della familia servorum alle dipendenze dei publicani per l'esercizio della riscossione (2). Decisivo è il riconoscimento della personalità giuridica alle società vectigalium publicorum affermato da Gaio, secondo la più corretta interpretazione ribadita dalla Cimma (3). Queste fonti dimostrano che le società di publicani esistevano non solo al tempo

di Gaio e

di Ulpiano, ma anche più tardi, altrimenti non potremmo spiegare la loro presenza nel Digesto. Forse si può ammettere che tra le innovazioni del Principato vi

(1) Vedi l'esame dei testi in Cimma, Ricerche cit. 198 s.

(2) Ricerche cit. 178 ss. con ampia discussione su 8.3.

(3) Dubbi e riserve ora anche in Brunt, loc. cit. 382, 386, 408 s., 412, 422.

fu quella di introdurre⁴¹ la responsabilità dei singoli socii pro parte.

352

19. D.39.4.1.11 è il solo di tutta la compilazione giustiniana nel quale vi è un riferimento al tributum riscosso dai publicani(1). In tutti gli altri o manca qualsiasi riferimento specifico o il più delle volte si tratta di imposte indirette, la più importante delle quali è il portorium. Le fonti relative sono state raccolte dagli studiosi dell'ottocento che si occuparono del tema, ai quali rimandiamo il lettore(2). Le fonti giuridiche offrono prove abbastanza sicure dell'esistenza dell'appalto, sia durante il principato che dopo. Con acutezza Gaio ha distinto le entrate dello stato per la concessione e lo sfruttamento di propri beni, come saline e miniere: per il giurista i conduttori sono publicanorum loco e non propriamente publicani(3).
Contro la testimonianza delle fonti giuridiche non si può far valere l'ipotesi del De Laet(4), che l'appalto era praticato nella tarda età classica solo in una parte dell'impero, Egitto, Siria e Palestina, mentre nel tardo impero Costantino lo avrebbe di nuovo generalizzato per far fronte

(1) Sulla base di Heumann-Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Recht (10a ed. Graz 1958), 593, e del VJR. p. 1298-1299.

(2) G. Humbert, Les douanes et les octrois chez les Romains, Toulouse 1867; M. R. Cagnat, Étude historique sur les impôts indirectes chez les Romains, Paris 1882. Oltre i testi di D.39.4 e C.4.61 e 62 v. D.49.14.3.6 e 46.14; 17.2.33; 48.19.9.9; 4.16.203 e C.4.61.5; inoltre i testi del CTh. in Cagnat, 122 n.1; 123 n.1; 124 n.1 ss.; 125 n.1.

(3) ~~p. 508 L.~~

(4) D.39.4.13.pr. (Gai 13 ad ed. prov.); non con Δ
(4) Portorium, 424 e 469 ss. Contro ora Brunt, scr. cit.

alla diminuzione delle entrate con la gestione diretta.⁽¹⁾ Tutti i riferimenti a quest'ultima sarebbero stati perciò eliminati dai compilatori giustiniani. Contro questa tesi basterà osservare che se le entrate erano diminuite in conseguenza del restringersi del commercio, non si comprende perchè i privati avrebbero confesso ed anche accanitamente (2) all'appalto. Non vi è alcuna traccia di una costituzione che ristabiliva l'appalto nè nel Teodosiano, nè nel Codice di Giustiniano, mentre l'appalto è esplicitamente previsto. Non ci dicono nulla a questo riguardo le leggi imperiali con ripetuti interventi contro i soprusi e le estorsioni di una pleora di funzionari disseminati per le province con il compito di sollecitare il pagamento di rate scadute e recuperare gli arretrati (4). Esse riguardano altri campi dell'amministrazione fiscale e gli oneri delle comunità cittadine.

(1) Di tale tesi vi sono spunti in Rostowzew, Staatsmacht, 503.

(2) D. 39.4.9.pr. (Paul. 5 sent.).

(3) Altre critiche in Guarino, Iura I (1950), 516 ss., che adduce contro De Laet anche C. 4.61.5.V. ~~scelte~~ poi Cimma, Ricerche, 111 della quale però non condivido l'opinione che il portorium era decaduto nell'età tarda, almeno in modo tale da scoraggiare la gestione da parte di privati.

(4) Jones, Il Terzo impero romano (trad. it. Milano 1981) II, 672 s. e n. 113 p. 1011, in le fonti.

220 Anche la ricostruzione del Rostovzev, alla quale in larga parte si ricollega il De Laet, è molto ipotetica e fondata principalmente su dati terminologici e cioè sull'apparizione di conductores in luogo delle società. Il grande storico traeva da questa constatazione la prova che già molto per tempo la mancanza di interesse da parte degli speculatori per la forte diminuzione dei profitti aveva praticamente fatto scomparire le societates. Lo Stato allora avrebbe favorito l'impiego di conductores generali singoli, semi funzionari (halfbeamtlichen), ai quali si conferiva l'appalto, che però nella situazione così creatasi era solo una finzione, "eine traurige hybride Schöpfung" (1). Questo appare una pura escogitazione per superare la difficoltà nascente dal fatto che se non vi erano profitti sufficienti, perhè mai i privati avrebbero dovuto concorrere agli appalti. La costruzione del Rostovzev è però insostenibile di fronte alla cura con la quale gli imperatori ed i giuristi affermano che non era lecito prorogare di ufficio i termini dell'appalto-locazione e scaduti quelli fissati era obbligatorio procedere alle ~~aperte~~ gare per affidare la gestione a nuovi conduttori (2). Ancor meno convincente appare l'ipotesi che il piccolo appalto (Meinpacht) era molto diffuso nelle province orientali dove assumeva le caratteristiche della liturgia, essendo imposto a molte centinaia di persone e quindi più tollerabile per i singoli. Ma le liturgie, dato il

(1) Staatspacht, 501 ss. Contro Brunt, Imperial Themes De Laet, Portoria, 401 ss.; Cimma, Ricerche, 109.

(2) D. 39.4.9.1 (Paul. cit.); C. 4.01.4 (Const. a. 321); D. 49.14.3.6 (Call. de iure fisci) con citazione di un rescritto di Adriano; D. 50.6.10 (Call. 1 de cogn.)

loro carattere obbligatorio sono incompatibili con la locazione-appalto, che esige la volontarietà dell'atto costitutivo(1).

Al pari dell'ipotesi del De Laet, anche quella precedente del Rostovzev sulla reintroduzione del piccolo appalto da parte di Costantino(2), è insostenibile. Le stesse difficoltà ammesse dal Rostovzev per ricostruire storicamente la coesistenza di tre modi diversi di gestione, quella dell'antico appalto, della locazione a conduttori generali e del piccolo appalto ellenistico, dimostrano la poca consistenza dell'ipotesi. Né risulta fondata la considerazione che i testi dei giuristi non permetterebbero di stabilire volta per volta se essi trattassero dei conduttori dei domini, degli appaltatori dei vectigalia o dei μικτῶταί ellenistici.

Non si superano tali obiezioni con l'ipotesi del De Laet di tre fasi diverse di sviluppo, Nel primo secolo appalto alle società di pubblicani, da Traiano a Marco Aurelio e Commodo conductores generali, da Severo ed oltre gestione diretta, poi dopo Costantino ritorno all'appalto per i portoria. Questa tesi si fonda su dati epigrafici, dai quali risulta l'appartenenza di schiavi a conductores. Già il Carcopino aveva notato che non si può interpretare il termine nel senso esclusivo di conduttore singolo e non vi è dubbio che sia così, se si risale al significato di esso già nell'

(1) Vi sono alcuni casi nelle fonti, per i quali si può pensare ad una obbligatorietà dell'incarico. Ma nei casi dell'Epistula Octaviani a Seleuco di Rhosos (FIRA. I, 310) II, 2 e dell'Epistula de privilegiis veteranorum (ivi 1218) din. 10 s. vi è la concessione dell'immunità dai munera publica, senza specificazione degli appalti di tributi. L'Edictum di Tiberio Giulio Alessandro del 68 (Dittenberger, OGIS. n. 669, II pag. 391, parte non riportata in FIRA) respinge una prassi esistente in Egitto, contraria alle comuni disposizioni dei prefetti, di imporre l'assunzione di servizi di riscossione, in quanto dannosa per l'inesperienza delle persone obbligate. Nelle fonti giuridiche in senso contrario D. 39.4.9.1 (Paul 5 sent.) e 49.14.3.6 (Call. 3 de iure fisci), con citazione di un rescritto di Adriano contrario alla proroga coattiva di un appalto; C. 4.65.11 (244), Filippo vieta la coazione e si richiama a rescritti precedenti. Solo D. 39.4.11.5 (Paul 5 sent.) ammette la coazione se il conduttore aveva conseguito maximos fructus. Vedi sul tema da ult. Brunt, Imperial Themes cit. 414 s., il quale sostiene che in tempi di grave crisi, come la peste al tempo di Marco Aurelio, si poteva avere la nomina coattiva di funzionari di rango elevato.

(2) Staatspacht, 503: prove C. Th. 11.28.3; Aug. civ. dei 7.4; C. 12.46.1 (320).

(3) Fermier général ou sociétés vectigaliennes, REA. XXIV, 1922, 13 ss.

(1) Vi sono alcuni casi nelle fonti, per i quali si può pensare ad una obbligatorietà dell'incarico. Ma in quello dell'Epistula Octaviani a Seleuco di Rhosos (FIRA.I, 310) II, 1 vi è la concessione dell'immunità dai munera publica, senza specificazione degli appalti di tributi, ed in quello dell'Epistula Domitiani de privilegiis veteranorum (FIRA.I, 410, lin. 10 s. l'esenzione è dai vectigalia e portoria (?). L'Edictum di Tiberio Giulio

loro carattere obbligatorio sono incompatibili con la locazione-appalto, che esige la volontarietà dell'atto costitutivo(1).

Al pari dell'ipotesi del De Laet, anche quella precedente del Rostovzev sulla reintroduzione del piccolo appalto da parte di Costantino(2), è insostenibile. Le stesse difficoltà ammesse dal Rostovzev per ricostruire storicamente la coesistenza di tre modi diversi di gestione, quella dell'antico appalto, della locazione a conduttori generali e del piccolo appalto ellenistico, dimostrano la poca consistenza dell'ipotesi. Né risulta fondata la considerazione che i testi dei giuristi non permetterebbero di stabilire volta per volta se essi trattassero dei conduttori dei domini, degli appaltatori dei vectigalia o dei μισθωταί ellenistici.

Non si superano tali obiezioni con l'ipotesi del De Laet di tre fasi diverse di sviluppo, Nel primo secolo appalto alle società di pubblicani, da Traiano a Marco Aurelio e Commodo conductores generali, da Severo ed oltre gestione diretta, poi dopo Costantino ritorno all'appalto per i portoria. Questa tesi si fonda su dati epigrafici, dai quali risulta l'appartenenza di schiavia conductores. Già il Carcopino aveva notato che non si può interpretare il termine nel senso esclusivo di conduttore singolo e non vi è dubbio che sia così, se si risale al significato di esso già nell'

(21) Vi sono alcuni casi nelle fonti, per i quali si può pensare ad una obbligatorietà dell'incarico. Ma nei casi dell'Epistula Octaviani a Seleuco di Rhosos (FIRA. I, 310) II, 2 e dell'Epistula de privilegiis veteranorum (ivi 1218) min. 10 s. vi è la concessione dell'immunità dai munera publica, senza specificazione degli appalti di tributi. L'Edictum di Tiberio Giulio Alessandr^o, del 68 (Dittenberger, OGIS. n. 669, II pag. 391, parte non riportata in FIRA) respinge una prassi esistente in Egitto, contraria alle comuni disposizioni dei prefetti di imporre l'assunzione di servizi di riscossione, in quanto dannosa per l'inesperienza delle persone obbligate. Nelle fonti giuridiche in senso contrario D. 39.4.9.1, Paul 5 sept. e 49.14.3.6 (Call. 3 de iure fisci), con citazione di un rescritto di Adriano contrario alla proroga coattiva di un appalto; C. 4.65.11 (244), Filippo vieta la coazione e si richiama a rescritti precedenti. Solo in D. 39.4.11.5 (Paul. 5 sept) ammette la coazione se il conduttore aveva conseguito maximos fructus. Vedi sul tema da ult. Brunt, Imperial Themes cit. 414 s., il quale ammette che in tempi di grave crisi, come la peste al tempo di Marco Aurelio, si poteva avere la nomina coattiva di funzionari di

27. Alla luce delle fonti giuridiche va letto anche quel poco che ci offre la tradizione letteraria sulla politica degli imperatori. Il testo più ostico è quello in cui Tacito descrive lo stato dell'impero e dell'amministrazione sotto Tiberio fino all'anno fatale, il 24, in cui avrebbe avuto inizio il peggioramento del Principato. Tra l'altro lo storico parla della riscossione delle imposte: "At frumenta et pecuniae vectigales, cetera publicorum fructuum societatibus equitum agitabantur"⁽¹⁾. L'interpretazione del testo è controversa, a cominciare dal significato del termine frumenta. Il Brunt osserva che in latino mancava l'articolo e quindi avanzava l'ipotesi che pecuniae vectigales non erano necessariamente tutti i tributi, ma solo alcuni di essi. ^{Però} la successiva frase cetera publicorum fructuum fa pensare ad una accezione ^{più} ampia di quelle che precedono. Naturalmente non si può escludere che già alcune tasse non fossero appaltate. Questo anzi, come ora diremo, ben si adatta alla tesi che la riforma ebbe inizio con Augusto.

Il contesto del passo di Tacito implica che le cose peggiorarono per le società degli equites. Questo si può anche intendere nel senso restrittivo che l'appalto delle pubbliche entrate non rimase esclusivamente nelle mani dei cavalieri, ma di questo non sappiamo nulla. Anche il Brunt osserva, che i cavalieri non avevano dall'aspetto giuridico alcun monopolio; questo però non vuol dire che non lo avessero nemmeno di fatto. In realtà l'estrema sinteticità del testo non permette alcuna precisazione. La sola certezza è che al tempo

(1) ann. 4.6.3. Per le varie interpretazioni vedi Cimma, Ricerche cit., 99 ss.

di Tiberio, almeno fino al 23, le compagnie di pubblicani erano operanti. Questa constatazione non può valere contro l'ipotesi (1) che la riforma del sistema di riscossione venne iniziata da Augusto e prosieguita dai suoi successori. Se mai occorre accentuare la cautela nella ricostruzione storica nel senso che i mutamenti furono gradualmente e furono introdotti in primo luogo nelle sole provincie imperiali. Non molto mutata doveva essere la situazione, se Nerone aveva concepito, a quanto riferisce lo stesso Tacito, una riforma radicale per impedire gli abusi dei pubblicani, contro i quali forti erano le proteste (2). Anche per Nerone lo storico fa nascere dubbi di interpretazione, fra i quali vanno ricordati quelli relativi al senso delle parole extra ordinem per i giudizi contro i pubblicani. Di queste ci occupiamo più innanzi. Importa qui sottolineare che Nerone, secondo la testimonianza di Tacito, rinunciò al suo primo progetto di abolizione totale dei vectigalia, fortemente avversato dal Senato, con la ragione tra l'altro che dopo di essa sarebbe stata richiesta l'abolizione dei tributa. Questo può essere un indizio che i tributi nelle provincie senatorie venivano ancora dati in appalto, il che av-

L'ipotesi della distinzione tra province senatorie ed imperiali è sostenuta dalle prove epigrafiche concernenti le prime(1). Contro di essa non si possono addurre alcuni testi, dai quali già il Mommsen desumeva che i procuratori imperiali operavano anche nelle province senatorie e quindi che la politica fiscale era nelle mani dell'imperatore(2). Forse da essi si vuol trarre troppo. Le elargizioni attribuite da Tacito a Tiberio (3) in favore delle città dell'Asia colpite da un tremendo terremoto sono un caso di intervento straordinario. Dione Cassio afferma effettivamente che i procuratori erano inviati tanto nelle province senatorie quanto in quelle imperiali, ma precisa che nelle prime la riscossione dei tributi spettava ai proconsoli (4). Flavio Giuseppe riferisce

che Erode durante la visita di Agrippa pagò somme dovute da Chios ai procuratori di Cesare e inoltre liberò la città dal tributo(5). La notizia suscita forti dubbi. Chios era stata dichiarata città libera con un senatusconsulto già al tempo di Silla e poi confermata in tale condizione privilegiata anche da Augusto(6), nè alcuna fonte accenna ad un mutamento successivo, tanto è vero che Plinio continua a chiamarla libera(7). Di solito la libertà era accompagnata all'immunità dal tributo, se bene per Chios manchi una testimonianza specifica. E' comunque inverosimile che già prima del 14 procuratori fossero inviati nelle province senatorie e d'altra parte Erode non aveva alcun titolo per liberare Chios dal tributo. Egli era stato, a dire di Flavio(8) nominato superprocuratore della Siria, ma Chios apparteneva all'Asia e poi l'importanza della nomina è stata molto enfatizzata per porre in evidenza il favore di Augusto ed Agrippa verso Erode, ma non è credibile che un re vassallo avesse poteri di decisione su temi di estremo interesse per la finanza romana.

(1) CIL.VI, 51713; 8853; III, 6065; A.E. 1952 n. 225
(2) Staatsrecht, II, 1005 e n. 1; 1017 s.
(3) ann. 2.47.2-3 dove peraltro si menziona anche l'invio di un senatore di rango pretorio per accertare l'entità dei danni
(4) 53.15.3. In 52.2.28 si traccia un modello ideale di costituzione.
(5) Ant. iud. 16.2.2 (26).
(6) CIG. 2222, dove si menziona, oltre i precedenti, anche una epistula di Augusto. Altri testi per l'età repubblicana Liv. 38.59.11; Pol. 18.35; 21.10.3; 22.5.4; 22.27.8; App. Mithr. 41.
(7) nat. hist. 5.156.
(8) Ant. Jud. 15.360 e più ancora bell. Jud. 1.399. Critiche su questo già in Marquardt, Röm. Staatsverwaltung, I, 408 n. 2, che ritiene accettabile la notizia di D. J. solo se si legge $\alpha\eta\varsigma$ invece di $\sigma\lambda\eta\varsigma$. Più recisa è la critica di Otto. Herodes, PW. Suppl. II, 71 nota.

sta dalle fonti giuridiche che abbiamo esaminato.

L'ipotesi della distinzione tra province senatorie ed imperiali è sostenuta dalle prove epigrafiche concernenti le prime(1). Contro di essa non si possono addurre alcuni testi, dai quali già il Mommsen desumeva che i procuratori imperiali operavano anche nelle province senatorie e quindi che la politica fiscale era nelle mani dell'imperatore(2). Forse da essi si vuol trarre troppo. Le elargizioni attribuite da Tacito a Tiberio (3) in favore delle città dell'Asia colpite da un tremendo terremoto sono un caso di intervento straordinario. Dione Cassio afferma effettivamente che i procuratori erano inviati tanto nelle province senatorie quanto in quelle imperiali, ma precisa che nelle prime la riscossione dei tributi spettava ai proconsoli (4). Flavio Giuseppe riferisce che Erade durante la visita di Agrippa pagò i debiti che i cittadini di Chios avevano verso i procuratori di Cesare(5), ma il viaggio di Agrippa in Oriente avvenne nel 14 a.C. e quindi può essere invocato per il regime introdotto nelle province orientali da Giulio Cesare, non per quello esistente nell'impero.

- (1) CIL.VI, 31713; 8853; III, 6065; A.E. 1952 n. 225
- (2) Staatsrecht, II, 1005 e n. 1; 1017 s.
- (3) ann. 4. 47. 2-3, dove peraltro si menziona anche l'invio di un senatore di rango pretorio per accertare l'entità dei danni.
- (4) LIII. 18. 3 . LII. 2. 28 riguarda una costituzione
- (5) A.J. XVI. 2. 2 (26).

ideale.

2a. Quel che sappiamo con certezza è che Cesare tolse ai pubblicani la riscossione delle imposte in Asia e la diede alle città(1). Non si può escludere che egli abbia esteso lo stesso provvedimento a tutte le province orientali, come si può desumere dal regime adottato per la Giudea (2). Se questo sia stato attuato anche per le altre province, dovunque era possibile porre a carico delle città la riscossione del tributo, è un'ipotesi che il Brunt raccomanda(3). Per sostenerla bisogna limitare il valore della testimonianza di D.39.4.1.1 ai casi di domini pubblici e privati fuori del territorio di comunità cittadine o di comunità che non avevano lo statuto di città. In modo analogo occorre togliere valore ai testi che provano l'esistenza di un frumentum municipale(4), limitandolo alla riscossione del prodotto di beni pubblici. Poiché tali testi si possono interpretare altresì nel senso di riscossione di tributi, non si può escludere che questa fosse ancora data in appalto a pubblicani nelle province senatorie od in varie di esse fino all'età di Traiano(5). Dopo di allora la riscossione delle imposte dirette fu generalmente addossata agli organi municipali e di essi si fecero responsabili i

(1) Appab. c. V. 4. 19; Dig. Ca. XLII. 6. 3; Plut. Caes. 48. 1 (quest'ultimo solo per la rimessione del terzo).
 (2) Jos. A. J. XIV. 201
 (3) *Imperial Themes* cit. 390.
 (4) Il promagister portuum provinciae Siciliae item promagister frumenti municipalis dell'età di Traiano in ILS. 1193 potrebbe essere addetto alla riscossione del prodotto di beni pubblici. Ma vi sono opinioni diverse sul testo; vedi i cit. alla nota seguente.
 (5) Iscrizione di Efeso del 6/7, A. E. 1968, 483) ex pecunia phorica; ILS. 901 concernente un Fonteius di età incerta.; CIL. II 1197; ILS. 1536 per la Spagna
 (5) Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux* sous le Haut-Empire romain, Napoli 1970, 155 s. (tributo delle province senatorie); Marquardt, II, 139 s. 4 (appalto dell'acquisto di grano); Hirschfeld, *Verwaltungsgeschichte* 140; Rostovzev, *Statspacht*, 392 (funzionari imperiali).

decurioni. Il rapporto non si istituiva con i pubblicani, ma con organi statali che dovunque rappresentavano gli interessi del fisco. In questo senso si può parlare di una riscossione diretta. L'appalto rimase in vita per l'imposizione indiretta, in ispecie i dazi doganali. Questo è in breve quello che le fonti dei giuristi ed i Codici teodosiano e giustiniano ci permettono di affermare con notevole probabilità. Ogni altra ricostruzione rimane ipotetica.

23. In tutti i tempi il rapporto dei contribuenti con il fisco non è stato facile. Oltre le esigenze maggiori o minori dello stato, dalle quali dipendeva l'entità della pressione fiscale, vi era poi il funzionamento dell'amministrazione e degli addetti alla riscossione, pubblicani o non che essi fossero. L'ordinamento dei tribunali appositi è quindi della massima importanza ai fini delle garanzie dei reciproci interessi ed in ispecie dei contribuenti. Sulla procedura e gli organi giudiziari permangono molte ombre, anche se vi sono studi approfonditi sugli organi giudiziari (1). Io non ho la pretesa di affrontare ex novo un tale problema e mi limito solo ad enunciare quel che mi sembra si possa ragionevolmente desumere dalle fonti. Se prestiamo fede a Svetonio (2), Nerone avrebbe trasferito "ab aerario causae ad forum et reciperatores". Presc alla lettera il testo prova che prima di allora le cause attribuite all'erario, ma non dice di quali cause si trattava e quali magistrati o funzionari le decidevano. Tuttavia è chiaro che la procedura era di natura puramente amministrativa, in quanto l'erario era ad un tempo giudice e parte (3). A capo dell'erario stavano al tempo di Augusto prima praefecti aerarii poi praetores sorteggiati (4), sotto Claudio questori

(1) Fra i più recenti Brunt, *Procuratorial Jurisdiction* (1966) ora in *Imperial Themes* cit., 163 ss., con la discussione sugli scritti di Millar ed altri; T. Spagnolo Vigorita, *Secta temporum meorum*, Palermo 1978, 57 ss. e già Bona caduca e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C., *Labeo* 25, 1978, 165 e note, 215 ss.; S. Randazzo, *Appello civile e processo fiscale* (Svet. Nero 17), *Labeo* 30, 1990, 337 ss. con ampio esame.

(2) Nero 17: *cautum... utque rerem actu ab aerario causae ad forum et reciperatores transferentur.*

(3) Sulla procedura amministrativa, Mommsen, *StR. I*, 173 s.

(4) Fonti e lett. in *Storia della Costituzione romana* IV, 2, 894 n. 10, A

7 dei dati politici.

- A. Non parlo dell'Epistula di Traiano o Adriano, Bruns, *Fontes*, I, 156, dato lo stato troppo lacunoso del testo, che rende incerta qualsiasi restituzione.

nominati dal principe per tre anni (1), con Nerone due praefecti aerarii Saturni di rango pretorio che esistono ancora sotto Traiano (2). Plinio nel Panegirico parla di un tribunal escogitato, ~~ferro da Nerone~~, per porre le parti su di un piano di parità; in esso il giudice è estratto a sorte e può essere ricusato, tra enfatiche esclamazioni: "hunc nolo, timidus est et bona saeculi parum intellegit; illum volo qui Caesarem fortiter amat." E come se non bastasse: (3) "eodem foro utuntur principatus et libertas." Il più delle volte il fisco è vinto, perchè la sua causa non è mai perdente (mala) se non sotto il buon principe. Questo è già un grande merito, ma ve ne è uno più grande, di avere tali procuratori che per lo più i cittadini non vogliono altri giudici che loro. Gli interpreti traggono dal testo che vi doveva essere una scelta fra il giudizio dei procuratori e quello del tribunale. Ma forse, nella foga dell'encomio iudices è detto in senso figurato e così anche la frase successiva: "liberum est autem discrimini suo locum eligere" (4). Può darsi che il testo significhi semplicemente che i cittadini preferivano di accordarsi con i procuratori anziché recarsi in tribunale. Lasciamo da parte l'enfasi apologetica ed assumiamo il dato tecnico, cioè l'esistenza di un tribunale per le cause fisca-

(1) Tac. ann. 13.29; Suet. Claud. 24.4; Dio Ca. 60.24.1 s.; CIL. VI, 1405=ILS. 967.

(2) Tac. ann. 13.28-29; CIL. VI, 1495. Per l'età di Traiano Plin. ep. 3.4.2; 5.14.5; ad Traian. 3.1; paneg. 91; ILS. 2927.

(4) secondo un emendamento di Madvig; il ms. ha discriminis volo cum eligere.

(3) Libertas in senso generale, non cause di liberta, giustamente Schmidlin, 70 n. 5, non Bonvert.

li, nelle quali il giudice era estratto a sorte e poteva essere ricusato. E' abbastanza probabile si trattasse di recuperatores(1).

Si potrebbe tuttavia osservare che i processi di cui parla Plinio erano relativi a controversie con il fisco mentre Svetonio menziona l'erario. Che Plinio abbia chiara la distinzione tra erario e fisco risulta dallo stesso testo, ma in pari tempo esalta la volontà del principe di comportarsi per il fisco allo stesso modo che per l'erario, anzi con maggior rigore: immo tanto maggiore quanto plus tibi licere de tuo quam de publico credis. Data la premessa la procedura era la stessa tanto nelle cause con l'erario quanto in quelle con il fisco.

24. Qui sorge però il primo problema. Come si è detto, secondo Svetonio fu Nerone a trasferire i processi tra l'erario ed i cittadini ad forum et recuperatores. Ora nelle controversie private la nomina di questo collegio di giudici avveniva nella procedura formulare, il che vuol dire che già prima di Traiano vi era un tribunale del pretore, nel quale il giudizio era demandato a recuperatores. Inoltre secondo Pomponio(1) Nerva istituì un pretore per le cause fiscali ed in questo nuovo tribunale il giudizio verosimilmente sarà stato attribuito a recuperatori, anche se non è detto. Se è così la notizia del Panegirico non va intesa nel senso che il tribunale escogitatum fosse per la prima volta da Traiano, ma piuttosto che il suo funzionamento garantisse l'effettiva parità delle parti. Se non fosse avvenuto così anche il sorteggio dei giudici ed il potere di ricusazione delle parti si sarebbe ridotto ad una lustra. Tale interpretazione è avvalorata dal carattere del processo recuperatorio, nel quale il potere di intervento del magistrato era molto forte e certo maggiore di come non fosse nel giudizio con il giudice singolo.

Svetonio, ma anche Plinio, vanno però esaminati in confronto delle notizie di Tacito sulle riforme di Nerone, delle quali abbiamo parlato. Per quanto riguarda la

Senato della Repubblica - Archivio Storico
(1) D.1.2.2.32 (Pomp.ench.) et adiecit divus Nerva qui inter fiscum et privatos ius diceret.

1
con i
pubblicani

procedura nelle controversie ~~risale~~ lo storico dice: *Romae praetor, per provincias qui pro praetore aut consule essent, iura adversus publicanos extra ordinem redderent*. Un'interpretazione molto diffusa, che risale ad Hartmann-Ubbelohde(1), ritiene che la procedura era extra ordinem in quanto il magistrato non era tenuto ad osservare l'ordine temporale dei processi. Questa è però un'interpretazione discutibile delle parole extra ordinem, le quali nella comune accezione tecnica significano che la procedura era libera da tutte le regole dell'ordo iudiciorum e non solo da quelle concernenti la fissazione della data. La più importante caratteristica di tale procedura è che essa non aveva la tipica bipartizione del processo per formulas, cioè la fase in iure e quella apud iudicem, ma che il magistrato o funzionario competente procedevano direttamente al giudizio senza nominare un iudex singolo od un collegio di giudici, i recuperatores. Tacito non è un giurista, quindi egli poteva anche usare le parole extra ordinem in senso non tecnico e forse non rimane altra via, se non si vuole giungere alla conclusione che ~~la procedura~~ nelle cause intentate contro i pubblicani il giudizio spettasse al magistrato o funzionario, anziché a giudici popolari, come erano i recuperatores ed il iudex unus, il che invece accadeva nelle cause

(1) Der ordo iudiciorum und die iudicia extraordinaria der Römer (Göttingen 1886). Contro Wenger, *Procedura civile romana* (trad. it.) 263 n.2; v. anche la mia *giurisdizione* 308 e n.3 ed Autori ivi cit. ; V. Bongert *Recherches sur les récupérateurs*, *Varia*, Paris 1952, 212 comincia col rilevare che il contrasto tra le due fonti è capitale, ma poi sulla base di considerazioni di Girard sul carattere non tecnico dei termini, giunge alla conclusione che i due testi si possono conciliare ed intende la riforma nel senso che essa avrebbe trasferito i processi concernenti l'aerarium alla procedura ordinaria, ma in pari tempo date ad essi un colpo di favore. Non manca chi intende il testo alla lettera: Costa, *Processo civile romano*, Roma 1918, 141 e n.2.

intentate dall'amministrazione finanziaria ed in particolare dall'Aerarium contro i contriguenti. E' vero che si trattava di rapporti giuridici diversi, ma questo semmai giustificerebbe l'opposto. Non è verosimile che il cittadino perseguito dall'erario poteva in qualche modo partecipare alla nomina dei giudici ricusando un certo numero di sorteggiati, mentre nei confronti dei pubblicani avrebbe dovuto accontentarsi del giudizio del magistrato.

I termini iura reddere, ius dicere, iurisdictionis non sempre sono usati tecnicamente, nemmeno nelle fonti dei giuristi (1) e quindi si può ammettere che nemmeno gli storici fossero sempre rigorosi. Nel passo di Tacito l'extra ordinem rende più difficile una spiegazione di tal genere. Non è però impossibile che lo storico avesse in mente proprio i caratteri del processo recuperatorio, che erano di molto discordanti da quelli consueti dell'ordo. Essi, com'è noto, si potevano celebrare anche in un dies nefastus, dovevano concludersi in tempi brevi, senza rinvii, il numero dei testimoni veniva fissato o dalla legge o dal magistrato. Tutto era predisposto perchè si giungesse ad una decisione il più rapidamente possibile. Dal modo di nomina dei giudici alle modalità del processo tutto era diverso dalla procedura consueta con il giudice unico e questo può avere indotto Tacito a parlare di iura reddere extra ordinem (2).

(1) Sull'uso di iurisdictionis e simili nella cognitio extra ordinem Lauria, Iurisdictionis (rist. in Studi e ricordi, Napoli 1983, 93 e 143 sulle orme di Bekker; vedi anche la mia Giurisdizione 318 s., dove però si esclude che l'uso del termine implicasse identificazione dei concetti.

(2) Su iura reddere nelle fonti letterarie (Thesaurus 1. lat. v. ius p. 697): Caes. b. Gall. 6.13; Ovid. met. 14.823; Liv. 1.41.5; Manil. 2.817; Val. Max. 7.7.7; Phoedr. 4.13.8 (detto del leone); Sen. Herc. f. 728; Plin. nat. hist. 10.41.19.35. Per le fonti giuridiche D. 1.2.10 (Pomp. ench.) e altri testi cit. in VIR. Nell'uso pratico anche ius guberni: iscrizione in versi di un procuratore T. Pomponius Vktor, forse dell'età di Marco Aurelio, ILS. 3528.

Conclusione. La ricerca che precede permette di valutare quale sia il contributo di notizie che i testi dei giuristi danno sulla storia dei sistemi di riscossione dei tributi e tasse varie e sugli organi addetti a tale servizio. Per vari secoli lo Stato romano ha fatto uso dell'appalto ai pubblicani e per conseguenza i rapporti con i cittadini furono regolati da norme, che pur avendo come fine un interesse pubblico, ponevano in essere procedure di carattere privato. Con esse si risolvevano le controversie relative alle tasse di qualunque genere. I mezzi primitivi erano rozzi e consistevano in una pignoris capio a scopo di pressione sul contribuente, costretto per ottenere la liberazione della cosa pignorata a pagare un valore superiore a quello dell'imposta dovuta. Il mutamento di tale procedura arcaica in un processo di tipo formulare non mutò il regime economico, ma rese possibile una difesa più certa dell'obbligato. Ma fin dall'inizio dell'ultimo secolo della nostra era i pubblicani potevano disporre certamente in alcune controversie relative al possesso della terra, da un'azione dichiarativa comune, che però veniva giudicata non da un iudex unus bensì da recuperatores. Alla fine della Repubblica od agli inizi del Principato il Pretore ha inserito nell'Esitto una rubrica dedicata ai pubblicani, nella quale si concedeva un'azione penale in duplum contro di essi se avevano direttamente o per mezzo della familia pontata via una cosa del debitore con violenza. In quest'epoca però i metodi di imposizione del tributo fondiario subirono mutamenti abbastanza profondi e si

estese in modo graduale l'uso di rendere responsabili del pagamento le città assoggettate. Tale mutamento non avvenne d'un tratto, ma dove esso ebbe luogo il rapporto si stabiliva tra le città ed i pubblicani. Poi in un tempo difficile a precisarsi, forse dall'età di Traiano in poi, i pubblicani furono sostituiti da organi statali. Essi invece rimasero lungamente in vita per i vectigalia, in particolare i dazi doganali, portoria, ai quali in realtà si riferiscono gli scritti dei giuristi raccolti nel titolo del Digesto dedicato ai pubblicani. L'esame critico delle fonti, molto probabilmente già raccolte dalle scuole postclassiche in una sorta di prontuario, dimostra che il regime della responsabilità dei pubblicani venne inasprito nel corso della storia del Principato.

Rimangono molte zone d'ombra, che non è stato possibile rischiarare. Rimane altresì la constatazione dell'insufficienza attuale della ricerca sulle procedure esistenti nei rapporti diretti tra Erario e Fisco da un lato ed i cittadini dall'altro. Gli scritti dei giuristi permettono di interpretare con maggior precisione le poche testimonianze di fonti letterarie e storiche. Ma ci manca un'opera complessiva sulla storia del processo fiscale, anche se sono stati pubblicati eccellenti studi su temi importanti come la competenza dei procuratori, i caduca, la delazione. Senza un'opera che però raccolga tutto quello che è possibile avere sul processo fiscale dall'età del Principato a quella del tardo impero è difficile una valutazione approfondita delle alterazioni subite dai testi classici.

Un'opera di questo genere permetterebbe anche di spiegare perchè nella compilazione giustiniana sono nettamente separate le parti relative alle azioni contro i pubblicani ed agli appalti da quelle sul fisco collocate in rubriche diverse e lontane, D.49.14 e C.10.1 con varie altre rubriche dello stesso libro. Questa scelta sistematica dei compilatori giustiniani non può essere dovuta al caso, ma alla natura decisamente pubblica del regime fiscale in tutte le sue ramificazioni, compresa la procedura. Da quello che fin d'ora risulta, si può affermare che la preoccupazione maggiore dei giuristi era la difesa del cittadino contro i soprusi, tanto nel Principato quanto nel Tardo Impero, si trattasse di pubblicani o di funzionari. Quel che non sappiamo è come operassero nella pratica le opinioni dei giuristi e le leggi degli imperatori e quali fossero le sentenze ed i provvedimenti dei tribunali.

Le fonti giuridiche confermano che il processo contro i pubblicani era quello formulare. Lo dimostra la clausola edittale che apre il D.39.4, in quanto un'azione di esperirsi con la cognitio extra ordinem non poteva avere come fonte l'editto⁽¹⁾. Lo confermano in modo esplicito le parole iudicium acceptum del frammento 5 che appartiene a Gaio. Non sappiamo invece con certezza se a giudicare fossero i recuperatores o un iudex unius. A parte la controversia relativa alla possibile discrezionalità della scelta fra l'uno o l'altro organo giudicante⁽²⁾, la tesi che il collegio fosse di recuperatores anche nelle azioni di D.39.4 non dispone di altre prova testuale che la collocazione della rubrica de publicanis (tit. XXXII) in un gruppo che avrebbe come caratteristica comune dei giudizi che essi erano dati a recuperatores (XXXI-XXXV). Questa è una tesi troppo schematica e non del tutto rispondente alle fonti, essendovi giudizi recuperatori non collocati nelle rubriche suddette e tra di essi quello del furtum commesso dalla familia del pubblicano. I compilatori dal canto loro hanno cancellato accuratamente il termine in tutti i testi del Digesto. La prudenza è quindi obbligatoria⁽³⁾. Possiamo però ritenere molto probabile che almeno fino all'età di Gaio⁽⁴⁾ forse più tardi⁽⁵⁾, fino a quando rimase in vita il processo formulare, i recuperatores continuassero ad esistere anche nei giudizi tra contribuenti e pubblicani.

(1) Univ. di Pisa la distinzione in D.4.6.2. m. (Coll. 9)

2 ed. mon.) (1) Affermata dal Wlassak, Römische Prozessgesetze, II, 322, argomentando dal "si uter vellet recuperatores damo" di Cic. in Verr. III.35. Contro Schmidlin, Rekupe- ratorenverfahren cit. 66 n.1 e 2; 142 n.59. Nel contesto del passo Schmidlin ha ragione, ma preso in astratto il testo vale. Se nessuna delle due parti lo chiedeva il pretore non avrebbe nominato recuperatori.

(3) Così giustamente Pugliese, Processo civile romano, II, 1, 210 contro la tesi troppo schematica dello Schmidlin.

(4) I.20, che riguarda il consilium richiesto per le manumissioni, ma non può trattarsi di un caso isolato.

(5) Tit. ex corp. Ulpiani I.13 a, identico però al testo di Gaio e quindi non scritto da Ulpiano, almeno nella forma pervenuta.

727
emissione di $\frac{1}{3}$ delle
banche me 20 -

XV, 364 (10.4)

Atto P.V. Suppl 2, 73

Atto il denaro per il pagamento
di tributi arretrati (magistrato
per la città della libertà
b. i. 1,428)

A p. 48

324

Aggriugere

(3)

Inte

Plin. ep. 7-14

a publicanis partem

vicesumum civitatis su

cui de hene, A Roman

handwerker anal his Estata:

Pliny the younger, A Plin.

78, 1990, 369 in AA ut. in

n. 33